STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII — Fascicoli 1°-2°

(Gennaio-Giugno 1897)

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DE PROP. FIDE

1897

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVIII. — 1897.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1897

SUI CONTRATTI AGRARII MEDIOEVALI [1]

(CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL DIRITTO CONTRATTUALE AGRARIO IN RAPPORTO ALLE ODIERNE INVOCATE RIFORME)

I.

Non v'ha certo chi ignori che l'attuale disagio economico e finanziario ha una delle cause più dirette e più deplorate nel deprezzamento del valore della terra e nella crisi agraria. Nella complessa natura di questi fenomeni e nella loro storia, il fittavolo appare sempre come uno dei personaggi più importanti del dramma economico, sia che la questione agraria s'imponga sotto l'aspetto rivoluzionario e sociale, come in Irlanda [2]; o che si riveli nel fenomeno della emigrazione e della miseria, come in Italia e nella Spagna; od anche in quello del pauperismo e della carestia, come in Russia; od, infine, nella propaganda d'idee socialiste, come in Francia e in Germania. Il carattere agrario, che ha assunto la questione sociale, ha una duplice importanza, interessando esso obbiettivamente col gran problema dei regimi protezionisti o del libero scambio, ed interessando anche subbiettivamente nei rapporti della terra con le classi coltivatrici. Le cause della decadenza dell'agricoltura rientrano nello studio obbiettivo, e la concorrenza del nuovo mondo, la protezione doganale, la trasformazione della cultura, il sistema gravoso delle imposte, sono tanti lati di un problema che fatalmente pesa sull'agricoltore, il quale ne subisce le conseguenze, e forse ne ignora le cause. I vincoli, invece, che legano l'operaio agricolo alla terra influiscono direttamente sulla sua condizione morale e sociale, ed egli ne intende da vicino le cause, ed ora già si è sfiduciato nel chiederne i

[1] Nel pubblicare il presente lavoro, è bene avvertire i lettori che esso fu scritto alcuni anni or sono; ed oggi, per cortesi amichevoli premure, lo licenzio così come si trova, impedendomi, ragioni di occupazioni e di residenza, di rivederlo e di aggiungervi quanto l'ulteriore cammino degli studi storico-giuridici ed economico-sociali potesse suggerire.

[2] Pittaluga, *La questione agraria in Irlanda.* Roma, 1894.

rimedii. In questo grave disagio, derivante da obbligazioni da lui assunte, ed alle quali è stato costretto a sobbarcarsi pel bisogno, si trova di fronte un proprietario, che spesso considera come suo nemico personale, e del quale si sente debitore del lavoro di anni, che pure considera sua esclusiva proprietà. Ed il sacrificio è tanto più duro a sopportarsi, per quanto il vantaggio, che da esso deriva, è goduto esclusivamente da un solo individuo privilegiato, (o che almeno tale si mostra agli occhi di lui); laddove la miseria agraria gli appare un male generale, comune a tutti i contadini, e del quale non incolpa che lo Stato. Studiate le cause di questo antagonismo, riconosciuto universalmente, tra l'interesse del proprietario e quello del contadino, per cui quegli vuole ottenere il massimo reddito e questi tende a sfruttare il fondo a scapito della produttività avvenire della terra, ora tutti gli sforzi dell'economia rurale sono intenti alla riforma, la quale deve eliminare nel campo giuridico tale antagonismo, che ricade sulla terra e sulle classi agricole, col togliere via, dichiarandole nulle di pieno diritto, le clausole ed i patti che sono la fonte del danno stesso. Dappertutto, perciò, si agitano vive discussioni per ottenere un più equo regime contrattuale in ordine alle relazioni fra proprietario ed agricoltori. Il che interessa oramai non solo i giuristi e gli economisti, ma tutti gli studiosi di cose sociali, ed appassiona perfino la stampa politica, la quale pare diventata l'eco quotidiana del movimento delle associazioni di proprietari e di contadini, dei congressi degli agricoltori, dei comizi agrarii, dei consessi scientifici, delle apposite commissioni parlamentari [1].

Ma la nota più caratteristica, specie nella parte dottrinale di questo movimento d'idee e di fatti, è la riabilitazione della

[1] L'on. LACAVA, l'ultima volta che fu ministro d'agricoltura, per impulso del SANTAMARIA e del GIANTURCO, che allora reggevano il ministero di giustizia, di accordo nominò, con decreto 2 Settembre 1894, una commissione di sociologi e giuristi per lo studio delle modificazioni da introdurre nel diritto civile vigente per quanto si attiene ai contratti agrarii ed al contratto di lavoro. La Commissione inaugurò i suoi studi con un discorso del succeduto guardasigilli on. CALENDA e dell'on. BOSELLI, allora ministro d'agricoltura; discorsi accolti con molta simpatia dalla Commissione e dal paese; ma, in verità, fin'oggi, dopo non pochi mesi, nessun disegno di legge venne fuori e neppure furono pubblicati verbali e relazioni scientifiche, che sarebbero state certamente un assai utile ed autorevole fonte dottrinale. Bisogna dire che, purtroppo, anche in Italia, le Commissioni di studio sono assai più generose di parole, che di fecondo lavoro riformatore.

civiltà medioevale, anche in ordine agli interessi della terra e delle classi rurali. I progressi recenti degli studi storico-sociali ed autorevoli indagini scientifico-induttive riescono ogni giorno più una schietta e rigorosa dimostrazione del come nel medio evo, nonostante le sfavorevoli prevenzioni assiomaticamente affermate fino a pochi anni or sono, le condizioni delle classi agricole e dell'agricoltura erano feconde di utili frutti sociali, come difficilmente lo furono di poi in altra epoca della storia umana [1]. Questa ricostituzione storica, che ci fornisce la critica dei documenti medioevali ed i progressi degli studi sociali moderni, è di somma importanza ed interesse nell'oggi scientifico e politico. Epperò tenteremo di apportare anche noi un modesto contributo allo studio delle riforme del diritto contrattuale agrario italiano ed alla storia dei contratti agrari in Italia, istituendo un fruttuoso e coscienzioso esame di documenti medioevali, riflettenti locazioni e concessioni di terre fatte da laici e da ecclesiastici, e presentando, a grandi linee prominenti e comprensive, il responso finale induttivo della moderna letteratura storico-sociale circa i contratti agrarii medioevali. Dal quale esame, e dal quale responso potrebbesi anche ritrarre, come da elementi di fatto, il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, a quella guisa che i romanisti tedeschi trassero dal diritto pretoriale il sistema del diritto romano.

II.

I documenti storici medioevali che si potrebbero esaminare a corredo ed erudizione della tesi, che ci siamo proposti, sono di un numero considerevole. Ne sono ricchi, specialmente, l'opera

[1] Crediamo utile fin d'ora avvertire i lettori che questa nostra simpatia per l'economia rurale medioevale non si estende naturalmente all'organismo dei rapporti feudali che nel processo della storia vi si associano. La preesistenza del tipo economico-fondiario medioevale al tipo politico feudale è stata già messa in sodo dal Fustel de Coulanges. Così notava egregiamente anche il valorosissimo prof. Igino Petrone nel dotto ed originale suo studio: *La terra nell'odierna economia capitalistica,* Roma, Befani, 1894; ed aggiungeva che, del resto, anche senza di ciò, è evidente per chiunque, che i rapporti politici delle feudalità rappresentano soltanto una varietà storica ed accidentale della economia fondiaria, e non riassumono già l'essenza di questa. Epperò la lode che si fa all'economia rurale nel medio evo non importa una lode corrispondente degli abusi in cui traviò il regime feudale, e che vanno addebitati non all'aspetto economico, ma ad altre cause. Cf. Bianchi, op. cit. p. 13.

del Capasso, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia;* il *Codex Cavensis;* ed il *Codice Diplomatico Angioino.* Trascorrendo le pagine di questi splendidi libri-archivii, il documento rilevasi a prima vista, e si mette avanti alla mente con caratteristiche così spiccate e precise, che non può sfuggire alla considerazione dello studioso.

In questo capitolo preliminare, capitolo diremo così di allegati, avremo cura di riportare alcuni di quei contratti agrarii, che contengono tali caratteristiche [1]. Li disponiamo per modo che si rilevi più facilmente la differente loro natura sociale e morale, fra quelli che erano in uso presso i laici e quelli che usavano gli ecclesiastici del tempo; disposti cioè, alternativamente, contratti di natura ecclesiastica e contratti di natura laicale. Il lettore troverà su ciascuno di essi accennata la propria natura, e, per facilità nell'intenderlo, in testa, troverà un breve sunto di ciò che il contratto regolava; marcando, se ci capita, le condizioni veramente eccezionali e le clausole favorevolissime al colono ed all'agricoltura, che quei monaci, benefattori e sociologi ad un tempo, solevano includervi con un altruismo cristiano, che li rende ancora interessanti quasi dopo otto, e per qualcuno, dopo ancora nove o dieci secoli.

Locazioni a tempo

1.

Natura ecclesiastica.

Anno del contratto 975. L'abate di San Massimo (Salerno) concede *in locazione* una terra a certo Giaquinto. La *durata del contratto è di 14 anni.* Patti principali: *il prodotto di tutto il fondo andava a benefizio del colono.* Si badi che il fondo già era posto a coltura. Dopo i primi dieci anni il locatario pagava il terratico consuetudinario alla Chiesa. Ma vi era anche una parte che il colono poteva dissodare e

[1] Nel pubblicare questi contratti abbiamo sempre mantenuta inalterata la scrittura di essi, quantunque talvolta potesse sembrare errata. Anche a leggerli nella loro più genuina e barbara espressione questi documenti medioevali rivelano con chiarezza il fenomeno economico-sociale, che forma il tema del presente studio, e che sorge manifesto dal semplice breve sunto che premettiamo in testa a ciascun contratto. Tralasciamo, perciò, sul testo dei contratti i commenti e i chiarimenti, i quali, del resto, sarebbero inutili per coloro che hanno familiarità con la grafia dei documenti medioevali.

mettere a cultura. Per detta parte il colono, dopo i dieci anni, non doveva alla *Chiesa che la terza parte del prodotto.* La Chiesa aveva l'onere di prestare al colono gli *organi* ed i vasi vinarii. Il colono poteva, scaduto il termine, rinnovare il patto fra i tre anni susseguenti, anche se fosse uscito una volta dal fondo.

Codex Diplomaticus Cavensis, VII. Documento CCCCLXXV. a. d. 975.

In nomine Domini duodecimo anno principatus domni nostri Ihoanni et sexto principatus domni guainuarii eius filio glorioso principibus, mense ianuarius octabo indicatione. Memoratorium factu a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi nostra pertinentem, eo quod ante subscripti testes, una mecum ahlesse ahenardus notarius advocatorem nostrum, tradimus ad tenendum et pastenandum arbustum de rebus predicte ecclesiae, quod abet in locum mentorum finibus rotense Iaquinti filio cenirami et grimi filio mundori. Est em ipsa nostra tradictio per de finis et mensurie.......

Ec autem tota et inclita suprascripta rebus de predicto locum mundorum ubi proprio ad campu Faraone dicitur, per ipse finis et mensurie, illut eorum tradimus ad pastenandum arbustum tali ordine, ut a modo et usque quadtuordecim anni completi licead illis et eorum eredes tota et inclita suprascripta tradictio sue potestatis tenere et dominare et folere et omnis suae utilitatis ividem facere, et quantum frudium et vinium et quiaquit exsinde tollere et abere potuerind amodo et usque decem anni completi, totum sue sint potestati; preter de quod annualiter ividem seminaverint usque ipso costitutum, deant exsinde in partibus ipsius ecclesiae terraticum secundum consuetudinem de ipso locum, ad completi autem ipsi quadtuordecim anni illis autem et suis heredibus abeant in tota ipsa rebus per ipse finis et mensurie arbustum de bono bitineo factum et operatum et cultatum, sicut de tantos annos meruerit in ipso locum, ut bene paread laboratum et cultatum. Preter de quantum de ipsarebus per acqua fuerit dominata, ut arbores et vites quod ividem plantaverit per quadtuor et quinque annos per tempore et non comprenserit, aut si ividem plantare non potuerint arbores et bites pro ipse aquae, non siant inde culpabiles, et da ipsi decem anni completi in antea anni tempore illis et suis heredibus teneant illut qui fuerit operatum, ad suam potestatem, et de super et de subto, totum ipso arbustum laborare animaliter, quatenus proficiat et non dispereat, et tempore de bindemie faciat scire pars ipsius ecclesiae ut dirigat ividem missum suum, et illis totum ipso arbustum bindemiare, et totum ipso binium ividem ad palmendum et omnis poma exinde per terzi am partem dividere; pars ipsius ecclesiae tollat exinde terziam partem, et illis due sortis; et missum nostrum illis notrire secumdum suam bossibilitatem rationabiliter, donec per ipso binum recipiendum ibbidem stetirit, et ipso binum que ad pars ipsius ecclesiae

obenerit inde, illis autem reponant illut in argeneum qui pars ipsius ecclesiae ibidem eorum ad signaverit, ut per illis sit conciatum et repositum in domum ubi abitaberit et faciant illud salbum annualiter absque degeneratione et igne et mures, donec illud inde tulerit; et quale tempore post ipsi quoadtuordecim anni ipsa rebus in iamdicto hordine tenere noluerit ad laborandum, remittat illud ad potestatem predicte ecclesiae. Et si de ac terra salernitana exierit aliubbi ad abitandum, tunc ipse rebus similiter ebeniant ad potestatem predicte ecclesiae; et si infra tribus annis in ac terra rebersi fuerint ad abitandum et voluerint illud tenere in iamdicto hordine, tunc ipsa rebus rebertar ad eorum potestate ad tenendum omni tempore in predicta ratione unde protaliter guardia nobis dederunt et mediatoribus nobis posuerunt Danferi filium primi de eodem loco montoru; et per ipsa guardia obligaverunt se et suis heredibus ut si omnia suprascripta non adimpleberint, aut si aliquid exinde remobere aut contrare quesierint, per ipsa guardia componere obligaverunt se et suis heredibus nobis, vel in partibus predicte ecclesiae quinquaginda auri solidos constantinos. Et nunc brebem scribsi ego Danferius notarius qui interfui

† Ego petrus

† Ego madelfreda

2.

Natura ecclesiastica.

Anno 1013 - 31 agosto. Romana, monaca, figliuola di Teodoro, vedova del suddiacono Pietro, concede in locazione di natura enfiteutica a Giovanni, figliuolo di Simone ed ai suoi fratelli uterini una terra sita in Acerra. La concessione è fatta ad *meliorandum*. Un sol quarto del prodotto è dovuto alla locatrice.

È da notarsi che il contratto non ha un termine, riscontrandosi principalmente in ciò la forma della enfiteusi.

Codex Diplomaticus Angioinus, I. Documento VII, a. d. 1013, 31 agosto.

In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro basilio magno imperatore anno quinquagesimo tertio sed et Constantino frater eius magno imperatore anno quinquagesimo die tricesima primma mensis agusti indictione undecima neapoli. Certum est me Ioanne filio quidem simmonis ego autem pro bicem mea tam et pro bice sillicto, et si . . . . uterinis germanis meis abitatoribus in loco qui nominatur acerre territorios verrolano. A presenti die promicto tibi domina rommana monaha filia quondam domini theodori relicta autem

quondam domini petri subdiaconi propter integras duas petias terras tuas sita intus laneo in eodem territorio quas dibidit via una cum introitas earum et omnibus sibi pertinentibus: qui coheret sibi at una est ipse petie ab una parte terra sancte nostre ecclesie da secunda parte est terra domini gregorii bulcano: da tertia parte terra de illi morfissa: da quarta vero parte bia publica: et ipsa alia petia ibi ipsum at illum postum (*posto*) de memorato loco acerre Iterum abet finis ab una parte terra memorati domini gregorii bulcani: da secunda parte est terra de illi cacapice: da tertia parte est ipse laneo da quarta denique parte est memorata bia publica: quas vero memorate integre due petie de memoratas terras tuas quas dibidit bia ut super legitur mihi et memoratis germanis meis nostrisque heredibus illas dedistis in colligio (*unitamente*) at laborandum seu detinendum in eo enim tenore quatenus nos et heredes nostris omnino anno abto tempore ipse terre bene et diligenter laborare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeamus in omnibus ut expedit cum nostros boves et conciaturias (*ordegni o suppellettile appartenente a qualche arte*) seum operas et sumptas vel omnia expensas cancuminas (*prati*) et bites (*viti*) ibidem ponere et plantare debeamus ubi meruerit et sicut iustum fuerit: et per omni annuo abto tempore ipse terre seminandi et ipsum seminatum cultandi at omni nostro expendio: et omnia quodcumque dominus deus dederit in ipsum seminatum tunc dibidamus illut inter nobis nostrisque heredibns at area nostra de quatuor unum tu heredes tuis exinde tollere et percipere debeatis parte una et nos et heredes nostris partis tres: preter quandoque at metere et tribulare (*trebiare*) venerimus nos vobis illos nuntiare debeamus et vos ibidem benire aut ominem vestrum dirigere debeatis et una personas vestras cum unum caballum et nutrire debeamus sicut iustum fuerit et ipsa sorte vestra qui vos aut heredes vestris ex ipsum omnem seminatum tetigerit per omni annuo nos et heredes nostris tibi tuisque heredibus illut traere debeamus gratis usque ante regias (*porta*) domni vestre absque omni amaricationem et ubi volumtas dei fuerit et in ipsum arbustum que nos et heredes nostris ibidem fecerimus sumeritis at vinum faciendum tunc dibidamus ipsum binum una cum nostrum omnem seminatum quomodo dibistitis et feceris totus ipse locus cum suis portionariis qui terra in eodem placito tenueris: et si in ipso loco inbenta dederitis semel in annum in casa (*abitazione*) nostra staballicare (*alloggiare*) debeatis omnes personas et nos vobis et at caballis vestris manducare et seu bivere dare debeamus sicut iustum fuerit et nullatenus presumenti aut heredes tuis mihi vel at nostris germanis meis aut nostris heredibus memorate integre due petie de memoratas terras quas dibidit via ut super legitur tollere et a quabis personas illas at laborandum in quolibet placito aut in vestram proprietatem illos recolligere per nullum modum bene nos et heredes nostris ipse terre laborantes et arbustantes et omni annuo abto tempore ille seminantes et ipsum seminatum cultantes

2

et omnia memorata atimplentes per omnem ordine qualiter superius legitur et quandoque nos aut heredes nostris vobis vestrisque heredibus illas atbrenuntiare (*rinunziare*) voluerimus cum omni sua meliorationem licentiam abeamus: et dum illos in oc placito tenuerimus tu et heredes tuis nostris nostrisque heredibus illos defendere debeatis ab omnis omines omnique personas quia ita nobis stetit: si autem nos aut heredes nostris aliter fecerimus de is omnibus memoratis per quobis modum aut summissas personas tunc componimus vobis vestrisque heredibus auri solidos triginta hythianteos et eh chartula qualiter superius legitur sit firma scripta per manus stephani Curialis per indictione memorata undecima ✝ hoc signum ✝ manus memorati Iohannis pro bice sua et de memoratis germanis suis uterinis quod ego pro eis subscripsi.

✝ Ego Iohannes Curialis testis subscripsi. ✝
✝ Ego Gregorius filius domini Sergii testi subscripsi.
✝ Ego Theodorus filius domini Iohannis testi subscripsi.
✝ Ego Stephanus Curialis complevi et absolvi in indictione memorata undecima.

2 bis.

Citiamo ancora i seguenti contratti di natura ecclesiastica:

a) Nell'anno 1150 Umfredo, abate di Torremaggiore, fitta alcune terre a coloni con l'obbligo da parte di costoro a *dover somministrare al locatore la sola decima parte del prodotto.* (Codex Diplomaticus Angioinus. 1 Documento VII).

b) Nell'anno 1174 lo stesso abate di Torremaggiore faceva una simile concessione agli stessi patti e condizioni ad un tal Amico, sacerdote. (Codex diplomaticus Angioinus, 1 Documento XVI).

3.

Natura laicale.

Il contratto è dei più notevoli.

Anno del contratto 1047. Il giudice Miro concedeva in locazione al calzolaio Mari una terra suddivisa in quattro pezzi, arbustati ed avellanati. Tempo della locazione: *soli quattro anni.* Obblighi da parte del colono: dover coltivare la terra a regola, *ma la sua parte non coltivata*

doveva trasformare in arbusto ed avellaneto. Il locatore percepisce la *metà* del prodotto fin dal primo anno. Dopo i quattro anni Mari doveva rendere a Miro il *fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa.*

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 47, Documento MLXXXV. a. d. 1047.

† In nomine domini vicesimo nono anno principatus domini guaimarii et dux illius amalfi, et octabo anno ducatus eius sirrenti, et sexto anno suprascriptorum principatuum et ducatuum domini nostri gisulfi eximii ducis filii eius, mense Iulius, quintadecima indictione. Memoratorium factum a me miro iudice filius quondam mirandi subdiaconi, eo quod ante subscripti testes per combenientia tradidit mari calzolario filio quondam martini quactuor pecie de terra una cum arbustum et alie cum abellanietum, quod abeo in locum floccanum, ubi camminata et ad palmentum vocatur: prima pecia cum arbusto et pomifera per as finis a sebtemtrione fine via publica; a parte orientis fine grimoaldi; a meridie fine lamverti, et exiente in fine de eredes iaquinti usque ad ipsa ira priora fine: secunda pecia cum abellanietum per ec finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica staivana, inde passi sidecim: a pars orientis fine de eredes leoni, qui dicebatur de abelle, inde sunt longitudo passi quadraginta quactuor et medium; a meridie fine de eredes ferrandi inde latitudo passi sidecim et pedes quactuor et planta; a parte occidentis fine suaque mari, sicut clusamen dixcernit; inde se coniungente in ipsa priora fine per ipso latere de longitudo passi quinquaginta, et per trabersum est latitudo ipsa terra passi sidecim minus cubitum unum et planta una. tertia pecia de la camminate et palmentu dicitur est per finis et mensuras: a sebtemtrione fine via publica, inde passi sebtem; a pars orientis fine rebus archiepiscopio salernitano, inde abet passi sexsaginta quactuor; a parte meridie fine tuaque, inde passi octo: a pars occidentis fine de eredes ursi, inde passi sexsaginta quactuor. quarta pecia ibique in eodem loco, ubi palmentu dicitur, est per finis et mensuras: a parte sebtemtrionis fine via publica que pergit ad stabiam, sunt inde latitudo passi sex: ab occidente fine similiter meaque ibidem paratum abeo da pando filio romoaldo, sunt inde passi sebtuaginta: a meridie fine de eredes ferrandi, sunt inde latitudo passi sex: ab oriente fine de consortibus nostris, inde passi de longitudo alii sebtuaginta, et in medium locum, quod est per trabersum, est per latitudo passi sex, totum ad iuxto passum omniuum mensuratum. Ec vero suprascripte pecie de terris per iamdictis finis et mensuriis, cum omnia infro se habentibus omnibusque suis pertinentiis et cum vice de via sua inclitum illut ipsius mari tradidit, tali ordine, ut amodo et usque quactuor anpleti, ad sua et de suis eredibus sint potestate tenere, et dominare, et fobee, omnis sue utilitatis iuxta rationem ibidem facere; et ubi meruerit, illud, quod est arbustum

et vites ibidem pastenare, et plantare. et surgere illut, sicut meruerit, vonum esset arbustum in ipso locum, ut in melius proficiant et non dispereant, et vigilationem inde abere, sicut decet, et tota suprascripta rebus cludant da ipsa via, et illut quod est abellanietum, ubi meruerit, infra illut pastenare, ille autem vel suos eredes pastenare abellane, ut vonum pareat pastenatum et surtum, sicut meruerit, et tempore de vindemie, quantum vinum et poma amodo et usque ipso constitum inde exierint, per medietatem illut inter nos dibidamus, nos medietatem et ille vel suos eredes reliqua medietate; et quante abbellane inde collexerint nos autem vel nostris eredibus tollamus ipse abellane secce due sortis. et ille tollantum exinde tertiam partem, et per tempus de vindemie et de ipse abellane faciant scire me meosque eredes, ut dirigamus ibidem missum nostrum pro recipienda ipsa sortione mea de ipso vino et poma et de ipse abellane; et dum ibidem steterit ipso missum, illut nutricare, sicut iustum fuerit. et palmentium nobis dare unum pullum vonum, et quod ibi seminaberint, deant inde nobis terraticum secundum consuetudinem de ipso locum. ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut lavorata, et cultata, et clusa, sicut supra diximus, remidtat ad potestate mea et de meis heredibus. unde in eo ordine per vono combenientia guadia mihi ipse mari dedit, et mediatorem michi posuit erchempertus filius quondam mari presbiteri, et per ipsa guadia etc. *statuta mulcta viginti solidorum constantinianorum.* verumtamen infra ipso costitutum dare mihi ipse mari pro calzamentum due pelle vone. quod scripsi ego petrus notarius.

† Ego iohannes

† Ego truppoaldus clericus et notarius me subscribsi.

4.

Natura laicale.

Anno 995. Qui non trattasi di un usuraio, come potrebbe dirsi nel caso del giudice Miro.

Leone, napoletano, concedeva in locazione a Stefano e Bona due terre *per migliorarle.* Durata del contratto *anni 5.* Obbligo del locatario la *metà del frutto e una salma di vino.* È tra i più generosi contratti di simile natura, eppure che differenza rilevante esso presenta con quelli dei monisteri e delle badie?

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 71. Documento 88, a. d. 995.

Die 2. m. decembris ind. XIV. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 48, sed et Romano eius filio m. i. an. 10. Leo filius

d. Iohannis cum consensu Theodonande coniugis sue promittit Stephano et Bono et Leoni germanis filiis Leonis, habitatoribus in Crambane, propter duas petias de terra positas in dicto loco Crambane, quas dictus Leo concessit ad laborandum dictis germanis per quinquennium. Propterea promittunt dare ei omni anno salmam unam de vino mensuratam ad concium iustum et dividere fructus; et si dictus Leo voluerit vendere dictam terram preferantur dicti germani in pretio ut appretiatum fuerit a christianissimis viris. Actum per Iohannem curialem et testes subscribunt caractere longobardo. *Notam instrum. S. Gregorii* n. 491.

Locazioni perpetue

5.

Natura ecclesiastica.

Eccoci alle locazioni perpetue. Il seguente contratto ha la data dell'anno 960.

Locatore è il Rettore della chiesa di Sant' Eufemia in Napoli, ed attribuisce *due terzi del prodotto del fondo per la parte seminatoria al colono.* Pei vigneti *solo sei oncie* del ricavato del fondo *vanno al concedente; il rimanente appartiene al locatario.* Il concedente doveva sostenere una parte delle spese pel raccolto.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia. Tom. II, par. I, pag. 84, documento 112, a. d. 960.

Die 4 m. aprilis ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Gregorius et Petrus germani, filii q. Veneri de loco, qui vocatur Casaferra, territorio padulano, promittunt d. Gregorio umili presbitero, custodi Ecclesie S. Eufimi bene et diligenter laborare duas petias de terra iuris dicte ecclesie, que vocantur une de harandum, positas in dicto loco cum arvoribus et introitu suo omnibusque eis pertinentibus; que coherent sibi una ex dictis seriis de uno latere terra de Iohanni Armagaudium et de alio latere terra de illi Acciapaccia, et de ambos capites via publica, et memorata alia terra habet fines de annos latere terra di Iohannis Armagaudium et de uno capite terra de illi Voffta et ex alio capite terra de illi Demastalum, quas ipse Gregorius presbiter dictis germanis dederat in colligio at laborandum et detinendum. In eo tenore ut ipsi et heredes eorum debeant apto tempore illas excedere et plantare subtus et super etc. et quodcumque dominus Deus dederit in quobis seminatum illud ad area dividere

debeant in hoc ordine ut ipsi germani exinde tollere debeant partes tres, et memoratus Gregorius presbiter modium unum tractum usque ante regiam eiusdem ecclesie; quodcumque vero ibidem Deus dederit de superius per sex uncias inter eos dividere et quomodo et qualiter ipsi germani potuerint trahere debeant, sed illum serbare debeant in organeis eorum usque in dies octo et operarios de ipsa portio eorum pergiare debeant. Insuper si oportuerit ipsum Gregorium dare eis germanis ipsum picciolum, quale iustum fuerit, ad saccapana faciendum, tunc in comune satisfacti erunt, et personam, que ad recolligendum missa fuerit, et caballum ipsi nutrire debeant ut iustum fuerit; et nullo modo ipse presbiter presumat ipsa terras memoratis germanis bene laborantibus et omnia adimplentibus tollere; pena in auri sol. 12 byt. Scriptum et actum per Petrum curialem. Testes ΠΕΤΡΟΥϹ ΦΙΛΙΟΥϹ ΔΝ ΑΝΑϹΤΑϹΙΙ i. e. Petrus filius de Anastasii, ΠΕΤΡΟΥϹ ΦΙΛΙΟΥϹ ΔΝ ΙΩ i. e. Petrus filius d. Iohannis, et ΙΩ ΦΙΛΙΟΥϹ ΔΝ ϹΕΡΓΙΙ ΜΟΝ i. e. Iohannes filius d. Sergii monachi — *(Notam. instrum. S. Sebast. n. 566)*. Pergam. dei monast. soppressi L. II, R. N. A. M. L. II, p. 83.

6.

Natura laica.

Anno 1046. In questo contratto l'antitesi col precedente trovasi in ogni patto e condizione.

La vedova del conte Laidolfo, Aloara, locava ad Ademaro un fondo in Nocera. Onere del contratto era quello di dare al locatore la metà del vino, e quanto alla semina la quota dovuta secondo le consuetudini del luogo. Ma era previsto il caso che il colono avesse fatto delle migliorie nel fondo, ed il contratto fosse per essere rescisso, allora il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare.

È la identica clausola spietata che ha creato oggi la crisi della terra, e quella del lavoro in non piccola parte.

Codex Diplomaticus Cavensis. Tomo VII, documento MLX, a. d. 1046, pag. 4.

In nomine domini vicesimo hoctabo anno principatus salerni domini nostri Guainuarii, et octabo anno principatus eius capue, et septimo anno ducatus eius amalfi et surrentum, et quarto anno suprascriptorum principatum et ducatum domni gisulfi eius filii eximii principi et ducis, et tertio anno ducatus illorum apulie het Kalabrie, mense februarius, quartadecima indictione. Memoratorium factum a nobis ademari filio quon-

dam grimoaldi et amatus filio quondam petri, qui summus thio et nepotes. eo quod ante subscripti testes per combementia tradidit nobis mulier nomine aloara que fuit uxore quondam laidolfi comitis et filia quondam truppoaldi comitis, et una cum illa exet ioannes comes germano suo pro bice sua et de filie sue femine, una pecia de terra illorum pertinentem quod abet in locum nucerie, ubi gorga lupeni dicitur, quod est per eo finis et misure: a sebtemptrione fine illorum, passi quadraginta septem: ab occidente fine illorum, passi sexaginta quadtuor: ab oriente fine via, passi sebtuaginta octo minus cubita dua: rebolvente a parte sebtemtrionis usque priora fine inde passi nobem; totum mensuratum ab iuxto passu omimis. ec vero predicta pecia de terra cum arbustis per iamdicte finis et mensure cum omnia infra se abentes et cum bice de bia sua ipsa iamdicta mulier, una cum ipse comes, inclitum illut nobis tradidit, tali ordine, ut amodo et omni tempore at nostra vel de nostris eredibus et omnibus quod ibidem miserimus, sint potestatis illut eos tenendum, dominandum fobee, omnis nostre utilitatis iuxta rationem ibidem faciamus, et eos illut pastenemus, ubi meruerit, arbores et bites, et propagimus; et sic totum illut lavoremus de super et de subter, sicut locus ipse meruerit, ut in melius proficiant et non dispereant; et si in ipsa traditione voluerimus cludere, unde nobis abtum fuerit, potestatem illut abeamus clusamen facere quale voluerimus. Et per omnis annum per tempore de bindemie faciamus nos et nostris eredibus scire ipsa iamdicta aloara et tuos eredes, ut ibidem dirigat missum suum, et nos illut rationabiliter illut vindemiemus, et binum quod inde exierit, per medietatem at palmentum inter nos dibidamus: nos tollamus medietatem et illut medietatem; sortionem suam de ipso binum nos illut portemus saltum usque at cellario suo, quod abet in dicto locum nucerie, ubi a la statua dicitur, et midtemus ipso binum in organeo illorum qui per nos fiat conciatum vonum, sicut meruerit, sequentes binum quod ibidem miserimus, et ipso missum nutricemus, sicut iuxtum fuerit, et palmentaticum ei demus, sicut meruerit; et de quod ibidem seminaberimus, demus inde ei terraticum secundum consuetudinem de ipso locum; et quale tempore nos et nostris eredibus, vel omines quod ibi miserimus, inde exire cum omnis causa nostra mobilia, quod ibidem abuerimus, et ire cum illut ubi voluerimus, et ipsa tradictio lavorata et cultata vona et surta remidtamus at potestate sua et de suis eredibus. Unde pro taliter per combenientia guadia nobis dedit mastolus clericus minister illorum per demandationem et absolutionem ipsorum iohanni comitis et de ipsa sorore sua, et mediatorem nobis posuit rothari filium quondam iohanni de nucerie; et per ipsa guadia etc. *Statuta mulcta viginti auri solidorum constantinianorum.* Quod scripsi ego petrus protonotarius.

† Ego Guisenolfus.
† Ego mirandus.

7.

Natura ecclesiastica.

Il presente contratto e l'altro che segue, di natura laicale, sono singolarmente da compararsi.

Anno del presente: 1000. L'abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra in quel di Salerno per 26 anni, allo scopo di costruire una casa. Di questa casa una metà avrebbe goduto il concedente, per l'altra il concessionario. La metà appartenente a Ligorio era in sua piena proprietà, talchè, scaduti i 26 anni, egli poteva asportare i materiali della sua quota. Ma il concessionario aveva intanto goduto del fondo per 26 anni, senza nulla corrispondere.

Codex Diplomaticus Cavensis. III, documento DXXXV, a. d. 1000.

In nomine domini duodecimo anno principatus domni nostri guaimarii glorioso princeps, mense augustus tertiadecima indictione. Memoratorium factum a me maio archidiaconus et abbas ecclesiae sancti maximi et sum unum de dominii ipsius ecclesiae, eo quod ante subscripti testes, una mecum esse petrus, qui est unum de dominii et adbocatorem predicte ecclesiae per vona combenientie tradimus ad tenendum et casa faciendum ligori filio iohanni surrentino, per absolutionem ipsius genitori sui de terra vacua pertinentem ipsius ecclesiae intus ane salernitanam civitatem in plain de monte e super ipse ecclesia per ac finis et mensurie de super parte fine ipsius ecclesiae, sicut totum parietem fabritum discernit, est inde per longitudo pedes viginti quadtuor: a parte orientis fine labinario, sicut inde aliquantum pariete frabitum est, sunt inde pedes viginti duo: de subter parte fine ipsius ecclesiae, et inde longitudo pedes viginti tres et summisse unum: e pars occidentis similiter fine predicte ecclesiae, inde sunt pedes viginti duo, totum ad iusto pedem manum homini mensuratum *hec vero terra cum ipsi parieti* per suprascripta mensuria inclitum illut et tradimus tali hordine, ut liceret ille et eius heredes et homines, quod ille ibidem miserint, ut ipsa terra per iamdicta mensuria casa lignitia edificare terranea de vona lignamina iusta ratione facta et fobre et omnis sue utilitatis ibi facere, et amodo et usque festivitate sancti Andreae ipse casa per suprascripta mensuria factam abeant et a foras mensuria faciant sericidia unum in pars orientis et alium in pars occidentis; et quandum minus est modo ipsium parietem qui est a pars septentrionis de ipse mensuria longitudo, illis eum fabricare debeas ad calce et petre, sic grossum sicut et ipso aliut qui ibi

factum est, et in altum sicut meruerit esse fronte de casa terranea, et ipso parietem qui est a parte orientis, fabricare illis cum in altum quantum voluerint, ut in ipso constitutum in festivitate sancti Andreae abeant ipsa casa facta clusa et cooperta vona; sicut meruerit esse casa terranea, et ipsi parieti sicut dicximus, fabricati. Ad ipso constitutum tota ipsa casa per suprascripta mensuria per medum e qualiter dividant in due sortis; una sorte fiant in partibus orientis, et alia in pars occidentis, et nos vel partibus ipsius ecclesiae comprendamus exinde una sorte in qualem partem boluerimus, et illis abeant siv ipse alia sorte quod est medietatem ipsa casa ad suae potestatis abentum, et dominantum cum vice de via sua, ibidem increliendum cum omnis congruitatis, et ibidem residere et abitare, et omnis sue utilitatis ibidem facere iusta rationem, et nos et pars predicte ecclesiae defensemus illut eis cum vice de via sua sicut dicximus, de omnis homines omnique partibus usque viginti sex anni completi, et non queramus usque ipso constitutum illut vel exinde ei et ad homines quod ille ibidem miserint, tollere aut contrare completi autem ipsi viginti sex anni liceat illis inde exire et ipsa casa exinde disturbare de quantum est ipsa eorum sortione, et excutere inde ipsa lignamina eum omnis sua causa, et portare illut ubi voluerint, absque cuiusqumque contrarietate, et ipse terra vacua cum ipsi pariete rebertar ab potestatem ipsius ecclesiae facientum quod boluerint, unde in eo hordine guadia mihi ipse ligori dedit per absoluptione ipsius genitori sui et ipsius astante, et mediatorem posuit ipsium iohannes genitorem suum; et per ipsa guadia obligavit se et suos heredes, ut si aliquid de omnia suprascripta removere aut contraere quesierint et talia, sicut dicximus, non adempleverint, tunc per vana cumbenientia per ipsa guadia obligaverint se et suos heredes componere nobis vel in partis ipsia ecclesiae viginti auri solidos constantinos et nunc brebem scribsi. Ego danferius notarius qui interfuit.

† ego ademari me subscripsi

† ego racci

8.

Natura laicale.

Invece: ecco un caso più singolare e notevole.

Anno 1056. La vedova del Principe Pandolfo, Teodora, locava a Giovanni per 19 anni una terra perchè vi avesse costruita una casa di legno. Costui avrebbe pagato annui sei tareni d'oro. Però, se Teodora o i figliuoli avessero voluto fabbricare nel fondo, risolvevasi il contratto, ed a Giovanni non rimaneva altro diritto che trasportarsi il suo legname. Eguale diritto aveva alla fine della locazione.

Ora vedete - scrive l' Abignente - quanto labili erano i legami tra il colono e la terra bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente! [1] Quanta enorme differenza peggiorativa col contratto agrario precedente, di natura ecclesiastica!

Codex Diplomaticus Cavensis. Tom. VII, pag. 300, docum. MCCXXXII. a. d. 1056.

┼ In nomine domini quintodecimo anno principatus domni nostri gisulphi gloriosi principis, mense augusto, nona indictione. Ego iohannes clericus coram presentia domne theodore filie domni gregorii consulis et ducis romanorum, que fuerat uxor pandulfi, qui fuit filius gloriose memorie domni guaimarii principis, per iussionem illius, per convenientiam coram idoneis testibus, et pro parte eius, et guaimarii, et gregorii, et iohannis, et guidoniis filii ipsius domne theodore, et iamdicti pandulfi, tradidi iohanni filii quondam enfimi greci de terris eorum; que sunt foris hac civitate prope litus maris et coniuncte cum muricino istius civitatis, quod eis pertinet integram terram, que est per fines et mensuras, iusto passo hominis mensuratas. A parte orientis est finis via que est inter hanc terram monasterii sancti viti, et per ea mensurati pedes viginti quattuor. A parte meridie est finis terra ipsorum matris et filii, et pedes viginti quattuor: A parte occidentis est finis terra similiter eorum, et pedes sedecim. A parte septemptrionis est similiter finis terra eorum, et pedes duodecim. et revolvit per ipsam finem in parte septemtrionis pedibus decem, et revolvit in parte orientis per ipsam finem, pedibus duodecim. Tali hordine suprascriptam terram per suprascriptas fines et mensuras iusto pede manus hominis, ut suprascriptum est, mensuratas ei tradidi, ut amodo completis decem et nobem annis, ille et eius heredes suprascriptam traditionem sua teneant potestate, foveas et omnis suas utilitates iusta rationem ibi faciant, et si voluerint casam ligneam construere ibi, faciant, qualiter voluerint, et in ea resideant, et si voluerint illam vel ex ea ad residendum deat et omnis suas utilitates in eis rationaviliter faciant. et quod censum et seditura ex ea tollere per annum potuerint, totum illud sibi habeant, facient ex eo quod voluerint. Tantum censum pro supsascripte traditione dent omni anno usque completos ipsos annos ipsis matri et filiis, et illorum heredibus, aut ad missum eorum auri tarenos sex, de quali moneta illis diebus in hac civitate figuratur, ad faciendum ex eis, quod voluerint; quarta pars ex eo tollat ipsa domna theodora et eius heredes, et tres partes ipsi filii eius et illorum heredes quam taliter suprascriptam traditionem eis pertinet. Et si

[1] I contratti agrarii e le classi agricole nell' Evo-Medio e nei tempi moderni. Prelezioni 1891-92, p. 24.

infra ipsos annos ipsa domna theodora et iamdicti filii eius et illorum heredes ipsas terras eorum fabricare voluerint, ut veraciter appareat, tunc ipsa tradictio sit in potestate eorum et heredum illorum, et liceat ipsum iohannem et eius heredes, et illos quibus per eas ad residendum data paruerint, et illorum heredes inde disturbare ipsam casam, et tollere ex ea omnis lignamina et alias res eorum, et ire ubi boluerint; et in antea nullum censum, quod suprascriptum est, ipsis matri et filiis et illorum heredibus, aut ad missum eorum dent. Et per convenientia ipse iohannes guadiam mihi pro parte ipsorum matris et filii dedit, et fideiussorem mihi pro eorum parte posuit seipsum Et per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes adimplere ipsis matri et filiis et illorum heredibus usque completos ipsos annos, si ad fabricandum non venerint, ut suprascriptum est, omnia qualiter supra legitur, completis ipsis annis, si; usque completos ipsos annos, ipsam traditionem tenuerint, licentiam habeant ille et eius heredes, et illi quibus, ut dictum est, ad residendum dederint inde disturbare tota ipsam casam et tollere ex ea ipsa lignamina, et omnes alias res eorum, et facere ex eis, quod voluerint, et ipsa terra vacua sit in potestate ipsorum matris et filii, et heredum illorum, quemadmodum eis, ut suprascriptum est, pertinet. Et si, sicut superius scriptum est, ipse iohannes et eius heredes ipsis matri et filiis, et illorum heredibus non adimpleverint, et suprascripta vel ex eis quicquam removere aut contradicere presumpserint, per ipsam guadiam obligavit se et suos heredes componere ipsis matris et filiis et illorum heredibus triginta auri solidos constantinos, et sicut superius scriptum est, adimplere et taliter scripsi ego romoaldus notarius.

† Ego truppoaldus notarius me subscripsi.

† Ego iohannes notarius me subscripsi.

9.

Natura ecclesiastica.

Anno 960. Perchè il precedente rilievo non sembri soltanto accidentale, riferiamo il seguente contratto, che conferma la specie antecedente.

L'abate del Monistero di S. Sergio e Bacco (Napoli) locava 12 pezzi di terra, in Pomigliano, col patto di migliorarli, e dando per compenso al colono tutto il prodotto per semina di 4 pezzi, e tutto il vino fino a dieci orne. Sui restanti pezzi di terra l'abate prelevava 13 moggia di tritico e metà del prodotto del vino; ma contribuiva anche alle spese del raccolto e delle sementi.

Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia, Tom. II, par. I, pag. 82, documento 110, a. d. 960.

Die 5 m. februarii ind. III. Neapoli. Imperante d. n. Constantino porfirogenito m. i. an. 52, sed et Romano m. i. eius filio an. 15. Stephanus, cui super nomen Mannocci, filius q. Manri de loco, qui vocatur Pumilianum, massa Atellana, promittit d. Sergio ven. igumeno monasterii SS. Sergi et Bacchi, qui nunc etc. propter integrum fundum constitutum in eodem loco Pumiliani una cum 12 petiis de terra ex eo pertinentibus que vocantur, scil. tres in campo de muro, 4ª. in orbeta, 5ª. cesanoba, 6ª. ad silva de campum, 7ª. ad lamma de miana, 8ª. ad badum de miana, tres alie in Biecianum et 12ª. in campum dominicum at illum sorbu una cum introitas eorum omnibusque eis pertinentibus; quos sibi suisque heredibus dedit ad lavorandum at detinendum. In eo enim tenore ut ipse et heredes sui dictum fundum cum memoratis tribus terris in campo de muro, et terra in campo domnicum bene et diligenter lavorare et excolere et ad meliorem cultum perducere debeat in omnibus cum vobes suos, et conciatura seu operarios et supta vel omnia expensa, cancuminas et vites ibidem plantare quantas sufficerint et de propria semente seminare, omnia et in omnibus quidquid ibi necessum fuerit peragere debeat; et quodcumque in memorato fundo et in memoratis 12 terris sibi suisque heredibus dominus Deus dederit in quolibet seminatu et in ipsum arbustu, qui in memoratis 4 terris fecerit, super se illud recolligere debeat ha nunc et donec ibi vinum mustum mundum ornas 10 fecerit, et nullam partem ipse igumenus et posteri eius exinde non querant. Tantummodo ipse Stephanus et heredes eius omni annuo dare terraticum debeant tritici boni et sicci modios 13 ad modium iustum de commedendum, quousque vini ornas 10 ibi non fecerit; postea vero omnia que ibidem Deus dederit dividere debeant per medietatem, excepto de mileo et fasiolis, de quibus perficiatur sicut faciunt ceteri homines de memorato loco cum portionariis suis, e a tunc sementes et mercedes operariis at metere et triburare, quamque at vindemiare de communiter anni annuo ambo dare et pargiare debeant, excepto una persona de ipsis colonis, que non exinde ipse Stephanus pargiet; et a tunc de portione monasterii ex ipsum vinum omni annuo nominatus Stephanus memorato igumeno posterisque eius exinde trahere debeat tractoria una carraricia gratis intus monasterium, reliquum autem vinum ex portione sua igumenus ipse trahere, et ipse Stephanus conservare in arganea sua dies 4 debeant. Insuper ipse Stephanus promittit a tunc omni anno ex ipsa portione monasterii omnen victum trahere gratis intus ipsum monasterium et a tunc, quandoque tempore ibidem ad recolgendum venerit, enutrire debeat duas personas ut iustum fuerit. De aliis octo terris stetit ut a tunc ipse Stephanus et eius heredes omni anno eas frugiare debeant et tantummodo exinde terraticum dare quantum ex ipsis 12 modiis exinde per ratiocineas dandi tetigerint. Versa

vice igumenus nullatenus presummet tollere dictum fundum dicto Stephano et eius heredibus bene laborantibus et adimplentibus omnia memorata; pena in auri sol. 20 byt. Scriptum et actum per Iohannem curialem. Signum manus memorati Stephani. Testes: Cesarius filius d. Ioannis, Gregorius filius d. Ioannis et Iohannes filius d. Cesarii. — (*Notam. instrum. S. Sebast.* n. 484). Pergam. dei monast. soppressi: L. II, R. N. A. M. L. II, p. 78.

Contratti sui generi

10.

Natura ecclesiastica.

Fin qui abbiamo esaminato solamente contratti di locazione perpetua o temporanea, studiandone i tipi importanti. Ma non possiamo tralasciare di notare un' ultima specie di contratto che fu assai comune, e che era un contratto *sui generis*, avendo dell'alienazione e della locazione. Com' è noto, i beni ecclesiastici erano di loro natura inalienabili. Or bene, i monisteri a rimediare al danno economico, derivante da tale regime giuridico, misero in uso il seguente contratto, di cui accenniamo le linee generali:

Il monistero concedeva in locazione il fondo con l'obbligo di migliorarlo, di dissodarlo, e di metterlo specialmente a frutteto o a vigneto. La locazione era a termine e divisa in due periodi. Pel primo il conduttore godeva tutti i frutti; pel secondo doveva corrispondere il quinto o il terzo del ricavato della terra al locatore. Finita la locazione il fondo si divideva in due parti eguali; l'una spettava in piena proprietà al colono, l'altra al monistero. Nessun altro onere incombeva al colono. Soltanto nel caso che egli avesse voluto vendere il suo fondo, avrebbe dovuto preferire il monistero, ed in tale caso il prezzo sarebbe stato determinato dai *boni homines*. Potremmo riferire moltissimi esempi di tal natura; ma perchè sono tutti dello stesso stampo rimandiamo i lettori alle fonti indicate, citando soltanto, senza riferirlo, per amore di brevità, quello dell' anno 975, inserito nelle *Consuetudini di Salerno,* a pag. 83, documento XX.

Contratti laicali di simile natura non si riscontrano per nulla; e tutto fa ritenere che non fossero mai stati in vigore presso i privati, i quali non usarono mai di accordare patti di tanta equanimità e munificenza.

11.

Natura ecclesiastica.

Riportiamo, infine, un altro tipo di contratto agrario, non meno importante, poichè in esso è contenuto ben anche quello di mutuo agrario, e che si esplica su terreni di proprietà dei monisteri.

Un fondo dell'Episcopio di Salerno era stato locato nell'anno 972 a Pietro, figlio di Lupino, per sedici anni, perchè lo migliorasse. A Pietro faceva difetto il danaro per tali migliorie. Ne chiese in prestito a Leone per dodici soldi, e convenne con costui che non potendo restituire il capitale, avrebbe al termine della locazione col monistero, ceduto a Leone metà di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata per virtù del contratto *partitionis hordine* (*Consuetudini di Salerno*, XX, id.).

Bisogna notare che il contratto di locazione diede a Pietro opportunità:

1° di contrarre un mutuo agrario;
2° di campare la vita per sedici anni;
3° fornì un terreno così utile al lavoro da poter restituire il capitale;
4° diede il modo di potere acquistare una proprietà, trasformando in proprietario l'agricoltore.

III.

Dal semplice raffronto dei contratti, ci è facile rilevare la grande importanza delle locazioni ecclesiastiche medioevali, consistenti in principal modo nei patti in favore del colono, che noi abbiamo visto non riscontrarsi nei contratti di natura laicale.

In generale possiamo dire che questo singolare diritto di locazione agraria, che era in uso presso i monisteri e le badie,

si esplicava in maniera non solo da facilitare l'agricoltore a sobbarcarsi al lavoro dei campi, ma anche a giovarsi del lavoro della terra.

I risultati favorevoli della terra erano, in principal modo, i seguenti:

a) Lunga durata della locazione. Essa per lo più varia dai dieci ai venticinque anni, e nei contratti è sempre inclusa la condizione della rinnovazione dell'obbligazione, qualora il colono desiderava restare nel fondo. È naturale che nella lunga durata del fitto sia un elemento di prosperità della coltura, giacchè l'agricoltore si affeziona all'opera propria e vi contribuisce con quel sentimento d'interesse, che è forza economica, e che gli scrittori contemporanei decantano ragionevolmente nelle locazioni agrarie tedesche. Il colono che sa di dovere lungamente restare nel fondo non ne sfrutta la produttività, nei primi anni, per non risentirne poscia il danno negli anni successivi della locazione [1]. Il viceversa accade nei fitti di breve durata; giacchè in questo caso il colono egoisticamente cerca il massimo risultato della terra, e lascia che il danno cada su colui che gli succede, il quale, a sua volta persiste ancora nel vecchio sistema, aggravando le condizioni di chi verrà dopo di lui. Tale esaurimento è un vecchio danno rilevato fin da Ulpiano (Digest. IV, 16, fr. 60); ed i monaci medioevali, eredi della dottrina romana, vi posero rimedio mercè la durata della locazione, la quale non fu pattuita mai a biennio, od anche ad annate, come usasi generalmente a' dì nostri.

b) Concessione del fondo *ad meliorandum*. Nel medio evo, quando la scienza agraria non aveva dato ancora mezzi sufficienti alla cultura intensiva della terra, e l'aratro e le braccia dell'uomo erano i soli strumenti destinati a questo scopo, la rigenerazione dei campi chiedeva la stabilità della popolazione agricola. Il miglior sistema per ottenerla era il contratto enfiteutico, il quale, però, per una serie di considerazioni, che non è qui il luogo di esporre, riusciva difficile a stabilirsi coi caratteri della perpetuità e trasmissione che gli erano naturali, e con l'impronta

[1] MAC CULLOCH. *Principii di economia politica*, Parte III; BURRETTI *sull'indole ec. dei contr. agr.* p. 23.

romana, non sempre adatta ai bisogni economici e non sempre adattabile alle condizioni dei lavoratori [1]. In fine l'enfiteusi aveva più pronunziato il carattere, e la natura di vendita e non quella di locazione, e ciò contradiceva alla inalienabilità dei fondi ecclesiastici. Fu così che sorse il contratto *ad meliorandum*, con una durata non mai breve, ma contratto a termine, e coi caratteri puri e semplici della locazione. Vedremo in seguito l'influenza che ebbe sulle condizioni dei coloni: per ora ci occorre rilevare nel solo rapporto obbiettivo con l'agricoltura, che esso iniziava una vera redenzione economica della terra, mercè le migliorie, senza impigliarla nei nuovi vincoli giuridici dell'enfiteusi. Ai dì nostri manca un tipo simile di locazione, ed il recente favore per l'enfiteusi urta contro il sentimento del proprietario sempre restio a simile contratto, per paura dell'affranco, che fa dipendere il suo diritto di proprietà dal volere, e, talvolta, dal dispetto del conduttore.

c) Il frazionamento della proprietà. Il latifondo medioevale si frazionava mercè le migliorie che il colono vi apportava. Egli restava proprietario di quelle migliorie, e ne riceveva il prezzo con quella parte di proprietà, che staccava dal fondo e faceva suo al termine della locazione.

d) L'estensione della cultura. Difatti questa fu favorita in modo eccezionale dalle eccezionali condizioni che si creavano ai coloni. I quali venivano così incoraggiati ai lavori dei campi, e mercè questi contratti non fu monastero o badia che avesse mai sfitto o abbandonate le sue masserie [2].

e) La facilitazione dei mutui agrarii. Il mercato della moneta, difficilissimo in quell'epoca, trovava una delle rare cause del suo movimento nei prestiti agrarii, cui ricorreva il colono sicuro di poterne sostenere gli oneri. Difatti, il danaro mutuato impiegavasi direttamente nelle migliorie del fondo, le quali migliorie erano, come si è visto, proprietà viva e fruttifera che il colono costituiva a sè stesso. Il danaro, per lo più dei casi, non veniva ad essere restituito, ma il mutuante riceveva parte di quella pro-

[1] LATTES, *Studi storici sopra il contratto d'enfiteusi*, 1868; CORLEO, *Storia dell'enfiteusi dei terr. eccl. di Sicilia*, 1871; BORSARI, *dell' Enfiteusi*, 1879; PICONE, *Sulla enfiteusi nel cod. civ. ital.* Girgenti, 1894.

[2] SIMONCELLI, op. cit. Riv. Ital. VI, 1, p. 79; ARIGNENTE, *la Schiavitù*, VII.

prietà, che il colono mutuatario si era acquistato mercè le migliorie recate al fondo.

f) Ma la più importante e notevole delle conseguenze giuridiche derivanti dalla natura dei contratti agrarii, che furono in uso presso i monisteri e le badie, si ebbe nel colpo felice con cui fu investito indirettamente il principio dell'inalienabilità dei beni della Chiesa. Abbiamo visto (contratto n. 10) la Chiesa dare in locazione un fondo per migliorarlo, con l'obbligo da parte del conduttore, terminata la locazione, di restituire soltanto una metà del fondo tenuto in affitto; l'altra metà spettando a lui in piena proprietà per le migliorie arrecate nella totalità del fondo. Non vi è chi non scorga con tale sistema risoluto indirettamente il più grande problema economico che fosse nella legislazione medioevale della proprietà ecclesiastica. Di fatti, il fondo ritrovava la sua libertà mercè il contratto di locazione. Anzi in quel vecchio e lontano sistema è il principio moderno che fa consistere il fondamento della proprietà nel lavoro. Nel contratto *ad meliorandum* non eravi solo un contratto di fitto di fondi rustici, ma altresì un contratto di locazione d'opera, e questo lavoro manuale si trasformava gradatamente, accumulandosi, in vero e reale diritto di proprietà. Il colono faceva sua una giusta porzione della terra, che aveva lavorata, perchè il lavoro, nel concetto cristiano, non è una merce che si vende e della quale, pagato il prezzo al lavoratore, si acquista la proprietà, vale a dire *ius utendi, fruendi, vel abutendi,* ma ha invece in sè qualche cosa della personalità umana, un diritto più intimo, che bisogna tutelare, un diritto di proprietà incorporale, che, concretizzandosi, a sua volta, nell'oggetto lavorato, diventa una parte di proprietà dell'oggetto medesimo, diritto generale di specificazione, appena accennato dagli attuali codici, ma che gli scrittori contemporanei riconoscono esistere in fondo al contratto del lavoro.

Potremo facilmente rilevare altre caratteristiche impronte dei contratti agrarii medioevali, stipulati da ecclesiastici. Paragonandoli, però, a quelli che erano in uso presso i laici, bastano i rilievi fatti per convincerci della superiorità dei primi. Così abbiamo visto a pagina 11 locazioni fatte dai laici non più per la durata di 10 a 20 anni, sì bene per soli anni quattro; ed il

giudice Miro (contratto n. 3) stabilisce espressamente nella locazione, in cui pure il conduttore, Mari, doveva migliorare il fondo che, dopo i quattro anni, Mari doveva rendere a Miro il fondo migliorato senza diritto alcuno di rivalsa. *Ad completi vero ipsi quactuor anni inclitum illut laborato, et cultato et clusa, sicut supra diximus, remiltat ad potestate mea et de meis haeredibus.* Dove è più, dunque, la partecipazione al diritto di proprietà, da parte del colono, che diventa signore del suo fondo? Dove è la lunga durata della locazione, che affeziona il lavoratore alla terra, bagnata dal sudore della sua fronte? Ma la locazione è sempre la stessa; e si contraeva per un quinquennio tra Leone, Stefano e Bona, nell'anno 995 (contratto n. 4). Esaminando poi i particolari di questi contratti laicali, l'enormezza de' patti leonini risulta con un contrasto anche più stridente. Sono notevoli le esorbitanze delle prestazioni imposte dal locatore, oltre la gravezza del corrispettivo del fitto. Il giudice Miro si faceva corrispondere nè più nè meno che la metà del vino e degli altri frutti della terra, eccetto per le avellane, delle quali egli prendeva i due terzi. Ma nel tempo della vendemmia e delle avellane, il colono aveva obbligo di avvisarne il padrone, e questi mandava un messo sopra luogo, a chiedere, dividere, e rilevare la parte di lui; ed il conduttore Mari doveva prestare a lui tutto quanto gli occorresse: letto, abitazione, vitto, fino a che non andasse via. Ancora egli doveva corrispondere il palmatico, un pollo, tutto quanto seminasse nell'anno, il terratico, secondo la consuetudine del luogo. Come se ciò non bastasse, il giudice Miro non dimenticò che Mari era calzolaio, e gl'impose anche l'obbligo di somministrargli *calzamentum due, pelle vone.* Tale minuta analisi, qualora si estendesse ai molteplici contratti laicali dell'epoca, ci rileverebbe un numero straordinario di gravezze, che non si sospettano neanche, studiandone a prima vista la fisonomia giuridica nelle sue linee principali. Più si estende questa analisi e più si resta convinti che era un diverso e singolare trattamento quello che ricevevano i coloni dei fondi ecclesiastici. Sono così profonde e grandi le differenze che parrebbero quasi stipulazioni di diverse e lontane età, se tale impressione non venisse subito ad essere smentita dalle date che quei contratti registrano. Bisogna dire ch'erano quasi due civiltà parallele, in un mede-

simo tempo: l'una che aveva intuito i bisogni della terra e delle classi agricole, l'altra che ricercava ancora nel proprio tornaconto le ultime sue finalità. È il consueto dualismo storico medioevale tra il vivificante spirito etico cristiano e la persistente tradizione pagana, la quale, unita alla barbarie dei popoli invasori, rendeva in quell'epoca addirittura impossibili le condizioni dell'agricoltura e delle classi rurali. I secoli IV e V già avevano segnato il momento più saliente di questa depressione degli interessi della terra. Le campagne si erano spopolate a tal punto che Arcadio ed Onorio esentarono dalla *capitatio terrena* regioni un tempo feracissime, ed i proprietarii preferivano distruggere i campi ed i vigneti con l'esercizio del diritto domenicale, in allora tenuto per sacro, dell'*uso* e dell'*abuso* [1]. San Gregorio Magno, con splendida vivacità di colorito, sfolgora questo stato miserando della terra: « vedovata d'uomini la campagna, non « più abbellita da nessun sorriso di cultura, nè trovi possessore « che voglia abitarvi; i luoghi già lieti per ricca moltitudine di « popolo or fatti pascoli di armenti, il barbaro non usa di tener « alto la spada; tutto è sangue, rovina, ed acerbissimo duolo » [2]. In mezzo a tanto turbinìo di rovine l'opera di salvazione degli interessi dell'agricoltura e di redenzione delle classi agricole, è oramai indiscutibile certezza storica, che fu tutto merito della Chiesa e delle corporazioni religiose. Il Montalembert ci narra come sorgessero in questi secoli di oppressione e di depressione i conventi di occidente [3]. Pochi monaci andarono a stabilirsi nei luoghi più inospiti e selvaggi, in fondo ad una valle abbandonata, nel fondo di foreste. Dividevano la loro giornata di preghiera e di lavoro, e per le loro assidue cure il luogo ben presto cambiava aspetto, ed alle foreste selvaggie succedevano campagne bene coltivate [4]. Ed in questi luoghi prima deserti, le donazioni dei fedeli fecero sorgere quei miracoli di abbazie, che sfidano tuttavia i secoli. Ed il sentimento religioso e, verso il 1000, la paura del finimondo, fecero smisuratamente aumentare queste

[1] Cod. Theod. XIII, II, 1; XI, 28, 2.
[2] ABIGNENTE, *I contr. agr. e le clas. agr.* ec. p. 18.
[3] MONTALEMBERT, *Les Moines d'occident,* Paris, 1860; PERIN, *de la richesse dans les sociétés chrétiennes,* Paris, 1882.
[4] MURATORI, *Antiq. It. M. aev.* Diss. 21.

largizioni, e la manomorta creata dalla fede dei barbari e degli italiani fu così il più efficace fattore del risorgimento agricolo ed economico d'Italia. La Chiesa ed i monisteri, fatti signori e padroni di fondi, terreni e possessioni moltissime, d'ogni grandezza e cultura [1], non avendo bisogno di sfruttarne la rendita e comprendendo appieno i doveri speciali della grande proprietà, in un'epoca di lotte intestine e di oppressioni feudali, riversarono nell'orbita dell'attività popolare ed a favore dell'agricoltura nazionale quei tesori che, per dirla con una frase scultoria dell'Abignente, pareva si fosse voluto immobilizzare eternamente [2].

IV.

Quest'alta missione economica e sociale, che è la espressione più genuina della figura della Chiesa nella storia, venne da essa compiuta e promossa per far vivere le classi agricole sotto il regime di quei contratti medioevali sopra esaminati. Epperò sarà utile estendere lo studio di questi contratti agrarii non solo, come abbiamo fatto fin qui, ai loro rapporti con la coltura e le condizioni della terra, ma altresì ai loro rapporti con lo stato delle classi rurali nel medio evo.

Le classi agricole, nel periodo appunto dell'età di mezzo, cui i citati contratti si riferiscono, formavano il volgo disperso e senza nome, di cui parla il poeta. La loro condizione morale era quella dei servi della gleba. I coltivatori liberi furono una delle conseguenze salutari di quei contratti, come vedremo. La tratta degli schiavi aveva subita la lenta evoluzione romana, che ne faceva degli agricoltori, cedendo loro delle brevi porzioni di terre, che coltivavano, corrispondendo al padrone dei canoni, e la sudditanza; aveva in parte subita l'influenza dell'idea germanica, che contava una classe di persone semi-libere, lavoratrici dei campi; e sui terreni latini si sparse il popolo dei servi della

[1] GIOVANNI DIACONO, nella *Vita di S. Gregorio Magno.* Lib. II, n. 5, 13 menziona gl'innumerevoli beni della Chiesa divisi in ben ventiquattro grandi *Patrimonii,* sparsi in Dalmazia, nell'Illirico, nell'Istria, in Ravenna, in Toscana, nella Liguria, nel Sannio, nella Sabina, nella Lucania, nell'Apulia, nella Calabria, nella Sardegna, nella Corsica, nella Sicilia ec. Vedi anche lo studio sulla Sicilia del CARINI, che citiamo nella nota bibliografica finale.

[2] ABIGNENTE, *I contr. agr.* ecc. p. 20.

gleba. Risultava formato da tutti i coloni, aldi, lidi, servi, che, smessi i vecchi nomi, erano ora legati indissolubilmente ai campi. Il X secolo battezzò davvero i servi della gleba.

La Chiesa, arricchita dalle donazioni, si trovò di fronte una tale classe di servi, e si sforzò, mercè i contratti agrarii, di farne dei cittadini. Questo è uno dei frutti più belli e più imponenti dell'opera medioevale della Chiesa [1]. E certo, in quell'epoca, il servo della gleba era legato al suolo; era una terra imposta a lui, e sembrava quasi un accessorio del fondo. Non siamo lontani dal tempo in cui la vendita del fondo, includeva la vendita degli schiavi che lo coltivavano [2]. Accadeva allora che essendo così ferreamente legato il colono al fondo, mancava a lui il diritto di poterlo alienare, e ne derivava una nuova manomorta che è assai caratteristica per la speciale sua origine. Al dovere di non alienare si aggiungeva una relativa limitazione nel diritto successorio. Perciò quando il servo, morendo, non lasciava parenti che avessero vissuto in sua comunione, il signore poteva ereditare le sostanze del defunto suo colono. Si aggiunga a questo il diritto del *foris-maritagium*, per cui al servo era proibito il diritto d'ammogliarsi, senza il consenso del signore [3]. Dippiù, i servi erano soggetti alla taglia, che è vero indizio di servitù; epperò, da tutto questo si potrà intendere di leggieri che non era nata ancora la famiglia degli agricoltori, e che giuridicamente, se non moralmente, la condizione del servo della gleba non era assai cambiata da quella dello schiavo.

Si ottenne, quindi, un vero progresso, quando il contratto agrario, interceduto fra il colono ed il signore, diede altra base ad diritto del colono nel godere dei frutti, al diritto del padrone nel percepire la rendita e le prestazioni; e modificò in obbligazione, cioè in diritto personale, quello che prima aveva la forza, e quasi anche la natura, di un diritto reale.

[1] Al quale proposito il ch. prof. BIANCHI, nella sua opera la *Propr. fond. e le clas. rur. ec.*, in fine segnata, scrive: « Ma se la fortuna del Clero era immensa, im- « mensi in fine pure i servigi che la Chiesa rese alla civiltà » (p. 37). Giammai, dice Laboulaye, « meilleur usage ne fut fait d'une aussi grande puissance ». *Histoire du droit de propr. foncière en Occid.* Lib. VI, Cap. IX.

[2] SALVIOLI, Man. di Stor. del Dr. Parte IV, § 161, p. 290.

[3] Id. Id. p. 291; FUSTEL DE COULANGES, p. 72.

Basta a tale uopo semplicemente considerare che il contratto, richiedendo la capacità delle parti ad obbligarsi, riconosceva nel colono un uomo *sui iuris*, cancellando in definitivo il carattere dello schiavo, che fino allora aveva rivestito l'agricoltore. Fu notato di già che la schiavitù cittadina aveva assai minor forza di resistenza che non quella agricola, perchè la crisi agraria che sarebbe stata la conseguenza della precipitata abolizione di quella sociale, avrebbe scossa e colpita a morte una società, che traeva quasi l'unico suo sostentamento dal lavoro dei campi. Era perciò necessario mutare la base giuridica dei rapporti agrarii ed i servi della gleba nei contratti trovarono non solo la redenzione economica, ma principalmente quella morale e sociale, diventando liberi agricoltori.

È noto che il servo della gleba non legava al padrone che solamente il lavoro delle sue braccia; i figli, i parenti di lui, erano liberi ancora che dimorassero nello stesso fondo, e convivessero con lui. Fu fra questi liberi, raccolti fra le terre di proprietà dei laici, che la Chiesa reclutò i coloni dei suoi fondi, ai quali risparmiava una triste eredità, mentre ai servi della gleba, che trovava lavoratori nei fondi che ad essa pervenivano, mutava la condizione giuridica e ne faceva dei cittadini. « L'aria fa liberi », fu il grido uscito dai monisteri; e fu questo grido che battezzò la nuova classe degli agricoltori, i quali inaugurarono così la loro vita, tra la festa della loro attività e la feconda produzione delle terre che servirono migliorando.

Noi abbiamo visto quali fossero i rapporti tra i proprietarii laici ed i loro dipendenti, censuarii, o coloni, e come per questi fossero onerosi e ispirati ad uno spirito di ingorda avarizia. Ora, a prescindere dalle clausole e condizioni essenziali dei contratti ecclesiastici, anche nei fatti di minore importanza riscontrasi uno stato di cose tutto affatto opposto. Onde il proverbio medioevale *il fait bon vivre sous la grosse* [1]. Le prestazioni che dovevano i coloni delle terre ecclesiastiche talvolta erano illusorie, e si riducevano ad un semplice omaggio [2], come quando

[1] BIANCHI, p. 42.

[2] Cioè, non erano che degli atti formali in ricognizione del diritto del signore, *pro laude et consensu*: cf. SALVIOLI, luogo citato; BIANCHI, p. 87. CIBRARIO, *Economia polit. del med. ev.* v. I, p. 69.

consistevano in un danaro, in una libra di cera, in una cesta di fichi, in un uovo, e persino, come accennava il Muratori [1], nel fumo di un cappone. Il Pertile narra che la chiesa di Campomaggiore aveva concesso delle terre *ad pensionem quatuor denariorum mostrandi et non dandi* [2]. Un concetto di donazione, l'animo di beneficare, di soccorrere, era incluso in quelle stipulazioni. È a notare che le varie prestazioni in danaro ed in natura nei contratti ecclesiastici si convertirono gradatamente in un unico censo, in natura ed in danaro, facendo per tal modo i coloni un gran passo verso la libera proprietà.

Il Rumhor riferisce due documenti al proposito, e da uno di essi, che più direttamente ci riguarda, risulta che molti coloni della chiesa di Santa Reparata, ridussero tutte le loro diverse prestazioni in un unico censo frumentario [3].

Un altro vantaggio, socialmente rilevantissimo, derivato dai rapporti dei contratti agrarii medioevali con lo stato delle classi rurali, è il salutare aumento della popolazione, e specialmente della popolazione agricola.

Secondo il Lamprecht [4] la popolazione dal 900 fino al 1000 crebbe almeno del doppio, e fino al 1200 quasi del quadruplo.

A questo aumento della popolazione corrispose un forte rialzo del valore della terra.

Seguendo una statistica dello stesso Lamprecht osservasi che il valore di un pezzo di terra nell'VIII e nel IX secolo era di 100, nella seconda metà del secolo XI era salito a 1184,3; e nel secolo XIII a 1671,3 [5]. Ne risulta, di conseguenza, che il valore della terra dall'VIII secolo al XIII è sedici volte maggiore.

Ma è a notare, che se si crebbe così smisuratamente il detto valore, non crebbero anche le prestazioni dovute dai coloni, tenuto conto della lunga durata dei contratti di natura chiesastica di fronte a quelli di natura laicale, che solevano invece rinnovarsi a brevi scadenze. Ora, per la invariabilità delle prestazioni, il valore aumentato si riversò a favore dei coloni.

[1] MURATORI, *antiq. It. m. aev.* Diss. 36; BIANCHI, p. 42.

[2] PERTILE, vol. IV, § 142, nota 100-101.

[3] RUMOHR, *Ursprung der Besitzlosigiert des Colonen in neuven* Toscana. 1830. p. 57; BIANCHI, p. 92.

[4] LAMPRECHT, op. cit. vol. I, p. 1509; BIANCHI, p. 93.

[5] id. id.

Una terza statistica del Lamprecht ci soccorre al proposito [1]. Questa statistica, dunque, dimostra che un tale vantaggio fu risentito per $^4/_5$ dai coloni, e per $^1/_5$ dai signori; talchè, egli dice, fino dal XII secolo, per la fissità dei canoni, il signore subì una vera espropriazione da parte del colono.

Da tutto questo s'intende, con meridiana evidenza, che i coloni delle terre ecclesiastiche godevano una posizione privilegiata, che permetteva loro di elevare la propria condizione sociale. Quelli che furono più laboriosi ed intraprendenti trovarono nei monisteri e nelle chiese forti aiuti al miglioramento economico, riducendo le loro prestazioni in un unico censo in moneta [2].

Scrittori dell'età di mezzo parlano perfino del lusso dei contadini e delle classi rurali. Certo vi furono leggi suntuarie contro la pompa dei più ricchi [3]. Ma anche in questo fatto è diverso l'atteggiamento dei signori laici, da quello assunto dai monisteri e dalle badie. I primi lasciarono, di fatto, che i contadini prendessero il sopravvento, perchè erano tutti perduti nel fasto del castello, nelle crociate, nelle lotte feudali, nei contrasti fra di loro. Le chiese e le badie, invece, vegliarono sull'andamento onesto e sull'ordinamento cristiano delle aziende agricole e donarono ricchi tesori ai contadini, ma ordinatamente; cioè, non permettendo la lenta e clandestina appropriazione indebita, che finì per ammiserire il Castello.

V.

I benefizii, che la terra e le classi agricole ritrassero dai contratti agrarii medioevali, usati dalla Chiesa, e da noi innanzi esaminati, bastano da solo a mostrare che le convenzioni strette

[1] LAMPRECHT, Op. cit. vol. I, p. 1509.

[2] BROLO, *St. della Chiesa in Sic.* op. cit. 478-79. Tutto questo rivela come sia naturalmente avvenuto nel medio evo quell'accorrere continuo dei coloni alla Chiesa, chiedendo terra in condizione, ciascuno offrendo patti migliori (SAN GREGORIO MAGNO *Epist.* I, 36, 72); e quella fuga frequente di coloni dei laici alle chiese asserendo sotto varii pretesti loro essere della Chiesa, appartenente per origine, voler ad essa servire. SALVIOLI, *St. del Dr.* p. 280 nota; CARINI, *La quest. soc. in Sic.* p. 34.

[3] JANSSEN, *L'Allemagne à la fin du moy. âge* p. 191, 301, e seg.; THORNTON, *La picc. prop.* p. 245, Bibl. dell'Econ. Ser. 2, vol. II; BRANS, p. 85; LORIA, *Analisi della Proprietà Capit.* vol. II, p. 202 e segg., BIANCHI, p. 96; TONIOLO, *La genesi storica della odierna crisi sociale-economica.* Roma, 1893. In questo magnifico studio, a p. 32, vi è una larga nota illustrativa su questo argomento.

dagli ecclesiastici coi coloni erano di una natura giuridica ben diversa da quella del puro diritto civile. I menzionati contratti agrarii, a buona ragione si può dire che gettarono le basi di quel diritto più umano, assai meno ferreo, e sociale; di quel diritto che gli economisti nostri invocano nelle stipulazioni dei contratti sul lavoro della terra. Non soltanto influirono potentemente a creare una vera e propria classe di agricoltori, che ne avessero la dignità e la coscienza; non soltanto fecero quadruplicare il valore della terra, come abbiamo visto; ma dettarono i principî di un diritto agrario, che appena da venti anni la scienza giuridico-economica ha intravisto, e richiede imperiosamente, laddove essi adottarono e praticarono per puro dovere di una morale più profondamente sentita.

Questo lato del nostro studio ci apparisce tanto più rilevante, per quanto avremo menzionato in prima, ed a grandi linee, quali oggi sono le principali domande degli scrittori di diritto agrario, comparando le riforme richieste con i tipi di contratti medioevali, riferiti più innanzi.

Una delle più vivacemente invocate riforme al diritto contrattuale agrario italiano è quella che fosse dichiarato nullo l'incondizionato patto di rinunzia a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti, prevedibili ed imprevedibili, per cui i contadini sono talvolta obbligati a pagare l'estaglio, pur nulla ritraendo dal fondo. Questo patto, che è divenuto oramai una *clausola di stile*, tanto oggi è comune, come notava il comizio agrario di Padova, [1] poteva essere appena tollerabile soltanto in tempi nei quali l'agricoltura era puramente *estensiva*, ridotta a dare poco frumento, poco *frumentone*, e ad abbandonare la campagna per un anno al riposo; non oggi: tanto più che per il patto a *fuoco ed a fiamma* si aggrava lo stato del conduttore, obbligandolo ad assicurarsi, talchè si raddoppia il suo fitto. Nè è solo il comizio agrario di Padova a richiedere una tale riforma, ma la maggioranza delle rappresentanze dell'agricoltura nazionale, come si rileva dal volume sui *Contratti agrarii in Italia*, edito dal Ministero di Agricoltura, Industria, e Commercio, nel 1889, a cura del Comm. Miraglia. E sono altresì concordi nel richiederla

[1] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contratti agrarii in Italia*, 1891.

tutti quegli economisti, sociologi e giuristi, i quali reputano che la radice del male, che turba gli interessi della terra, è tutta sul codice civile patrio.

Ora è a notarsi che nelle locazioni agrarie medioevali era affatto sconosciuto questo dannoso patto che nega perfino all'inclemenza del cielo la possibilità di diminuire il reddito della terra. Già, come si è visto, la maggior parte delle locazioni medioevali, stabiliscono il pagamento del fitto in natura, e non in danaro. Questo del pagamento dell'estaglio in natura può essere indizio di agricoltura poco progredita, e delle povere condizioni dell'affittaiuolo; ma certo era un sistema che rendeva più facile lo adempimento dei doveri etici della proprietà privata, sconsigliando i proprietarii dal volersi liberare assolutamente da ogni specie di rischio. Basta leggere le locazioni ecclesiastiche medioevali, da noi riprodotte ai numeri 1, 2, 2 bis, 5, e 9 del capitolo preliminare d'allegati al presente studio, per rilevare come la Chiesa e le badie rilasciavano al colono $^2/_3$, $^3/_4$, $^4/_5$ e perfino $^9/_{10}$ dell'intero prodotto del fondo. Nel documento riprodotto al n. 5, il locatore, che era il Rettore della Chiesa di Santa Eufemia in Napoli, dando in fitto *in perpetuo* non breve estensione di vigneti, si riserbava per sè appena *sei once* annue di vino. Nel documento n. 9, l'abate della badia di San Sergio locava, anche in perpetuo, un fondo in Pomigliano d'Arco (Napoli) rilasciando al colono l'intero prodotto della terza parte del territorio; e, per le altre due terze parti, serbava per il monistero solo la metà del vino e 13 moggia di tritico. Eppure la lunga durata o la perpetuità della locazione, che, come sappiamo, è caratteristica comune delle locazioni medioevali, avrebbe giustificata appieno la clausola di addossare all'affittaiuolo tutti i rischi dell'impresa. Invece di questa clausola, eminentemente egoistica, della rinunzia dei casi fortuiti preveduti ed impreveduti, non si rinviene traccia nei patti agrarii medioevali inarrivabili per l'altissimo loro fastigio di equità e di caritativa esplicazione della funzione sociale della proprietà. Anzi è notevole che neppure nelle locazioni laicali (confronta documenti 3 e 4) trovasi menzionato un tale patto disastroso. In esse è parola, al più, della metà del prodotto, riservato al proprietario, e non è mai stabilito che del mancato prodotto debba risentire esclusivamente il conduttore.

Pare davvero che nella economia agraria medioevale fosse assai più, che non oggi, in onore quel proverbio rurale, il quale insegna, che il proprietario fa il suo bene, procurando quello dell'affittaiuolo, dal momento che i suoi interessi sono nelle di lui mani.

Un altro patto agrario, generalmente adottato nell'oggi economico, ed universalmente deplorato nell'oggi giuridico-sociale, è il patto che nessuna indennità spetti al colono per causa di miglioramenti fatti sul fondo. Questo patto, che è il più eloquente indizio della povertà e trascuranza degli affittaiuoli, delle grette idee economiche dei proprietarii, dimostra per sè stesso che nessuna delle parti contraenti pensa seriamente a migliorare; ed è causa inevitabile di coltura deteriorante [1]. I tristissimi effetti di tale patto si sono visti specialmente nelle provincie meridionali, dove è stato senza dubbio uno dei principali fattori della crisi vinicola pugliese. È assai eloquente, nella sua monotona semplicità, questa pagina sull'argomento in esame, tratta dall'importante libro del professor TAMMEO sui contratti agrarii.

" Nove decimi delle vigne nella regione pugliese si trovano fittate da contadini, i quali pagano perciò un estaglio enorme, pattuito ai bei tempi in cui il prezzo dei vini era molto elevato. L'estaglio, che era appena tollerabile quando Berta filava, diventa addirittura assassino pel fittuario, in tempo di crisi; e anche quando ci fossero aperte le porte della Francia, i prezzi non potrebbero mai, come prima, essere tali da lasciare un margine di profitto al contadino: tutto, inesorabilmente, sarà assorbito dall'estaglio e dalle spese di produzione.

" La condizione poi degli ultimi fittuari in Puglia, cioè di quei moltissimi che cominciarono a fare le migliorie nel 1883-84-85, è ancora più disastrosa. Di fatto — pigliamo per base di calcolo i migliori fondi a 400 lire l'ettaro, tralasciando di parlare di alcuni pochi fittati a lire 600 e più — queste vigne, nel primo decennio dalla data del contratto, non potranno rendere in media all'anno oltre 60 ettolitri, dei quali, calcolando il prezzo medio a lire 10 l'ettolitro, 40 vanno al proprietario per estaglio e 20 restano al fittuario, che vi ha rimesso capitali e fatiche. Questi 20 ettolitri non bastano, come ognuno sa, neppure a pagare gl'interessi dei capitali investiti.

" Una condizione di cose più strana e più misera non può darsi al mondo: colui che ha prestato la terra, *res* quasi senza valore (tanto

[1] BUZZETTI, *Sull' indole econom. dei contr. agr.* Milano, 1874, p. 21.

vero che i campi non dati a vigne sono rimasti incolti), deve pigliare due terzi del prodotto annuale, e dopo 29 anni l'intero; e colui che ha messo tutto, capitali d'impianto, capitali d'esercizio, fatiche e palpiti, deve pigliare un terzo della produzione annuale, e dopo 29 anni, più nulla!

“ La condizione del contadino irlandese, della cui sorte triste è riempito il mondo, è un paradiso in paragone di quella attuale del pugliese: però che l'irlandese raccoglierà, dopo le fatiche di un solo anno, tanto almeno da non morire; ma il pugliese non raccoglierà nulla, e sarà espulso dal fondo non già dopo le fatiche di un solo, ma di parecchi anni, dopo aver fecondata la terra del suo sudore, del suo sangue, dei suoi capitali.

“ In questa durissima condizione di cose, o il contadino ha che perdere, e continuerà a condurre il fondo sino a che non si riduca alla miseria, quando finirà con l'abbandonarlo; o non ha che perdere, *e allora il proprietario gli toglierà, al primo estaglio non pagato, la terra senza compensarlo di una sola lira, neppure di una buona parola per le migliorie che vi furono fatte con i risparmi più avari, con le fatiche più bestiali, con i sacrifizi più inauditi.* Il lavoro ostinato, quasi rabbioso, sulla terra, ha incurvata la schiena di moltissimi contadini, specie del circondario di Barletta, i quali si sono arricchiti a spese della loro salute, del loro organismo, della vita dei figli e dei parenti „ [1].

Questa gravissima condizione di cose, scolpita con tanta vivacità di coloriti dal Tammeo, ha segnato la concordia dei comizii agrarii e del Consiglio superiore di agricoltura, nel concetto che si debba desiderare una sanzione legislativa sulla nullità di questo patto di rinunzia espressa al compenso delle migliorie che si trovassero nel fondo al finire del contratto. Solo si discute tuttavia sul modo di assicurare e liquidare la indennità; ma il principio della riforma invocata è da tutti accettata [2]. Il Prof.

[1] Tammeo, *I contratti agrarii e la Crisi pugliese,* 1890.

[2] Direzione Generale d'Agricoltura, *I contr. agr. in Italia.* op. cit. Riepilogo. Per quanto sia in gran parte esatta l'osservazione del Salvioli (*La riforma dei contratti agrarii, Rivista popolare* 1893, Fasc. IX, p. 275) che questa pubblicazione ministeriale, uscita due anni sono, sia grossa di pagine, ma incompleta e parziale, esclusivamente basata su informazioni prefettizie e communicazioni dei comizii agrarii, richieste con circolare ministeriale 19 novembre 1882, per tanto è appunto degno di maggiore riflessione il fatto che le molte delle proposte in essa contenute sono eziandio di vantaggio alla classe dei lavoratori. Ciò appare in ispecie da questo attuale accordo nel riconoscere il diritto del colono alle migliorie. Quando si pensa che nella quarta sessione della *Società degli Agricoltori* in Francia, tenutasi nel 1872, si trattò quest'argomento, e con voto unanime fu respinta perfino la semplice proposta di raccomandare ai proprietarii di introdurre nei loro contratti una clausola

Gianturco vorrebbe che fosse riconosciuto e regolato nel codice il diritto del colono a conseguire un' indennità per miglioramenti fatti sul fondo, e fosse dichiarato nullo di pieno diritto ogni patto in contrario, specie se l' affitto avesse durata inferiore ai nove anni, o venisse prima della scadenza, per qualsiasi causa, risoluto od annullato [1].

Ora anche qui è da notarsi che a questo patto dannosissimo le locazioni agrarie medioevali, usate da ecclesiastici, avevano posto salutare rimedio senza bisogno di alcuna sanzione coattiva della legge civile. Le locazioni ecclesiastiche medioevali precorrono di otto secoli questa riforma di diritto agrario, attuandola di fatto non solo con apposite stipulazioni, ma altresì con gli speciali tipi di contratti agrarii, avanti accennati, concessioni di fondo *ad meliorandum*, le quali sembrano escogitate a bello studio per riparare al danno dell' iniquo patto di rinunzia alle migliorie. Il quale purtroppo nelle locazioni laiche era comune anche nel medio evo. Lo abbiamo visto nella disamina dei documenti 3, 4, e 6 riprodotti avanti. Il giudice Miro locava nel 1047, per soli quattro anni, il suo fondo al calzolaio Mari per trasformare la *parte non coltivata in arbusto ed avellaneto*, ed alla fine della locazione, *doveva rendere il fondo migliorato senza alcun diritto di rivalsa*. Leone, napoletano, locava nel 995, per soli cinque anni, a Stefano e Bona due pezzi di terra *per migliorarle*, ed alla scadenza del fitto, dovevano senz' altro consegnare migliorati i due fondi. Aloara, vedova del conte Laidolfo, locava in perpetuo ad Ademaro un fondo a Nocera, ma nel caso di rescissione del contratto, il colono non aveva per le migliorie minimamente diritto da poter vantare. Sono queste proprio le identiche, testuali clausole in ordine alle migliorie, oggi tanto abusate! Solo è a notarsi che oggi nulla si sa contrapporre a quelle clausole, salvo un divieto legislativo di là da venire; laddove nella storia medioevale provvide in gran parte al grave danno l' ordinamento fondiario del patrimonio chiesiastico. Di

d' indennità al fittabile che lascia il fondo con migliorie permanenti; (vedi *Giornale degli economisti*, marzo 1873) si comprende tutta l' efficacia di quel luminoso cammino e fruttuoso moto d' idee compiutosi negli ultimi quattro lustri intorno alla riforma dei contratti agrarii.

[1] Gianturco, *Contratti agrarii*, § 11.

fronte a questi contratti citati si leggano i contratti da noi riprodotti avanti, di natura ecclesiastica, specie quelli segnati coi numeri 1, 2, 2 bis, e 10. Contengono addirittura patti opposti, a proposito delle migliorie. L'abate di San Massimo in quel di Salerno locava, nel 975, a certo Giaquinto, per 14 anni, un fondo della badia, per dissodarlo in molta parte e metterlo a cultura: ma su questa parte il colono non pagava per *dieci anni* neppure il terratico consuetudinario, e solo per i quattro ultimi anni corrispondeva alla Badia un terzo del prodotto netto del fondo. Romana, monaca, nel 31 agosto 1013, concedeva a Giovanni figliuolo di Simone, un fondo in Acerra, *ad meliorandum*, coll'obbligo solo di $^1/_4$ annuo del prodotto netto del fondo. Umfredo, abate di Torremaggiore, nel 1150 e nel 1174, concede terre della badia in affitto per migliorarle, coll'obbligo solo della *decima* parte dell'annuo prodotto netto della terra. E nessuna clausola di rinunzia a migliorie straordinarie si trovano in questi contratti, in cui il colono nell'equità delle condizioni trovava naturalmente il compenso più lauto possibile per le migliorie ordinarie; compenso che, come abbiamo visto, gli era spietatamente negato nelle locazioni d'indole laica.

Assai rilevante è ancora il patto, che trovasi stipulato nel documento riprodotto al numero 1, nella concessione sopradetta, fatta dall'abate di San Massimo di Salerno; pel quale il colono Giaquinto, scaduto il termine della locazione *ad meliorandum*, aveva il diritto di preferenza pel nuovo fitto, e ciò per tre anni consecutivi, *ancora che se ne fosse uscito una volta, spontaneamente, dal fondo*. Io non credo che la economia rurale dei tempi più progrediti, abbia saputo trovare, per assicurare nell'affitto la realtà delle migliorie e togliere il facile pericolo che il fondo venga esaurito prima d'essere abbandonato dal colono, un patto colonico più equo e sennato di questo, che mirabilmente armonizza l'interesse del proprietario e del contadino e l'utilità pubblica e la privata.

L. de Lavergne, a proposito dell'utilità dei lunghi affitti e della prosperità agricola dell'Inghilterra, cita queste parole di Adamo Smith: « Io credo che in nessuna parte di Europa, eccetto che in Inghilterra, sia alcun esempio di un fittavolo che « fabbrichi sulla terra, senza alcun patto speciale nell'affitto,

« fidando esclusivamente sulla persuasione che l'onore non per-
« metterebbe al proprietario di ritrarre alcun vantaggio da sì
« importante miglioramento »[1]. Ora di questa consuetudine tanto onorevole e di questa condizione tanto fiduciosa, in cui erano gli affittaiuoli inglesi di fronte ai proprietarii, si rinviene una nobile traccia nei contratti agrarii medioevali ecclesiastici, e proprio in tema di migliorie nel fondo. Nel documento, riprodotto al n. 7 del capitolo preliminare d'allegati, si vede come l'Abate di San Massimo concedeva a Ligorio una terra, per ventisei anni, allo scopo di costruirvi una casa: alla fine della concessione metà della casa era di assoluta proprietà del concessionario, il quale inoltre godrebbe, per sì lungo periodo di anni, del prodotto del fondo senza alcuna corrisposta. È vero che qui si tratta di patto scritto, non di semplice consuetudine d'onore, cui accenna lo Smith per l'Inghilterra; ma è anche vero che mai più equatativamente ed anche più generosamente poteva stabilirsi al colono un corrispettivo per la costruzione della casa, che migliorando il fondo in modo stabile, aggiungeva valore alla proprietà. E la giustizia e la generosità medioevale della Badia rifulgono di tanto maggiore splendore, quando si mediti il confronto di questo contratto agrario con l'altro di natura laicale, riprodotto avanti al n. 8, pel quale Teodora, vedova del Principe Pandolfo, locava a Giovanni, per dieciannove anni, una terra anche qui coll'obbligo di migliorarla stabilmente con la costruzione di una casa; pagando, però, un estaglio di venti tareni d'oro, e con la clausola di *risoluzione del contratto, ad libitum del proprietario*, facendo salvo al conduttore il semplice diritto di asportarsi il materiale della casa da lui costruita, sia nel caso di scioglimento, che in quello di verificato termine della locazione. Ora vedete, scrive al proposito il professor ABIGNENTE, quanto labili erano i legami tra il colono e la terra, bagnata dal suo sudore, e migliorata dai suoi risparmi, dove tutto era rimasto alla volontà ed al capriccio del concedente? Costui, d'un tratto, poteva obbligarlo ad andare via col solo diritto di asportare i materiali della casa costruita nel fondo, appena come un terzo di buona fede[2].

[1] BUZZETTI, *Sull' ind. econ. dei contr. agr.* sagg. nota a p. 25.

[2] ABIGNENTE, *I contr. agr. nel medio evo e nell' età moderna*, op. cit. p. 24; *La proprietà del sottosuolo*, p. 96.

Il male, adunque, di non voler riconoscere il diritto del colono al compenso per le migliorie fatte sul fondo, non è male recente: l'ordinamento della proprietà chiesastica medioevale vi apportò benefico e salutare rimedio; ma il male è antico quanto la manìa dei subiti guadagni; è la febbre dell'egoismo umano.

Non si può dubitare, dice Mac-Culloch [1], che la conclusione dei contratti per un numero di anni *fisso e ragionevole* non sia stata della più grande importanza per l'agricoltura, e le persone più versate nell'industria agricola affermano che questa concessione ha fatto di più per il progresso dell'agricoltura di tutti gli altri incoraggiamenti dati ad essa. Occorre, dunque, non solo che il contratto agrario d'affitto duri un numero di anni fisso, ma che questo periodo sia di una certa reale lunghezza. Epperò, nella invocata odierna riforma dei contratti agrarii, il provvedimento più urgente, scrive il prof. Salvioli [2], sarebbe quello di vietare gli affitti a breve scadenza, e tutti i contratti in cui l'affittuario subaffitta la terra o la cede a mezzadria a breve scadenza. È questa una delle principali domande dei difensori degli interessi della terra e delle classi agricole che era stata largamente attuata nelle locazioni medioevali in uso presso gli ecclesiastici. Noi non ripeteremo qui quello che, nell'ordine sistematico del presente studio, dovemmo rilevare intorno alla lunga durata dell'affitto agrario, nel capo III a pag. 23, dove dimostrammo i risultati favorevoli alla agricoltura ed ai volghi campagnuoli, nascenti dai contratti agrarii adottati dalla Chiesa nell'età di mezzo. Noteremo, però, che la locazione ecclesiastica medioevale durava sempre mai meno di dieci anni, e, spesso, assai più di venticinque anni; mentre erano ancora così innumerevoli e frequenti le colonie perpetue e le enfiteusi. Invece, come vedemmo, le locazioni laiche medioevali è raro che avevano la durata di appena quattro anni; e le locazioni perpetue erano quasi affatto sconosciute presso i laici. La quale cosa concorse non poco a creare quella singolare concorrenza fra le aziende agricole laiche o feudali, e le ecclesiastiche o dipendenti da eccle-

[1] Mac-Culloch, *Principii di Economia politica*, Parte III.

[2] Salvioli, *La riforma dei contratti agrarii*, Rivista Popolare. Fasc. IX, 1893, p. 277.

siastici, che, come nota l'ABIGNENTE [1], fu uno degli effetti più salutari dei contratti agrarii ecclesiastici nel medio evo.

Un' altra delle cause più tormentose della soggezione delle plebi rurali è l'usura agraria; ed un'altra delle odierne domande più generali e più persistenti degli economisti e dei sociologi, che si occupano della riforma del diritto contrattuale agrario italiano, è quella di efficaci provvedimenti legislativi contro una tale piaga sociale. Il Prof. GIANTURCO, a proposito del patto del *quarto a tomolo*, cioè, dell' interesse del 25 %, che i mutuanti di un tomolo di grano o altro cereale esigono al tempo della raccolta [2], lanciò un nobile grido di riscossa a favore di una legge contro l'usura. L'on. DELLA ROCCA [3] rispose all'appello, presentando alla Camera un disegno di legge contenente rimedi preventivi e disposizioni proibitive e repressive contro l'usura; disegno che è restato allo stato di relazione. Il Conte ARRIVABENE, nel seno del Consiglio Superiore d'Agricoltura [4], richiamava l'attenzione del governo appunto sull' *Orco usura*, che ha moltiplicata la sua nefanda opera distruggitrice nelle nostre campagne, alimentata dalla facilità deplorevole con cui l'usuraio si provvede di danaro a modico interesse presso le banche popolari, che, invece di combattere l'usura, sono divenute il più efficace strumento della servitù civile del debito. Ed anche prima, i compilatori dell'INCHIESTA AGRARIA furono tutti concordi nel richiedere un provvedimento contro l' usura, che sotto forme più sva-

[1] ABIGNENTE, *I contr. agr. nel med. ev.* ecc., op. cit. p. 26.

[2] GIANTURCO, *I Contr. agr.* già citati § III.

[3] Vedi: *Rivista Internazionale di Studi Sociali*, Roma, vol. IV, fasc. XVI, p. 692, 1894; Il *Movimento giuridico*, Rassegna critica di giurisprudenza. Napoli, anno IV, fasc. 9 settembre 1894; LEA. *The ecclesiastical tratment of Usury*, nel numero del Febbraio 1894 del *The Yale Review;* FINLAY, *The Usurer in Ireland* Dublino, *The New Ireland Review*, luglio 1894; WEISS, *Contributo alla dottrina canonica dell' interesse e dell' usura.* Atti del Congresso scientifico-sociale di Genova, tenuto nel 8-11 ottobre 1892. p. 271, Padova, 1894. Per le fonti dottrinali più antiche confronta: *Usurariorum nequitiam* Const. Regni I. VI; STEIN, *L' usura ed il suo diritto;* MIRAGLIA, *Filosofia del Diritto*, Capo XIII. p. 285; BRODERSEN, *De Usuris*, Lib. IX, Diss. IX e seg. p. 1554, *Delf.* 1747; MAFFEI, *Dell' impiego del danaro*, Lib. III, Cap. III, p. 402, Venezia, 1790; GERDIL, *Discours sur le luxe*, oeuvr, T. V. p. 379, Bologne 1790; MONTESQUIEU, *Esprit des loix*, livr. XXI ch. 20; SAY, *Econom. politic.*, triv. II, ch. VIII, p. 98, To. II, Paris, 1814; S. THOMAS. *Sum. Theol.* II. 2. *Quaest.* XXXII. art. 5.

[4] Tornata del 4 giugno 1889. Riscontra: *I contratti agrarii in Italia*, la pubblicazione ministeriale sopra citata.

6

riate, specialmente quella del parassitismo degli intermediarii, assorbe gran parte delle rendite agricole [1].

Ma le locazioni agrarie medioevali, usate dalla Chiesa, avevano spontaneamente posto un argine salutare anche all'usura nei rapporti fra proprietarii e coltivatori, e fra capitalisti ed agricoltori. Nel documento, riprodotto avanti al n. 1, della locazione, fatta nel 975, del fondo appartenente alla Badia di San Massimo in quel di Salerno, l'Abate assumeva l'obbligo di concorrere alle spese dell'azienda agricola e perfino di prestare al colono gli *organi* ed i *vasi vinarii*. In tutti gli altri contratti agrarii ecclesiastici si trova sempre l'onere della Chiesa di sostenere col colono una parte delle spese della semina e della raccolta (confronta specialmente il contratto riprodotto avanti al n. 5). Più ancora la Chiesa dette un colpo felice all'espandersi dell'usura nelle campagne con la larga attuazione di quel patto agrario di natura ecclesiastica, da noi riferito a n. 11 del capitolo preliminare d'allegati. In questo tipo di contratto rurale è contenuto sempre ben anche un contratto di mutuo agrario. Il monastero o l'ente morale ecclesiastico, nel concedere le lunghissime locazioni *ad meliorandum, partitionis hordine*, di cui portammo esempio al n. 10, quelle, cioè, divise in due distinti periodi, nel primo del quale il conduttore godeva di tutti i frutti, e nel secondo corrispondeva il semplice quinto o terzo del ricavato della terra, e, finita la locazione, il fondo veniva diviso in due parti eguali, l'una delle quali spettava *in piena proprietà* al colono e l'altra restava al monistero; — soleva altresì prestare al colono il danaro necessario alle migliorie, convenendo che ove non potesse il colono, al termine del lungo affitto, restituire il capitale, avrebbe saldato il suo debito, rinunziando a porzione di quella parte del fondo che gli sarebbe spettata, in virtù del contratto *partitionis hordine*. Talvolta il mutuante non era il locatore, ma un terzo (vedi n. 11); tuttavia la garentia del mutuo agrario era la stessa, e non si parla mai di aliquota d'interessi. Così la Chiesa, non solo forniva al colono il modo di trasformarlo in proprietario, concedendogli un terreno tanto utile al lavoro da rendergli possibile la restituzione del capitale mutuato,

[1] *Inchiesta agraria*, vol. XIII, f. II, 1882.

ma ancora compiva, con i fatti, l'alta sua missione sociale di opporsi allo sfruttamento usurario del povero. La virtù di questo esempio e di questa propaganda, forse anche più che le leggi canoniche contro l'usura [1], valse a creare fra le classi agricole quel benessere diffuso e progressivo, che incarnandosi sulla forza creatrice del lavoro umano, resterà sempre uno dei più alti fastigi delle relazioni economiche del medio evo cristiano.

Un'altra delle domande odierne degli scrittori di diritto agrario è la sostituzione del giudizio arbitramentale a quello dei tribunali ordinarii nelle controversie tra proprietarii ed agricoltori. Il Consiglio Superiore di Agricoltura ebbe più volte ad occuparsi di questo obbietto, ed i Comizii agrarii del regno, con esemplare concordia, richiesero una tale riforma nella risposta alle importanti e ripetute inchieste ministeriali sui *contratti agrarii* in Italia, come quella compiuta nel 1889. Per la qual cosa venne già, nell'ottobre del 1893, preparato dal ministero d'agricoltura, d'accordo col ministero di giustizia, un disegno di legge [2] per estendere a coloro che prendono parte alla produzione agricola, la legge sui probi-viri per la composizione delle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285. Ora anche questa giusta domanda dei difensori degli interessi della terra trovasi già nella civiltà medioevale, in parte esaudita, la mercè delle locazioni agrarie in uso presso gli ecclesiastici. Nelle innumerevoli concessioni di terre *ad meliorandum,* di cui riferimmo il tipo più classico e più munifico al n. 10 dei documenti innanzi ripro-

[1] ENDEMANN, *Studien in der Romanisch-Kanonistichen Wirthschafts und Rechtslehre,* vol. II. Berlino, 1883, cap. VI. Atteso le leggi canoniche proibitive dell'usura, il mutuo agrario ebbe la massima diffusione nel medio evo, sotto la forma del censo costitutivo o *consignativus,* che era l'unico ed ottimo mezzo di credito fondiario nell'età di mezzo. Era la costituzione di rendita. Chi aveva bisogno d'un capitale a mutuo per migliorare il proprio fondo costituiva sul suo fondo stesso una rendita perpetua a favore del mutuante, il quale non aveva diritto di richiedere il capitale finchè il censo veniva regolarmente pagato, potendo solamente cedere ad altri il diritto di rendita: il debitore, invece, poteva sempre affrancare il censo, restituendo il capitale. Confronta BIANCHI, op. cit., p. 79, che scrive: « Mi preme di far notare come tale contratto di censo riuscisse assai vantaggioso all'agricoltura, e come sia un'ottima forma di credito fondiario, pienamente rispondente alla speciale natura della proprietà fondiaria ».

[2] *Rivista Internazionale di Studi Sociali.* Roma 1893, vol. III, Fasc. X, p. 316.

dotti, è immancabilmente stipulata la clausola dell'arbitrato dei *boni homines*, cui confidasi la risoluzione delle controversie fra il concedente ed il colono, sia per la determinazione del prezzo delle migliorie sia per la prevista ipotesi che la parte del fondo migliorato, che alla fine della locazione doveva spettare in piena proprietà al colono, volesse da questi alienarsi; nel quale caso la badia aveva riservato un diritto di preferenza fra i compratori, riacquistando dall'affittuario, divenuto proprietario, la sua stessa terra pel prezzo che stabilirebbero i *boni homines*. È vero che questa compromissione volontaria delle possibili controversie, che potessero sorgere nello svolgersi della vita del contratto agrario medioevale, nel giudizio dei *boni homines* è qualche cosa di assai diverso dalla reclamata moderna istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura; ma è anche degno di nota questo: che i comizii agrarii del regno, nella recente ufficiale inchiesta, sopra accennata, sullo stato di fatto dei rapporti esistenti fra proprietarii e coltivatori, e le modalità dei contratti agrarii in uso, in tutta la loro grande varietà, in Italia, non richiesero di estendere anche all'agricoltura la legge 18 giugno 1893, n. 285, sui *probi-viri;* ma semplicemente e concordemente dimandarono che la risoluzione delle controversie fra proprietarii e contadini fosse confidata ad arbitri, il che vale quanto dire ai *boni homines* delle stipulazioni agrarie medioevali. Si obbietterà, forse al proposito, che i voti dei comizii agrarii del regno rappresentano i *desiderata* di una sola delle parti contraenti, dacchè queste assemblee agrarie sono una emanazione della classe dei proprietarii [1]; e noi non esitiamo a riconoscere nel suo giusto valore quest'acuta osservazione. Tuttavia non ci parrebbe lieve vantaggio quello di fare un poco di esperienza del semplice arbitrato, prima di creare, anche per l'agricoltura, giurisdizioni speciali [2]; e ciò specialmente per la considerazione che la legge sui *probi-viri* nelle controversie fra industriali ed operai, del 15 giugno 1893, n. 285, è restata in Italia quasi inapplicata.

[1] VALENTI. *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana.* Roma. Loescher. 1894, p. 213. SALVIOLI. *La rifor. dei Contr. Agr.* op. cit. p. 275.

[2] GIANTURCO. *Contr. Agr.* op. § IV; PROVENSANO PALARSO. *Le pres. cond. della Sic. ed i probi-viri in agr.* op. cit.

Se non che, il problema sociale agrario non è chiuso tutto quanto nei provvedimenti invocati sulla nullità del patto di rinunzia del colono ad ogni caso fortuito, sul diritto di questi alle indennità per migliorie, sulla durata delle locazioni, sulle usure agrarie, sull'istituzione dei *probi-viri* dell'agricoltura, e via, via; — argomenti questi, del resto, di provvide e delicate riforme, ma sta invece rinchiuso altresì in gran parte nella viziata costituzione del possesso fondiario. Ciò attesta il continuo aumentare della famiglia dei proletarii, una famiglia che è un popolo, e che ha soppiantato oramai dappertutto la forte ed agiata classe dei coltivatori, con immenso pericolo per la guarentigia dell'ordine e della libertà. Di qui il grande interesse dei governi democratici di promuovere in principal modo la diffusione della ricchezza e la costituzione della classe dei piccoli proprietarii, o di coloro che, pur non avendo piena proprietà, hanno però il godimento sicuro ed ereditario della terra, contro il pagamento di un canone fisso [1]. È questo salutare intento, di somma rilevanza politica, sociale, ed economica, quello che, nella triste ora che attraversiamo, mirarono di raggiungere con diverse proposte, tendenti a migliorare le condizioni dei proletarii agricoli e ridare allo Stato la pace e la tranquillità, insigni scrittori ed uomini egregi del parlamento e del governo. Le proposte di legge degli onorevoli deputati RINALDI [2], GUELPA [3] PANDOLFI [4] ed altri, e lo stesso disegno di legge che presentò l'on. CRISPI [5], sulla enfiteusi

[1] BIANCHI, p. 49.

[2] CENCELLI, *La riforma agraria alla Camera italiana.* Rivista Popolare. Roma, 1894, Fasc. XI, pag. 324.

[3] *Rivista Internazionale di Studi Sociali.* Roma 1894, vol. V, Fasc. XVII, p. 168.

[4] PANDOLFI, *Istituzione dei beni di famiglia,* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1894.

[5] Disegno di legge dell'on. Crispi « *sulla enfiteusi degli enti morali e sui miglioramenti dei latifondi dei privati nelle provincie Siciliane,* Atti della Camera, Tornata 1 luglio 1894. Vedi, inoltre, lo studio del SALVIOLI: *La legge agraria per la Sicilia.* Torino, 1894. Abbiamo avuto cura di segnare in fine, nella indicazione generale delle fonti dottrinali, la maggior parte dei lavori recenti consigliati dagli ultimi moti della Sicilia, perchè appunto questi tristi avvenimenti sociali hanno dato in verità l'abrivo allo studio della riforma dei contratti agrarii nell'oggi scientifico-sociale. È notevole che in questo movimento, specie gli scrittori socialisti, riconobbero « che non è punto esagerazione rettorica affermare che i contadini stavano meglio nell'antichità e nel medio evo, anche quando erano ancora servi della gleba, che non nell'ora presente » (Vedi *Rivista Popolare,* 15 giugno 1894, p. 321). Ed è del pari degno di rilievo il fatto che, mentre il progetto del Crispi sui latifondi siciliani e l'enfiteusi obbliga-

obbligatoria pei latifondi siciliani, tendono appunto a questo supremo intento di novare beneficamente le basi della odierna costituzione del possesso fondiario in Italia, aggiungendo al suo attuale carattere, essenzialmente individuale privato, ordinamenti che ne esplichino ad un tempo la funzione sociale collettiva. L'indole specialissima del nostro tema non ci permette, senza uscire dai limiti che abbiamo segnati al presente studio, di discutere od anche semplicemente accennare nelle sue modalità il contenuto di queste proposte di iniziativa parlamentare e ministeriale. Possiamo, però, affermare quello che abbiamo già detto, e che tutte queste proposte mirano ad ottenere la partecipazione di tutti gli agricoltori alla vita ed ai benefizi della proprietà, e l'elevamento delle classi rurali ad un grado di esistenza veramente umana. Ebbene, è appunto in questa nobile idealità che si ritrova e si riassume l'ordinamento fondiario medioevale quale risulta dagli studi recenti della storia sociale, e quale viene confermato altresì dall'esame dei contratti agrarii, usati dalla Chiesa nell'età di mezzo, e da noi innanzi riferiti. Questi contratti agrarii medioevali che, salvo le tante forme specifiche e locali, si riducono alle tre principali e tipiche delle *enfiteusi* e concessioni *ad meliorandum* o *partiandum*, delle *locazioni perpetue*, e delle *locazioni a tempo lunghissimo*, garentivano tutte il godimento sicuro, *ereditario*, *perpetuo* della terra,

toria affrancabile raccoglie tanta opposizione, specie fra' vecchi conservatori liberali, e mentre qualche giurista tenta rievocare le viete accuse dottrinarie contro l'istituto dell'enfiteusi (MIGNACCIO, *L'enfiteusi nella riforma del diritto civile*, nella Rivista *La Scienza nel diritto privato*, gennaio 1894. Firenze); quasi tutti gli studi ultimi sulla Sicilia, e specie i più giuridici ed i più conservatori, sono concordi nel reclamare questo salutare cammino a ritroso verso l'enfiteusi romana e medioevale. Confrontasi all'uopo il libro recente del VALENTI, *L' agr. e la classe agricola*, Roma, Loescher, 1894, p. 8, e *L'Enfiteusi e la questione agraria in Italia ed in Irlanda*, Giornale degli economisti, Volume IV, fasc. 2 e 3; ed inoltre i lavori del SIMONCELLI, sia quello sull'*Enfiteusi*, Milano, Agnelli, 1888, avanti citato; sia gli altri due: *Le costruzioni giuridiche dell'enfiteusi e le moderne leggi di affrancamento*, Archivio Giuridico, Vol. XL, fasc. 5 e 6; ed *il principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni istituti giuridici*, Rivista Italiana per le scienze giuridiche, Vol. V, fasc. III. Nel programma dei cattolici di fronte al socialismo, deliberato a Milano il 3-4 gennaio 1894, si reclama appunto l'*enfiteusi* da introdursi anco coattivamente per ministerio di legge a titolo di pubblica utilità. Il DUCA DI GUALTIERI nell'articolo: *Il proletariato rurale in Sicilia* (Rassegna Nazionale, 16 febb. 1894) propone di ristabilire la *colonia perpetua*, che nella provincia di Messina ha dato eccellenti risultati. È, come abbiamo visto, il contratto agrario ecclesiastico medioevale più in uso, che ha tanti contatti con l'*enfiteusi medioevale*.

contro una prestazione *invariabile,* in natura, o in opere, ed in piccola parte in danaro, detto *canone,* e di più altri diritti accessorii in casi determinati di alienazione o successione, come il *laudemio,* il *rilevium,* il *mutagium;* e tutte, anche le locazioni a tempo, presentavano come carattere comune la fissità della prestazione, l'affrancamento delle classi servili in agricole e delle agricole in proprietarie o livellarie; ed il miglioramento della terra la mercè della cultura intensiva e la diffusione e la creazione della piccola proprietà. Come si vede ancora una volta, sono proprio queste, nelle loro linee generali, le finalità giuridiche, economiche, e sociali, che, adottate ai bisogni dei tempi nuovi, oggi si invocano nella dottrina e nella legislazione.

I caratteri prevalenti dei contratti agrarii medioevali, adunque, corrispondono non solo alle principali richieste riforme di diritto contrattuale agrario, ma altresì storicamente rivelano la spontanea tendenza verso quell'ideale di novello ordinamento del possesso fondiario, che è propugnato oggi dai più competenti scrittori e dai più illuminati politici. E queste riforme di diritto modernissimo, già da otto secoli attuate dalla civiltà medioevale, segnano davvero una bella pagina nel libro d'oro della terra.

VI.

Dalle cose fin qui, nel presente studio giuridico-sociale, discusse e meditate, pigliando le mosse dai contratti agrarii medioevali, da noi avanti riprodotti, i quali, abbenchè appartenessero tutti a terre delle provincie meridionali, sono così tipici da prestarsi alle più larghe deduzioni ed applicazioni; se non siamo giunti ad illustrare completamente il sistema filosofico del diritto agrario medioevale, possiamo dire, però, di avere modestamente rilevato tutta la importanza che avevano i contratti agrarii nell'ordine sociale-economico dell'età di mezzo, e come esprimono nella storia tanta parte della vita delle popolazioni rurali. E dimostrammo altresì come i prevalenti contratti agrarii medioevali, quelli specialmente in uso presso gli ecclesiastici, evitavano e rimediavano quasi tutti i vizii ed i mali economici, sociali e morali dei contratti agrarii in vigore nell'età moderna,

ritenuti non a torto quale precipua, se non l'unica causa, della terribile crisi della terra, che ne travaglia: sicchè la riforma del diritto contrattuale agrario dell'odierno ordinamento fondiario, che è oggi uno dei più poderosi problemi di diritto progressivo, può dirsi che si delinea come un vero ricorso storico-giuridico della civiltà medioevale.

Solo è da notare che quello che oggi si chiede coattivamente per ministerio di legge, allora invece era dato spontaneamente per virtù sociale. Epperò le gravi obbiezioni che ritardano adesso l'immediata attuazione legislativa di tali riforme si riducono principalmente a questa considerazione: alla loro frustraneità per la facile mala fede di una delle parti contraenti. Ammesso il principio della libertà contrattuale, notavano logicamente, nel seno della Commissione ministeriale per i contratti agrarii, il SALVIOLI ed il NITTI [1], ogni misura intesa a rendere più onerosi pel proprietario e più vantaggiosi pel coltivatore i contratti agrarii, invece di riescire a diffondere quelle forme di contratti che si vogliono favorire, servirà ad eliminarle, e nuove clausole non previste, gravose pel contadino, si introdurranno nella pratica, oppure i proprietarii daranno la preferenza al lavoro salariato [2]. Di qui la necessità imperiosa, quanto irta di difficoltà,

[1] Quest'ordine del giorno SALVIOLI, appoggiato dal NITTI, e respinto a maggioranza dalla Commissione ministeriale di legislazione, presieduta dal Chimirri, è riprodotto dallo stesso prof. SALVIOLI nello studio: *La legge agraria per la Sicilia*, innanzi citato, giacchè, come dicemmo, nulla è noto agli studiosi dei lavori di questa Commissione, i quali restano fin ora (1894) sempre inediti.

Quest'ordine del giorno rivela pure la ragione vera del meschino successo ottenuto dal disegno di legge del Sonnino-Sidney presentato il 23 novembre 1893, alla Camera, perchè, sebbene compilato con competenza e finezza, si limita a provvedimenti giuridici parziali, e non generali.

[2] L'opinione della frustraneità di parziali provvedimenti legislativi proibitivi delle speciali clausole contrattuali dannose al contadino, non è un'opinione solitaria, ma la persistente ripercussione della sfiducia, fino a poco tempo fa, quasi universale, sull'efficacia della legislazione sociale, caratterizzata più come un palliativo che un rimedio (DE BASSAIN). Tuttavia essa non manca di fondamento e di serietà in ispecie quando si propone di reclamare provvedimenti più generali. Così non si potrebbe sconoscere il valore di queste considerazioni fatte dall' ABIGNENTE (*op. cit.* p. 29): « Quando « il contadino è spinto dalla fame e dai bisogni urgentissimi della sua famiglia a « togliere in fitto un fondo, non discute i patti che gli vengono imposti, come non « può discuterli il proprietario quando gli mancano i fittuarii ed egli non può o non « sa piegarsi alla coltivazione diretta, ed alla sua porta batte il messo inesorabile del « fisco... E se la legge vietasse il patto di rinunzia ai casi fortuiti, e quello di rinunzia « a rivalsa delle migliorie, troverebbero i paciscenti il sotterfugio legale per larvare

di non limitarsi a modificare pochi articoli del codice civile, ma di dovere imporre coattivamente i contratti agrarii, il che vale quanto dire fare una legge agraria.

Nel medio evo, viceversa, non si sentì questo bisogno, e non si corse questo pericolo, che rende frustraneo ogni rimedio salutare. La Chiesa si era imposta spontaneamente, come una missione, obblighi contrattuali vantaggiosi per la terra e per il volgo campagnuolo, e non aveva quindi motivo di violarli. In quei secoli cristiani, così pieni di grandi vizii e di grandi virtù, la pubblica coscienza seppe comprendere i doveri della proprietà, considerandola come rivestita d'una funzione sociale, e riguardandola come la rimunerazione di servizi che è in obbligo di rendere alla so-

« il patto voluto, e talvolta anche *necessario*. Chi vieterà di scrivere e convenire es-
« sersi dal proprietario anticipata la somma di....... perchè le migliorie fossero eseguite?
« E chi potrà attaccare tal fatto *a priori* di simulazione senza scuotere tutto il regime
« contrattuale, rendendo di assurda applicazione ogni rapporto giuridico? E pei casi
« fortuiti chi vieterà alle parti di convenire e dichiarare che parte del prezzo della
« locazione resta rinunziata appunto per siffatta evenienza..... Ma ho detto ancora che
« talvolta queste clausole costituiscono una *necessità*, e lo ripeto, ricordando che i fatti
« umani e sociali sono sempre concatenati fra loro da vincoli di causa e di effetto;
« imperocchè se il colono rinunzia a rivalsa in quei casi e se il proprietario pretende
« la sicurezza del pagamento dell'estaglio, vi sono anche due forze superiori alle quali
« non possono sottrarsi i diritti del fisco e quelli del capitale. Il fisco non vuole sapere
« di peronospora, di grandine, di inondazioni, e pretende il pagamento esatto dei
« tributi alla scadenza. Il capitale va alla terra non già perchè possa ritrarne più che
« nell'impiego mobiliare, ma unicamente per la *sicurezza maggiore*, ed è il capi-
« tale timido che si contenta del 3 e 4 %, invece che del 7, 8 dei mutui ipote-
« carii, e del 10 e 20 delle industrie ed altri impieghi fruttiferi. Ora se con nuove
« leggi voi dileguate ancora quel tanto di *sicurezza* rimasta nell'impiego del capitale
« sulla terra, io non so in verità quale sarà il guadagno che le classi agricole e *non*
« *abbienti* potranno ritrarne ». L'osservazione è rilevante, e noi perciò la inserimmo qui: solo notiamo che tutto questo, se rileva che non tutta la salvezza sperata può ripromettersi da parziali temperamenti giuridici apportabili all'organismo dei contratti agrarii vigenti, non deve far credere, però, che la società moderna si trovi addirittura in una via senza uscita, come afferma il prof. SALVIOLI nello studio citato (p. 325). Piuttosto la difficoltà, che egregiamente rilevò il prof. ABIGNENTE (nel quale è a deplorare come la febbre del lavoro e del dovere abbia in gran parte smorzata quella della scienza e della cattedra) devono persuadere i più refrattari che non bisogna esagerare i diritti del capitale, dimenticandoci troppo quelli del lavoro, che sono la giustificazione più razionale della proprietà, e dànno quell'ideale del dominio cristiano, che, restaurando il giusto concetto di giustizia distributiva, e traducendosi in una riforma organica della società capitalistica, potrà solo sanare il vizio che corrode la costituzione economica che ha assunto il possesso fondiario attraverso i secoli. Il professor ABIGNENTE accennò al capitale timido che corre all'agricoltura, ma purtroppo anche nell'industria agricola il capitalismo continua la sua evoluzione che importa fatalmente l'abbassamento dei non abbienti. Ciò interessa ricordare.

cietà [1]. Allora, certi doveri, più morali che giuridici, non furono scritti nelle leggi, ma scolpiti nei cuori; e la loro sanzione non per questo era meno solenne: profondamente radicati nella coscienza popolare, il popolo non ne tollerò mai una lunga violazione. Bisogna trovar modo di ritornare a queste tradizioni, armonizzandole coi nuovi progressi della scienza e coi nuovi bisogni dell'età moderna, la quale si risente non pure dello squilibrio economico, che del perturbamento nei rapporti d'indole morale e sociale, della violazione persistente della giustizia e della carità a danno delle classi inferiori. Queste tradizioni non negano il compito sociale dello Stato e della legislazione civile, ma lo confortano e lo illustrano, mostrandolo, come vedemmo, già offerto ed attuato dalla Chiesa nei contratti agrarii medioevali: anzi queste tradizioni, se non fossero oramai postulati scientifici, elevati a certezza storica da autorevoli e rigorose indagini induttive [2], sembrerebbero appunto le primizie della nuova idea sociale che vince il diritto. Mentre il gran ceto dei giuristi la discute [3],

[1] LILLA, *il diritto di proprietà nelle sue razionali determinazioni,* Napoli, 1885. BIANCHI, op. cit. p. 141 e segg. Oltre gli autori citati in questo capitolo splendido dell'opera indicata confronta: RATZINGER, *die Verschuldung des Bauernstands.* Lipsia, 1894; ONCLAIR, *la proprietà dal punto di vista del diritto e del fatto,* Grenoble, 1894; DE PASCAL, *La nozione cristiana della proprietà,* Genova, 1894.

[2] Confronta BIANCHI, op. cit. p. 11 dove il lettore troverà segnate le principali opere degli scrittori tedeschi, inglesi, francesi ed italiani che, in nome della storia imparziale, la gran nemica dei metafisici rivoluzionarii, riabilitarono in massima parte la civiltà medioevale.

[3] Oltre alle opere avanti citate del CIMBALI, *La nuova fase del diritto civile,* 1885; del LOIRA, *le basi economiche del diritto,* 1893; e la prolusione del GIANTURCO, *il socialis. e l'individ. nel diritto contrat.* 1891; veggasi la prolusione del GABBA; lo studio del COGLIOLO, *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato,* 1885; D'AGNANNO, *la genesi e la evoluzione del diritto civile,* 1890; *e la riforma integrale della legislazione civile* (Rivista: *la scienza del diritto privato* 1893); SALVIOLI, *i difetti sociali del codice civile in relazione delle classi non abbienti ed operaie* 1891; GAVAGNARI, *nuovi orizzonti del diritto civile in rapporto con le istituzioni pupillari,* 1891; VADALA-PAPALE, *la nuova tendenza del diritto civile in Italia,* Catania, 1883; NANI, *il Socialismo ed il codice civile,* 1892; COVIELLO, *L'equità nei contratti,* 1893; GAZZANIGO, *l'equità e le sue applicazioni,* Milano, 1888; TARTUFARI, *il contratto di lavoro,* 1893; IANNACCONE, *il contratto di lavoro,* Archivio Giuridico, vol. 53, fascic. 1 e 2, Pisa, 1894; PERRONE, *l'idea sociale nel diritto commerciale,* Napoli, Pierra, 1894; e *dell'assicurazione mutua,* Torino, Rocca, 1894, Cap. I; FIAMINGO, *il metodo sociologico e la scienza giuridica,* Milano, 1894. Fra i più recenti scritti stranieri leggasi: PASSY, *intervention de l'état,* Journal des economistes, Parigi, Dicembre 1893; BLOCK, *der Individualismus,* Berlino, 1893; MEUGER, *das burgerliche Recht und die besitzlosen Classen,* nell'*Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik,* 1889, 1890; BELLOT, *The principles of enclusive individual property in*

ed i difensori esagerati del concetto individualista della proprietà la combattono in nome di quel sentimentalismo dottrinario, che è la libertà contrattuale, considerandola quasi come un regresso verso forme più basse, superate dai popoli civili, un ritorno a quello stato sociale in cui l' individuo appartiene alla comunanza, mero organo suo; essa, la idea nuova, come una utopia santa, sale dal cuore alle menti dei più refrattarii, ed in nome della storia del diritto e dell' incivilimento domanda che il diritto contrattuale agrario venga rinnovellato dallo spirito sociale. Un nuovo ciclo economico e giuridico sta per aprirsi sotto i nostri occhi. Come alla fine dell' Impero romano la terra abbandonata

Laud, Londra 1894; CATHREIN, *Das Privatgrundeigenthum und seine Gegner,* Friburg, Heder, 1894; GLASSON, *Le code civile et la question ouvrière,* 1894; SANCHEZ-ROMAN, prefazione alla traduzione spagnuola dell'opera del Cimbali, sopra citata, Rassegna di Scienze Sociali e Politiche 1 Luglio 1893, Roma. Questo interessantissimo movimento giuridico, che si propone la riforma del codice civile italiano, armonizzandolo con gli studi sociologici del secolo, la mercè di un retto criterio di sistemazione scientifica; o, per dirla con frase del prof. Sanchez-Roman, che si propone il riconoscimento e la restaurazione scientifica del diritto civile, togliendolo dall' influsso dell'empirismo, senza però con questo negare la riverenza dovuta alla tradizione, e senza perdere di vista la realtà intera, quale si manifesta in ogni tempo ed in ogni luogo; venne in sulle prime accolto con plauso anche dagli scrittori socialisti. Ma più tardi costoro hanno cambiato propositi, e chiamano opera vana questa dei giuristi, insegnando che la riforma deve essere anzi tutto economica, e non giuridica, stando nei rapporti economici, e non nei giuridici, la base dei rapporti sociali. Questo assunto ha avuto il migliore tentativo di dimostrazione dall' ingegno poderoso del LORIA (*Il socialismo giuridico,* La scienza del diritto privato, Fasc. Settembre 1893, Firenze) il quale, partendo dal negare la esistenza di una norma astratta di giustizia che assicuri un' armonica costituzione della società ed alla quale deve ispirarsi il legislatore, giunge alla conclusione di affermare che l' opera dei giuristi sarebbe più scentifica e più feconda se, invece di procedere per questo sentiero aereo di filosofia giuridica, entrasse nel sentiero più politico e più terreno della trasformazione economica, che solo può dare alla società moderna la pace. La riforma deve essere prima di tutto economica, e poi di conseguenza giuridica: epperò non può essere quale il socialismo giuridico la preconizza e difende. Ora, a prescindere della fallacia di questo ragionamento che esclude l' idea di una norma astratta ed etica di giustizia, noi riteniamo essere solamente logico proprio il principio opposto; vale a dire pensiamo che l' idea sociale, se vuole essere davvero utile e pratica, non deve prescindere dal nostro diritto, scritto per lasciarsi ingannare dai lontani sogni di ciò che i tedeschi chiamano *Allgemeinegutlikeit,* cioè, bene giuridico universale. L' economia socialistica che, per l' idea della lotta di classe, crede i codici opera de' borghesi, e prepara un ordinamento sociale che deve sovrapporsi non fondersi col diritto, pare faccia tutto per meritare l'accusa di scienza astratta ed utopistica, mancante di ogni fondamento d' attuabilità, ed allontana sempre più le utili riforme, ritenendole come disdoro della grande restaurazione socialista. Per noi l' idea più vera è quella di armonizzare il codice civile con la nuova idea sociale, non aspettare che l' idea nuova convulsivamente trionfi per scrivere un nuovo codice più equo e più umano.

invoca braccia coraggiose che contrarranno con essa durature alleanze. La terra, questa madre, fonte di tutti i beni, sarà essa chiamata ancora una volta ad arricchire ed a dotare l'immenso popolo dei proletarii, che domandano una parte del capitale [1].

Napoli, 17 Settembre 1894.

AVV. SALVATORE D' AMELIO

Le fonti dottrinali sono state citate ciascuna a suo posto: segniamo qui le fonti più generali di cui ci servimmo nel presente studio.

Per la parte storica e l'esame dei documenti medioevali:

BARTOLOMEO CAPASSO, *Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia*, ed *Historia diplomatica regni Siciliae;* il *Codex Cavensis* e gli altri codici diplomatici, specie l'*Angioino;* gli *Statuti di Cava dei Tirreni;* le *Consuetudini di Salerno.*

FANTUZZI, *Monumenti Ravennati.*

SAVIGNY, *Vermische Schriften.*

MURATORI, *Antiquit. italicae m. aevi*, Diss. XXI, XXXVI.

CIBRARIO, *Economia polit. del medio evo,* 1841; *Della Schiavitù e del Servaggio,* 1868.

LEO, *Stor. d' Italia.*

SCLOPIS, *Storia della legislazione Ital.* Torino, 1840.

PERTILE, *Storia del Dir. Ital.*

SALVIOLI, *Manuale di Storia del Dr. It.; Giurisd. speciali.* Torino 1890.

SCKUPFER, *Storia del Diritto: le fonti; Allodio, Aldi, liti nell'Enciclop. giurid., Ordini sociali; Società del Comune.*

TAINE, *l' ancien regime.*

ABIGNENTE, *La Schiavitù.* Torino, Un. Tip. 1879; *Le cartulae fraternitatis, Arch. Stor. Napol.* 1888; e specialmente: *I contratti agrarii e le classi agricole nel medio evo e nell' età moderna,* prelezione 1891-92, dove l'insigne professore dell' Università di Napoli, abbenchè nei strettissimi limiti di una breve prelezione, accenna dottamente l'idea madre del nostro studio.

[1] VIOLLET, *Précis de l'histoire du droit français,* p. 624.

BIANCHI, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio evo e nell'età moderna.* Pisa, 1891, il quale, fra' libri recenti, resta sempre l'esposizione più completa delle fonti dottrinali.
ROSCHER, *l'economia dell' Agricoltura, Serie 3. della Bibl. dell' Econ. Unione Tipogr.*
SCHÄNBERG, *Manuale di economia.*
SCHÄFFLE, *Struttura del Corpo sociale; sistema sociale dell' economia politica.*
POGGI, *Cenni storici delle leggi sull' agricoltura in Italia.* 1848; *Agricoltura dei tempi romani, tema livellare.*
BERTAGNOLLI, *Delle vicende dell'agricoltura in Italia, Colonia parziaria.*
GLORIA, *L' agricoltura del Padovano, leggi e cenni storici,* 1885.
DEL GIUDICE, *Le traccie del diritto romano sulle leggi longobarde.*
TAMASSIA, *Longobardi, franchi e Chiesa romana.*
SARDI, *Il Colonato e la Chiesa, studi di Storia medioevale in Toscana,* 1894.
BARDI, *Studi di quest. soc.* Firenze, 1886.
FIERLI, *I livelli di mano-morta.*
WEANSPEARE, *Storia degli abusi feudali,* 1883.
LOMBARDI, *I possessi plebei e la mano-morta,* 1883.
RINALDI, *I primi feudi dell' Italia meridionale,* 1886.
DEL GRECO, *I dem. nelle provincie merid. d' Italia,* 1885.
ORLANDO, *Il feudalismo in Sicilia,* 1847.
FORNARI, *Delle teoriche economiche delle provincie napoletane dal secolo XIII al MDCCXXXIV.* Milano, 1882.
DE CESARE, *Delle condizioni economiche delle classi agricole nelle tre provincie di Puglia,* 1859.
BROLO, *Storia della Chiesa in Sicilia,* 1880.
BIANCHINI, *Storia dell' economia in Sicilia; Storia delle Finanze del Regno di Napoli.*
SANTINI, *Gli abitanti del contado nel secolo XIII, arch. stor. it.* serie IV, Tom. 7, 1886.
FUMAGALLI, *Ant. longob. milanes.* 1, diss. 10.
PERRENS, *Hist. de Florence.*
VIOLLET, *Caractère collectif des premières prop. in Bibl. école d. Chartes, XXXIII.*
LABOULAYE, *Histor. du droit de prop. foncière en occident* p. 102 e seg. *De lois arr. Revue de legisl.* Paris 1838.
GARSONNET, *Hist. des locations perpetuelles.* Paris, 1879.
GUERIN, *La propriété féodale, Ass. cath.* 15 Marzo 1887.
DE PASCHAL, *La propriété chrétienne dans l'histoire, Ass. cath.* 15 Maggio 1887.
SYLVESTRE, *Le monastère comme organisme social au moyen-âge, Ass. cath.* 15 Apr. 1894.

FUSTEL DE COULANGES, *Les origines du système féodal*. 1890.

BRANS, *Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique*. Louvain, 1880.

DONIOL, *Histoire des classes rurales en France*. Paris, 1857.

DE LAVERGNE, *Essai sur l'economie rurale de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande*. Paris, 1858.

LANGENIEUX, *Essai sur l'histoire de la propriété en Espagne*, *Ass. Cath.* 1889-90.

BETHAM, *Les petits propriétaires français*. Journal Ecc. sett. 1885.

HALLAM, *l' Europa nel medio evo*.

JANNET, *Les Etats Unis Contemporains*. Paris, 1889.

RIBBE, *Les famil. et soc. en Franc. avant la Revolution*, 1879.

LE PLAY, *La Reforme social*.

FELIX, *der Einfluss d. Religion auf die Eutwich d. Eigenthums*, 1889.

PÖHLMANN, *Die Wirthschaftspolitik der Florentinen Renaissance*, 1878.

LAMPRECHT, *Deutscher Wirthschaftsleben in Mittelalter*, 1886.

SUGENHEIM, *Gesch. d. Aufhebung d. Seibeigenschaft in Europa*. 1861.

MIASHOWSKI, *Das Erbrecht und die grundeigen Thumsverthilung im Deutschem Reiche, Leipzig*. 1882.

THORTON, *La piccola proprietà*, Bib. dell' Econ. ser. 2, vol. II.

STEIN, *Bauerngut und Hufenrecht, Stuttgart*, 1882.

HEYNE, *Leges agrariae, Götting*.

OBRECHL, *Dissert. legibus agrariis*. Argen. 1874.

SOMMERLAD, *Die wirtschaftliche Thätigkeit der Kirche in mittelalterlichen Deutschland*. Iena, 1894.

STUART MILL, *Principes d'econom. polit.* trad. fr. del 1873.

Per la parte più strettamente economica e giuridico-sociale, e per l'esame della riforma dei contratti agrarii in Italia:

Gli atti dell' Inchiesta agraria.

IACINI, *I risultati dell' Inchiesta agraria*. Roma, 1885.

Relazione sull' Inchiesta agraria.

BERTAGNOLI, *Economia dell' agric. in Italia e l' Inchiesta agraria*.

MORTARA, *Il problema agrario in Italia; i doveri della proprietà fondiaria e la questione sociale*. Milano, 1888.

CHIALA, *Lettere edite ed inedite di C. Cavour*. Torino, 1883, vol. I.

COSSA, *Primi elementi di economia agraria*.

BRUNIALTI, *Leggi agrarie, Dig. Ital.*

RABBENO, *Questioni attuali*, Un. Tip. Tor.; *Enciclop. Giurid. Vallardi voc. agricoltura*, *Monografie agricole raccolte dal* BODIO.

ASSIRELLI, *Influenza del patto colonico in Italia sulla produzione*, 1893.

BUZZETTI, *Sull' indole economica dei contratti agrarii*. Milano, 1874.

SIMONCELLI, *Sull' enfiteusi*, VI, I.

FRANCHETTI, *Condizioni economiche ed amministrative delle provincie napolitane,* 1875.

SIDNEY-SONNINO e FRANCHETTI. *La Sicilia nel 1876,* Firenze, 1877.

PASOLINI, *Una famiglia di mezzadri,* dal Giornale degli economisti, Settembre 1890 ser. II.

TAMMEO, *I contratti agrarii e la crisi pugliese,* 1890.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, *I contratti agrarii in Italia. Proposte ed opinioni manifestate dal Consiglio Sup. di Agricoltura nelle tornate 3 e 4 Giugno 1889.*

CIMBALI, *La nuova fase del Diritto civile,* 1890.

GIANTURCO, *I contratti agrarii,* Corriere di Napoli, Ottobre 1891; *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale,* 1891.

LORIA, *Le basi economiche del diritto.* Firenze, 1893.

CENCELLI, *Il socialismo e la costituzione della proprietà.* Roma, Un. Tip. Ed. 1894; *La riforma agraria alla Camera Italiana.* Roma, 1894.

SALVIOLI, *La riforma dei contratti agrarii.* Roma, 1893; *Gabbelloti e contratti in Sicilia.* Torino, 1894.

COLAIANNI, *In Sicilia.* Roma, 1894.

DOTTO, *Per la Sicilia.* Roma, 1894.

SOLARI, *L'agricoltura e la scienza moderna,* 1894.

ROSA, *L'avvenire dell'agricoltura.* Roma, 1894.

GUARNIERI, *Contratti agrarii. Il progetto di legge dell'on. Sonnino-Sidney sui contratti agrarii in Sicilia.* Bologna, Fava, 1894.

GUALTIERI, *Il proletariato rurale in Sicilia.* Firenze, 1894.

CARINI, *La questione sociale in Sicilia.* Roma, 1894.

GENOVESE, *La questione agraria in Sicilia.* Milano, 1894.

SANTANGELI SPOTO I., *I fasci dei lavoratori in Sicilia.* Roma, 1893.

SICILIANO, *La questione dei contadini in Italia.*

DI SAN GIULIANO, *Le condizioni presenti della Sicilia – Studi e Proposte.* Milano, Treves, 1894.

BAER, *Il latifondo siciliano, Nuova Antologia,* 1883.

CORNIANI, *L'agitazione socialista in Sicilia,* 1894.

ROSSI, *Le condizioni della Sicilia,* 1894.

CAVALIERI, *I fasci dei lavoratori e le condizioni della Sicilia,* 1894.

COMBES DE LESTRADE, *La crisi in Sicilia, giornale degli economisti.* Roma, 1894.

RICCA SALERNO, *Le riforme sociali e la nazionalizzazione delle terre.* Roma, 1894.

CERUTTI, *La questione agraria ecc.* Padova, 1894.

PROVENZANO PALAZZO, *Le presenti condizioni sociali in Sicilia e l'istituzione dei probi-viri in agricoltura.* Palermo, 1894.

VALENTI, *L'agricoltura e le classi agricole nella legislazione italiana.*

DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

NUOVI FRAMMENTI

SCOPERTI IN MEMBRANE PALINSESTE DELLA BIBLIOTECA VATICANA

I. *Introduzione.*

Raccogliamo in questa nuova parte delle nostre pubblicazioni i frammenti che appartengono ai libri XIII e XIV della geografia straboniana.

Il libro XIII, quantunque per sè molto breve, comprendendo soltanto quattro capi, pur tuttavia è molto interessante per la storia, la geografia e la topografia, e più particolarmente per i fatti cantati da Omero, giacchè tratta delle regioni littorali dell'Asia minore sulla costa occidentale. Tra queste primeggia la regione Iliaca, della quale il nostro geografo si occupa con ispeciale amore e con istudiati confronti omerici.

Benchè non molti siano i frammenti da noi potuti raccogliere per questo libro geografico dal palinsesto vaticano, pure sono questi di particolare importanza, come vedremo; giacchè appunto si riferiscono al paese ed alla storia della Troade ed a varie disputate questioni del gran poema.

Anche il libro XIV della geografia riguarda regioni non meno importanti ed alle sopradette pur limitrofe; e di questo ancora i frammenti con egual cura qui sono raccolti.

Eziandio in questa riproduzione di frammenti, come già per il libro XII, ci siamo potuti giovare del rilodato lavoro del Karolides sull'*Asia minore* riscontrando il testo del codice antico sopra quello pubblicato da lui, mentre però sempre abbiamo preso per base di confronti la edizione Didoziana di Parigi, curata da Dübner e Müller. Il tutto viene esposto come pei libri precedenti.

Frammento CC.

II. *La Dardania. — I generi di vita sociale distinti da Platone.*

La prima colonna di una pagina del palinsesto ci presenta l'ultima parte del § 24 e il principio del § 25 del capo primo del libro XIII.

1 ΗΤΟΥ δΑρδανιαν
ΔΑΡΔΑΝον αυ πρω
τΟΝ τεκετο νεφε
ΛΗΓερετα ζευς κτισ
5 CΑΙΔΕΔΑρδανιην
ΝΥΝΜΕν γαρ ουδ' ι
ΧΝΟς πολεωCCΩζε
ΤΑι αυτοθι εΙΚΑζει
ΔΕΠΛΑΤΩΝΜΕτα
10 ΤΟΥς κατακλυσμους
ΤΡΙΑΠΟΛΙτειας ΕΙ
ΔΗCΥΝΙστασθαι
ΠΡΩΤΟν μεν τοις ε
ΠΙΤας ακρωρειας
15 ΑΠΙΟΥCΙν το αγρι
ΟΝΔΕΔΙΟΤΩν τα υ
ΔΑΤΑΕΠΙΠΟλαζον
ΤΑΑΚΜΗΝΕΝ τοις
ΠΕΔΙΟΙC ΔΕΥΤΕΡΟΝ
20 δ ΕΤΟΕΝΤαις ΥΠΩ
ΡΕΙΑΙCΘΑΡΡΟΥΝΤΩ̄
ΗΔΗΚΑΤΑΜΙΚρον
ΑΤΕΔΗΚΑΙΤων πεΔΙ
ΩΝΑΡΧομενων

25 ΑΝΑΨΥΧεCΘαι τΡΙ
ΤΟΝΔε το εν Τοις
ΠΕΔιοΙς λεγοι δ' αν
ΤΙC και τεταρτον
ΚΑι πεμΠΤΟν ισως
30 ΚΑΙΠΑειω Υστατον
ΔΕΤο εν τηι παρα
ΛΙΑΙΚαι εν ταις νη
COIC λελΥμενου πα̅
ΤΟCΤου τοιουτου
35 ΦΟΒΟΥΤΟΓαρ μαΛ
ΛΟΝ και ηΤΤον θαρ
ρΕΙΝΠΛΗCιαζΕΙΝ
ΤΗΙΘΑΛΑΤτηι....

Dopochè il geografo ebbe parlato di altri luoghi antecedenti, comincia dalla molto interessante regione Troiana con raffronti e discussioni omeriche. Qui subito parla della città Dardania e del suo fondatore Dardano, come il poeta disse (Il. XX v. 215-6). *Giove poi, il quale raccoglie le nubi, fu padre a Dardano, che fondò Dardania.* Di una tal città non rimane vestigio.

Pensa Platone (libro III delle Leggi, pag. 677) che dopo i diluvii si ebbero tre modi di viver tra gli uomini. Il primo agreste dei rifugiati sulle alture, temendo le acque, le quali allora inondavano le pianure. Il secondo di coloro che eran un po' più fiduciosi abitando alle falde dei monti, allorchè i campi cominciarono a prosciugarsi. Il terzo poi degli abitanti in pianura.

A questi pare si possa aggiungere eziandio un quarto e quinto modo, ed anche pur altri di più. L'ultimo modo poi si è quello di abitare sul littorale e nell'isole, dopo cessato ogni timore cosiffatto. Imperocchè la maggiore o minor fiducia di accostarsi al mare determinerebbe le varie differenze di sociabilità e di costumi.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE TESTO.

Alle lin. 2-5 si riferisce il passo di Omero dall' Iliade lib. XX, vers. 215 e seg.

> Δαρδανον αυ πρωτον τεκετο νεφεληγερετα Ζευς
> κτισσε δε Δαρδανιην

nei quali è da avvertire una menda del nostro codice, ove si scrisse κτισσαι in cambio di κτισσε per simiglianza di pronunzia, e di più come qui non apparisca alcun segno di emendazione.

Alle lin. 13-15 apparisce una considerevole varietà. Mentre i testi hanno comunemente πρωτον μεν το επι τας ακρωρειας απλουν τι και αγριον. Dai resti del nostro codice e dagli spazi si vede che invece di απλουν τι, era scritto απιουσι, laonde il passo prende un altro senso abbastanza più logico e forse dovrà accomodarsi il detto passo πρωτον μεν τοις επι τας ακρωρειας απιουσι το αγριον, seppure eziandio nelle lettere supplite non vi fosse qualche altra varietà.

Osservando poi il testo prolisso di Platone in questa materia troviamo che ben concorda colla sintesi fattane dal nostro geografo.

Frammenti CCI-CCII.

III. *Si prosegue sulla dottrina di Platone.*

I piccoli frammenti proseguono ad appartenere alle osservazioni di Platone, ove egli dice in prima doversi far distinzione degli uomini rustici o semirustici o civili, donde si venne alle appellazioni di costume urbano e migliore, o di civiltà, come viene indicato nelle prime linee della seconda colonna.

> [1] ΤΙΠΛΕΙΟΥς αν υπο
> ΓΡΑΦΟιΔΙΑφορας
> πολιτειων και ηθων

Verso il mezzo della stessa colonna si leggono dal palinsesto le poche linee seguenti:

> ΗΘΟΣΕΤΕλευτΗΣεν
> ΗΤΩΝ ονομΑτων
> ΗΚΑΤΟΛΙΓΟΝΜΕ

20 ΤΑΛΗΜ ΨΙΣΚαΤΑ
ΤΗΝΤΩΝΗΘΩΝ ε
ΠΙΤΟΚΡΕΙΤΤΟΝ
ΜΕτασΤΑΣιν ΠΑΡα

OSSERVAZIONI SOPRA I DUE FRAMMENTI.

La lin. 1 comincia col TI che non si riscontra nelle edizioni dopo la parola θαλαττη.

Alla lin. 19 abbiamo una piccola varietà, ossia avanti il κατ ολιγον abbiamo η.

Alla lin. 20 avanti κατα il codice non ha il και posto nell'ed. Aldina, e scrive μεταλημψις invece del consueto μεταληψις.

Frammento CCIII.

IV. *Della città Dardania, di Ilio e dell' Ida.*

Della terza colonna eziandio pochi frammenti raccogliamo relativi al sopradetto § 25 del capo I.

κτΙΣΣΕΔΕΔΑΡδαΝΙ
ΗΝΕΠΕΙ ουπω ιΛι
20 ΟΣΙΕΡΗΕΝΠΕδιωι
πΕΠΟΛΙΣΤο πoΛΙΣ
ΜΕΡΟΠΩΝΑνθρω
ΠΩΝΑΛΛΕΘ υπωρει

In questo frammento si leggono alcuni versi omerici, ove si dice che Dardano fondò Dardania, quando la sacra Ilio non era costruita nella pianura, la quale era di uomini di buon linguaggio; ma questi abitavano ancora le falde irrigue dell' Ida.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Questo frammento ci riporta i versi omerici dell' Iliade XX, 216 e seg.

κτισσε δε Δαρδανιην επει ουπω Ιλιος ιρη
εν πεδιῳ πεπολιστο πολις μεροπων ανθρωπων
αλλ εθ υπωρειαις ῳκεον πολυπιδακου Ιδης

Dove è da notare nel primo verso la parola κτισσε scritta regolarmente, mentre poco sopra erasi scritto κτισσαι, ed in fine scritto ιερη erroneamente invece di ιρη secondo che richiede il metro.

In questi stessi versi alcuni mss. leggono εναιον, per ωκεον, ma nulla si può cavare su ciò dal palinsesto, che qui è monco.

Frammento CCIV.

V. *Edificazione dell' antica Ilio.*

La prima colonna della retropagina ci dà un bel frammento del paragrafo 25 del capo I.

..... οι δε παρ ιΛΟΥ
σΗΜα παΛΛΙΟΥΔαΡ
5 ΔΑΝΙΔΑο ΜΕϹσον
ΚΑΠΠΕΔΙΟΝΠΑΡΕ
Ριν ΕΟΝΕϹϹΕΥΟΝΤο
ΟΥΔ ου ΤΟϹΔΕΤελει
ωϹΕΘΑΡΡΗϹΕΝΟΥ
10 γΑΡ εντΑΥΘΑΙΔΡΥ
σεν ΤΗΝΠΟΛΙΝΟΠου
νυΝΕϹΤΙΝ αλΛΑ
σΧΕΔΟΝΤΙΤΡΙΑΚΟν
ΤΑϹταΔΙΟΙϹ ανΩ
15 ΤΕΡΩΠΡΟϹΕΩ καΑι
ΠΡΟς την ιδην και τη
ΔΑΡΔανιαν κατα Τη
ΝΥν ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ
ΚΩΜην ιλιεων
20 οιΔΕΝΥΝΙΛΙΕΙϹΦΙ
ΛΟδΟΞΟΥΝΤΕϹΚΑΙ
ΘΕΛονΤΕϹΕΙΝΑΙΤΑΥ
ΤΗΝΤΗν παλαιΑν
παρεσχηκασιν λο

25 γον τοις εκ της ο
ΜΗΡΟΥΠΟΙΗCΕως
ΤΕκμαιρομενοις
ου γαρ εοικεν Λυ

Proseguendo la dimostrazione prattica della sentenza di Platone, qui il geografo dice che gli abitanti del terzo modo di vivere, cioè del civile, si riscontrano nella città che Ilo fabbricò in pianura ed ove egli ebbe sepolcro. E qui riporta quei versi omerici che leggono: *Eglino correvano presso il sepolcro di Ilo, l'antico Dardanide, in mezzo alla pianura vicino ad Erineo.* Ma però costui non si fidava della pianura; giacchè non fabbricò la città nel luogo odierno, ma sibbene quasi trenta stadii più sopra ad oriente verso l'Ida e Dardania, e dove ora si trova il pago degli Iliesi.

Ma però questi Iliesi del nostro tempo, troppo avidi di gloria e volendo sostenere che proprio nella lor città era l'antica Ilio, dettero ai commentatori della poema di Omero occasione di esser confutati per il loro asserto.

OSSERVAZIONI SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Alla lin. 3-7 si riportano i versi omerici dell'Iliade XI, 166, 167 senza speciali varietà

οι δε παρ Ιλου σημα παλαιου Δαρδανιδαο
μεσσον κατ πεδιον παρ' ερινεον εσσευοντο.

Alla lin. 8 non apparisce se invece di τελειως come ha l'edizione del Didot, abbia a leggersi τελεως, come hanno alcuni testi, ed anche il Karolides, Corax, Meineke.

Alla lin. 19 il testo ordinario ha καλουμενην Ιλιεων κωμην, e nel nostro si legge καλουμενην κωμην, e dopo non apparisce la parola Ιλιεων, benchè vi sia lo spazio dopo καλουμενην, ove dovrebbesi porre la parola suddetta.

Dipoi (lin. 20) comincia l'altra pericope del testo straboniano col segno di una sbarretta fuori linea, e forse seguiva la lettera iniziale sporgente, secondo il consueto in margine.

Frammento CCV.

VI. *Il tempio di Minerva ad Ilio.* *Della visita, doni e privilegi di Alessandro Magno.*

Della seconda colonna abbiamo una buona parte sufficientemente leggibile e che si riferisce alla fine del § 25 e al principio del § 26.

1 ΕΙϹΤΑΚΑΤω Μερη
ΤΑϹΤΟτε ϹΥΜΒαι
ΝουϹΑϹΥΠολαμβα
ΝΩΚΑΙΒΙΩΝ και πο
5 ΛΙΤΕΙΩΝΥΠΟΓΡα
ΦΕΙΝΔΙΑΦΟΡΑς αλ
ΛΑΤΑΥΤΑΜΕΝΚΑι
ΑΛΛΟΤε ΕΠΙϹΚΕΠΤε
ΟΝ ΤΗΝΔΕΤΩΝΙΑΙ
10 ΕΩΝΠΟΛΙΝΤΩν
ΝΥΝΤΕΩϹΚΩΜην
ΕΙνΑΙΦΑϹΙΝΤΟΙΕ
Ν
ΡΟΝ εχΟΥϹΑΤΗϹΑΘΗ
ΝΑϹΜΙΚΡΟΝΚΑΙΕΥ
15 ΤΕΛΕς ΑΛεξΑΝΔΡον
ΑΝΑΒΑΝΤΑ μεΤα
ΤΗΝ εΠΙΓΡΑΝΙΚΩι
ΝΙΚΗΝΑΝΑΘηΜΑ
ϹΙΝΔΕΚΟϹΜΗϹΑΙΤΟ
20 ΙΕΡΟΝ κΑΙΠΡΟσαγο
ΡΕΥϹΑΙΠΟΛΙΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΙϹ ανΑ
ΛΑΒεΙΝΠΡοσταξΑΙ
τΟις επιμεληταις

Conchiudesi il discorso precedente col dire che le mutazioni del vivere sociale sono avvenute coll' emigrar degli uomini a luoghi più bassi. Si pensa dal geografo che ciò stesso dà segno delle varietà del genere di vita e di governo. Ma conclude che ben altro deve essere il luogo di tali trattazioni.

Quello che ora è Ilio, dicesi che in antico fosse un villaggio, il quale avea un piccolo ed ignobile tempio a Minerva: e che a questo venne Alessandro dopo la vittoria al Granico, ed anzi adornò colle sue oblazioni il tempio, e al villaggio diè nome di città, ed ai suoi ministri ordinò di farvi edifizi, e la dichiarò libera ed immune da tributi.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

A lin. 7 l'ed. col mss. hanno il και, che il Coray vorrebbe espungere.

Lin. 11. L'ediz. parigina των νυν τεως μεν κωμην. Karolides omette τεως, e il palinsesto omette μεν.

Lin. 13. Evvi antica emendazione colla N soprapposta nel palinsesto, che fa leggere εχουσαν e non εχουσα.

Lin. 15. Infine dopo Αλεξανδρον non si può dire se il palinsesto abbia il δε, che si vede nelle edd. Did. e Karol.

Lin. 19. L'edd. αναθημασι τε e il cod. αναθημασιν δε.

Lin. 21. Si nota che Eustazio nel commento omerico (Il. IV, 163) riferisce il passo πολιν αντι κωμης και, ma quell' addizione esplicativa αντι κωμης è tutta sua, e nessun testo straboniano pare che la presenti.

Frammento CCVI.

VII. *Lavori di Lisimaco per Troia, e di Antigono per Alessandria sino alla venuta de' Romani.*

Della terza colonna di questa pagina potemmo leggere un buon tratto in prosecuzione del § 26.

1 ΤΗΝΛΥCΙΜΑΧΟCΔΕ
ΜΑΛΙστΑΤΗCΠΟΛΕ
ΩCΕΠΕΜΕΛΗΘΗΚΑΙ
ΝΕΩΚΑΤΕCΚΕΥΑCΕ̄
5 ΚΑΙΤΕΙΧΟCΠΕΡΙΕ

ε
ΒΑΛΟΝΤΟΟϹΟΝΤΕΤ
ΤΕΡΑΚΟΝΤΑϹΤΑΔΙ
ΩΝϹΥΝΩΙΚΗϹΕΝ
ΤΕΕΙϹΑΥΤΗΝΤΑϹ
10 ΚΥΚΛΩ πολΕΙϹΑΡ
ΧΑΙΑϹΗΔΗ κεΚΑΚΩ
ΜΕΝας οτε ΚΑΙΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑϹΕΠΕΜΕ
ΛΗΘη σΥΝΩΙΚΙϹΜΕ
15 νΗϹΜΕΝΗΔΗΥΠᾹ
ΤΙγονου καΙΠΡΟϹΗ
ΓΟΡΕΥΜΕΝΗϹΑΝΤΙ
ΓοΝΙΑς μεΤΑΒΑΛΛΟΥ
ϹΙΝΔΕΤΟΥΝΟΜΑ
20 ε̄δ̄οΞΕΝ γΑΡΕΥϹΕΒΕϹ
ΕΙΝΑΙΤΟΥϹΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΝΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
ΝΟΥϹΕΚΕΙΝΟΥΠΡΟ
ΤΕΡΟΝΚτι ΖΕΙΝ εΠΩ
25 νΥΜΟΥς ΠολΕΙϹΕΙ
θ εαυτων χΑΙΔΗΚΑΙ
συνεμεινεν ΚΑΙ
αυξησιν εσχεν ΝῩ
δε και ρΩΜαιΩΝΑ
30 ποικιαν δεδεΚΤΑΙ
και εστιν τωΝΕΑ
λογΙΜΩΝ πολεΩΝ
καΙΤΟΙΑΙΟΝΔΕϹΤῙ
ΚΩΜΟΠΟΛΙϹΤΙϹΗΝ
35 οτΕΠΡΩΤΟΝΡΩΜΑΙ
οΙΤΗς αϹΙΑϹΕΠΕ
ΒΗϹΑΝΚΑι εξεΒΑΛΟ̄
αντιΟΧΟΝΤΟΝΜΕ

Dopo ricordata eziandio la lettera di Alessandro colle promesse a quei di Ilio, si narra che dei successori di lui specialmente Lisimaco prese a cuore la città, vi costrusse un tempio, e la circondò con muraglia di circa quaranta stadii. Egli vi fece entrare gli abitanti delle antiche città all'intorno ridotte a decadenza. Nello stesso tempo fu presa cura di Alessandria, la quale costrutta da Antigono avea avuto nome Antigonia; ma però le mutarono questo nome. Sembrò ai successori di Alessandro un atto di pietà verso di lui il costrurre primieramente delle città col nome di lui e di poi altre col nome di loro stessi. E di vero questa (Alessandria) e si mantenne e crebbe, ed ora eziandio accolse una colonia di Romani ed è una delle più nobili città.

Del resto l'attuale Ilio era un villaggio come un pago, quando per la prima volta i Romani vennero in Asia ed espulsero Antioco il grande.

NOTE AL PRECEDENTE TESTO.

Lin. 1. Troviamo nel nostro testo dopo Λυσιμαχος la parola δε, che non è nell'edizioni.

Lin. 4. Leggiamo νεω, mentre l'edizioni hanno νεων.

Lin. 6. Nel nostro testo prima fu scritto περιεβαλοντο, e di poi soprapposto un ε sopra ον, si dette la lezione comune περιεβαλετο.

Lin. 8. L'edizioni hanno συνῳκισε e il nostro testo συνῳκησεν.

Lin. 13. L'edizioni hanno Αλεξανδρειας ηδη επεμεληθη, ma nel nostro testo manca la parola ηδη.

Lin. 18–19. L'edizioni hanno μεταβαλουσης, e il nostro testo ha μεταβαλλουσιν.

Lin. 19 in fine. Si vede il punto di mano antica dopo ONOMA. Tra questa e la linea seguente apparisce il segno di separazione delle pericopi.

Lin. 20. Benchè non apparisca chiaramente il principio della linea alquanto sporgente, pure ciò si manifesta non solo dai precedenti segni (punto e sbarretta interlineare), ma eziandio dal non aver scritto l'E nel fine della lin. 19, ove avrebbe avuto lo spazio, ed anche dal numero maggiore di elementi componenti questa linea 20.

Lin. 33. L'edizioni hanno Και το Ιλιον δ' ο νυν εστι e il nostro codice ha και το Ιλιον δ' εστιν, mancano le parole ο νυν. Il che forse cambierebbe il contesto del seguito κωμοπολις τις ην οτε πρωτον ρωμαιοι... dovendosi in tal caso interpungere dopo κωμοπολις.

Frammento CCVII.

VIII. *Dei fiumi Scamandro e Simoenta, e del luogo dell'antica Ilio.*

Il foglio del palinsesto che imprendiamo ad illustrare si estende dalla seconda metà del paragrafo 34 sino circa la fine del 36 del capo I del libro XIII; e incominciando dalla prima colonna della prima pagina leggiamo:

1 ΟΤΕϹΚΑΜΑΝΔΡος
ΚΑΙΟϹΙμοειϹΟΜΕν
ΤΩΙϹΙΓειωι πλησια
σας ο δε τωι ροιτει
5 ωι μιχρον ΕΜπρο
σθεν ΤΟΥΝΥΝ ιλι
ΟΥϹΥΜΒΑΛΟΥϹΙΝ
ΕΙΤΕπι το σιγειον
ΕΚΔΙΔοασΙΝ και
10 ποιΟΥσιν την στομα
ΛΙΜνην καλου
ΜΕΝΗΝ διΕιργει
ΔΕΚΑΤΕΡον τω̄
ΛΕΧΘΕΝτων πεδι
15 ΟΝΑΠΟΘΑΤερου με
ΓΑϹΤΙϹΑΥΧΗΝ των
ΕΙΡΗΜΕΝΩΝΑΓ
ΚΩΝΩΝ επεΥΘΕΙ
ας ΑΠΟΤου νυΝΙΛι
20 ου ΤΗν αρχην ε
ΧΩΝϹΥΜΦΥΗϹΑΥ
ΤΩΙΤεινομενος
ΔΕΩϹ της ΚΕΒΡΗ
ΝΙΑϹ κΑΙΑΠΟΤελων

25 ΤΟ Ε γραμμα προς
Τους εκατερωθεν
ΑΓΚΩΝας υπερ δε
ΤΟΥΤου μικρον
ΗΤΩν ιλιεων κω-
30 ΜΗΕΣΤιν εν ηι νο
ΜΙΖΕται το παλαι
ΟΝΙΛΙΟΝ ιδρυσθαι
ΠΡΟΤΕΡον τριακō
ΤΑ σταΔιους διεχō
35 ΑΠΟΤΗΣΝΥΝ πολεως
ΥΠερ ΔΕ της ιλιεων
ΚΩΜΗς δεκα στα
ΔΙΟΙΣΕΣΤιν η καλ

Riunite queste parole al precedente testo, dopo aver detto dei due campi Scamandrio e Simoisio, si viene a dire che nel loro corso i due fiumi che ai campi danno nome, l'uno va verso Sigeo e l'altro verso Reteo. Poco al disotto dell' Ilio moderno poi si uniscono e sboccando nel mare più presso Sigeo formano Stomalimne. Un tratto montuoso, a forma di collo, cominciando dall'odierno Ilio corre tra questi due campi, il quale va direttamente a dividere le due braccia del semicerchio sino a Cibrenia, e così insieme colle ridette braccia sembra formare la lettera Ε.

Poco al disopra di questa località è il vico Iliense, il quale da alcuni è creduto il luogo, ove sorse il primo Ilio, e dista trenta stadii da quello odierno. Dieci stadii più in là di questo vico Iliense evvi Callicolone.

AVVERTENZE SULLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 15. L' edizioni del Didot e del Karolides leggono πεδιων, ma il codice conservando la finale ON esigge πεδιον, e l'una e l'altra lezione ben può stare.

Lin. 22. L' edizione legge αυτῳ e così il codice; benchè gli editori parigini nelle note vorrebbero piuttosto leggere αυτοις, ma a questa congettura non conviene il nostro testo.

Frammento CCVIII.

IX. *Dell' altura Callicolone presso il Simoenta.*

Della seconda colonna abbiamo potuto raccogliere il principio, che si riferisce alla prima parte del paragrafo 35, e segue immediatamente il frammento precedente.

1 ΛΙΚΟΛΩνη λοφος
τις παρ ον Ο σιΜΟ
εις ρει πΕΝΤΑCΤα
ΔιοΝΔΙΕΧΩν γινεται
5 ΓΟΥΝΕΥΛΟΓΟΝΠΡΩ
τΟΝΜΕν το ΕΠΙΤΟΥ
ΑΡΕος ΩρτοΔΑΡΗς
ΕΤΕΡΩΘΕΝεΡεμΝηι
ΛΑΙΛαΠΙ ισοCΟΣυ
10 ΚΑΤΑΚΡΟΤΑΤΗC
ΠΟΛΙΟCΤΡΩΕCCι κε
ΛΕΥΩΝΑΛΛοτε ΠΑΡ
CΙΜΟΕΝΤι θεων επι
καλΛικΟΛΩνηι

Callicolone è un monticello presso il quale scorre il Simoenta alla distanza di cinque stadii. Quinci facilmente s' intende in prima quello che si dice di Marte (Iliade XX v. 31-33):

> *Dall' altra parte veniva Marte come un nero turbine*
> *acremente dall' altissima cittadella incitando i Troiani,*
> *correndo all' altra parte pel Simoenta sopra Callicolone.*

Dopo questi versi omerici null' altro potemmo leggere in questa colonna.

NOTE SU QUESTO FRAMMENTO.

Lin. 4. Invece del διεχων un codice ha εχων κυκλον, altri εχων, ma il Coray corresse διεχων e la sua correzione viene ora confermata dal nostro palinsesto; e così ben si conforma a quanto scrisse Eustazio (all'Iliade Υ'. v. 47 e 53). E però giustamente le edizioni del Didot e del Karolides hanno διεχων.

Lin. 5. L' edd. suddette hanno ουν, e il cod. γουν.

Lin. 7–14. I versi omerici sono confermati dal palinsesto senza varietà dal testo comune (Iliade lib. XX, 51, 52-53).

ωρτο δ' Αρης ετερωθεν ερεμνῃ λαιλαπι ισος
οξυ κατ' ακροτατης πολιος Τρωεσσι κελευων,
αλλοτε παρ Σιμοεντι θεων επι Καλλικολωνῃ.

Frammento CCIX.

X. *Di Timbra ed Erineo.*

La terza colonna ci si presenta più abbondante, e si riferisce al seguito del predetto paragrafo 35 dopo la mancanza di linee 22 nella colonna precedente.

1 νε τοΤε ΠΡΟϹΘΥΜ
βρης δ εΛΑΧΟΝΛΥΚΙ
οι ΟΙΚΕΙΟΤΕΡΟΝΕ
στιν ΤΩΙΠΑΛΑΙΩΙ
5 ΚτισΜΑΤΙΠΛΗϹΙον
ΓΑΡ εστιΝΤΟΠΕΔι
ον η θυμΒΡΑΚΑι ο
δι αυτου ρεων ΠΟ
ΤΑΜΟϹΘΥΜΒΡΙΟϹ
10 εμΒΑΛΛων εις ΤΟ
σΚΑΜΑΝΔΡΟΝΚΑΤΑ
Το τΟΥΘΥΜΒΡΙΟΥ
απΟΛλωνος ιερΟΝ
του δε νυΝΙΛΙΟΥ
15 και πεντηκοντα

ϹΤαΔΙΟΥϹΔΙΕΧΕΙΟ
ΤΕ ερινεος τρΑΧΥς
ΤΙϹΤΟΠΟϹΚΑΙΕΡΙ
νεΩΔΗϹΤΩι μεν
20 αρΧΑΙΩΙΚΤΙσματι
ΥΠΟΠΕΠΤΩΚΕΝ
ωστε το λαΟΝΔε
ϹΤησον παρ ΕΡινε
Ον ενθα μαλισΤΑ
25 ΑΜΒΑΤΟϹΕϹτι ΠΟ
ΛΙϹΚΑΙΕΠΙΔΡΟΜΟν
ΕΠΛΕΤΟ τειχος οι
ΚΕΙΩϹΑν λεΓΟΙΗΑν
ΔΡΟμαχη ΤΗϹΔε
30 νυν πολεΩϹΠΑΜ
πολυ αΠΕΟΙΚΕΝΚΑΙ
ΦηγΟϹΔΕΜΙΚΡον
κατωτεΡΩΕϹΤΙΝ
ΤΟΥ εΡινεου εΦΟΥ
35 ΦΗσιν ο αχιΛΛΕΥϹ
οφρα δ' εγΩΜΕΤΑ
χαιοισιν πολεμιζον
οΥκ ΕΘελεσκΕΜαχην

Ripiglia il palinsesto là dove Strabone riporta il verso omerico: *Ai Licii toccarono gli accampamenti presso Tymbra,* per far vedere che poco innanzi qui si trattasse del luogo del vecchio Ilio, piuttosto che della posizione del nuovo. Si prosegue a dire che ivi presso è il campo di Timbra, per cui scorre il fiume Timbrio che va a scaricarsi nello Scamandro vicino al delubro di Giove Timbrico. Dal moderno Ilio ancora la distanza è di stadii quasi cinquanta. Erineo poi, un luogo aspro e su ciò si veggono crescer piante di caprifico, è collocato sotto il vecchio Ilio, onde fu detto molto convenientemente da Andromaca presso Omero: *Colloca l'esercito presso (Erineo) il caprifico, donde è più facile*

l'accostarsi alla città ed assalire le mura. Questa località poi sarebbe troppo lontana dalla città moderna. Il Faggio era poco sotto ad Erineo (al caprifico), come apparisce dalle stesse parole di Achille (Il. IX, 353) il quale dice *che mentre combatteva tra gli Argiri, Ettore non volle discostar la pugna dalle porte Scee e dal Faggio.*

NOTE ALLA PRECEDENTE COLONNA.

Lin. 1. Comincia il verso omerico (Iliade lib. X, v. 430) senza varietà dal testo comune

προς Θυμβρης δ' ελαχον Λυκιοι.

Lin. 12. L' edd. hanno κατα το Θυμβραιου Απολλωνος e il nostro codice κατα το ΤΟΥ ΘΥΜΒΡΙΟΥ απολλωνος.

Lin. 15. Il cod. non manifesta se vi fosse il και come nell'edizione, e che si omette da Coray. Tuttavia lo spazio pare che lo esiga.

Lin. 22-27. Son riferiti i due versi 433-434 dell' Iliade VI

λαον δε στησον παρ' ερινεον ενθα μαλιστα
αμβατος εστι πολις και επιδρομον επλετο τειχος.

Lin. 27. Il Karolides scrive τεειχος, ma è un semplice errore tipografico per quel verso omerico, che nel cod. non offre varietà.

Lin. 28. L' edizione ha λεγοι η Ανδρομαχη, e così il nostro codice, mentre altri λεγοιτο η Ανδρομαχη.

Lin. 31. L' ediz. απεοικε e così il nostro codice, sebbene alcuni con Eustazio congetturino αφεστηκε, e così il Casaubono.

Lin. 32. L' ediz. ο φηγος, nel codice sembra mancare quell' ο articolo.

Lin. 36. Cominciano gli altri versi omerici (Iliade lib. IX, 352-354)

οφρα δ' εγω μετ' Αχαιοισιν πολεμιζον
ουκ εθελεσκε μαχην[απο τειχεος ορυμεν Εκτωρ
αλλ' οσον ες Σκαιας τε Πυλας και Φηγον ικανεν.

Frammento CCX.

XI. *Del Naustatmo iliaco.*

Della seguente pagina la prima colonna ci dà un breve frammento leggibile nel mezzo a lin. 16 appartenente al § 36.

ΛΣΛΠΟΝΟΙΛΣΜεν
ΕΙΤΟΣΟΥΤον ΧΡο

ΝΟΝΑΤΕΙΧΙϹΤΟΝ
Αυτο ειχΟΝΠΑη
[20] ϹΙΟΝΟΥϹΗϹΤΗς πΟ
ΛΕΩϹΚΑΙΤΟϹΟΥΤου
ΠΛηθΟΥς

In questi residui son ricordate le osservazioni di Strabone sopra il Naustatmo o stazione navale presso Troia, dicendovisi che sembrò pazzia de' Greci il non aver cinto di fortificazione per tanto tempo quel luogo, essendo pur così prossima la città ed essendovi tanta moltitudine.

NOTE PER QUESTO BRANO.

Lin. 17. Ove l'ediz. Parigina ha ει εις τοσουτον, nel codice non apparisce εις, come neppure presso Karolides e varii manoscritti. Vi son de' mss. che invece omettono ει.

Lin. 20. Il cod. ha της come l'edizioni suddette, ma il Coray con Eustazio volle leggere τοιαυτης.

Frammento CCXI.

XII. *Del Porto degli Achei.*

Della seguente colonna seconda raccogliamo nella parte inferiore i seguenti resti, che appartengono al medesimo § 26 del capo I.

ΤΟΠΟΝΟϹΟΝΔωδε
ΚΑϹταΔΙΟΥς διε
[20] στωτΑΤΗϹΠΟΛΕ
ΩϹΕΠΙΘΑΛΑΤΤηι
ΠΕΔιον σΥΜΠρος
ΤΙΘΕΙϹΔΙΟΤΙΤΟΥ
τΟ παν πρΟϹχΩμα
[25] ΤΩΝΠΟΤΑμων ε
ϹΤΙΝ το προ της πο

ΛΕΩς επΙΘΑΛΑΤτηι
ΠΕΔΙΟΝΩCΤε ει
ΔΩΔΕΚασταδιΟΝ
30) εCΤΙΝΝυν το με
ΤΑξυ τοτε και το η
ΜΙCΥΕΛΑΤΤΟΝΥ
ΠηρΧΕΝΚΑΙΔιηγη
σιCΔΗΠΡΟCΤον
35 ΕΥΜΑΙΟΝ υπο του
ΟΔΥCCΕως ΔΙΑσκευ
ΑCΘΕΙCα μεγα εμ
ΦΑΙΝΕΙΤο Διαστη

Il geografo qui fa delle osservazioni a dimostrare che il Naustatmo o stazione delle navi greche presso Troia, sarebbe stata una località distante soltanto dodici stadii da Troia stessa, aggiungendovi anche il terreno lungo il mare; giacchè tutto questo è terreno alluvionale de' fiumi innanzi la città dalla parte del mare. Dimodochè, se ora è di dodici stadii di spazio, allora dovea esser meno della metà. Anche il racconto fatto da Ulisse ad Eumeo (Odiss. XIV, v. 496) dimostra come Troia fosse lontana dal Naustatmo. Quella località poi ora si appella porto degli Achei.

OSSERVAZIONI SU QUESTO BRANO.

Lin. 21. L'ediz. ci danno πολεως [το] επι ponendo quel το così come lor supplemento, sebbene lo sia del Kramer e non de' mss. i quali come il palinsesto non l'hanno.

Lin. 22. L'edizione parigina πεδιον [το] νυν προσθεις. Qui il το fu omesso da Karolides, ma era stato aggiunto da Grosk. Il palinsesto non solo manca di questo nuovo το secondo lo spazio, ma conferma la lezione del Meineke in συμπροστιθεις.

Lin. 23. Dopo προστιθεις le edizioni segnano una lacuna nel testo. Il Kramer vorrebbe colmarla con οὐκ εὖ, e il Grosk. con οὐκ εἰδὼς ovvero οὐ διανοούμενος. Nel palinsesto non si può sospettare lacuna.

Lin. 24. L'ediz. è il palinsesto προσχωμα, alcuni codd. però e Meineke προχωμα, come altrove. A noi sembra che ben può conservarsi l'antica lezione dei codici, colla quale convengono eziandio le parti superstiti del

nostro testo, soltanto ben interpungendo le frasi, ed accettando il συμπροστιθεις proposto dal Meineke e voluto dal palinsesto: **Ει δε φησει τις τον νυν λεγομενον Αχαιων λειμενα ειναι τον ναυσταθμον, εγγυτερω τινα λεξει τοπον οσον δωδεκα σταδιους διεστωτα της πολεως επι θαλαττη, πεδιον συμπροστιθεις. Διο τι τουτο παν προσχωμα των ποταμων εστι το προ της πολεως επι θαλαττη πεδιον.** E si verrebbe a dire – se alcuno dicesse che la stazione delle navi greche fosse al luogo or detto spiaggia degli Achei, indicherebbe un luogo più vicino dodici stadî alla città verso il mare, aggiungendovi pure altra pianura. Poichè tutta questa pianura è un nuovo deposito fluviale innanzi alla città verso il mare –. Veggasi la nota esplicativa apposta a questo passo dal Karolides.

Lin. 31–32. L'ediz. τῳ ημισει, nel codice devesi leggere secondo la finale superstite το ημισυ.

Lin. 33. L'ediz. και η διηγησις, il codice lascia l'articolo η.

Frammento CCXII.

XIII. *Testimonianze omeriche; e di Estiea Alessandrina commentatrice.*

Dalla terza colonna abbiamo una più abbondante messe per il seguito non meno interessante di quanto si è riferito.

1 μΑΤΟΜΕΧΡΙΤΗς
ΠΟΛΕως ΑΠΟΤΟΥΝαυ
ΣΤΑΘμου ΩΣΟΘΥΠο
ΤΡΟιηΙΑΟΧΟΝΗΓο
5 ΜΕΝΦΗΣΙΝΓΑΡΥ
ΠΟΒΑΣ λιηΝΓΑΡ
ΝΗΩΝΕΚΑΣΗΛΘο
μεν εΠΙΤΕΤΗΝ κΑ
τΑσκοπΗΝΠΕΜ
10 πονται ΓΝΩΣΟΜε
νοι ποτεΡΟΝΜΕΝΟΥ
σΙΝΠΑΡΑΝηΥσιΝ
αΠΟΠΡοθεν πολυ
ΑΠΕΣΠασμενοι ΤΟΥ

15 οικειου τΕιΧΟΥς
ΗΕ πoΛΙΝΔΕΑΨΑνα
ΧΩΡΗCΟΥCι και
Ο πτολι ΔΑΜΑCΑμ
ΦΙΜΑΛα φραζεσθε
20 φιλοι ΚΕΛΟΜΑΙ γαρ
ΕΓΩΓΕΑCΤΥΔε νυν
ΙΕΝΑΙΦΗCΙΝΕΚΑC
δ ΑΠΟΤΟΥ τειΧΕΟC
ειμεν πΡΟΤΙΘησιν..
25 ΔΗΜΗΤΡΙΟCΚΑΙ
την Αλεξανδρινην
εστιαιαν μΑΡΤΥΡΑ
την συγγραΨασαν
περι τΗCΟΜΗΡΟΥ
30 ιλιαδος ΠΥΝΘΑΝο
ΜΕνηΝ ει ΠΕΡΙΤην
νυν πολιν ο πολε
ΜΟCCΥΝΕCΤΗΚΑι
το τΡΩΙΚΟΝΠΕΔι
35 ΟΝΟΜΕΤΑΞΥΤης
ΠΟλεΩCΚΑΙΤΗCΘΑ
λαττης ο ΠΟΙΗΤης
Φραζει ΤΟΜΕΝΓΑΡ

Colla autorità omerica, prosegue il geografo a dire, come il poeta fa dire da Ulisse su questa distanza da Troia al Naustatmo che *quando spingemmo le insidie sotto Troia* (Od. XIV, 469) seguisse poi a indicare al verso 496 *giacchè troppo lungi dalle navi si eravamo inoltrati.* Allorchè si mandano gli esploratori de' Greci ad osservare se i Troiani allontanati dalle proprie mura fossero rimasti presso le navi, ove eran giunti, si legge (Iliade XX, 209): *Se fossero per ritirarsi verso la città.* E Polidamante (Iliade XVIII, 254-6) dice: *O amici, considerate bene.*

Io esorto a ritornare adesso alla città; giacchè egli disse, siamo lungi dalle mura. Qui Demetrio reca eziandio la testimonianza di Estiea Alessandrina, la quale scrisse sopra di Omero e trattò se la battaglia fosse combattuta presso l'odierna città, e se fosse il campo Troico (odierno), quello che il poeta dice trovarsi tra la città e il mare.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 3–5. Si riferisce il brano di Omero dall'Odissea lib. XIV, 469.

ως οθ' υπο Τροιη λοχον ηγομεν

Lin. 6–9. È l'altro brano omerico della stessa Odissea lib. XIV, 496.

λιην γαρ νηῶν εκας ηλθομεν

Lin. 16–17. I brani di due versi dell' Iliade lib. XX, 209, 210.

. . . . ηε πολινδε
αψ αναχωρησουσι . . . .

Lin. 18. Secondo lo spazio pare doversi leggere πτολιδαμας, e non già πολυδαμας.

Lin. 18–24. Si riferisce il passo di Omero, Iliade lib. XVIII nei versi 254–256.

αμφι μαλα φραζεσθε φιλοι· κελομαι γαρ εγωγε
αστυδε νυν ιεναι φησιν . . . .
. . . . εκας δ' απο τειχεος ειμεν

Nel palinsesto le ultime parole non son prodotte secondo la prosodia leggendosi απο του τειχεος.

Lin. 24–25. L'edizioni hanno παρατιθησι δ' ο Δημητριος, e il codice προστιθησιν... Δημητριος.

Lin. 34. L' ediz. parigina aggiunge που dicendo και [που] το τρωϊκον, il Karolides nota una lacuna; Kramer crede mancare που ovvero τι, Grosk. supplisce που εστιν, ma nel codice non è που, nè lacuna nè spazio.

Lin. 27. Ben poco leggiamo del nome di questa commentatrice Estiea Alessandrina nel palinsesto; ma il computo degli spazi ci dà quanto è nell'edizioni. Del pochissimo che si sa di questa commentatrice, vedi Fabricio *Biblioth. graec.* nell' edizione Harles vol. I, p. 516, ove pur si parla di questo passo.

Lin. 38. Karolides nota esser monco il testo; ma ciò dal palinsesto nostro non si conferma.

Frammento CCXIII.

XIV. *Littorale, e città di Asso e di alcuni filosofi.*

Dopo una ben larga lacuna viene il foglio che ci conserva i seguenti frammenti dal principio del § 57 capo I, ove si parla della Troade sino al § 61. La prima colonna ci conserva il testo così

1 ΤΕΚΑΙΕΥΝΕΙ...
ΑΠΟΘΑΛΑΤΤΗCΚΑΙ
ΤΟΥΛΙΜΕΝΟCΟΡΘΙ
ΑΝΚΑΙΜΑΚΡΑΝΑ
5 ΝΑΒΑCΙΝΕχοΥCΑ
ΩCΤΕΠΑΥΤΗCΟΙ
ΚΕΙΩCΕΙΡΗσθαι δο
ΚΕΙΤΟΤΟΥCΤΡΑ ατο
ΝΙΚΟΥ του κιθα
10 ΡΙCΤΟΥΑCCΟΝΙΘως
ΚΕΝΘΑCCΟΝΟΛεθρου
πΕΙΡΑΘΙΚΗΑΙ ΟΔΕ
ΛΙΜΗΝ χΩΜΑΤι
ΚΑΤΕCΚΕΥΑCΤΑΙ
15 ΜΕΓΑΛΩΙ ΕΝΤευ
ΘΕΝΗΝΚΛΕΑΝΘΗc
ΟCΤΩΙΚΟCΦΙΛΟCο
φοCΟΔΙΑΔΕΞΑΜΕ
νος τΗΝΖΗΝΩΝΟC
20 Του κιΤιεως σχο
ΛΗΝΚΑΤΑΛΙΠΩΝ
δε χΡΥCΙΠΠΩΙΤΩι
σΟλει εΝΤΑΥΘΑ δε
κΑΙΑΡΙCΤΟΤΕΛΗς

25 διετριψεν δια την
ΠΡΟϹΕΡΜΙΑΝΤΟΝ
ΤΥΡΑΝΝον κηδει
ΑΝ·ΗΝΔΕΕΡΜΙΑϹ
ΕΥΝΟΥΧΟϹΤΡαπΕ
30 ΖΙΤΟΥΤΙνος οικε
ΤΗϹΓΕΝΟΜενος
. . . ΝΑΘΗΝΗΙ ηκρο
ΑϹΑΤΟΚΑΙΠΛΑΤω̄
νοϹΚΑΙΑΡΙστΟΤε
35 ΛΟΥϹΕΠΑΝΕΛΘω
ΔΕΤωΙΔΕϹΠΟΤΗι
ϹΥΝΕΤΥΡΑΝΝη
ϹΕΠΡωτον επιτιθε

Il geografo ci dice che sul lido della Troade la città di Asso sopra a mare, ha dal porto una salita dritta e lunga, dimodochè giustamente di questa città cantò il citaredo Stratonico – *Vanne ad Asso, se cerchi toccar più celere perdizione* –. Il porto poi è interrato per le grandi alluvioni. Qui ebbe patria Cleante filosofo stoico, che nella scuola successe a Zenone Citiense e lasciò Crisippo Solense a suo successore. Qui pure dimorò Aristotile per familiarità che ebbe con il tiranno Ermia. Questo eunuco fu servo di un banchiere, ed essendo stato in Atene, avea frequentate le lezioni di Platone e di Aristotele. Reduce si fece socio al suo signore nella tirannide verso le regioni soggette all' intorno di Atarna e di Asso.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Secondo il testo comune le prime parole del paragrafo sono Εστι δε η Ασσος ερυμνη και ευτειχης απο θαλασσης, ma il palinsesto non ci conserva che l' ultime τε και ευνει... απο θαλαττης, le quali non convengono perfettamente per il τε e poi per ευνει.... invece di ευτει.... Inoltre lo stato della pergamena potrebbe far sospettare qualche rasura e correzione.

Lin. 10. Il verso 143 dell' Iliade lib. VII riferisce questo motto di Stratonico fondato sulla simiglianza delle parole ασσον e θασσον. Ivi si dice

Ασσον ιθ' ως κεν θασσον ολεθρου πειραθ' ικηαι.

Lin. 26. L' ediz. hanno Ερμειαν e il palinsesto ερμιαν, ed eziandio è così scritto lo stesso nome alla lin. 28.

Lin. 32. L' edizioni γενομενος δ' Αθηνησι, nel codice sembra γενομενος δ' εν Αθηνη.

Frammento CCXIV.

XV. *Di Ermia tiranno di Asso e sua morte. Della fuga de' filosofi, con cenni dell'origine della città.*

La seconda colonna di questa pagina prosegue a darci il seguito immediato del testo.

1 ΜΕΝΟΙϹΤΟΙϹΠΕΡΙ
ΑΤΑΡΝΕΑΚΑΙ ασσον
ΧΩΡΙΟΙϹ ΕΠΕΙΤα
διεΔΕΞΑΤΟΕΚΕΙ
5 ΝΟΝΚαι μετεπεμ
ψαΤΟΤΟΝΤΕΑριστο
Τελη ΚΑι ξενοκρα
ΤΗΚΑΕΠΕΜΕΛΗ
θη αυτων τωι δα
10 ΡΙϹΤΟΤΕΛει κΑΙ θυ
ΓΑΤΕΡΑΑδελφου
ϹΥΝΩΚΙϹΕΝΜΕ
ΜΝΩΝΑΟΡΟΔιος
υΠΗΡετων τοτε
15 τοις ΠΕΡϹΑΙϹΚΑΙ
ϹΤΡΑΤΗΓΩΝΠΡΟϹ
ΠΟΙΗϹΑΜΕΝΟϹΦΙ
ΛΙΑΝΚΑΛΕΙΠΡΟϹ
ΕΑΥΤΟΝΞΕΝιαϹΤε

20 Λμα ΚΑΙΠΡΑγμα
ΤΩΝΠΡΟΣΠΟΙΗ
ΤΩΝΧΑΡΙΝΣΥΛλα
ΒΩΝΔΑΝΕΠΕΜψεν
ΠΡΟΣΤΟΝΒΑΣιλε
25 ΑΚΑΚΕΙΚρεμασθεις
ΑΠΩΛΕΤο οιΦιλο
ΣΟΦοι δ' εσωθησαν
ΦεΥγοΝΤες τα χω
ρια α οι περσαι ΚΑΤε
30 ΣΧΟΝΦΗΣΙΔΕΜΥΡ
ΣΙλος μηθΥΜΝΑΙ
ΩΝΚΤισμα ειναι
ΤΗΝΑΣΣΟΝΕΛλανι
κος καΙΑΙΟΛΙΔα φη
35 ΣΙΝΩΣΤΕΚΑι τα
ΓΑΡΓΑΡΑΚΑι η λαμ
ΠωΝια ΑΙΟΛΕΩΝ
ασσιων....

Si prosegue a dire che Ermia tiranneggiando successe al suo signore e chiamò a se Aristotele e Zenocrate, ed usò loro molte cure; che anzi ad Aristotele diè in moglie la figliuola del proprio fratello. Ma il Rodio Memnone, il quale a quel tempo era ministro ai Persiani e capitano dell'esercito, simulando amicizia con Ermia, lo fece venire a sè sotto pretesto di ospitalità e di certi affari ed avendolo fatto prigione, lo mandò al re, ed ivi per appiccagione fu morto. I filosofi allora salvaronsi fuggendo dalle regioni che i Persiani occupavano. Narra poi Mirsilo che Asso sia stata fondata dai Metimnei, ed inoltre Ellanico la dice città Eolica, come pure degli Eoli sono Gargara e Lamponia.

OSSERVAZIONI SU QUESTA COLONNA.

Lin. 1. Si vede la finale della parola επιθεμενῳ la cui prima parte, cioè επιθε, dovea leggersi nella precedente linea in fine della colonna

prima, e dove non possiam definire se fosse επιθε, ovvero υπετιθε. Ma riguardo alla finale è chiaro nel codice legger μενοις contro l' edizioni.

Lin. 8. L' edizione leggerebbe ξενοκρατην, ma il codice legge ξενοκρατη essendo manifesta la mancanza del ν finale, forse ciò si verificava anche in altre simili desinenze che grammaticalmente possono avere l'una e l'altra inflessione.

Lin. 11. Alcuni lessero αδελφιδου, ma il codice coll' edizione pare abbia αδελφου; ciò si conferma anche per ragione di spazio.

Lin. 18. Il codice προς e l' ediz. περι.

Lin. 20. L' ediz. e il cod. αμα, quindi non si conferma la variante ονοματι difesa dal Coray.

Lin. 24. L' edizione ως τον e il palinsesto προς τον senza variare significato.

Lin. 35. L' edizione ha ωσπερ τε dubitandosi sul τε, ma il codice legge soltanto ωστε.

Frammento CCXV.

XVI. *Dei Lelegi e dei Cari.*

Della terza colonna possiamo leggere la parte inferiore, essendo che della parte superiore appena si veggono alcune dispaiate lettere.

μεν καΡΑΣΑΠΟΦαι
ΝουΣΙΝΟΜΗΡΟΣ
ΔΕΧΩΡΙΖΕΙΠΡΟΣ
ΜΕΝΑΛΛΟΣΚΑΡΕς
20 ΚΑΙΠΑΙΟΝΕΣΑΓΚΥ
ΛΟΤΟΞΟΙΚΑΙΛΕΛε
ΓΕΣΚΑΙΚΑΥΚΩΝες
ΕΤΕΡΟΙΜΕΝΤοιΝΥν
ΤΩΝΚΑΡΩΝΥΠΗρ
25 ξΑΝΩΙΚΟΥν δε με
ΤΑΞΥΤΩΝΥΠΟΤωι
αινεΙΑΙΚΑΙΤΩΝ κα
λουμεΝΩΝ υΠο
Του ποιητοΥ ΚΙΛΙ

30 ΚΩΝΕκπορθηΘΕν
ΤΕCΑΥΠΟΤΟΥ αΧΙλ
ΛΕΩCΜΕΤεσΤΗσαν
ΕΙCΤΗΝΚΑΡΙΑΝΚΑΙ
ΚΑΤεσΧΟΝΤΑΠΕρι
35 τΗΝΝΥΝΑλικΑΡ
ΝΑCον χΩΡΙΑ Η
ΜΕν τοι νυν εκλει
φθεισΑ υΠΑΥΤΩΝ

Dopo alquante linee che mancano sul principio della colonna si prosegue a dire che queste regioni eran de' Lelegi, i quali da alcuni si dice fossero Cari, ma che Omero li distingue dai Cari dicendo: *Sul mare sono i Cari ed i Peoni dal curvo arco, ed i Lelegi ed i Cauconi.* Adunque i Lelegi eran diversi dai Cari; abitavano tra quelli del dominio di Enea, e tra quelli che dal poeta sono appellati Cilici; i quali disfatti da Achille, trasmigrarono in Caria ed occuparono i luoghi che sono presso Alicarnasso.

Quindi si parla della loro città, come appresso, cominciando qui nelle ultime due linee l' altra descrizione del § 59, ove si parla di Pedaso.

NOTE SUL BRANO DELLA COLONNA TERZA.

Il passo omerico ricordato nelle linee 18–21 è dell' Iliade lib. X vv. 428–429.

> προς μεν αλος Καρες και Παιονες αγκυλοτοξοι
> και Λελεγες και Καυκωνες

il quale si legge come nell' edizioni, senza varianti.

Lin. 23. Il palinsesto ha come le edizioni μεν τοινυν, mentre alcuni mss. lasciano νυν.

Lin. 36. Forse lo spazio vorrebbe si leggesse Αλικαρνασσον, ma qui non si può accertare.

FRAMMENTO CCXVI.

XVII. *Dei Pedasidi e loro regione.*

L' altra pagina di questo foglio ci dà altri tre frammenti nelle sue tre colonne, delle quali la prima intiera appartiene al § 59 già cominciato in fine del precedente frammento.

1 ΠΟΛις πηδασος
ΟΥΚΕΤ εστιν εν δε τη
ΜΕϹΟΓΑΙΑΙΤΩΝΑ
ΛΙΚΑΡΝΑϹΕΩΝΤΑ
5 ΠΗΔΑϹΑΥΠΑΥΤων
ΟΝΟΜΑϹθεντα ην
ΠΟΛΙϹΚΑΙΝΥΝΗχω
ΡΑΠΗΔΑσις ΛΕΓεται
ΦΑϹΙΝΔΕΝΑΥΤΗΙ
10 ΚΑΙΟΚΤ. . . . πΟΛΕΙϹ
ΟΙΚΗϹΘΑΙΥΠΟΤΩν
ΛΕΛΕΓΩΝΠΡΟΤΕ
ΡΟΝΕΥΑΝΔρηϹΑΝ
ΤΩΝΩϹΤΕΚΑΙΤης
15 ΚΑΡΙΑϹΚΑΤΑϹΧΕΙ
ΤΗς μεΧΡΙΜΥΝΔΟΥ
ΚΑΙΒΑΡΓΥΛΙΩΝΚΑΙ
ΤΗϹΠΙϹΙΔΙΑϹΑΠο
τε ΜΕϹΘΑΙΠΟΛΛ. . . .
20 ΔΥϹΤΕΡΟΝΑΜΑΤΟις
ΚΑΡϹΙϹΤΡΑΤΕΥΟ
ΜΕΝΟΙΚΑΤΕΜΕΡΙ
ϹΘΗϹΑΝΕις ολην
ΤΗΝΕλΛΑΔΑΚαι η

25 ϕανΙϹΘΗΤΟΓενος
τωΝΔΟΚΤΩ πολε
ΩΝΤΑς εξ μαυσω
ΛΟϹΕΙϹ μιαν την
ΑΛΙΚΑΡΝΑϹϹΟΝϹΥ
30 ΝΗΓΑΓΕΝΩϹΚΑΛ
λιϹΘΕΝΗϹΙϹΤΟΡει
ϹΥΝΑΓΕΛΑΔΕΚαι
ΜΥΝΔΟΝ διεφυλα
ΞΕΝΤΟΙϹΔΕΠΗΔΑ
35 σΕΥϹιν τοΥΤΟις
ΦΗϹΙΝΗΡΟΔΟΤΟϹ
ΟΤΕΜΕΛΛοι τι ανεπι
ΤΗΔΕΙΟΝΕϹΕϹΘΑΙ

Non esiste più la città loro Pedaso, da essi abbandonata, ma nell'interno sonvi le Pedase degli Alicarnassei, così ritenendo il nome di questi; ed in egual modo la regione si appella adesso ancora Pedaside. Si narra che quivi fossero otto città de' Lelegi con molti abitanti, e tali da tenere la dominazione di quella parte di Caria che da Mindo si stende ai Bargilii, ed anche una parte della Pisidia. Molti dipoi associandosi negli eserciti dei Cari, si dispersero per tutta quanta l'Ellade, e così sparve la loro nazione. Di quelle otto città Mausolo ne congiunse sei nella sola Alicarnasso, come racconta Callistene, e conservò soltanto Sinagela e Mindo.

Il seguito meglio si unisce al frammento che viene appresso.

OSSERVAZIONI SUL PRECEDENTE FRAMMENTO.

Lin. 1. L'ediz. hanno soltanto πολις Πηδασος, ma lo spazio ammetterebbe qualche altro elemento, che non apparisce.

Lin. 2. In fine l'edizione vuole supplite le parole εστιν εν δε τῃ, ma lo spazio del codice richiederebbe qualche elemento di meno.

Lin. 7. L'ediz. ha και η νυν χωρα, altri και η χωρα νυν, o congetturano col Groskurd doversi aggiungere ετι avanti νυν. Meglio però pensarono il Kramer e con lui il Meineke di leggere και νυν η χωρα. E la

felice divinazione di codesti dotti, viene ora confermata dall'autorità del nostro palinsesto, che appunto legge così.

Lin. 10. Secondo l'edizione dovrebbesi leggere οκτω πολεις, ma nel codice tra le due parole apparisce qualche altra cosa come una lettera.

Lin. 11. L'ediz. ῳκισθαι e nel cod. ῳκησθαι come altri. Nell'edizione Aldina si legge ωκεισθαι.

Lin. 19 e 20. Secondo l'ediz. dovrebbesi leggere πολλην υστερον δ αμα τοις καρσι στρατευομενοι; ma nel codice non apparendo la finale della parola πολλ ed immediatamente venendo la variante δ υστερον αμα, siamo indotti a credere, che la parola πολλ appartenga al periodo seguente, e debba leggersi πολλοι δ' υστερον αμα τοις καρσι στρατευομενοι.

Lin. 29. L'ediz. scrive Αλικαρνασον e il nostro con altri codici Αλικαρνασσον.

Lin. 32. L'ediz. Συαγγελα, alcuni codici lessero συναγελα, συναγελας ed anche συν αγελα, lo Tzsch: Σουαγελα, il Kramer lesse Συαγελα. Ora il nostro codice ci dà la lezione chiara ΣΥΝΑΓΕΛΑ, sulla quale meglio potranno far i loro commenti gli eruditi.

G. Cozza-Luzi

(Continua)

DI UN FRAMMENTO DI UNA VITA DI COSTANTINO

NEL CODICE GRECO 22 DELLA BIBLIOTECA ANGELICA

Nel 1895, esaminando una parte dei manoscritti greci della biblioteca Angelica in Roma per compilarne il catalogo, mi capitò innanzi nel cod. già segnato D. 3. 10, ora 22, e contenente alcune orazioni di s. Gregorio Nisseno [1], una Vita abbastanza estesa di Costantino Magno, la quale, per quanto almeno io ho potuto vedere, è ancora sconosciuta.

Codesta Vita, scritta, come quasi tutto il rimanente del codice [2], in bel minuscolo del secolo XI e con grande accuratezza ortografica, va dal f. 1 al 54 *recto*. Ogni pagina (cm. 23, 5×19) conta ventuna riga di scrittura, all'infuori dell'ultima che ne ha intiere soltanto undici. Nel margine esterno de' fogli si leggono succinti titoli, o rubriche, a piccole unciali d'oro, la cui mercè il lettore può facilmente ritrovare i diversi fatti narrati nell'opera che, secondo il solito, è scritta tutta quanta di seguito senza mai andare a capo. Essa è purtroppo mutila al principio e nel mezzo; al principio, dove si ha da ritenere perduto forse più d'un quaderno, desiderandosi al presente la storia di Costantino fino a tutta l'impresa contro Massenzio [3]; nel mezzo, o per meglio dire,

[1] *Index codicum graecorum bibliothecae Angelicae, digesserunt* G. Muccio P. Franchi de' Cavalieri, *praefatus est* Aen. Piccolomini (in *Studi italiani di filologia classica* vol. IV, Firenze 1896) p. 51. Il ms., come mi ha fatto notare il prof. Piccolomini, appartenne già alla biblioteca Sforza (v. Montfaucon *Bibtiotheca bibliothecarum mss.* I 702 C 6 sqq.; cod. Vat. Ottobon. lat. 2355 [*Bibliothecae Sfortianae codices manuscripti*] f. 26v), donde in seguito passò in quella del card. Passionei.

[2] Dico quasi tutto, perchè 14 fogli cartacei furono suppliti nel sec. XVI. Cf. *Index* l. c.

[3] Giacchè il primo fatto che ora incontriamo nel codice, il quale comincia in tronco con le parole τῆς ὑπ' ἐκεῖνον ἀρχῆς καὶ τῶν Ῥωμαίων ἡ γερουσία, è dopo alcuni cenni sulle misteriose esortazioni al cristianesimo avute da Costantino, il suo ingresso trionfale in Roma: Ἐπεὶ γὰρ τοὺς πολεμίους κατὰ κράτος οὗτος ἐνίκησεν, καιρὸς δὲ ἦν εἰς τὴν Ῥώμην εἰσιέναι, πάντων αὐτὸν σὺν εὐφροσύνῃ μεγάλῃ καὶ στεφανηφορίαις καὶ χοροῖς ἀποδεχομένων, [f. 2] αὐτὸς οὐκ ἐπὶ τὰ βασίλεια πρότερον ἔγνω χωρεῖν, ἀλλ' ἐπὶ τὸν ναὸν... Πέτρου καὶ Παύλου. — Assai curioso è il racconto d'una visione che l'imperatore avrebbe avuta, fra le altre, prima della sua conversione. Ἄνδρα τινὰ φωτοειδῆ καθ' ὕπνους [f. 1v] ὀφθῆναί φασιν αὐτῷ καὶ

dopo il f. 8, dove fra l'altro deve esser perito il racconto della persecuzione di Licinio contro i cristiani [1]. Malgrado queste due ampie lacune, io mi era proposto dapprima di mettere in luce per intiero il documento, insieme ad una vita di Costantino trascritta da due antichi codici dall' illustre prof. Ignazio Guidi e generosamente cedutami. Riflettendo poi meglio, mi sono risoluto a pubblicare della vita Angelica soltanto quei tratti che offrono maggiore interesse, dando però al tempo stesso particolareggiata notizia della composizione di tutta l'opera.

Nella parte superstite della sua compilazione il biografo narra l'ingresso solenne, come ho già accennato (v. la nota 3 alla pag. precedente), di Costantino in Roma (f. 1ᵛ), il battesimo ivi da lui ricevuto (f. 2ᵛ) e quello insieme di s. Elena e di Crispo (f. 3ᵛ), le nozze con Fausta (f. 8), la guerra contro Licinio e la uccisione di quest'ultimo in Tessalonica (f. 9) [2]. Si passa quindi a discorrere, più o meno brevemente, dell'eresia di Ario, del concilio di Nicea, di Acessio, di Eusebio di Nicomedia, di

ῥάβδῳ τοὺς αὐτοῦ μυκτῆρας ἠρέμα πως ὑποπλῆξαι, ὡς καὶ ῥύσιν ὑπὸ πληγῆς αἵματος γενέσθαι συμβῆναι· ὅπερ Κωνσταντῖνος χειρομάκτρῳ τινὶ τὸ καταρρεῦσαν ἀπομορξάμενος, τὸν τοῦ τιμίου σταυροῦ τύπον διὰ θαύματος ἔσχεν, τῷ χειρομάκτρῳ σημειωθέντα διὰ τοῦ αἵματος θεασάμενος. κατὰ μικρὸν γάρ, ὡς ἔοικεν, πρὸς τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἐπαναγόμενος Κωνσταντῖνος ἔμελλεν μὴ μόνον ὄψιν καὶ ἀκοήν, ἀλλὰ καὶ ὄσφρησιν καθαρθῆναι, μέλλουσαν ὀσφρανθῆναι τοῦ νοητοῦ πίστεως μύρου καὶ εὐωδίας ἀντιλαβέσθαι τῆς θείας χάριτος, ἥτις καὶ πρὸς τὰ καλά τε καὶ ὅσια τοῦτον ἐχειραγώγησεν. L'apparizione ricorda un poco l' ἄγγελος τῆς τιμωρίας di Erma (*Pastor* Sim. VI 2, 5 sqq.).

[1] Il f. 9 infatti principia... ναι πεποίηκεν. καὶ οὐ μόνον ταῦτ' ἔδρα Λικίννιος, ἀλλὰ καὶ εἰς ἔρωτα τῆς ἀρχῆς Κωνσταντίνου καταστὰς κτλ. — Che la Vita pervenutaci così monca nel cod. Angel. si conservi altrove nella sua integrità, è cosa di cui non dubito, ma sulla quale non posso dir nulla di preciso. Perchè, essendo il nostro cod. mutilo in principio e terminando con una delle solite formule βασιλεύοντος τοῦ κυρίου ἡμῶν etc., non mi è giovato nulla consultare i cataloghi a me accessibili delle diverse biblioteche di Europa. Solo chi frugando direttamente nei manoscritti abbia avuto la fortuna d' imbattersi nella Vita stessa, sarà in grado d' insegnarci se e dove essa si trovi.

[2] Il motivo che, secondo il nostro biografo, indusse Costantino a togliere di mezzo Licinio, concorda con quello dato da Socrate I 4 (Migne *P. G.* LXVII 40 C). Socrate non è però la fonte del passo in esame, nè di tutto il resto della diffusa narrazione relativa alle guerre fra Licinio e Costantino. Ecco il passo della Vita: ὁ μὲν οὖν Λικίννιος οὐδ' ἐν ἐσχάταις συμφοραῖς τὴν ἠρεμίαν παντάπασιν ἄγειν ὑπὸ τῆς δίκης ἐπιτρεπόμενος, ἀλλὰ αὖθις ὑποκινεῖν τι καὶ διατάττειν ἐπιχειρῶν καὶ κατάφωρος ἐπὶ τούτῳ γενό- | [f. 14]μενος, αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν τοῦ διαφθαρῆναι περιέστησεν ἀνάγκην, καὶ ἀπεσφάγη ἐν Θεσσαλονίκῃ. τοῦτο πέρας τῆς Λικιννίου ἀνοίας καὶ ἀγωγῆς. Cf. Zonar. XIII, 1 (III p. 175 Dindorf): ἄλλοι δὲ οὐδὲ ἐν Θεσσαλονίκῃ αὐτόν φασι διατρίβοντα ἠρεμῆσαι, τυραννίδα δὲ μελετᾶν· καὶ τοῦτο γνόντα τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον στεῖλαι τοὺς αὐτὸν ἀναιρήσαντας. Il genere di supplizio accennato dal nostro autore ricorre nel *Chronicon Paschale* p. 524, 14 Dind.: Λικίνιος... τέλος σφαγείς. Zosimo parla di strangolamento ἀγχόνῃ τοῦ ζῆν αὐτὸν ἀφαιρεῖται (II 28; p. 94, 2-3 ed. Bonn.). Gli altri (Socrat. I 4; Zonar. *l. c.;* Hieron. *Chron.* ad a. 327; Eutrop. *Brev.* X 6, 1) dicono soltanto che Licinio venne *ucciso*.

Teognide di Nicea (f. 15). Segue la morte di Crispo e di Fausta (f. 23), la fondazione di Costantinopoli (f. 25^{v}), l'invenzione della Santa Croce (f. 38), la fondazione di Elenopoli (f. 39^{v}), la divisione delle provincie dell' impero fatta da Costantino fra i suoi figliuoli (f. 48), il richiamo di Ario ed il bando di s. Atanasio, la morte di s. Elena (f. 49^{v}), la soppressione di santuarj idolatrici sostituiti da chiese cristiane (f. 50), il richiamo di Eusebio (f. 51^{v}), il conciliabolo di Tiro (f. 52), la celebrazione delle *encenie* di Gerusalemme (f. 52^{v}), la morte di Costantino.

In tutta questa narrazione c' è poco d'originale anche quanto alla forma. Lo scrittore s' è più e più volte limitato ad inserire nella sua opera, trascrivendoli *ad litteram* o leggermente modificandoli, dei brani più o meno estesi d'opere altrui. Ma di un tal manco d'originalità, mi affretto a dirlo, non dobbiamo tanto dolerci, quanto si potrebbe esser tentati di fare a bella prima.

Frammenti di Socrate.

De' luoghi presi in prestito, alcuni appartengono alla Storia ecclesiastica di Socrate che, conforme all'uso brutto, ma antichissimo in Grecia, di non avere alcun rispetto per l'altrui proprietà intellettuale, non viene mai citato. Su questi passi, utili tutt'al più (giacchè sono pochi e brevi) per la critica del testo di quell'autore, non accade ora di fermarci; basterà enumerarli.

1. Cod. f. 15, 7-15^{v}, 18 (μετὰ Πέτρον — καὶ πόλεις) = Socr. I 5-6 (Migne *P G* LXVII 41 A - C 6);

2. Cod. f. 17^{v}, 1-11 (Πιστεύομεν — ἐκκλησία) = Socr. I 8 (M. ibid. 68);

3. Cod. f. 20^{v}-21^{v}, 11 (Περὶ μὲν — θὲς λοιπόν, ὦ 'Ακέσσιε, μεγίστην κλίμακα καὶ ἀνάβηθι μόνος εἰς οὐρανόν [1]) = Socr. I 10 (M. ibid. 100-101 B 1);

4. Cod. f. 38^{v}-39, 5 (Σὺν αὐτοῖς — ξύλον ἀνηύρετο [2]) = Socr. I 17 (M. ibid. 117 C 12 - 120 A ult.);

[1] È la famosa risposta di Costantino al capo de' novaziani, il quale sosteneva che gli apostati ed i caduti, per ottenere l'assoluzione, non dovevano confessarsi ai sacerdoti, ma ricorrere a Dio direttamonte, come a colui che solo ha il diritto e la potestà di rimettere le colpe. Nella cronaca Angel. l'imperatore risponde men breve; poichè, oltre l'aggiunta di λοιπόν e di μεγίστην (aggettivo affatto insulso nel caso presente), dopo οὐρανόν egli ancora prosegue: ἡμεῖς γὰρ ἀνθρώποις ἱερεῦσι τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐξομολογούμενοι, καὶ δι' αὐτῶν παρὰ θεοῦ λαβεῖν ἐντελῆ τὴν συγχώρησιν πεπιστεύκαμεν. Non vale la pena d'avvertire che questa spiegazione, punto necessaria, toglie in gran parte la loro forza alle secche e sdegnose parole di Costantino.

[2] Socr. εὕρηται.

5. Cod. f. 49^v, 15-51^v, 2 (πολλὰ — σβεσθείς [1]) = Socr. I 17. 18 (M. ibid. 121 A 5 - 124 C 6 [2]).

Frammenti di Filostorgio.

Altri de' luoghi usufruiti dal biografo derivano da una storia, della quale oggi non possediamo più che un'ecloga dettata da Fozio (ap. Migne *P. G.* LXV 459-638), alcuni *excerpta* presso Suida e de' frammenti ravvisati, non sono molti anni, dal ch. abb. P. E. Batiffol nel *Martyrium s. Artemii* (ap. M. CXV 1160-1212) [3]. Ognuno comprende che io accenno alla *Storia ecclesiastica* di Filostorgio.

Nel cap. 7 del libro I costui raccontava come Alessandro vescovo di Alessandria poco prima del concilio di Nicea erasi recato a Nicomedia per disporre Osio e gli altri vescovi colà raccolti, a sostenere la consunstanzialità del divin Verbo col Padre (τὸ ὁμοούσιον) ed in pari tempo ad espellere Ario dalla comunione della chiesa. Tale notizia che, come già vide il Godefroy [4], manca d'ogni verosimiglianza, ci era fin qui riferita dalla sola epitome foziana della storia di Filostorgio. Ma ecco che essa ora ritorna, ed in una forma più diffusa, nella Vita Angelica. Che la fonte di questa sia per l'appunto Filostorgio, del quale il nostro compilatore ha fatto uso anche altrove, ed una volta perfino citatolo, è cosa che non ammette dubbio. Che il relativo passo del Cappadoce si presenti più integro e meno rimaneggiato nel nuovo

[1] Socr. σβεσθῆναι.

[2] Il biografo omette però il passo ὑπὸ δὲ τοὺς — ἐσώζετο (Migne 121 C 3-13). Ai tratti enumerati nel testo e tolti di peso da Socrate, aggiungerò qui il racconto della morte di Costantino, che ne divaria solo leggermente: τελευτᾷ δὲ ὁ πανεύφημος Κωνσταντῖνος καὶ βασιλεὺς ὢν ἐτῶν ἑξήκοντα πέντε, εὐσεβῶς καὶ θεαρέστως βασιλεύσας ἔτη τριάκοντα δύο· καὶ καταλείψας τὴν ἐπίγειον βασιλείαν, τῆς οὐρανίου ἐπελάβετο. τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν λάρνακι χρυσῇ οἱ στρατιῶται ἐνθέντες, ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ' αὐτόν, θρηνοῦντες ὡς πατρὸς φιλοστόργου καὶ οὐ βασιλέως ἐξουσίας του στερηθέντες. καταλαβὼν δὲ Κωνστάντιος ὁ τῆς ἑῴας βασιλεύς, καὶ βασιλικῶς κηδεύσας τὸν πατέρα, ἐφ' ὑψηλοῦ ἀπέθετο ἐν τῇ τῶν ἁγίων [f. 54] ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ, ἔνθα καὶ ἀπετέθη ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ἑλένη· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ὁ μακάριος Κωνσταντῖνος ᾠκοδόμησεν ἐκείνην τὴν ἐκκλησίαν, εἰς τὸ ἀποθέσθαι ἐκεῖσε τοὺς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς, ὅπως μὴ ἔσονται μακρὰν τῶν ἀποστολικῶν λειψάνων. ἐγένετο δὲ ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ τῇ εἰκάδι πρώτῃ τοῦ μαΐου μηνός, τῇ πρὸ δεκαμιᾶς καλανδῶν ἰουνίων, ἐν ὑπατείᾳ Φιλικιανοῦ καὶ Τατιανοῦ (Cf. Socr. I 40).

[3] Batiffol *Fragmente der Kirchengeschichte des Philostorgius,* in *Römische Quartalschrift* III (1889) pp. 252-289. Cf. *Die Textüberlieferung des Philostorgius,* in *Röm. Quart.* IV (1890) pp. 134-143. J. R. Asmus *Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Kirchengeschichte des Philostorgios,* in *Byzantinische Zeitschrift* IV (1895) pp. 30-44.

[4] *Dissertationes in Philostorgium,* Genevae 1643. pp. 21-24. 495-96 *(Addenda).* Cf. C. J. von Efele *Conciliengeschichte* I, Freiburg 1873, p. 281.

testo di quello che nel secco estratto di Fozio [1], sembrerebbe potersi arguire con sufficiente probabilità dal modo onde abbiamo veduto il biografo Angelico valersi ripetutamente della Storia di Socrate [2]. Ma per togliere ogni incertezza, converrebbe prima provare (cosa in verità non agevole) che Filostorgio fu la fonte diretta del biografo. Del resto, giudichi il lettore da sè. Io riporto per intiero il brano in discorso, e do anche, in nota, l'*excerptum* di Fozio [3].

Τοῦ τοίνυν Ἀρείου καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν [4] κύκλῳ διά τε Παλαιστίνης ἰόντων καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἄλλης Συρίας καὶ Κι-[f. 16]λικίας, καὶ τῶν ἐφεξῆς ἐθνῶν... [5] ὁπόσα προποδὼν ἦν σφισιν ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν καὶ τὸν βασιλέα πορευομένοις (τοῦτον γὰρ ἔσπευδον ἀφικόμενοι διδάξαι τε περὶ τῶν γενομένων τὰς περὶ τῶν ἐπισκόπων ψήφους τε καὶ μαρτυρίας ἐπενεγκάμενοι), τούτους οὖν αὐτῶν πάντας ἐπιπεριιέναι κύκλῳ προαιρουμένων καὶ διατριβῆς οὐκ ὀλίγης ἐκ τούτου περὶ τὴν πορείαν αὐτοῖς γινομένης, ὁ Ἀλέξανδρος ἄρας ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἔπλει τὴν ταχίστην ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν Νικομήδους, ἔνθα παραγενόμενος καὶ τοῖς περὶ τὸν Ὅσιον Κουδρούβης [6] εἰς λόγους καταστάς, πείθει τῆς αὐτοῦ συνεπίστασθαι γνώμης καὶ κυρῶσαι τὸ ὁμοούσιον, λόγοις δικαιοτάτοις αὐτοὺς ὑπαγόμενος. ἀνεδίδασκεν δὲ καὶ τὴν Ἀρείου βλασφημίαν τε καὶ κακόνοιαν, τοιαῦτα λέγων πρὸς ἅπαντας· « Δεινόν, ὦ φίλοι, δεινὸν καὶ μεγάλης φυλακῆς [f. 16v] ἄξιον τὴν γνώμην ἁπλῶς ἅπασαν ἀνεῖσθαι τοῖς πέλας, κἂν ἄλλως τινὲς τῶν ἐπιτηδειοτάτων εἶναι δοκῶσιν· αἱ γάρ τοι παρὰ τὴν ἀξίαν τιμαὶ τοὺς πολλοὺς οὐκ εἰς εὔνοιαν ἄρα τῶν τιμώντων ἐπάγονται, μᾶλλον ἢ πρὸς τὰ κατ' αὐτῶν ἐγείρουσι θράσος. καὶ ταῦτα μὲν καίπερ ὄντα τοιαῦτα καὶ οἷα μὴ φέρειν, φέρειν ὅμως ἐγίνωσκον. τὸ γὰρ ἄκρως ὄντα πονηρὸν

[1] Fozio nella sua epitome non dà invero gran prova di accuratezza nè di fedeltà. V. Batiffol *Quaestiones philostorgianae*, Paris 1891, p. 43; Asmus *l. c.* p. 42. Cf. sotto p. 123 nota 3.

[2] Nello stesso preciso modo lo vedremo in seguito adoperare altri autori.

[3] Philostorg. *H. e.* I 7 (M. *P. G.* LXV 464): Ὅτι πρὸ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου οὗτος τὸν Ἀλεξανδρείας φησὶν Ἀλέξανδρον καταλαβόντα τὴν Νικομήδειαν καὶ Ὁσίῳ τε τῷ Κουδρούβης ἐντυχόντα καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ἐπισκόποις, συνοδικαῖς ψήφοις ἀνομολογῆσαι παρασκευάσαι ὁμοούσιον τῷ Πατρὶ τὸν Υἱόν, καὶ τὸν Ἄρειον ἀποκηρύξασθαι. Se la narrazione Angel. segue fedelmente anche nella forma quella di Filostorgio, convien dire che Fozio buttasse giù il suo magrissimo sunto a memoria.

[4] ἀμφαυτὸν cod.

[5] Si desidera un participio, genitivo assoluto, di un verbo di moto, reggente l' ὁπόσα τῶν ἐθνῶν.

[6] Dopo Κουδρούβης cadde forse ἐπισκόποις.

Ἄρειον [1] ἔτι δοκεῖν ὑπολείπειν ἑαυτῷ τινα χώραν τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω κακίας οἰστὸν ἡγεῖσθαι παρεσκεύαζεν, ὡς ἂν μήπω γε αὐτῷ πρὸς ἅπαν τὸ οἰκεῖον ἄκρον τῆς πονηρίας ἀφικομένης. ἀλλ' οὔτι καταπροίξεται [2], ἴστω τοῦτό γε σαφῶς, οὐδὲ χαιρήσει ταῦτα κατ' ἐμοῦ θρασυνόμενος Ἄρειος· εἴσεται γὰρ ὅτι καὶ γέροντες ἔχουσι νεῦρον εἰς ἔκπραξιν δίκης. τοιγαροῦν ἐ κ κ ε κ η ρ ύ χ θ ω [3] πᾶσιν ἡμῖν καὶ κοινὸν ἀνάθεμα κείσθω καὶ ἀποτρόπαιον αὐτός τε [f. 17] Ἄρειος καὶ πάντες, καὶ ὅσους ὁ κοινὸς δαίμων συναπέστησεν τῆσδε τῆς ἱερᾶς ἐκκλησίας ἐξελασάμενος ».

Τῶν οὖν ἐπισκόπων τότε πρὸς πολλὰς διαμεριζομένων δόξας, ἔδοξε τῷ Κωνσταντίνῳ βασιλεῖ σύνοδον ἐν Νικαίᾳ πάντων τῶν ἐπισκόπων ποιῆσαι [4] καὶ τὸν πρὸς ἀλλήλους διαπληκτισμὸν καταπαῦσαι [5].

Il secondo frammento, brevissimo, accenna alle poesie composte da Ario durante l'esilio.

Ὁ δὲ Ἄρειος ἐξεληλυθὼς τοῦ εὐσεβεστάτου συλλόγου καὶ πανταχόθεν παρὰ τῶν ὀρθοδόξων ἀποκλειόμενος καὶ οὐκ ἔχων ὅπως ἔτι τοῖς πλήθεσιν ὁμιλοίη καὶ διδάσκοι [f. 23] περὶ τῶν προκειμένων, ἐπὶ τὸ γράφειν ἐχώρει ψαλμούς τέ τινας ὅπως ἠδύνατο σ υ ν τ ι θ ε ὶ ς καὶ ἄ σ μ α τ α ν α υ τ ι κ ά τ ε κ α ὶ ἐ π ι μ ύ λ ι α καὶ οἷοις οἱ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις οἵ [τε] [6] τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες εἰώθασιν χρῆσθαι [7].

Segue immediatamente la narrazione della tragica fine di Crispo e di Fausta, assai più ampia dell'*excerptum* di Fozio e

[1] ἄρειον cod. in rasura.

[2] κατὰ προΐξεται cod.

[3] Il cod. ἐκεκηρύχθω.

[4] Cf. Philostorg. I 8 (Migne *l. c.*): Μετ' οὐ πολὺν δὲ χρόνον (cioè dopo il preteso concilio di Nicomedia) καὶ τὴν ἐν Νικαίᾳ συστῆναι σύνοδον.

[5] Mi piace di riprodurre qui dalla Vita Angel. ancora una notizia, riguardante Eusebio di Nicomedia, Teognide e Maris, che non so se trovisi riferita da altri. Εὐσέβιος δὲ ὁ τῆς Νικομηδείας ἐπίσκοπος τῇ τῶν ἑτεροουσιαστῶν αἱρέσει πάνυ κατισχημένος, εἰς Χαλκηδόνα παραγενόμενος (dopo il concilio di Nicea) μετὰ καὶ Θεόγνιδος, κοινῇ συνῆλθον περὶ τῶν πρακτέων βουλεύσασθαι. οἳ καὶ συγγίνονται τῷ Μάριδι, καὶ οἱ τρεῖς ἤδη σὺν ἀλλήλοις ἔν τινι τῆς ἐκκλησίας παστάδι συγκαθεζόμενοι, λόγους ἐποιοῦντο περὶ τῶν προκειμένων, καὶ περὶ τῆς αὐτῶν κατεφληνάφουν αἱρέσεως. τῆς οὖν γνώμης αὐτῶν μεριζομένης, ἐξαπιναίως σεισμός τε γίνεται μέγας περὶ αὐτοὺς 'καὶ μόνον' (o queste parole si devono espungere, o è andato perduto ciò cui esse si riferivano), καὶ ζόφος ἐπέσχε βαθὺς περὶ τρίτην που τῆς ἡμέρας ὥραν, καὶ ἔκπληξις ἀμήχανος ἦν. [f. 22v] ἀλλ' οὐδὲ οὕτως συναίσθησιν οἱ τρισαλιτήριοι λαβεῖν ἠθέλησαν, οὐδὲ διανέστησαν· ὡς ἄρα τὸ θεῖον ἐφ' οἷς κακῶς καὶ ἀθέως μετεβουλεύοντο χαλεπαῖνον καὶ ἀπαρεσκόμενον τὴν ἄψυχον ἐμάστιξε γῆν.

[6] Il τε manca nel cod.

[7] Philostorg. II 2 (M. *ibid.* 465): Ὅτι τὸν Ἄρειον ἀποπηδήσαντα τῆς ἐκκλησίας φησὶν ἄ σ μ α τ ά τε ν α υ τ ι κ ὰ κ α ὶ ἐ π ι μ ύ λ ι α καὶ ὁδοιπορικὰ γράψαι, καὶ τοιαῦθ' ἕτερα σ υ ν τ ι θ έ ν τ α εἰς μελῳδίας ἐντεῖναι, ἃς ἐνόμιζεν ἑκάστοις ἁρμόζειν, διὰ τῆς ἐν ταῖς μελῳδίαις ἡδονῆς ἐκκλέπτων πρὸς τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν τοὺς ἀμαθεστέρους τῶν ἀνθρώπων.

dove, per l'unica volta, viene citata la fonte. Pubblico il frammento, che, a mio avviso, offre tutta l'apparenza d'essere stato trascritto alla lettera, insieme all'esordio premessovi dal biografo ed al racconto della fondazione di Costantinopoli, che deriva pur esso da Filostorgio, come provano, non foss'altro, le molte coincidenze verbali con il relativo luogo dell'ecloga foziana.

Κρίσπος δὲ ὁ πρεσβύτατος τῶν Κωνσταντίνου υἱῶν ἐκ τῆς Μαξεντίου γενόμενος αὐτῷ θυγατρὸς ὑποβασιλεύων τε τῷ [1] πατρὶ (τὴν γὰρ τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν), καὶ λαμπρὰ κατὰ τοὺς πολεμίους ἔργα ἀποδεικνύμενος, ὑπ' αὐτῷ [2] τῷ τῆς ὥρας ἄνθει, τῷ ἑξῆς ἐνιαυτῷ μετὰ τὴν γενομένην ἐν Νικαίᾳ σύνοδον, ἀθρόως εἰπεῖν, ἐτελεύτησεν. οἱ δὲ τῆς αἱρέσεως καὶ δυσσεβείας ἀνάμεστοι παρὰ τοῦ πατρὸς τὸ τοῦ βίου τέλος εὑρεῖν... [3], ὧν καὶ τοὺς λόγους, ὡς λίαν ὄντας ψευδεῖς, δίκαιον [f. 23ᵛ] ἦν τῷ ὄντι παραλιπεῖν· ἀλλ' ἐπεὶ πάσας τὰς τῶν πάλαι ψηφιζομένας δόξας ἀναγράφειν διὰ πάσης ἐθέμην σπουδῆς, καλὸν καὶ ταύτην [4] τῷ μετὰ χεῖρας λόγῳ συνθεῖναι, οὐχὶ πρὸς πίστωσιν [5] μᾶλλον, ὅσον πρὸς ἔλεγχον τῶν τὰ ψευδῆ λέγειν προαιρουμένων. φασὶν γὰρ τῷ Κρίσπῳ τὴν μητρυιὰν Φαῦσταν τὴν αἰτίαν τοῦ φόνου διὰ μανίας ἐρωτικῆς παρασχεῖν [6]. εἰς ἔρωτα γὰρ αὕτη τοῦ νέου πεσοῦσα καὶ ἤδη νικωμένη τῷ πάθει, πρῶτα μὲν ποικίλοις αὐτὸν ἐξεκώτιλλε λόγοις εἰς τὴν ὁμιλίαν ἐπαγομένη· ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἀποστρόφως τε παντάπασιν εἶχεν μηδὲ πρὸς μόνην κἀρτερῶν τὴν μνήμην, καὶ δῆλος ἦν οὐδαμῶς πεισθησόμενος, ἐνταῦθα ἤδη πυρπολουμένη τοῖς πόθοις ἡ γυνὴ καὶ οὐκ ἔχουσα ἥτις γένηται, πρὸς ἐπιβουλὴν ἐχώρει,

[1] τῶι cod., con lo ι ascritto, come spesso.

[2] ὑπαυτῶ cod.

[3] È caduto nel cod. un φασιν od un λέγουσιν.

[4] τ[αύτ]ην evanido.

[5] προσπί[σ]τωσιν cod,, con il primo σ in rasura; pare che l'amanuense avesse scritto προσπίπτωσιν.

[6] Philostorg. II 4. (M. *ibid.* 468): Ὅτι φησὶ τὸν Κωνσταντῖνον ἀνελεῖν τὸν ἴδιον παῖδα Κρίσπον διαβολαῖς τῆς μητρυιᾶς συναρπασθέντα· κἀκείνην δὲ πάλιν φωραθεῖσάν τινι τῶν κυρσώρων μοιχωμένην, τῇ τοῦ λουτροῦ ἀλέᾳ ἐναποπνιγῆναι προστάξαι. Cf. le narrazioni consimili in Zosimo II 29, 2 (p. 85 ed. Mendelssohn): Euagr. *H. e.* III 40 (M. *P. G.* LXXXVI 2, 2684 A-B; cf. 2685 A-B). Da quest'ultimo, che nega il fatto al pari di Sozom. I 5 (M. *P. G.* LXVII 869), deriva Niceph. XVI, 41; da Zosimo è trascritto l'articolo di Suida s. v. Κρίσκης (ed. Bernhardy II 1, 411 not.). Cf. anche Zonar. XIII 2 (vol. III p. 179 Dindorf), l'Anonimo ap. Banduri *Imperium orientale* I 3 pp. 60. 83 e il cenno in *Chron. Paschal.* p. 525, 18. S. Giovanni Crisostomo *homil. 15 in Philipp.* (M. *P. G.* LXII 295, 18 sqq.), alludendo, come non pare dubbio, a Costantino, cui però non nomina, dice, affatto diversamente da tutte le altre narrazioni, ch'egli la moglie sospetta d'adulterio γυμνὴν προσέδησεν ὄρεσι, καὶ θηρίοις ἐξέδωκεν.

τοῦ ποθουμένου τρέψασα τὸ φίλτρον εἰς μῖσος. τῷ γὰρ ἀνεκ- [f. 24] πράκτῳ τῆς ἐπιθυμίας ὀργιζομένη, θεραπείαν ἐποιεῖτο τοῦ πάθους τὴν τοῦ μὴ ποθουμένου σφαγήν, φόνῳ προθυμουμένη κορέσαι τὸν πόθον. καὶ πείθει δὲ τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα κτεῖναι τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, τὴν ἑαυτῆς νόσον ἐκείνου ποιησαμένη καὶ παντοδαποὺς αὐτοῦ καὶ ψευδεῖς καταφορήσασα λόγους. ὁ δ' ἐφ' οἷς ἤκουσεν τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς φθαρεὶς [1] τὸν λογισμὸν τῇ ὀργῇ καὶ μηδὲν εἰς ἐξέτασιν ἀναβαλέσθαι τοῦ πράγματος ἐθελήσας, Θησεὺς γίνεται τῷ παιδὶ, καὶ ὅνπερ ἐκεῖνος τρόπον τῇ διαβολῇ τῆς Φαίδρας ἀνεῖλε τὸν Ἱππόλυτον τὸν ἐξ Ἱππολύτης αὐτῷ τῆς ἀμαζόνος γενόμενον, τοῦτον καὶ οὗτος τὸν τρόπον ἀπέσφαξεν τὸν Κρίσπον τῇ συκοφαντίᾳ τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, ἐπιταραχθεὶς τὸ δικαστικὸν τῆς ψυχῆς καὶ μηδὲ λόγου μηδενὸς αὐτῷ μεταδούς. ἀλλ' οὐκ ἐφύπνωσεν ἡ δίκη [f. 24v] τῷ πάθει· περιῆλθεν γὰρ πρὸς τὴν μητρυὰν τιμωρία προσήκουσα. ἡ μὲν γὰρ εἰς ἐπιθυμίαν αὖθις τινὸς τῶν τοῦ βασιλέως προδρόμων, οὓς κύρσωρας εἰώθασιν οἱ Ῥωμαῖοι καλεῖν, ἀφικομένη καὶ ἁλοῦσα τῇ πράξει, διαφθείρεται πρὸς τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς ἐντειλαμένου τοῖς αὐτῆς εὐνούχοις ἐκ τἀφανοῦς, ἐπειδὰν [2] εἰς βαλανεῖον ἀφίκηται, περὶ δὴ τὴν θεραπείαν αὐτῆς [3]..., καὶ ἀναινομένης ἔνδον πλείω διελκύσαι χρόνον, κατὰ διαδοχὴν ἀλλήλους διαναπαύοντας... [4] ἐς τ' ἂν ὑπὸ τοῦ πνίγους λιποθυμήσειεν ἡ γυνή, κἄπειτ' ἐξαγαγεῖν αὐτὴν ἤδη τὰς ἐσχάτας ἕλκουσαν ἀναπνοάς, κοπτομένους δῆθεν, ὡς οὐ κατ' ἐπιβουλὴν [5] μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν τοῦ λουτροῦ περιπέτειαν ἐκλίποιτο ζῆν, ἵνα τό τε ἔργον ἐκπραχθείη τῆς τιμωρίας καὶ τὴν ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ δύσκλειαν ἀφανίσειεν ὁ [f. 25] τρόπος. ἡ μὲν οὖν τοῦτο τῆς περὶ τὸν νέον ἀδικίας ἐξήνεγκε τέλος. οὐκ οἶδα δὲ εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴρηκεν [6] Φιλοστόργιος ὁ φιλοψευδέστατος κατὰ Κωνσταντίνου τοῦ καλλινίκου καὶ εὐσεβοῦς, οὗπερ οὐκ ἔστιν ῥαδίως εἰπεῖν ὁπόσαι τοῦ σώματός τε καὶ τῆς ψυχῆς διέλαμπον ἀρεταί· ὁ γὰρ ἀνὴρ οὐ

[1] φθασθεὶς cod.

[2] ἐπειδ' ἂν cod.

[3] È caduto un ἀποκλεῖσαι o simile.

[4] Si desidera un verbo, come φυλάξαι.

[5] κατεπιβουλὴν cod.

[6] Questa espressione così temperata non par che s'accordi troppo bene con la sicurezza onde il biografo ha dichiarato, sul principio, falsa e bugiarda la narrazione filostorgiana della morte di Crispo e di Fausta. S'avrà in ciò da ravvisare un indizio che il compilatore Angel. non attinse direttamente da Filostorgio, ma da un terzo? Egli avrebbe trascritto dalla fonte, oltre la narrazione filostorgiana, eziandio le parole di dubbio sulla sua veridicità.

μόνον τὴν ἐκ τῶν πολεμικῶν ἔργων δόξαν εἶχεν, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ψυχῆς ἐκοσμεῖτο καλῶν.

Περὶ κτίσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οὗτος ὁ Κωνσταντῖνος ἤδη πέμπτου [1] καὶ εἰκοστοῦ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐπιβὰς ἔτους, ὑπατευόντων ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν Γαλλικανοῦ καὶ Συμμάχου, πόλιν ἠβουλήθη κτίσασθαι μεγάλην, μνημεῖον τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας καὶ δόξης τοῖς ἐπιγινομένοις. κτίζειν οὖν τούτῳ βουλομένῳ ἐν πεδίῳ τῷ πρὸ τοῦ Ἰλίου, ὑπὲρ τοῦ Αἴαντος τάφον, οὗ δή φασι τὸν εὔσταθμον ἐσχηκέναι τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατεύσαντας, θεὸς κατ' ὄναρ [f. 25v] ἐπιστὰς τῷ βασιλεῖ ἐκέλευσεν ἐν τῷ Βυζαντίῳ κτίσαι τὴν νῦν καλουμένην Κωνσταντινούπολιν. τὴν τοίνυν Θράκην Κωνσταντῖνος καταλαβὼν εἰς τὰ μάλιστα δὴ τότε εὐθηνουμένην, καὶ τὸ Βυζάντιον καταμαθὼν ὡς ἄριστα γῆς [2] καὶ θαλάττης ἔχοι, ἱδρύθη δὴ [3] ἐνταῦθα, καὶ τὸν αὐχένα τῆς χερρονήσου διαλαβὼν (χερρόνησος γάρ ἐστι τὸ χωρίον), ἐτείχιζεν ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν, ἐντὸς τά τε προάστεια καὶ τοὺς πλησίον λόφους ποιούμενος, ὡς [τῆς] [4] κτιζομένης πόλεως διὰ πλάτους περιβολῆς [5] μοίραν εἶναι μικρὰν τὴν ἀρχαίαν πόλιν· ἔνθα γὰρ νῦν ὁ πορφυροῦς καὶ μέγας ἐστὶ κίων ἑστὼς ὁ τὸν αὐτοῦ κολοττὸν φέρων, ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἐπί τε ἑκατέραν θάλατταν καὶ τὴν μεσόγειον ἁπλούμενον... [6] τῆς ἑαυτοῦ παλάμης καὶ δυνάμεως ἐξήνυσεν ἔργον. ἀκήκοα | [f. 26] δὲ ἔγωγε καὶ τοῦτο τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀξιολόγων διηγουμένων, ὡς ὁ Κωνσταντῖνος, ὁπηνίκα [7] τὰς πύλας ὁ ρ ι ο ύ μ ε ν ο ς τοῦ

[1] Malamente Fozio legge ὀγδόου, invece di πέμπτου. Cf. *Chronicon Paschale* p. 529, 11 Bonn. (Mommsen *Consularia constantinopolitana* [in *Monum. Germaniae hist. Auct. antiquiss. IX 1*] p. 233). Il testo Angel. prova che l'errore non risale fino a Filostorgio, ma deriva o dall'incuria di Fozio, o da quella degli amanuensi.

[2] Dopo γῆς ritengo caduto un τε.

[3] δὲ cod.

[4] Manca questo τῆς nel cod.

[5] περιβολὴν cod.

[6] Sembra caduto un participio, quale p. es. περιτειχίσας.

[7] Philostorg. II 9 (M. *ibid.* 472): Ὅτι Κωνσταντῖνόν φησιν ὀγδόῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὸ Βυζάντιον εἰς Κωνσταντίνου πόλιν μετασκευάσαι, καὶ τὸν π ε ρ ί β ο λ ο ν ὁ ρ ι - ζ ό μ ε ν ο ν, βάδην τε περιιέναι, τ ὸ δ ό ρ υ τ ῇ χ ε ι ρ ὶ φ έ ρ ο ν τ α. ἐπεὶ δὲ τοῖς ἑπομένοις ἐδόκει μεῖζον ἢ προσῆκε τὸ μέτρον ἐκτείνειν, προσελθεῖν τε αὐτῷ τινα καὶ διαπυνθάνεσθαι· « Ἕ ω ς π ο ῦ, δ έ σ π ο τ α; » τὸν δὲ ἀ π ο κ ρ ι ν ά μ ε ν ο ν δ ι α ρ ρ ή δ η ν φ ά ν α ι· « Ἕως ἂν ὁ ἔ μ π ρ ο σ θ έ ν μ ο υ σ τ ῇ », ἐπίδηλον ποιοῦντα ὡς δύναμις αὐτοῦ τις οὐρανία προηγεῖτο τοῦ πραττομένου διδάσκαλος. ἱδρυσάμενον δὲ τὴν πόλιν ἅ λ μ α Ῥ ώ μ η ὀνομάσαι, ὃ δηλοῖ τῇ Ῥωμαΐδι γλώττῃ τ ὴ ν ἔ ν δ ο ξ ο ν· κ α ὶ β ο υ λ ή ν τ ε σ ύ γ κ λ η τ ο ν τάξασθαι. καὶ σ ι τ η ρ ε σ ί ο υ δ α π ά ν η ν αὐταρκεστάτην διανεῖ-

τείχους ἡγεῖτο τῶν ἑπομένων ἀφ' οὗ *μέτρου* [1] τὸν περίβολον ἔδει τὴν ἐργασίαν λαβεῖν, ᾔει τὸ πρόσω βάδην [2] τε χωρῶν καὶ τὸ δόρυ τῇ χειρὶ φέρων. ὡς δὲ πρῶτον ὑπερβὰς λόφον ἐπὶ δεύτερον ᾔει, καὶ τοῦτον ὑπερελθὼν ἔτι τὸ πρόσω προὔβαινε μείζω μῆκος διαμετρούμενος ἢ τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἐφαίνετο μετρίως ἔχειν, προσελθών [τις] [3] ἀπὸ τῶν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν ἀγόντων ἤρετο· « Ἕως ποῦ, δέσποτα; » ὁ δὲ διαῤῥήδην ἀποκρινάμενος, « Ἕως ἄν, » ἔφη, « ὁ ἔμπροσθέν μου στῇ », ὡς γενέσθαι σαφὲς ὅτι ἀγγέλων τις ἐῴκει προπορεύεσθαι τὰ μέτρα παραδώσων, ὡς πάνυ γε δὴ θεῷ κεχαρισμένως τῆς πόλεως ταύτης οἰκιζομένης, οὐκ ἔλαττον ἢ [4] τὸ πάλαι τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ γὰρ καὶ ἔμελλε [f. 26v] κἀνταῦθα κοινὸν συστήσεσθαι πρυτανεῖον εὐσεβείας. ἕως γοῦν [5] ὅποι τὸ φαινόμενον εἶδος χωροῦν, ἔπειτα ἔστη καὶ διαλυθὲν ἦν ἀφανές [6], ἐκεῖ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος παραγενόμενος τὸ δόρυ τε ἐπήξατο καὶ ἔφη διαῤῥήδην· « Ἕως ἐνταῦθα. » ἔνθα καὶ νῦν εἰσιν αἱ μεγάλαι πύλαι τῆς πόλεως. τὴν δὲ πόλιν κτίσας ἔνδοξον αὐτὴν ἐκάλεσε Ῥώμην (οὕτω κατὰ τὴν τῶν Ἰταλῶν γλῶτταν· ἄλμα Ῥώμα) [7] τὴν προσηγορίαν αὐτῇ θέμενος. καὶ βουλήν τε ἐν αὐτῇ σύγκλητον ἱδρύσατο, καὶ σιτηρεσίου δαπάνην πολυτελεστάτην τοῖς οἰκήτορσι κατένειμε, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας κατεστήσατο κόσμον, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ. ἀλλ' οὕτω μὲν ἡ Κωνσταντινούπολις κοσμίως ἐναπετελέσθη μετὰ δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων [8] ἀπὸ τῆς Αὐγούστου Καίσαρος μοναρχίας ἐνιαυτῶν κτλ.

Il quinto frammento sarà riportato più sotto. Ora procediamo nell'esame della composizione della vita. Oltre il racconto stret-

μαι τοῖς οἰκήτορσι, καὶ τὸν ἄλλον ἐν αὐτῇ τῆς πολιτείας πολυτελῶς κόσμον καταστήσασθαι, ὡς ἀρκεῖν εἰς ἀντίπαλον κλέος τῇ προτέρᾳ Ῥώμῃ.

[1] μέτρου sembra di certo una glossa errata.

[2] προσωβάδην cod.

[3] Manca τις nel cod.

[4] ἦν cod.

[5] γ' οὖν cod.

[6] ἀφανεὶς cod.

[7] Non *alma Roma*, ma *altera Roma* fu chiamata Costantinopoli (cf. p. es. Socr. I 16, ap. Migne *P. G.* LXVII 116 C: χρηματίζειν δευτέραν Ῥώμην). Lo sbaglio commesso da Filostorgio fu segnalato già dal Godefroy *Dissertationes in Philostorgium* p. 68 sq.

[8] Di μετά temporale col genitivo non mancano esempj nella bassa grecità. V. *Chron. Paschal.* p. 685. 8 ed. Bonn.: μετὰ τῆς ὑπατείας Βασιλείου. Ioh. Malal. p. 187, 14 Bonn.: μετὰ δὲ τοῦ διοικῆσαι τοὺς ὑπάτους. Cf. pp. 562, 13; 584, 10. Tzetzes in Cram. *An.* III p. 365, 29: μετὰ πεντηκοσίων ἐτῶν.

tamente riguardante il regno di Costantino e da noi dianzi riferito per sommi capi, leggonsi nel codice Angel. tre digressioni, la cui lunghezza, in realtà sproporzionata al resto della narrazione, ed il cui forzato legamento con la medesima potrebbero indurre ad attribuirle alla mano di un antico interpolatore. Ma trattandosi di un'opera d'età tarda e di pura compilazione, non mi sembra per nulla necessario ricorrere ad una ipotesi per sè stessa poco probabile e naturale. Del resto chiunque sia quegli cui dobbiamo le tre digressioni, sta il fatto ch'egli non ci mise altro di suo che la fatica di trascriverle.

Frammenti di una Vita di s. Silvestro.

Dopo riferito il battesimo di Costantino per le mani di s. Silvestro, senza omettere (s'intende bene) il particolare della lebbra e della guarigione istantanea, e dopo accennato ancora in due parole il battesimo di s. Elena e di Crispo, si continua al f. 3^v^: ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως· ὁ δὲ θαυμασίων θεὸς οὐ διέλιπεν διὰ Σιλβέστρου τελεῖν τὰ παράδοξα. E fino al 7^v^ non si fa che raccontare codesti παράδοξα. Essi sono quelli stessi riportati così nella *Vita s. Silvestri* edita dal Combefis, come pure altrove, cioè dire il dragone del Capitolio domato dal pontefice [1] ed il toro risuscitato dal medesimo, in seguito ad una disputa con i Giudei [2]. L'esposizione di questi prodigj favolosi non offre quasi nulla di particolare nel nostro codice. Basterà rilevare due o tre divergenze di dettaglio dalle altre narrazioni a me note. Quelli che costringono il papa a discendere nella caverna del mostro non sono, secondo il codice, i gentili, ma i Romani in genere, i quali vogliono essere liberati dalla orrenda infestazione [3]. Il toro risu-

[1] Intorno al probabile fondamento storico di questa leggenda (ora però negato dal Duchesne in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome* XVII, 1897, p. 30 sqq.) v. il bell'articolo del p. H. Grisar in *Civiltà cattolica* ser. XVI vol. 6 (1896) p. 474 sqq. - La *Vita* del Combefis (*Illustrium Christi martyrum lecti triumphi,* Parisiis 1660, p. 269) dice, corrispondentemente al testo latino originale (v. Duchesne *l. c.*), che il dragone stava ἐν τῷ Ταρπηΐῳ ὄρει, ἔνθα τὸ Καπιτώλιον ἵδρυται: le altre narrazioni greche hanno semplicemente ἐν τῷ Καπετωλίῳ, o Καπιτωλίῳ (Georgius Hamartolus *Chronicon* ap. Migne *P. G.* CX 585 A; 593 C. Cedren. *Historiar. compend.* ibid. CXXI 520 C). Il principio della narrazione di Giorgio risponde pressochè alla lettera con quella del cod. Angel.

[2] La disputa, oltre che nel Combefis, ricorre in Georg. Hamart. (M. CX 596 sqq.), Cedren. (ibid. CXXI 521 sqq.), Zonar. XII 2 (vol. III p. 177 sq. Dindorf.), Niceph. VII 36 (M. *P. G.* CXLV 1289) ed in una vita di Costantino edita sul cod. Marc. CLXVIII da Θεόφιλος 'Ιωάννου, al c. 27 sqq. (Μνημεῖα ἁγιολογικὰ κτλ., Venezia 1884, p. 190 sqq.).

[3] Esser liberati, secondo l'attuale lezione del cod., mercè l'uccisione del drago: ἠνάγκασαν κατελθεῖν καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ ὀνόματι τὸν δράκοντα καθελεῖν. Ma ho qualche so-

scitato poi, non se ne torna innocuo e tranquillo in campagna, ma va a rifugiarsi di corsa ἐπί τινος ἱεροῦ προπυλαίου, rammentando il detto profetico d'Isaia I 3: ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον κτέ. I Giudei, infine, che nella *Vita* e nelle altre narrazioni si prostrano pentiti ai piedi di s. Silvestro, domandando con istanza il battesimo [1], rimangono, secondo la narrazione Angel., duri ed increduli: ὁ δὲ τῶν Ἰουδαίων λαός... οὐκ ἴσχυσε κατιδεῖν τὸ φῶς μέγα τῆς ἐπιγνώσεως, ἀλλ' αἰσχυνθεὶς ἔμεινεν ἀπειθής, τὴν πρὸς τὰ κρείττονα μεταβολὴν μὴ δεξάμενος. Merita d'essere riferita la chiusa: οὓς ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς ἐνδίκως τιμωρίας ὑποβαλεῖν, παρὰ τῶν εὐσεβῶν δυσωπούμενος, οὐκ ἠβουλήθη, ἄξιον κρίνας τοὺς βουλομένους προσιέναι τῇ πίστει μὴ ἐξ ἀνάγκης καὶ βίας, ἀλλ' ἐκ προαιρέσεως καὶ αὐτεξουσίου βουλήματος, ὃ καὶ ἄμεινον· τὸ γὰρ ἐκ βίας δόγμα τινὶ προσγινόμενον ἔστιν [2] ὅτε καὶ μεθιστάμενον, τὸ δ' ἐκ προαιρέσεως, οὐδὲ μετὰ βίας μεταβαλλόμενον, ἀλλὰ μόνιμόν τε καὶ διαρκὲς καὶ μὴ τὸ παράπαν ὅλως μετατιθέμενον.

Frammenti di Esichio Milesio.

Alla seconda digressione dà appiglio il racconto della fondazione di Costantinopoli. Il buon compilatore non istima un fuor d'opera riprodurre per disteso il frammento dei *Cronici* di Esichio Milesio [3], riguardante la storia primitiva di Bizanzio (Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως). Pochissime mancanze vi si notano; due sole

spetto che tal lezione riposi sopra una correzione posteriore meramente congetturale, e che il testo in origine parlasse soltanto di rinchiudere o rendere innocuo il mostro, come narra la *Vita s. Silvestri*. Non è l'uccisione in sè che mi muove a così dubitare (anche altrove si racconta che il drago venne ucciso: v. *e. g.* Georg. Hamart. ap. Migne CX 585 A; Cedren. *ibid.* CXXI 520 D); ma sì bene ciò che segue a καθελεῖν, vale a dire: ὁ καὶ ποιήσας (sc. Σίλβεστρος), οὐκέτι Ῥωμαίοις λοιπὸν βλάβη τις διὰ τοῦ δράκοντος ὤφθη. Il notare: « poichè Silvestro ebbe ciò fatto, ossia ammazzato il drago, questo non recò più danno ai Romani » mi sembra, più che superfluo, quasi ridicolo. Oltre di ciò nella narrazione di Giorgio, che dal principio si conosce derivare dalla stessa fonte della narrazione Angel. (cf. la nota 1 alla pagina precedente), è detto solo che il mostro rinchiuso οὐκέτι ἐξῆλθεν (M. CX 595 A). Nel nostro codice dall'altro canto il καθελεῖν apparisce manifestamente corretto da un originario κατελθεῖν, dovuto, con ogni probabilità, all'essere un amanuense tornato con l'occhio, nel trascrivere, al κατελθεῖν ch'è poco innanzi.

[1] Domandano il battesimo in Giorgio, Cedreno, Zonara e nella vita edita da Θεόφιλος Ἰωάννου (M. CX 604 C; CXXI 540 A 5-6; *Annal.* XIII 2 [III p. 178 Dindorf]; Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 194); nella Vita del Combefis ed in Niceforo VII 36 (M. CXLV 1289 C) si convertono, ma non chiedono il battesimo espressamente.

[2] Forse dinanzi ad ἔστιν è caduto un altro ἐστιν.

[3] Esso venne staccato dall'opera d'Esichio (lib. VI) e pubblicato separatamente già in antico. Cf. Müller *F. H. G.* IV p. 144[b] sq.; Krumbacher *Geschichte der byzantinischen Litteratur* [2] (München 1897) p. 323.

d'una certa estensione; ed in compenso v' occorrono tre passi che fanno difetto nell' unico codice su cui il detto frammento fu edito [1].

[1] Da G. Dousa (Heidelberg 1596), dal Meursio (Lion 1613), da C. Orelli (Leipzig 1820), dal Müller nei *F. H. G.* vol. IV. Trattandosi d' un testo di cui fin qui era conosciuto, od almeno adoperato, un solo ms. (il Palat. 398, nuovamente collazionato, dopo il Bast *Ep. crit. ad Boissonadium* [cf. H. Stevenson sen. *Codd. mss. Pal. gr. bibl. Vat.* p. 254], da R. Hercher in *Philol.* XVIII, 1833, p. 720), gioverà dare la intiera collazione del cod. Angel. con la ediz. del Müller.

Om. n. 1. **p. 147, 6 sq.** ἄξιον δὲ καὶ τὰ ταύτης τῆς βασιλίδος πάτρια προσειπεῖν. ὅπως τε ἐξ ἀρχῆς αὕτη γέγονε 7 τίνων + ἄνωθεν 8 ἐπωκίσθη 9 ἀναλαβόμενοι τὴν ὑπόθεσιν 11 om. οὕτως om. 12-13 14 πολιὴν λάπτουσι] διέριν μάρπτουσι (cf. Codin. *De origin.* p. 3, 2 Bonn.) 15 ἐς αὐτόν] τὸν αὐτὸν 20 τῆι θαλάττηι 21 ἐξιλάσκοντο 22 om. τι 23 μετέθηκε om. τοῦ 25 ἐκεῖνο] ἐκει (sic) 26 μεγαρέας 27 νήσου 29 μυθεύουσιν 31 ἀναπλάττουσιν om. nn. 6-9.

p. 148, 26 ὡς οὖν] ὃς 27 ὁ νέος προέβαινε καὶ] προβὰς 28 ὄρεσιν. καὶ πρός τε τοὺς 32 ἐπὶ τῇ τοῦ θηρὸς ἄγρα ἆθλον 36 ἀετὸς] ἄστος 38 om. ἀποπτὰς ἔστη 38-39 om. καλουμένης 40-41 κλυταιμνήστρης 42 τῆς Ἰφιγενείας] ἰφιγενείης 43 κατέλειπεν] τοὔνομα τοῦτο κατέλιπεν 46 δὲ καὶ Ἀπ., ὥς φασι] τε καὶ ἀπόλλωνος φασὶ.

p. 149, 5 ἕτερος] ἅτερος 5-6 μετελάμβανε] μετεδίδου 6 τῷ] τὸ (sic) παρέπεμπεν 8 παραλείψομεν] παραλείπωμεν 9 om. τοῖς 10 λέγουσι] λόγος ἦν 13 νεών] ναόν ὅτι καὶ Τύχαιον] ὅπερ καὶ τυχαῖον 14 τετίμηται 15 τοῦ + θείου 16 τὸν + νοῦν 17 τῶν διοσκόρων om. τέ φημι 19 ἐν ᾗ] ἐν ᾧ παθῶν + ὥς φασι 20 στρατηγίου + τοὺς 22 om. νῦν τὸ 26-27 Ἀρτέμιδος δὲ καὶ Ἀθηνᾶς] ἀρτέμιδός τε 28 Ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ· πρὸς τὴν αὐτοῦ] εἰς τὴν αὐτοῦ 29 ἐχρῆν + δὲ 30 om. καὶ αἷμον 33 om. Ὁ δὲ 37 ἤλαυνεν Ὀδρύσης] ὁ δὲ δρύσης.

p. 150, 1-2 ἡ θαυμ. Φιδάλεια] θαυμ. φιδαλία 3 χειρὶ χρησ. 5 om. τοὺς 7 ἐμφανεῖσα] ἐπιφανεῖσα καὶ] ἢ 10 τὴν] τήνδε τὴν 11 om. ὡς αὐτῆς] αὐτῆι 13 om. δὲ 19 Δίνεως] δειναῖος 22 δὲ] δ' 24 γενομένου πολέμου ὡς δὲ ἄλλοι] ἄλλοι δὲ 27 Ὡς — Δίνεως] ὡς δὲ πλείοσι ναυσὶν ὁ δειναῖος 28 ἦκεν 28-29 om. μὴ δυνηθεὶς — Βύζαντος 32 ὠνόμασε] ὠνόμασεν 34 ἀπωσάμενος + δεύτερος 38 om. ὀρνίθων 38-39 συνεργήσαντος ὥς φασίν 40 θανάτων] θανάτου 41 om. αὐτοῖς.

p. 151, 4 αντιπροσώπως ἀλλήλους ὁρῶντες (sic) 6 om. τῇ πόλει 8 Ἐπὶ δὲ] ἐπεὶ δὲ Δίνεω] δειναίου 11 om. ὁ 12-13 παντοίοις πολεμικοῖς μηχανήμασι] πολεμικαῖς μηχαναῖς 14 ἐξεῖλε νυκτὸς] ἐξεῖλεν ῥαδίως νυκτὸς 17 κύνας dopo ἀναστήσαντα (sic) 18 μέρεσιν] τόποις 21 ἀναλαλαβόντες 22-23 ἀνυφάν..τες 23-24 τὸ τεῖχος τυμβοσύνην 25 αὖθις τε 32 κατέλαβεν 34 πρὸς ὁρμίσας 35 ἐλάμβανεν 38 σύνθετον] συνθεὶς 38-39 συγκειμένη λίθου 40 ἥτις διὰ] ὅπερ καὶ διὰ.

p. 152, 1-2 om. οἱ στίχοι 6 Φάρον] πάρον ἥδε δ'] ἃ δὲ 8 τῇδε Φιλιππείων] τῇ δὲ φιλιππίων 9 οὔνομα δ' ἦεν ἐμοὶ τότε] δὲ καλεῦμ' ἂν ἐγὼ ποτὲ Χάρητος] χάρητ' 10 εὐνέτης ἀφοτέραις 14 Μηλίῳ] μιλίωι 15 τραφέντων 16 πρῶτον] πρῶτα 17 πόντον πρὸς ἀγορευόμενον 18 Ἐφεσιάτῃ] ἐφεσάτη 19 πειρασθέντες Βυζαντίου] βυζαντίων 20 ἐπήκουσαν 21 πολιὴν] διέριν θάλατταν 22 ἔνθα ἐς] τὸν 24-25 καὶ στρατηγός τε τοῦ πάντα ἀποδειχθεὶς 26 μετερύθμισεν 26-27 περὶ τῶν] περιὼν 27-28 καθιστάμενος 28 om. il primo τε 29 ἀπέδειξεν] ἀνέδειξεν 31 ἐπεκόσμησε] διεκόσμει 31-32 Προποντίδος] ποντικῆς 32-33 δώδεκα] δεκαδύο 33 καθιέρωσεν 34 τῷ] τοῦ 39 ἀνέθηκεν 40 φιδαλίαν 41 κίονι] ἐν ἑνὶ 42-43 om. καὶ δημοκρατ.

p. 153, 1 ἐπιστατείᾳ] ἐπικρατείᾳ 2 ὑπερεβάλετο] ὑπερεβάλλετο 3 om. οἱ 5 Σεβήρου] σευήρου 6 Νίγρου] νίγερος προτιμήσαντος 8 om. παρ' αὐτοῦ 11 Ἡρακλεώταις] ἡρακλειώταις 11-12 Σεβήρου] σευήρου 14 καλούμενον ἄλσος 15 αὐτῶν 16 ἐγείραντα τούτῳ] αὐτῷ 22-23 σευῆρος 23 Ἀντωνινίᾳ] ἀντωνίνου 27 ἐκλήθη] ἐπεκλήθη 30 πόρρωθέν τε.

p. 154, 1 Τρωαδησίους] τρωαδισίους 3 προκειμένων 3-4 ἐπιδείξαντος] ἀποδείξαντα 7 ὑπεδέχοντο] ὑποδέχονται 8 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ ἑλένης 13 τούτῳ + τῷ χρόνῳ om. Κωνσταντίου-διαδεξαμένου 15 δὲ + καὶ 19 Σενάτα] σενάτω ὀνομάσας + ἐν οἷς καὶ δωδωναίου διὸς ἀνέστησεν ἄγαλμα. καὶ δύο τῆς παλλάδος ἱδρύματα (cf. Codin. p. 16, 2-3 Bonn.) 23 εἰκοστῷ πέμπτῳ εἰκάδι ἑβδόμῃ 25 ἑαυτοῦ] αὐτοῦ 29 διαδοχῆς + θεοῦ χάριτι καὶ συνεργίᾳ.

Il primo segue alle parole ἐπὶ τὸν ἐπώνυμον αὐτοῦ λόφον (Müller IV 149, 4 *ab imo*) e suona:

[f. 29v] οὗτος οὖν ὁ Αἷμος [1] πολεμήσειν μέλλων τὸν Βύζαντα, χρησμοὺς ᾐτεῖτο παρ' Ἀπόλλωνος [2] καὶ τοιούτους ἐλάμβανεν·

> Οὐ σέ γε Φοῖβος ἄνωγεν ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι,
> κείνου γὰρ θεὸς αὐτὸς ἑὴν ὑπερέσχεθε χεῖρα,
> ὃν πάσα [3] γῆ τρομέει καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν [4].

Καὶ ταῦτα μὲν τῷ Αἵμῳ ὁ χρησμὸς προηγόρευσεν· ἐγὼ δὲ τὴν ἄνωθεν περὶ τὸ Βυζάντιον τοῦ θεοῦ θαυμάζω πρόνοιαν, ὅπως ἀεὶ σύνηθες τῷ φιλανθρώπῳ θεῷ, διὰ τὴν πρόγνωσιν ἣν ἔχει, προλαμβάνειν ἀεὶ ταῖς εὐεργεσίαις τοὺς περὶ αὐτὸν εὐσεβεῖν μέλλοντας, ὡς καὶ τοὺς χρησμοὺς εἰ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων, ἀλλ' ὅμως τῷ Βυζαντίῳ λυσιτελήσειν μέλλοντας ἀναδίδοσθαι [5].

L'omissione nel cod. Palatino si potrebbe ascrivere all'essere un copista sorvolato con l'occhio dall'οὗτος οὖν all'ὁ μὲν οὖν, con cui ha principio il periodo susseguente. Il secondo tratto inedito sta fra le parole προλάμποντα τοῖς πολίταις ed Ἐπὶ δὲ τούτοις (Müller 154, 18):

Τούτου δὲ τοῦ κίονος τοῖς θεμελίοις τε καὶ προσβάσεσι καὶ ξύλα τίμια [6] καὶ ἁγίων λείψανα καὶ ὅσοι τοὺς τῆς εὐλογίας ἄρτους [7] ἔφερον κόφινοι [8] καὶ οἱ τῶν ληστῶν δύο σταυροὶ καὶ τὸ τοῦ ἁγίου μύρου

[1] αἶμος cod.

[2] παραπόλλωνος cod.

[3] Il primo α di πάσα è fatto breve. Cf. per un'eguale licenza, che occorre soltanto in epoca tarda, Gregor. Nazianz. in *Anth. Pal.* VIII 93. 109 (ed. Dübner I 526. 528): ἄγρα φέροντα πάσης, Καισάριε σοφίης. ταῦτα πάσιν ζώοις ἐπιτέλλομαι· οὐ θέμις ἐστίν.

[4] Le finali di questi tre versi sono prese da Omero (v. Η 111; Ω 374; Ο 36).

[5] Il Krumbacher (*Geschichte d. byzantin. Litteratur.*[2] p. 323) dà, e credo a ragione, per indubitato, il cristianesimo di Esichio (cf. p. 325, dove si cita la letteratura relativa alla questione dibattuta in proposito fin dal secolo scorso). Il nuovo frammento qui sopra pubblicato, che in realtà si direbbe scritto da un gentile, serve però almeno a spiegare, insieme alla ragione addotta da Suida s. v. Ἡσύχιος, come si formasse la leggenda che l'Illustrios fosse pagano, o per dirla con le parole dello stesso Suida, τῆς Ἑλληνικῆς ματαιότητος ἀνάπλεως.

[6] Cf. Socr. I 17 (M. LXVII 120 B): ὅπερ (sc. σταυροῦ μέρος) δεξάμενος... τῷ ἑαυτοῦ ἀνδριάντι κατέκρυψεν, ὃς ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ καὶ μεγάλου κίονος ἵδρυται. – Per le croci dei due ladri, di cui poco appresso, v. Anon. ap. Banduri *Imp. or.* I 3 p. 13.

[7] Espressione adoperata già da Origene *Comment. in Matth.* X 25 (M. *P. G.* XIII 902 D.)

[8] Cf. Georg. Hamart. (M. CX 608 A): εἶτα θέμενος (sc. Κωνσταντῖνος) εἰς τὰ θεμέλια τοὺς ιβ' κοφίνους, οὓς ὁ Χριστὸς ηὐλόγησε, καὶ ξύλα τίμια καὶ ἅγια λείψανα πρὸς στηριγμὸν καὶ φυλακὴν κτέ. Quel che segue non ha che fare col nostro passo. Circa i κόφινοι v. anche l'Anonimo ap. Banduri I 3 pp. 14. 83; Niceph. VII 49; Constantin. Rhod. v. 75 sqq.

ἀλάβαστρον πρὸς στηριγμὸν καὶ ἀσφάλειαν παρετέθησαν. εἰ δὲ καὶ τὸ Παλλάδιον, εὐτυχίας θρυλλούμενον σύμβολον, ἐκ Ῥώμης ἀνακομισθῆναι τότε ἡ σύγκλητος ἔπεισεν [1], ὥς φασί τινες, καὶ τοῖς θεμελίοις προστεθῆναι τοῦ κίονος, τοῦτο πάντως ἔργον ἐκείνοις ἀνδράσιν ἐστὶ πρὸς μυθώδη λῆρον εὐδαιμονίας ἐπτοημένοις.

Il terzo passo, che similmente si desidera nel cod. adoperato per la edizione dei Πάτρια, tien dietro alle parole βασιλείων αὐλήν (Müller 154, 20) e dice:

Ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ μόνον οἴκους [τε] [2] ἐν Κωνσταντινουπόλει περιφανεῖς κατὰ μίμησιν Ῥώμης καὶ τὸ Καπετώλιον ἔκτισεν, ἀλλὰ καὶ θείους τε καὶ ἱεροὺς ναοὺς πολυτελῶς ἀνεδείματο, τόν τε τῆς ἁγίας Εἰρήνης ναὸν καὶ τῶν σεβασμίων καὶ κορυφαίων Χριστοῦ μαθητῶν [3] καὶ τοῦ ἁγίου Μωκίου [4] καὶ τὸν τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ

(ed. Legrand in *Revue des études grecques* IX, 1896, p. 38). La singolare reliquia nacque, secondo ogni verosimiglianza, dall' uso frequentissimo in tutta l'antichità cristiana di riprodurre ne' monumenti figurati la scena della prodigiosa moltiplicazione de' pani, simbolo ben noto della Eucaristia. In tali rappresentazioni (pitture, sculture, vetri, mai, o per meglio dire, quasi mai (cf. Garrucci *Arte cristiana* tav. 313, 3) si vedono omessi i canestri dei περισσεύσαντα κλάσματα (Ioh. VI 13), anzi un noto affresco del cimitero di Callisto (Garrucci tav. 4, 3) ci mostra la scena compendiata ne' κόφινοι e ne' pesci posti sul tripode, ed un altro dipinto delle catacombe di Domitilla (scoperto recentemente dal ch. M. Wilpert, che fra poco lo darà alla luce), ne' soli κόφινοι. Il numero di questi però, all' infuori d'una pittura del cimitero di Callisto e d'un affresco rinvenuto in Alessandria d'Egitto, dov'esso è di dodici conforme al racconto evangelico (Garrucci *Arte cristiana* tav. 9, 3; de Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1865 tav. annessa a p. 60) si trova ridotto di regola a sette. Una volta sola nelle Catacombe è di otto, per ragioni di simmetria (Garrucci tav. 7. 4). Nella pisside eburnea cartaginese edita dal de Rossi in *Bull. di arch. crist.* 1891 tav. 4-5 non appariscono che due canestri. Così pure talvolta ne' sarcofagi, dove il numero varia, secondo lo spazio ed il capriccio dell' artista (cf. p. es. Garrucci tavv. 312, 3; 315, 2; 320, 1).

[1] Il nostro autore getta sul senato tutta quanta la colpa del brutto atto superstizioso che gli altri scrittori concordemente attribuiscono a Costantino. Vedi *Chronicon Paschale* p. 528, 14 Bonn.; Zonar. XIII 3 (III p. 183 Dindorf); Malal. p. 320, 14 sq. Bonn.; Procop. *Bell. Goth.* I 15 (I p. 116 ed. Comparetti), Moses Choren. II 85, p. 221. Cf. Codin. *De signis* p. 41, 5 sq. Bonn., dove però si dice solo in genere ἐτέθη.. τὸ Παλλάδιον. — Sulla mescolanza di riti cristiani e di superstizioni pagane nella fondazione di Costantinopoli ed in particolare sul trasporto del Palladio v. E. Lasaulx *Der Untergang des Hellenismus*, München 1854, p. 40 sqq.; Burckardt *Die Zeit Constantin's des Grossen* [2], Leipsig 1880, pp. 415. 417. Cf. V. Schultze *Geschichte des griechisch-römischen Heidentums* I, Iena 1887, p. 55. Fuor di dubbio Costantino restò sempre accessibile a certe superstizioni. Cf. anche G. Boissier *La fin du paganisme* I [2], Paris 1894, p. 29.

[2] Om. τε nel cod.

[3] Di questi templi è già parola in Socrate I 16; II 16 (M. LXVII 117 A; 217 B). Cf. Sozom. VIII 17 e H. Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond* in *Anal. Bolland.* XIV (1895) p. 423 sqq.

[4] V. Sozom. VIII 16 (M. *l. c.* 1550 C); Anonym. ap. Banduri *Imp. or.* I 3 pp. 49. 51. 81. 129; Procop. *De aedificiis* I 5 (III p. 190 Bonn.); Georg. Hamart. ap. M. CX 608 B; Codin. *De aedificiis* p. 72 Bonn. Cf. Dufresne *Constantinopolis christiana* p. 129.

καὶ τοῦ ἐν τῷ Σωσθένει [1], ἐν ᾧ Σωκράτης διισχυρίζεται Κωνσταντῖνον πολλὰ παράδοξα σημεῖα καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι [2].

Martirio di s. Luciano.

E passiamo alla terza ed ultima digressione, motivata dall'accenno alla fondazione di Elenopoli. Quivi si ricorda, con parole tolte, almeno in parte, da Filostorgio, come s. Elena nella scelta del luogo in cui edificare la città sua eponima, fu soltanto guidata dalla brama di onorare il martire Luciano. Una volta nominato Luciano, il biografo non può tenersi dal riportarne per esteso la storia del martirio [3]. Di che noi dobbiamo essergli grati, come subito vedremo. La *Passio*, che al suo solito egli non fa che trascrivere, è quella inserita nella raccolta di Simeone Metafraste, salvo che apparisce in qualche parte abbreviata. La parte più compendiata di fronte alla narrazione metafrastica è il principio fino alla cattura del martire. Esso corrisponde quasi *ad verbum* con l'articolo di Suida Λουκιανὸς ὁ μάρτυς; e poichè al lettore potrà giovare d'averlo sott'occhio, lo riproduco qui appresso, notando a piè di pagina le varianti di Suida stesso e del Metafraste [4].

Πλείστης δὲ τὴν μητέρα ὁ Κωνσταντῖνος ἠξίου τιμῆς, ὡς καὶ πόλιν αὐτῇ κτίσαι ἐπώνυμον, ἥτις ἐστὶν ἐν δεξιᾷ [τοῦ] [5] Νικομηδείας κόλπου, αὐτῆς ἐκείνης τὸ χωρίον ἀσπασαμένης κατ' ἄλλο [6] μὲν οὐδέν,

[1] Su' due santuarj di s. Michele arcangelo cf. Sozom. II 3 M. LXVII 940 C; Anonym. ap. Banduri I 3 pp. 58. 59; Procop. *De aedif.* I 8 (p. 197 sq. Bonn.); Codin. *De aedif.* p. 115 Bonn.; Niceph. VII 50 (M. *P. G.* CXLV 1329 A). Cf. anche Dufresne *op. cit.* p. 187; Delehaye *l. c.* p. 429.

[2] Socrate nella sua Storia ecclesiastica tace affatto di codesti prodigj e del santuario stesso di s. Michele. Di visioni che avrebbero indotto l'imperatore ad erigere quel tempio si fa ricordo bensì in Malala pag. 79, 1 sqq.; in Cedreno p. 210, 15 Bonn.; in Niceforo VII 50. Leone grammatico p. 89, 5-6 Bonn. dice: τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ καὶ Σωσθενίῳ, ἔνθα καὶ θείας ὀμφὰς θαυμαστῶς ἤκουσέ τε καὶ ἐθεάσατο, ὁ θεῖος Κωνσταντῖνος κτίζει.

[3] Non sarà lecito congetturare che l'autore della nostra *Vita* fosse appunto di Nicomedia, ove Luciano sofferse il martirio ed ove la *Passio* dovette esser composta la prima volta? Tale congettura non è in qualche modo confermata dal fatto che il biografo stesso, come sopra abbiamo veduto, prende da Filostorgio la notizia inverosimile di un concilio che Alessandro ed Osio avrebbero tenuto in Nicomedia prima di quello di Nicea?

[4] Per questo non mi sono tenuto contento alla edizione del Migne fatta sul cod. Coislin. 145 del sec. X (*P. G.* CXIV 397 sqq.), ma l'ho collazionata con i codd. Vaticani 798 (s. XII XIII). 799 (s. XI XII). 801 (s. XII). 802 (s. XII), e con l'Ottoboniano 399 (s. XII-XIII). Ho confrontato anche, per il cap. I, l'edizione fattane dal Gaisford sul cod. 149 del Collegio Nuovo in Oxford (ap. Suid II 1, 998 ed. Bernhardy, nell'apparato critico s. v. νοθεύει).

[5] τοῦ om. cod.

[6] cod. κατάλλο.

διὰ δὲ Λουκιανὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ μεγαλώνυμον μάρτυρα [1], οὗ καὶ τὴν ἄθλησιν τῷ παρόντι λόγῳ μὴ παραδραμεῖν ἠγησάμεθα.

Ὁ γὰρ δὴ Λουκιανὸς οὗτος γένος μὲν [2] ἐκ Σαμοσάτων [3] τῆς Συρίας ἦν, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος [4], ἀνὴρ τῶν εὖ γεγονότων. παρὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν [f. 40] Μακαρίῳ τινὶ τοὔνομα συγγενόμενος, ἀνδρὶ τὴν Ἔδεσσαν [5] οἰκοῦντι καὶ τὰς ἱερὰς βίβλους ἐξηγουμένῳ [6], πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν [7] περὶ τούτων ἐκεῖνος, ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ [8]. καὶ πρός τε τὸν μοναύλιον [9] ἀπέκλινε [10] βίον καὶ [11] εἰς ἅπαν ἀρετῆς ἀνθρωπείας [12] ἀφίκετο μέτρον καὶ ὅτι τάχιστα πάντων ἐγένετο τῶν ἐφ' ἑαυτοῦ γνωριμώτατος [13]. καὶ προύβη τε [14] εἰς ἱερωσύνην, πρεσβύτερος τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας γενόμενος, καὶ διδασκαλεῖον ὡς μέγιστον ἐκεῖ συνεστήσατο τῶν ἑκασταχόθεν σπουδαιοτάτων, ὡς αὐτὸν ἀλλαχόθεν ἄλλων ἀφικνουμένων.

Ora si domanda: dobbiamo credere senza meno che il biografo e Suida derivino da un testo già compendiato del Metafraste? [15] La risposta decisiva, assai importante per l'origine e la storia del documento, ci sarà data, se io non m'inganno, dalla comparazione dei testi stessi.

[1] Philostorg. *H. e.* II 12 (M. *P. G.* LXV 476): Ὅτι φησὶν ἡ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου μήτηρ Ἑλένη ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ τῆς Νικομηδείας κόλπου πόλιν ἐδείματο, Ἑλενόπολιν αὐτὴν ἐπονομάσασα· ἀσπάσασθαι δὲ τὸ χωρίον κατ' ἄλλο μὲν οὐδέν, ὅτι δὲ Λουκιανὸς ὁ μάρτυς ἐκεῖσε τύχοι μετὰ τὸν μαρτυρικὸν θάνατον ὑπὸ δελφῖνος ἐκκομισθείς.

[2] γένος μὲν om. Suid.

[3] σαμοσατῶν cod.

[4] ὡς ὁ—λόγος + διδάξει M; om. Suid.

[5] Ἔδεσαν M.

[6] βίβλους ἐξηγουμένῳ cod. Angel. Suid.; διερμηνεύοντι βίβλους M.

[7] ἔφερεν περὶ τούτων cod.; ἐφεῦρε περὶ τοῦτον Suid. ed. (ma il codice Paris. ed il Vossiano ἔφερε); ἐν ταύταις ὑπῆρχεν M.

[8] ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ corressi: ἐν οὐ π. συνέδραμε χ. cod. Angel.; ἐν οὐ π. συνέλαβε χ. Suid.; ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ συνέλεξε M.

[9] μοναδικὸν M.

[10] ὑπέκλινε Vat. 798.

[11] βίον καὶ + οὕτως M.

[12] ἀνθρωπίας cod.

[13] εἰς ἅπαν—γνωριμώτατος] ἅπαν τῆς κατ' ἄνθρωπον ἀρετῆς ἀφικόμενος, τῶν ἐφ' ἑαυτοῦ τάχιστα πάντων ὑπῆρξεν ὀνομαστότατος M; καὶ ὅτι—γνωριμ. om. Suida.

[14] καὶ προύβη τε] προύβη δὲ καὶ Suid.

[15] Ap. Suida *s. v.* νοθεύει, dov'è ripetuta una parte dell'articolo Λουκιανός, citasi come fonte ὁ Λογοθέτης. Ciò parrebbe troncare la questione. Senonchè la mano che ha ricopiato quel passo non può giudicarsi la stessa che compilò l'articolo Λουκιανός: essa è la mano d'un interpolatore, come d'altronde già riconobbero il Gaisford ed il Bernhardy. Oltre a ciò è naturalissimo che, dopochè il Metafraste ebbe inserito nella sua celebre raccolta il Martirio di Luciano, si attribuissero indistintamente a lui ambedue le redazioni, la sua e la più antica, le quali del resto differivano appena fra di loro.

Dice pertanto il Logoteta che Luciano, nativo di Samosata in Siria, appartenne alla classe τῶν εὖ γεγονότων..., ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος διδάξει. Questo inciso, il quale, così com' è, non può altrimenti prendersi che nel senso datogli dall'antico traduttore latino, *ut haec docebit quae de eo tractabit oratio*, sta molto male a proposito, non facendosi più il minimo accenno alla nobiltà del martire in tutto il seguito della Passione. Se però leggiamo, seguendo il cod. Angelico, ὡς ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος, ogni difficoltà scomparisce; poichè codesta proposizione ellittica, dov' è da sottintendere φέρει, significa, non fa mestieri notarlo, « come riferisce la fama che intorno a lui corre ». E pongasi mente, che nel nostro codice l' ὡς ὁ περὶ etc. non segue già a γεγονότων ἀνήρ, ma alla notizia ἐκ Σαμοσάτων τῆς Συρίας ἦν, che presso gli antichi medesimi dovette essere mal sicura [1]. La conclusione non mi pare dunque troppo arrischiata: il Metafraste, trascrivendo il Martirio per inserirlo nella sua raccolta, compì la proposizione ellittica, senza riflettere più che tanto al suo vero senso, e prendendo per tal modo un grosso abbaglio.

Subito dopo le parole ora esaminate, il testo Angel., toccando degli studj e dei progressi fatti dal martire alla scuola di Macario d' Edessa, interprete delle divine Scritture, nota ch'egli, Luciano, πᾶν ὅ τι κάλλιστον ἔφερεν περὶ τούτων (sc. ἱερῶν βίβλων) ἐκεῖνος (sc. Μακάριος), ἐν οὐ πολλῷ συνέδραξε χρόνῳ. L' ἔφερεν, che nel senso in cui qui trovasi adoperato, e cioè di produrre, esporre, non è comune, presentava qualche difficoltà: tanto vero che nei codici di Suida, toltine però l'ottimo di Parigi ed il Vossiano,

[1] La coincidenza della patria del nostro Luciano con quella di Luciano il sofista sorprende un poco. È per ciò, credo, che il Krüger (*Geschichte d. altchristl. Litt.*, Freiburg i. B. 1895, p. 151), riportando la notizia da Suida, la fa seguire da un interrogativo (cf. la nota del Keil in Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 304 Harl.). Non potrebbe trattarsi invero di una confusione fra i due personaggi? Il principio della Passione in Metafraste: Σαμόσατα πόλις τῆς Συρίας ἐστίν, Εὐφράτης τῇ πόλει παραρρεῖ. πατρὶς ἡ πόλις Λουκιανῷ (l'ed. Migne Λουκιανοῦ), ha l'aria d'una succinta notizia geografica, tolta da qualche lessico. Se così fosse, noi con probabilità avremmo dinanzi il luogo che trasse il compilatore della Passione in inganno circa la patria del santo. Poichè il Luciano notato senz'alcuna aggiunta in una glossa geografica come nativo di Samosata, non potrebb'esser altri che il celebre sofista. Ma forse l'esordio della redazione del Logoteta si ha piuttosto da credere opera di quest'ultimo, anche altri de' suoi scritti cominciando in modo consimile (v. *Vita s. Simeonis; Martyrium Zenobii et Zenobiae; Martyr. Galactionis et Epistemes*, ap. M. CXIV 337; CXV 1309; CXVI 93). Non lascerò di notare che Eusebio, scrivendo VIII, 13, 2: τῶν δ' ἐπ' Ἀντιοχείας μαρτύρων τὸν πάντα βίον ἄριστος πρεσβύτερος τῆς αὐτόθι παροικίας Λουκιανός, mostra

si vede mutato in ἔφευρε [1]. Il Metafraste s'arrestò anch'egli dinanzi all' ἔφερεν, ma in cambio della leggera mutazione introdotta dal correttore di Suida, scrisse con più libertà ἐν ταύταις (sc. βίβλοις) ὑπῆρχεν. Egli prese forse la forma ἔφερεν per un intransitivo, ed al pari di tutti gli editori di Suida, non avvertì che l' ἐκεῖνος va riferito a Macario, non a Luciano [2]. Lascio di notare che il supporre derivata dal Metafraste la lezione del cod. Angel. e di Suida, sarebbe contro ogni verosimiglianza, se non addirittura assurdo. Ancora: il verbo συνέδραξε che io ho dato nel testo, nel cod. non si legge: quivi sta una forma erronea συνέδραμε, priva di senso. La correzione peraltro, così facile, non ammette dubbio [3]. Ma come va, allora, ch'essa non ci è data nè da Suida, il quale ha συνέλαβε, nè dal Metafraste, il quale scrive συνέλεξε? A me sembra del tutto spontanea e sicura la risposta: nel testo che ebbe a mano il Logoteta e su cui venne eseguita altresì l'epitome adoperata da Suida, il vocabolo συνέδραξε avea già subìto l'alterazione offertaci dal cod. Angelico. I due scrittori tentarono quindi di sanare il luogo con due diverse congetture, che giuste quanto al senso (era ben difficile sbagliare!), non furono del pari felici quanto alla forma [4].

Delle opere composte da Luciano nulla vediamo accennato nel cod. Angel., poichè tutto, o quasi tutto ciò che non si riferisce al martirio è stato ivi soppresso inesorabilmente [5]. Ma nel-

di ritenere il santo per nativo di Antiochia stessa, ciò che è asserito espressamente nel compendio del Martirio presso il Menologio di Basilio: ὑπῆρχεν ἀπὸ 'Αντιοχείας τῆς Συρίας. Ma in quest'ultimo caso si tratta d'una pura semplificazione (operata dal menologo) del testo di Metafraste (cf., per un simile esempio, Delehaye *Le Synaxaire de Sirmond,* in *Anal. Bolland.* XIV p. 411).

[1] Cf. l'annotazione critica del Bernhardy vol. II 1, col. 607 *ad loc.*

[2] Il Port, il Küster, il Gaisford, il Bernhardy, il Bekker pongono infatti la virgola avanti ad ἐκεῖνος. A questa falsa interpunzione deve aver condotto la circostanza, che tutti i codd. di Suida, o almeno quelli finora adoperati, leggono (a giudicare dall'apparato critico del Bernhardy, dove non si nota alcuna variante) περὶ τοῦτον, invece di περὶ τούτων.

[3] Essa mi fu suggerita dall'amico prof. Gaetano De Sanctis.

[4] Il verbo attivo συνδράσσω è di fatto molto raro (cf. nondimeno Q. Smyrn. XIII 183: ἄορ συνέδραξε θοόν). come raro è altresì il semplice δράσσω (cf. tuttavia p. es. Eus. Alex. in M. *P. G.* LXXXVI 1, 348 B: δράξας ὁ Σατανᾶς τὸν ἄνθρωπον).

[5] Senza parlare del cap. I, ridotto ai minimi termini, è stata tagliata via tutta la narrazione di ciò che Luciano fece nel viaggio da Antiochia a Nicomedia (con tutto questo, non si è pensato a modificare il principio del susseguente paragrafo 9: 'Ο δὲ Λουκιανὸς ἐπειδὴ πάρεργα τῆς ὁδοῦ ταῦτα... διαπραξάμενος, εἰς τὴν Νικομήδειαν ἔτυχε κομισθείς, che non ha più senso), come pure le diffuse considerazioni che occupano l'intiero paragrafo 19. Le altre soppressioni verranno notate nel progresso di questo studio.

l'articolo di Suida, che con ogni certezza risale al medesimo archetipo, occorre un importante cenno su' lavori di Luciano, fra i quali si fa particolare menzione delle sue lettere: ἐξέθετο γὰρ καὶ ἐπιστολὰς ἀμέλει γενναιοτάτας, ἐξ ὧν φωράσαι τις ἂν εὖ μάλα ῥᾳδίως ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην. Tale esatta notizia (v. Hieron. *De viris inlustrib.* 77: *feruntur eius.., breves ad nonnullos epistulae.* Cf. Routh *Reliquiae sacrae* IV² pp. 1-5) è di certissimo originaria, tanto che senza di essa il periodo antecedente rimane in sospeso. Nel Metafraste non se ne ha traccia; onde conviene inferire che egli o ebbe a mano un codice lacunoso, o a bello studio soppresse il luogo [1]. Ad ogni modo, ben s'avvide il Logoteta che con l'accennata lacuna il periodo precedente non andava; poichè non ad altro fine, manifestamente, che a nasconderne la sospensione, lo voltò in interrogativo [2].

Al cap. II § 7, là dove si descrive il pietosissimo martirio de' due fanciulli di Nicomedia, vien riferito come Massimino (Μαξιμῖνος legge sempre il cod. Angelico, tranne una sola volta, mentre il Metafraste costantemente e non bene Μαξιμιανός [3]) προσφέρειν ἐκέλευεν αὐτοῖς (sc. τοῖς παισὶ) τῶν παρὰ σφίσι θυμάτων, ὧν... θυσάμενοι ἦσαν. Chi siano questi che teneano presso di sè dei θύματα ed aveano alla presenza dei fanciulli fatto sacrifizio agli dei, riesce facile a comprendersi, ma non trovasi espresso. Se la ellissi (durotta invero) rimonti all'origine della Passione, o derivi da negligenza di copisti, non si può forse decidere con piena sicurezza. Ma, che il testo s'abbia a credere lacunoso o no, è certo che tale l'ebbe dinanzi il Metafraste, quale sta ora sotto i nostri occhi nel cod. Angel. Giacchè al παρὰ σφίσι egli sostituì παρ' αὐτῷ e al θυσάμενοι ἦσαν il singolare θύσας ἦν. Chi volesse giudicare originaria la lezione Metafrastica, non potrebbe addurre alcuna ragione plausibile della mutazione in plurale.

[1] Ravvisando forse nelle parole ἣν ὁ ἀνὴρ περὶ τῶν θείων ἔσωζε γνώμην un'allusione ai suoi errori. Cf. Cave *Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria* I, Oxonii 1740, p. 154; Routh *Reliquiae sacrae* IV², p. 15 sq.

[2] Ecco il periodo come lo trascrisse Suida: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων παρὰ τούτῳ τις ἂν μάλιστα τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ἐπ' ἄκρον εὕροι φυλαττομένην. Il Metafraste l'ha modificato così: οὐ μὴν δέ, ἀλλὰ καὶ τὴν καθαρότητα τῶν θείων δογμάτων τίς ἂν ὑφ' ἑτέρου τῶν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένων ὑπὲρ τοῦτον εὕροι φυλαττομένην;

[3] La confusione dei due nomi Μαξιμῖνος e Μαξιμιανός, fatta frequentemente da' Greci, fu già segnalata, fra gli altri, dal Ruinart *Acta martyrum sincera* p. 544 ed. Veron.

Poco appresso, dove si riporta il supplizio dei medesimi fanciulli, il nostro codice ha due parole tralasciate da Simeone. Ἐψίλωσε μὲν αὐτοῖς, ivi leggiamo, τὰς κεφαλὰς τῶν τριχῶν, εἰς πάχος δὲ τοῦ φαρμάκου (τοῦ δὲ [ed. Migne τοῦδε] φαρμάκου Metafraste) παχύτατον ἐπιπλάσας,... εἰς περιφλεγὲς εἰσεκόμισε βαλανεῖον. Le parole omesse sono appunto εἰς πάχος, nè torna difficile rinvenire il motivo dell'omissione. O il codice trascritto dal Logoteta era evanido in questo punto, o (che mi pare più probabile) era corrotto come il ms. Angelico. Giacchè ognuno vede che εἰς πάχος manca affatto di senso. Vero è che la correzione εἰς τάχος non ha bisogno d'esser cercata a lungo; essa si presenta quasi da sè [1].

Confrontando più minutamente il testo del codice Angel. col Metafrastico non riescirebbe difficile accrescere il numero delle prove [2]. Le poche da me addotte bastano però ad assicurarci che il testo Angel., come pure l'articolo di Suida, rimontano ad una redazione del Martirio anteriore a quella che figura nella raccolta del Metafraste. Questi non è dunque, come l'Allacci riteneva per certo, fondandosi sullo stile [3], il vero compilatore della Passione, anzi egli non ha fatto altro che trascriverla. Ma se la Passione è anteriore al Metafraste, a che tempo si deve assegnare?

Nel congresso scientifico de' cattolici tenuto a Parigi l'anno 1891 il Batiffol presentò un erudito articolo, nel quale tendeva a dimostrare che la *Passio Luciani* è, salvo poche mutilazioni operate dal Metafraste per espurgarla, un prezioso documento di

[1] Non occorre dire che l'alterazione di τάχος in πάχος è facilissima, nè manca di altri esempj nei mss. Cf. *H. Stephani Thesaurus graecae linguae s. v.* τάχος (vol. VIII 1898).

[2] P. es. le minacce di Massimino a Luciano sono così accennate dal cod. Angelico: ἐκεῖνος μεταβαλόμενος ἠπείλει, πᾶν ὅ τι τε ἤδη κομίσας ὁ (per errore dell'amanuense ὢν οὐ) μακρὸς ὑπῆρχε χρόνος εἰς κόλασιν ἀνθρώπων παρεσκευασμένον (il ms. παρεσκευασμένων) ἐπάξειν αὐτῷ διοριζόμενος καὶ ὅσα ἂν ἐπ' ἐκείνοις ἡ νῦν ἐπίνοια δυνηθείη προσεξευρεῖν. Il Metafraste molto più semplicemente: ἠπείλει πᾶν ὅ τι τε ἤδη ὁ μακρὸς χρόνος ἐξεῦρεν εἶδος εἰς κόλασιν ἐπάξειν αὐτῷ καὶ εἴτι περ αὐτὸς ἐφευρεῖν δυνηθείη καινότερον. Che il Metafraste abbia semplificato il testo prima riportato, si capisce bene; il contrario, specie in un testo compendiato, non si spiega. — Mi potrei dispensare dall'avvertire che non tutte le lezioni del cod. Angel. sono migliori delle corrispondenti del Metafraste. Anzi esso ne ha un certo numero senza alcun dubbio corrotte, come αὐτῷ.. εἰσῆλθε per αὐτὸν.. εἰσῆλθε, ἐπέστη per ὑπέστη, ἀθροωτάτω per αὐθωρόν, ὑποβρύχιος ἀνυσθείη γενόμενος per ὑπ. ἀφανισθείη γεν. e simili. Ma sono tutti errori d'amanuense.

[3] *De scriptis Symeonis Metaphr. diatriba* ap. Migne *P. G.* CXIV 127 C. Cf. Tillemont *Mémoires* V, Paris 1698, p. 474.

agiografia ariana, niente meno che l'antico Martirio ariano scritto dopo il 330, ma ad ogni modo prima della fine del secolo IV [1]. Tale conclusione, approvata da una parte dei dotti [2], ad altri, e competentissimi in materia, non parve nè sicura nè molto probabile [3]. Non credo superfluo, ora che abbiamo un testo degli Atti il quale ci costringe assolutamente a mettere da parte il Metafraste, come primo compilatore di essi, ritornare sull'argomento.

Studio critico del Martirio di s. Luciano.

Le fonti cattoliche del martirio di Luciano sono, osserva il Batiffol, vaghe e discordi, non così le ariane che ci danno del martirio stesso una versione concorde e loro propria. Percorriamo le une e le altre.

Eusebio *H. e.* IX 6, 3 non dice che questo: ἀχθεὶς (sc. Λουκιανός) ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἔνθα τηνικαῦτα βασιλεὺς (sc. Μαξιμῖνος) διατρίβων ἐτύγχανε, παρασχών τε ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος τὴν... διδασκαλίας ἀπολογίαν, δησμωτηρίῳ παραδοθεὶς κτίννυται. Il verbo κτιννύναι è per sè genericissimo, e nulla ci autorizza nel passo citato a prenderlo piuttosto nel senso di decollare [4], che in quello di strangolare, o di lasciar lentamente morire dalla fame e da altri patimenti [5]. Che Eusebio abbia scelto a bella posta un verbo

[1] Batiffol *Étude d'agiographie arienne. La passion de saint Lucien d'Antioche.* Comptes rendus du congrès scientifique international des Catholiques, 2e section (1891) pp. 181-186. La sentenza del Batiffol si riavvicina un poco a quella espressa già dal Baronio (*Annal.* ad an. 311, 5 [III p. 481 ed. Lucca 1738]), il quale da confronti con l'antico commentario *in Iob,* attribuito falsamente ad Origene, ricavava essere gli Atti di Luciano *in omnibus germana atque legitima.* Questa conclusione venne già rifiutata dal Tillemont *Mémoires l. c.*

[2] Cf. A. Harnack *Geschichte d. altchristl. Litteratur.* I, Leipsig 1893, p. 531; O. Bardenhewer *Patrologie,* Freiburg i. B. 1894, p. 222; Krumbacher *Geschichte d. byzantin. Litteratur* ² p. 184 num. 4.

[3] Così i Bollandisti in una succinta recensione dello studio del Batiffol (*Anal. Bolland.* XI, 1892, p. 471. Cf. XII, 1893, p. 75). A. Ehrhard nell'articolo *Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr ursprünglicher Bestand* (in *Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo in Rom* [Freiburg i. B. 1897]) dà il Martirio di Luciano come metafrastico, senza neppur citare lo studio del Batiffol.

[4] Cf. la nota del Combefis in *S. Maximi opera* II, Parisiis 1675, p. 718 col. 6.

[5] Lo strangolamento nel carcere era presso i Romani assai comune (v. oltre Eus. *De mart. Pal.* II 4, Cic. *in Vatin.* 11; Sallust. *Catil.* LV 5; Tacit. *Annal.* VI 39; Ios. Flav. *Bell. Iud.* VII 5, 6 etc.), ed anche la morte di fame tutt'altro che rara (Plut. *Mar.* 12; Cyprian. *ep.* XXII 2 [pp. 534, 11-12; 535, 1 Hartel]; Eus. *H. e.* VIII 8; X 8. 11; *De mart. Pal.* VIII 3 etc.). Di lunghi tormenti fatti soffrire nelle prigioni, ci si presenterà il destro di dir qualche parola più sotto. Che i carcerati morissero a volte per soffocazione o per gli altri inenarrabili disagj di quelle anguste e tenebrose caverne, de' cui orrori son pieni gli Atti dei martiri, risulta dalla lettera del clero Lionese ap. Eus. *H. e.* V 1, 27. 28, come pure da più d'un luogo delle antiche e genuine Passioni (vedi *e. g.* Passio SS. Perpetuae et Felic. 14; Passio Montani, Lucii etc. 2 [Ruin. pp. 86. 201 ed. Veron.]).

così vago, o perchè ignorava la vera causa della morte di Luciano o perchè essa non prestavasi ad essere accennata con un sol motto, sembrami apparisca chiaro dal fatto, ch' egli anche nell' altro luogo della sua Storia (VIII 13, 2), in cui tocca il martirio di Luciano, si vale d' una espressione generica: τὴν οὐράνιον... βασιλείαν λόγῳ πρότερον δι' ἀπολογίας, εἶτα δὲ καὶ ἔργοις ἀνακηρύξας. E avvertasi che di Antimo nominato subito prima e de' cinque martiri susseguenti lo scrittore specifica il supplizio cui soggiacquero. Vero è che Rufino, il quale da alcuni si crede abbia tolto la sua narrazione dalla raccolta di Martirj compilata dal medesimo Eusebio [1], direbbe espressamente che il nostro santo ebbe spiccata la testa dal busto: *Illico ministri iniquitatis, mandatum perficientes praesidis, caput amputaverunt venerandum* [2]. Ma anzi tutto la derivazione dalla raccolta di Eusebio sembrami una ipotesi che non regge. Questi invero mise assieme due distinte sillogi di Martirj: l' una, intitolata Συναγωγὴ τῶν ἀρχαίων μαρτύρων, conteneva tutte Passioni anteriori a Diocleziano, ossia all' anno 303 [3]; l' altra in due recensioni, di cui ce n' è pervenuta soltanto una, la più succinta [4], riportava le Passioni de' martiri di Palestina coronati al tempo di Diocleziano e di Massimino. Ora in nessuna di tali sillogi sembra che Rufino potesse rinvenire la narrazione del martirio di Luciano; non nella prima, per motivo del tempo; non nella seconda per cagion del luogo. Oltre a ciò abbiamo fondata ragione di ritenere che il passo citato, il quale manca nella edizione di Rufino (I, Roma 1740, p. 517) e fu solo pubblicato negli *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363 da un cod. di s. Massimino in Treviri, che offre anche altre singolarità

[1] Cf. Harnack *Geschichte* I p. 529.

[2] Il Routh (*Reliquiae sacrae* IV² p. 4) nel passo di s. Girolamo *De viris inlustr.* c. 78: *Phileas... capite truncatur eodem... persecutionis auctore quo Lucianus Nicomediae,* supplisce, dopo *Nicomediae, capite truncatus est.* Ma il supplemento mi sembra audace e mal sicuro. Con tutta probabilità lo storico ha inteso soltanto di richiamare l' attenzione del lettore sulla contemporaneità dei due martirj, senza pensare affatto al genere di morte. Cf. la versione greca: οὗτος... ἀποτέμνεται, διωγμοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ὄντος κἀκείνου αὐθεντοῦντος τοῦ καὶ ἐπὶ Λουκιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ (O. v. Gebhardt *Hieronymus* De viris inlustr. *in griech. Uebersetzung* [*Texte u. Untersuch.* XIV 1 6, 1896] p. 47).

[3] V. De Rossi-Duchesne *Martyrologium hieronymianum* (in *Acta SS. Bolland.* nov. II, 1) p. LXVI sq.

[4] De Rossi-Duchesne *op. cit.* p. LXIX; B. Violet *Die palästinischen Märtyrer des Eusebius von Cäsarea* (in Harnack's *Texte und Untersuchungen* XIV 4 [Leipzig 1896]) p. 160 sqq.

nella forma (cf. *Acta SS.* vol. cit. p. 358), provenga da una mano interpolatrice. In questo caso l'interprete di Eusebio non si sarebbe discostato affatto dal suo autore, essendo il verbo *necare* da lui adoperato *(abripi iubetur in carcerem, ibique quasi absque tumultu populi necari)* tanto generico quanto κτιννύειν; nè egli ci offrirebbe altro di più, che il testo dell'apologia [1] pronunziata dinanzi al preside [2]. Questo testo, da parecchi dotti ritenuto autentico [3], non può forse credersi tale nel senso più rigoroso della parola, il modo onde lo scrittore l'introduce non essendo quello di chi riporta un documento: *huiuscemodi*, così egli si esprime, *orationem de fide nostra habuisse dicitur* [4]. Può darsi però, anzi la cosa presenta molta probabilità, che Rufino abbia desunto l'apologia da uno dei libelli *De fide* dettati dal nostro martire, come attesta s. Girolamo [5].

Più particolari di Eusebio ci fornisce s. Giovanni Crisostomo nella omelia recitata ad Antiochia il 7 gennaio dell'anno 387. In un primo interrogatorio si fanno al sacerdote antiocheno ter-

[1] È anche riportata in *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 562 sq. ed in Routh *Reliquiae sacrae* IV p. 5 sq.

[2] Così anche Eusebio IX 6, 3: ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. È vero che codeste parole si vorrebbero prendere da P. Allard (*La persécution de Dioclétien* II, Paris 1890, p. 191 not. 2) nel senso di *al cospetto del principe,* e cioè di Massimino imperatore, nominato subito innanzi. Ma in questo caso egli avrebbe per fermo scritto semplicemente ἐπ' αὐτοῦ, e non già messo fuori un altro termine per lo meno assai ambiguo. Giacchè il proprio e solito significato di ἄρχων è *preside, magistrato* (cf. *Martyrium Polycarpi* cc. XVII 2; XVIII 2 [Funk *Opp. PP. Apostolic.* I pp. 302, 304]; *Martyrium Pionii* c. 16 [ed. Gebhardt in *Archiv für slavische Philologie* XVIII, 1896, p. 167]; *Passio s. Bonifatii* c. 8 sqq. [Ruin. p. 251 sqq. ed. Veron.]; *Acta s. Agathonici* c. 3 sqq. [*Anal. Bolland.* II, 1883, p. 101 sqq.]; Eus. *De mart. Pal.* IV 8; IX 4 etc. etc.). D'altronde l'unica ragione addotta in favore della sua sentenza dal dotto francese, e cioè che altrove Eusebio afferma aver Luciano pronunziata l'apologia βασιλέως ἐπιπαρόντος, non tiene in niun modo. Giacchè in primo luogo nulla si oppone a che noi prendiamo ἐπιπαρόντος nel più largo significato di presente in città (= appunto IX 6, 3: ἔνθα... βασιλεὺς διατρίβων ἐτύγχανε. Cf. *De Mart. Pal.* II 2 ed insieme *De res.* II, ap. M. *P. G.* XXIV 1098-1099). In secondo luogo può darsi che il martire si presentasse al magistrato, assistendo, non veduto, anche l'imperatore. Ma su questo dettaglio ritorneremo fra breve.

[3] Westcott *History of Canon* p. 360; Allard *La persécution de Diocletien* II pp. 183 not. 2; 191. V. anche Fabricius *Bibliotheca graeca* VII 305 Harl.; Routh *Reliquiae sacrae* IV² p. 12.

[4] L'osservazione è del Tillemont (*Mémoires* V p. 478 ed. cit.), che ne deduceva l'apologia essere addirittura opera di Rufino. Cf. Batiffol *La Passion de saint Lucien* p. 181.

[5] *De viris inlustribus* c. 77 (ed. Richardson [in *Texte u. Untersuch.* XIV 1] p. 42): *feruntur eius* De fide *libelli.* Il Lardner (cit. in Fabricius VII 305, not. 66) propendeva ad identificare senz'altro questi *libelli de fide* (ai quali forse si riferisce Epiphan. *Ancorat.* 33, ap. Migne *P. G.* XLIII 77) con l'apologia riferita da Rufino.

ribili minacce, ch'egli non cura e disprezza. Così in realtà va inteso il periodo: συνιδὼν.. ἐκεῖνος (sc. ὁ διάβολος) ὅτι πάσης τιμωρίας καὶ κολάσεως εἴδους κατεγέλασε, καὶ οὔτε κάμινον ἀνάψας [1], οὔτε βάραθρον ὀρύξας, οὔτε τροχὸν εὐτρεπίσας, οὔτε εἰς ξύλον ἀναγαγών, οὔτε εἰς κρημνοὺς ῥίψας, οὔτε εἰς θηρίων ὀδόντας ἐμβαλὼν ἴσχυσε περιγενέσθαι τῆς τοῦ ἁγίου φιλοσοφίας, ἕτερον ἐπενόησε χαλεπώτερον τρόπον [2]. Poichè non è credibile che l'oratore intenda aver Luciano subìti tutti i supplizj da lui enumerati, ognuno de' quali sarebbe stato più che bastante a produrre la morte [3]. La pena cui si allude nelle ultime parole del periodo citato, è quella della fame, sulla quale il Crisostomo viene poi a discorrere a lungo. Egli narra come al santo straziato dal lungo digiuno furono offerti in gran copia de' cibi consacrati agli dei, degl' *idolothyta*, nella speranza ch'egli finisse per cedere agli stimoli dell'irritata natura. Ma il timore di Dio potè sempre in lui più del digiuno, ed il pensiero della mensa celeste lo trattenne dallo stendere le mani alla mensa del diavolo: τράπεζαν ὁρῶν μιαρὰν καὶ ἐναγῆ, τραπέζης ἐμνήσθη ἑτέρας, τῆς φρικώδους καὶ πνεύματος

[1] Si potrebbe pensare derivata, in qualche strana maniera, di qua la notizia (sfuggita al Batiffol) del *Chronicon paschale* p. 520, 1 ed. Dindorf: Λουκιανὸς... καὶ αὐτὸς βασιλέως ἐπιπαρόντος διὰ καμίνου τὴν οὐράνιον... βασιλείαν... ἀνακηρύξας κτίννυται. È chiaro però che le parole διὰ καμίνου, le quali mancano in Eusebio, onde il passo del *Chronicon* è stato verbalmente trascritto, sono una glossa.

[2] M. *P. G.* L 523, 3 sq. Osserva il Tillemont (*Mémoires* V p. 776 ed. cit.) che per intendere il luogo nel senso sopra accennato (e cioè: vedendo il diavolo che non sarebbe riescito a vincere la filosofia di Luciano nè col fuoco, nè con la ruota etc.) basta supporre omessa per colpa d'un amanuense la particella ἄν dopo ἴσχυσεν. Ma può anche darsi, egli aggiunge (ciò che a me sembra più probabile), che l'oratore stesso abbia tralasciato codesto ἄν per rendere il discorso più animato (vedendo che non era riescito a vincere la filosofia di Luciano, cioè a intimorirlo, nè con roghi, nè con ruote etc.). Del resto, cf. Basil. M. *hom. in Gordium mart.* (M. *P. G.* XXXI 500 B): τούτοις τοῖς λόγοις τὸν θυμὸν τοῦ ἄρχοντος ὡς πῦρ ἀναφλέξας (sc. ὁ μάρτυς), ὅλην ἤγειρεν ἐφ' ἑαυτὸν τοῦ ἀνδρὸς τὴν μανίαν. καὶ Κάλει, φησί, δημίους. ποῦ δὲ αἱ μολυβίδες; ποῦ δὲ αἱ μάστιγες; ἐπὶ τροχοῦ κατατεινέσθω, ἐπὶ τοῦ ξύλου στρεβλούσθω, φερέσθω τὰ κολαστήρια· τὰ θηρία, τὸ πῦρ, τὸ ξίφος, ὁ σταυρός, ὁ βόθρος εὐτρεπιζέσθω... ὡς δὲ τοῖς φοβεροῖς ἑλεῖν αὐτὸν οὐχ ἠδύνατο etc. *Hom. in XL mart.* (M. *ibid.* 511 A): τὸ πῦρ ἕτοιμον, τὸ ξίφος ἠκόνητο, ὁ σταυρὸς ἐπεπήγει, ὁ βόθρος, ὁ τροχός, αἱ μάστιγες.

[3] Soltanto il τροχός e lo ξύλον potevano essere adoperati come strumenti di tortura, senza arrivare al punto che la vittima vi lasciasse la vita. Lo ξύλον qui nominato non è quello che altrove il Crisostomo spiega con il vocabolo latino νέρβος (*hom.* XXXV 2 *in Act. Apost., ap.* M. LX. 255, 39); ma bensì l'eculeo. Cf. Basil. *hom. in Gordium l. c.;* Eus. *H. e.* VIII 10, 5: περὶ τὸ ξύλον ἠξηρτῶντο. Lo stesso termine ξύλον può eziandio designare il palo, cui venivano legati od affissi in mezzo all'arena i condannati alle fiere. Vedi *e. g.* Eus. *H. e.* V 1, 41. 42.

γεμούσης [1]. Tentato così indarno dalla fame, l'invitto sacerdote comparisce una seconda volta dinanzi al giudice (ἄγει [sc. ὁ διάβολος] πάλιν αὐτὸν εἰς τὸ δικαστήριον, M. col. 524, 15). E mentre lo si vien torturando, il magistrato lo interroga in forma giuridica: Chi sei? Qual professione eserciti? etc. Al che il paziente non fa mai altro che replicare: Χριστιανός εἰμι [2]. Confesso che tali domande offrono qualche difficoltà in un secondo interrogatorio, quando al giudice devono già esser noti appieno la patria, i genitori, la professione di Luciano. Solo potremmo supporre che il giudice di questo secondo interrogatorio non sia il medesimo del primo [3], supposizione cui non osterebbe il silenzio dell'oratore in proposito. Il Crisostomo non degna di nominare neppure una volta il magistrato, egli mette sempre innanzi il demonio, ὁ μιαρὸς ἐκεῖνος, e nel luogo che presentemente ci occupa sembrerebbe persino fare tutta una persona del giudice interrogante e del δήμιος che infierisce sul corpo della vittima [4]. Nella celebre lettera del clero Lionese (ap. Eus. *H. e.* V 1, 20) troviamo però registrato un fatto che si direbbe proprio avere ispirato (non dico che di certo l'abbia) la scena descritta dal Crisostomo. Poichè del martire Santo ivi si racconta come πάσας... αἰκίας γενναίως ὑπομένων... τοσαύτῃ ὑποστάσει ἀντιπαρετάξατο αὐτοῖς (sc. τοῖς ἀνόμοις), ὥστε μηδὲ τὸ ἴδιον κατειπεῖν ὄνομα, μήτε ἔθνους, μήτε πόλεως ὅθεν ἦν, μήτε εἰ δοῦλος ἢ ἐλεύθερος εἴη, ἀλλὰ πρὸς πάντα τὰ ἐπερωτώμενα ἀπεκρί-

[1] Col. 524, 23 sq. Cf. Paul. I *Cor.* 10, 21: οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

[2] Cf. Le Blant *Les Actes des martyrs* (Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres XXX 2, Paris 1882) p. 155 sqq.; *Les persécuteurs et les martyrs*, Paris 1893, p. 184 sqq. L'interrogatorio era messo in iscritto dai *notarii* (Le Blant *Les Actes* p. 9 sqq.; *Les persécuteurs* pp. 2-3). Una singolare espressione in questo proposito ci dà il testo greco originale del *Martyrium Pionii*. Ivi al c. 19 (p. 169 ed. Gebhardt in *Archiv. f. slav. Philol.* XVIII) leggiamo: ἐπηρώτησεν (sc. ὁ ἄρχων) ἐγγράφως, λέγων αὐτῷ « Τίς λέγῃ; » γράφοντος τοῦ νοταρίου πάντα. ἀπεκρίθη « Πιόνιος ». Le parole γράφοντος — πάντα sono certo una glossa dichiarativa dell'avverbio ἐγγράφως (ciò che sembra sfuggito al ch. editore), ed ἐπηρώτησεν ἐγγράφως (modo forse dell'uso comune) non significa, come suonerebbe la lettera, interrogò *in iscritto*, fece le domande in iscritto; ma si bene, come avverte il glossatore, *scrivendosi tutto*, domande e risposte.

[3] In tal caso le domande starebbero perfettamente a posto. Cf., per non citare che un esempio, *Martyrium Pionii* cc. 9. 19 (pp. 162. 169 ed. Gebhardt *l. c.*).

[4] Pare che di solito l'interrogatorio fosse fatto a voce d'araldo (*interrogare per praeconem, sub voce praeconia*), come osserva il Le Blant *Les Actes des Martyrs* p. 93 sq. (cf. p. 155 sq.), citando molti luoghi Ma altro è il *praeco*, il κῆρυξ, altro il *carnifex*, il δήμιος.

νατο τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ « Χριστιανός εἰμι. » τοῦτο καὶ ἀντὶ ὀνόματος καὶ ἀντὶ πόλεως καὶ ἀντὶ γένους καὶ ἀντὶ παντὸς ἐπαλλήλως ὡμολόγει, ἄλλην δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν αὐτοῦ τὰ ἔθνη. Che fosse da riconoscersi nella scena serbataci dal Crisostomo uno svolgimento ideale, suggerito o dal fatto di Santo o da altro simile [1], della notizia, per sè sola troppo magra e digiuna, che Luciano era spirato ne' tormenti, gridando Χριστιανός εἰμι? Quello intanto che non lascia luogo a dubbio è che il Crisostomo sapeva Luciano esser morto tra i supplizj con la gloriosa confessione della sua fede sulle labbra. Ogni altro modo di intendere le parole καὶ μετὰ ταύτης τῆς φωνῆς (sc. Χριστιανός εἰμι) τὸν βίον κατέλυσε (M. col. 525, 11 *ab imo*), con le quali termina la scena della tortura, sarebbe per lo meno contrario ad ogni naturalezza. Dico questo, perchè le citate parole si credette di poterle prendere nel senso, che il martire, a causa della mostrata saldezza, ricevette finalmente la sentenza di morte [2]. E tale spiegazione fu proposta, perchè sul principio dell'omelia l'oratore, chiamando la morte di Luciano σφαγή e lui proclamando battezzato nel proprio sangue, mostra alludere alla decapitazione, o ad altra esecuzione consimile [3]. Ma notoriamente ogni martire si dice battezzato nel proprio sangue, sia pure stato arso vivo o sommerso in mare [4]; oltre di che, chi soffriva la tortura restava in tutto il rigore dell'espressione lavato nel proprio sangue [5]. E quanto a σφαγή, esso può bene intendersi di qualunque genere di morte violenta, in un linguaggio immaginoso e figu-

[1] Anche di altri martiri, invero, si legge che od a tutte le domande del magistrato, od almeno a quella: *Quis diceris?* risposero: *Christianus sum* (v. Eus. *H. e.* VI 19. 26; *De Mart. Pal.* XI 16; *Acta ss. Didymi et Theodorae* c. 1; *Passio s. Symphoriani* c. 2; *Acta Probi, Tarachi* etc. cc. 1. 3 [Ruinart pp. 69. 352. 376. 378]; *Martyrium Codrati* p. 173 sq. ed. Schmidt in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII. Cf. *Vita s. Epicteti* III 19, in *Acta SS. Bolland.* II iul. p. 544).

[2] Orsi *Storia ecclesiastica* IV, Roma 1836, p. 335.

[3] Così Tillemont *Mémoires* V pp. 478. 776.

[4] S. Basilio, p. es, di un martire esposto al tormento del freddo sopra uno stagno gelato, dice (*hom. in XL Mart.* ap. M. *P. G.* XXXI 521 A): ἐβαπτίσθη... οὐκ ἐν ὕδατι, ἀλλ' ἐν τῷ ἰδίῳ αἵματι. Eus. *H. e.* VI 4, 3: τὸ βάπτισμα... τὸ διὰ πυρὸς λαβοῦσα. Ma non voglio più insistere sopra una cosa tanto volgarmente nota.

[5] Lo stesso Tillemont ricorda che la tortura consisteva, fra l'altro, nel *radere*, ξέειν (cf. Le Blant *Les Actes des Martyrs* pp. 62. 166) i fianchi della vittima con unghie di ferro; le quali, per valermi delle parole dello stesso Crisostomo, κατήγαγον ῥύακας αἱμάτων (*hom. in s. Romanum*, ap. M. L 609, 35 sq.). Talvolta il paziente ne usciva tutto una piaga, come *e. g.* leggiamo nella lettera, più volte citata, del clero Lionese (ap. Eus. V 1, 23): τὸ.. σωμάτιον μάρτυς ἦν... ὅλον τραῦμα... ἀποβεβληκὸς τὴν ἀνθρώπειον ἔξωθεν μορφήν.

rato come quello del Crisostomo. Così, accennando p. es. alla eroica madre delle vergini Berenice e Prosdoce, la quale persuase le figlie a lanciarsi da sè stesse in un fiume, per isfuggire alla brutalità delle guardie spedite a catturarle, dice: ἴσασι... ὅσαι μητέρες ἐγένοντο, οἷαι αἱ ὠδῖνες θυγατέρας ἰδεῖν ἀποθνησκούσας· τὸ δὲ καὶ αὐτὴν αὐτόχειρα γενέσθαι τῆς σφαγῆς, ἄφατον ἔχει ὑπερβολήν (M. L 639, 14 sq. *ab imo*) [1].

Passando ora alla Passione, non stenteremo a convincerci che, in fondo, la differenza col racconto di s. Giovanni Crisostomo non è grandissima, specie ove riflettasi che quest'ultima è una narrazione oratoria, non già strettamente storica. La Passione adunque riferisce come Luciano, condotto da Antiochia a Nicomedia, subì quivi l'interrogatorio di Massimino in persona, il quale, viste riescire inutili le promesse di cariche e di onorificenze, rivolse al fortissimo prete terribili minacce di tormenti (III 11, M. col. 108). Tornate inutili anche le minacce, l'imperatore ἀνελεῖν μὲν αὐτὸν ὡς διὰ ταχέων οὐκ ἐγίνωσκε δεῖν, ma comandò che fosse rinchiuso in carcere e quivi fatto morire lentamente a forza di varj supplizj. Dietro quest'ordine, il martire è disteso sopra un letto di pungentissimi cocci [2] e tenutovi immobile mediante il nervo ai piedi [3] ed un legno al disopra del

[1] Anche sul principio dell'omelia si legge: δι' ἐκεῖνο τὸ πρόβατον αὗται αἱ δαμάλεις ἐσφάγησαν, parlando sempre delle due vergini; dove però il senso figurato dell' ἐσφάγησαν viene indicato apertamente dall' αἱ δαμάλεις.

[2] Cf. *Martyrium Polycarpi* II 4 (Funk *Op. PP. apostolic.* I p. 284); Damasus *carm.* XXVII 5 (p. 32 Ihm); Prudent. *Peristeph.* V 257 (*Acta s. Vincentii* c. 8, Ruin. p. 327 ed. Veron.); Paul. Nol. *carm.* XV 185, *ep.* XVIII 7 (p. 134 Hartel); *Martyrium Codrati* p. 177, 6 *ab imo* ed. Schmidt [in *Archiv f. slav. Philol.* XVIII]; Pseudoorigen. *Comment. in Iob* ap. M. *P. G.* XVII 470. – Frammenti fittili s' incontrano a volte adoperati anche per iscarnificare, in vece delle unghie di ferro. V. *Acta Tarachi, Probi* etc. c. 3 (Ruin. p. 380); Eus. *H. e.* VIII 9, 1.

[3] Il Martirio lo chiama, con antico termine classico, ποδοκάκη (v. Lys. X 16; Demosth. XXIV 105; cf. Synes. *De regno*: ἀλλ' οὔ γε μᾶλλον κινήσεται ἐν τῇ ποδοκάκῃ: Poll. VIII 72; Suid. *s. v.* etc.); ma per lo più si trova nominato, con parola pur classica, ξύλον. Qualche volta occorrono κώλυμα (Sept. *Iob* XIII 27; cf. Vigouroux *Dictionnaire de la Bible* II 431 s. v. *Ceps*), σίδηρα (*Passio Probi, Tarachi* etc. c. 2 [Ruin. p. 388]; cf. P. Franchi *Passio ss. Perpetuae et Felicitatis*, Roma 1896, p. 26 not. 3), il latinismo νέρβος (*Passio ss. Perp. et Felic.* c. 8 [ed. cit. p. 121: cf. Introd. p. 26 not. 4]). Più tardo è il termine κοῦσπος (Suid. *s. v.* ποδοκάκη, Phot. *s. v.* ποδοκάκκη [II p. 95 Naber, il quale a torto corregge κοῦστος] etc. Cf., per altri esempj, Du Cange *Lexicon med. et inf. graec. s. vv.* κοῦσπος, κλάπα [altro vocabolo d' epoca bassa] e Sophocles *Lexicon of the roman and byzantine period s. vv.* κοῦσπος, κύππος). Il vocabolo σφαλός non si legge che in Poll. VIII 72 ed in Esichio *s. v.* (cf. Phot. *s. v.* ἐσφαλίζετο); πέδη corrisponde piuttosto a *compes* (v. Da-

capo, sopra cui vengono stirate ed avvinte ambedue le braccia: διατείναντες τὰς χεῖρας ἐπί τινι ξύλῳ... ἐδέσμουν [1]. Ma il supplizio principale sta nell'assoluto digiuno. Al martire si nega qualunque sorta di cibo, πλὴν εἰ τῶν παρὰ σφίσι μιαρουργουμένων ἐθελήσειε μετασχεῖν· τούτων δὲ καὶ ἐπιδαψιλευόμενοι ὤρεγον (IV 12, M. col. 409). Contro la fame il santo, sempre vittorioso, lotta quattordici intieri giorni, il decimoquinto ottiene da Dio la corona. Egli muore gridando tre volte, ad alcuni ministri inviati da Massimino, Χριστιανός εἰμι. Troviamo qui pertanto diversi punti di contatto con la narrazione del Crisostomo, che il Batiffol avrebbe fatto bene a rilevare: 1° le minacce nell'interrogatorio; 2° il supplizio della fame col particolare degl' *idolothyta*, sfuggito completamente al dotto francese [2], 3° lo spirare in mezzo ai tormenti con le parole Χριστιανός εἰμι in bocca. Al che si può aggiungere un particolare negativo, la mancanza d'ogni accenno all'apologia pronunziata ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος. Da lasciare forse in dubbio è, se il Crisostomo conoscesse l'udienza tenuta dall'imperatore in persona, o da lui presenziata senza esser visto; poichè, quantunque alla fine del suo panegirico s. Giovanni affermi che il martire ἐπὶ ἀρχόντων καὶ βασιλέων ἐπαρρησιάσατο (M. col. 526, 2-3), questa potrebbe giudicarsi nient'altro che una espressione enfatica (l'accoppiamento de' vocaboli ἄρχοντες e βασιλεῖς è tolto da' sacri libri [3]), non senza forse un'allusione a quel notissimo luogo dell' Evangelo

remberg e Saglio *Dictionnaire des antiquités* a quest'ultima voce, I 2, 1428); di χοίνικες (Dem. *De cor.* 129: Aristoph. *Plut.* 276) negli scrittori dell'èra cristiana non conosco esempj.

[1] Gli antichi usarono inceppare le mani ed il collo de' condannati, specie degli schiavi, in un ordigno detto κλοιός (Xenoph. *Hell.* III 3, 11), o κύφων (Aristoph. *Plut.* 476. 606; Arist. *Politic.* V 6, 15), o semplicemente ξύλον (Aristoph. *Nub.* 592; Demosth. *De cor.* 129). Presso i Romani un ordigno, a quanto si crede, poco diverso, si chiamava *columbar* (Plaut. *Rud.* III 6, 49 sq. Cf. Rich *Dizionario delle antichità s. v.;* Daremberg e Saglio *Dictionnaire* I 2, 1333 *s. v.*). Lo ξύλον del nostro martire sembra tuttavia che non fosse nulla di simile, ma piuttosto una sorta di *patibulum* (cf. Marquardt *La vie privée des Romains,* trad. V. Henry, I, Paris 1892, p. 217 sqq.). Le parole adoperate nella Passione rispondono quasi appuntino a quelle che usa Dionisio d'Alicarnasso VII 69, descrivendo uno schiavo legato al *patibulum:* τὰς χεῖρας ἀποτείναντες ἀμφοτέρας καὶ ξύλῳ προσδήσαντες.

[2] « Le fait qui sert de sujet de développement au panégyrique de saint Jean Chrysostome, à savoir que Lucien dû choisir entre mourir de faim ou toucher aux *idolothyta,* ce fait n'est point mentionné (!) par notre hagiographe. » Batiffol *La Passion* etc. p. 185.

[3] V. Neh. IX 34; Isa. XLIX 7; Ierem. XVII 25; LI 17. 21; Ose. III 4 etc. Cf. Polyc. *Ad Philipp.* XIII 3; Clem. *ep. 1 ad Cor.* 32 2 (ed. Funk I pp. 100. 280); *Martyrium Codrati* p. 176, 11 ed. Schmidt.

(Matth. X 18): ἐπὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ κτλ. (cfr. Luc. XII 11). In ogni modo apparisce manifesto che il Crisostomo conobbe una versione del martirio di Luciano non molto diversa da quella serbataci dalla Passione.

Più diligente, ma non abbastanza, si mostra il Batiffol nel notare i particolari del martirio, che occorrono solo in fonti ariane. Il primo è la pena dianzi descritta del giacer nudo sopra un irto strato di vasi fittili frantumati. Ad esso andavano francamente aggiunti la ποδοκάκη e quella specie di *patibulum*, cui il santo ebbe legate le braccia. In effetto, se il relativo passo dell'anonimo ariano commentatore di Giobbe si legge ben per intiero, ciò che non ha fatto il Batiffol (p. 183), vien fuori integra la descrizione del Martirio: *testas pollinas* [1] *in eis* (sc. *martyribus*) *sternentes et per quattuor partes eos ipsi impii extendentes, crudeli morte eos pernecabant. Ita consummatus est beatus atque gloriosus Lucianus* (M. *P. G.* XVII 470 D). Ma all'anonimo *in Iob* il Batiffol avrebbe dovuto far seguire eziandio la notizia che ci dà di Luciano il *Martyrologium hieronymianum*, e che (per quanto io sappia) non è stata finora apprezzata e spiegata debitamente da alcuno. La notizia che il ch. abbate enumera senz'altro fra le fonti cattoliche, dove (p. 182) ne mette in luce la varietà e discrepanza, è d'origine ariana [2] e suona: *VII id. ianuarias. In Nicomedia Luciani presbyteri, qui quattuor partibus fractus* [3] *est, et in mare missus, alia die integer inventus*

[1] Questo *pollinas* ricorre due volte a breve distanza (470 D; 471 A); ma è forma d'altronde ignota, nè si capisce quale ne possa essere il significato. Ricorrere al greco πολλά, quasi si tratti d'un grecismo, o al latino *pollen*, quasi voglia intendersi *frammenti minuti come polline* (v. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 559), mi pare affatto ridicolo. Avevo pensato di correggere *horridas*, epiteto, quanto al senso, convenientissimo (in due altri luoghi il commentatore dà alla *testa* l'aggettivo *aspera* [coll. 471 B, 469 D]), e paleograficamente non affatto inesplicabile. Un' h, di cui siasi cancellata la parte superiore dell'asta, somiglia molto ad un *p*; un R rimasto privo dell'anello, non si distingue troppo da un L; ed un D alquanto aperto in basso è possibile scambiarlo con un *n*. Ma ora preferirei la correzione più semplice *hollinas*. Il Du Cange nel *Lexicon med. et inf. latin.* cita il vocabolo *holinus* come eguale, secondo un'antica glossa, ad *olla*. Or non sarà invece da leggere *hollinus*, *ollinus*, intendendolo come un aggettivo formato regolarmente da *olla*? Se così fosse, *testas hollinas* significherebbe frammenti di *olla*, di pentola.

[2] Duchesne *Les sources du Martyrologe hiéronymien* (in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome* 1885) p. 156; De Rossi-Duchesne *Martyrol. hieron.* p. LXIX.

[3] Così il cod. Laurenziano 151; gli altri *factus*, eccettuati i Paris. 12410. 17767 che leggono *in quattuor partes divisus est*. Nel *Martyrologium Adonis*, al 7 di gennaio, la no-

est. Lasciando per il momento da parte le ultime parole, è certo che nel *quattuor partibus fractus* bisogna riconoscere un vestigio dello stiramento delle gambe nella ποδοκάκη e delle braccia nello ξύλον. Basta, per dissipare ogni ombra di dubbio, chiamar al confronto l'espressione con cui l'anonimo *in Iob* designa quel supplizio *(per quattuor partes extendentes)*, dove non fa menzione espressa nè del nervo nè del *patibulum*, ed in pari tempo riflettere che un uomo così stirato potè a maraviglia dirsi in greco *e. g.* διασπώμενος, il qual participio si prestava troppo bene ad essere frainteso da un traduttore [1]. Sembra dunque che la descrizione del Martirio [2], relativa al nervo, al *patibulum*, ai cocci, derivi positivamente da fonte ariana. Ma non ha essa subìto un rimaneggiamento? È un fatto che il commentatore di Giobbe non nomina altri supplizj all'infuori de' testè ricordati, e che la notizia del *Martyrol. hieronym.* non allude se non alla ποδοκάκη e allo ξύλον. Vero è altresì che una terza fonte ariana, Filostorgio (*H. e.* II 13), descrivendo l'ultimo sacrifizio eucaristico celebrato da Luciano nel carcere, non adduce della sua immobilità altro motivo che le piaghe (senza dubbio quelle prodotte dai cocci) ed i vincoli (di certo il nervo ed il *patibulum*): μηδὲ ἀντικινεῖσθαι τῶν δεσμῶν καὶ πληγῶν συγχωρούντων. Da tale consenso delle notizie ariane nel non fare alcun cenno della fame, sarebbe illecito dedurre che, secondo l'antica versione ariana del martirio, Luciano non soffrì altro che il nervo, il *patibulum*, il

tizia del Geronimiano occorre più sviluppata e quindi, s'intende bene, più guasta (I p. 23 ed. Dom. Giorgi): *in quattuor partes discerpitur, IV lapidibus alligatis, in mare mersus est, sed alia die Helenopoli corpus eius integrum cum ipsis lapidibus inventum est.*

[1] Cf. Eus. *De mart. Pal.* XI 10: στρεβλούμενος κατόπιν τὼ χεῖρε καὶ τοῖν ποδοῖν μαγγάνοις τισὶ ξένοις διακλώμενος.

[2] Nella quale s'ha a riconoscere o la mano d'un interpolatore, ovvero un grave indizio che il Martirio fu composto dopo il IV secolo. Il cod. Angel., che toglierebbe via ogni incertezza, manca purtroppo della descrizione, come di tanti altri luoghi, per brevità soppressi nel modo più sbrigativo e grossolano. Questi siffatti tagli non derivano da quella mano che redasse in forma compendiosa (a scopo probabilmente liturgico) il principio del Martirio e qualche altro luogo, ma si rivelano opera d'un amanuense. Ecco la descrizione in discorso, dove chiudo fra parentesi le parole che tradiscono od il tardo compilatore, o l'interpolatore: εἰς ποδοκάκην (ξύλον δὲ πρόμηκές ἐστι στρεβλωτήριον) ἀμφοτέρους αὐτοῦ τοὺς πόδας ἀνεβίβαζον, ἐπὶ τέσσαρα τρήματα διελκύσαντες (ὅπερ ἐστὶ τὸ τῆς τιμωρίας ταύτης βαρύτερον, ἅτε τῶν γλουτῶν ἑκατέρωθεν αὐτῷ βιαίως ἐξαρθρουμένων). Nel secolo IV il nervo era tuttavia cosa sì nota, che sarebbe stato affatto superfluo spiegare in che consistesse. Così Eusebio, che lo menziona parecchie volte, mai ci si ferma sopra o ci fa una glossa. V. *H. e.* V 1, 27; VI 39, 5; VIII 10, 8; *De mart. Pal.* I 5; IV 11.

letto di frammenti fittili [1]. Perchè in primo luogo l'anonimo *in Iob*, non riferendo il martirio di Luciano, se non in quanto giova ad illustrazione delle parole *testa saniem radebat* (Iob II 8), è naturale che tralasci quanto non cade a proposito della *testa*. Di più egli dice espressamente che i martiri si solevano adagiare su' cocci ecc. *post universa tormenta*, e di Luciano in particolare che *ita consummatus est;* con le quali parole fa intendere abbastanza ch'egli tocca una parte sola del martirio; l'ultima. Filostorgio, in secondo luogo, se non ricorda che le piaghe ed i vincoli, è perchè gli accade solo di accennare la ragione della immobilità assoluta del santo, obbligato a servirsi del proprio petto in luogo d'altare [2]. L'articolo del Martirologio geronimiano, da ultimo, è troppo compendioso per trarre argomento da ciò che passa sotto silenzio (esso tace anche de' cocci). Ma, se l'accordo delle tre fonti non ci autorizza ad asserire che il tormento della fame fu del tutto estraneo alla versione ariana *primitiva* del martirio del prete d'Antiochia, ci permette almeno di concludere che, secondo tale versione, l'ultima ed immediata causa della morte di lui non fu la mancanza di cibo, ma sì bene, in maggiore conformità con il racconto del Crisostomo, la forza de' tormenti. Come spiegare, in caso diverso, che il commentatore di Giobbe attribuisce senz'altro alle *testae* la *consummatio* del martire, e il martirologo allo stiramento nella ποδοκάκη e nello ξύλον? [3] Posto ciò, apparisce innegabile che la Passione, ponendo nella fame non soltanto il tormento principale, ma la vera causa della morte di Luciano [4] e dando alla ποδοκάκη ed agli ὄστρακα un

[1] Non so se quattordici giorni passati sul terribile letto di punte e co' piedi e le mani violentemente stirati potrebbero bastare, senz'altro, a recar la morte. Certo Eusebio ricorda come già assai grave la pena di stare nel nervo ὑπὸ τέσσαρα κεντήματα (o διαστήματα) non più che ventiquattro ore (*De mart. Pal.* I 5: IV 11). Di Origene, tuttavia, egli stesso riferisce che vi durò ἐπὶ πλείσταις ἡμέραις (*H. e.* VI 39, 4). Vero è che pochi avevano la costui tempra adamantina.

[2] Più tardi Teodoreto, nella cella del monaco Maris, celebrò ταῖς τῶν διακόνων χερσὶν ἀντὶ θυσιαστηρίου χρησάμενος, come narra egli stesso *Rel. hist.* 20 (M. *P. G.* LXXXII 1429 D).

[3] Aggiungi ancora che, secondo la versione ariana, il martire nella prigione celebrò il divin sacrifizio in mezzo ai suoi discepoli, cosa che le guardie lasciaron fare, essendo egli già vicino alla morte. Se Luciano doveva morire di pura fame, l'incuria de' carcerieri non sarebbe forse molto spiegabile.

[4] Cf. IV 12 (M. col. 409): διέμενεν οὕτως ὁ... μάρτυς τῷ λιμῷ καταδαπανώμενος. IV 13 (M. *ibid.*): λογιζομένους ὡς αὐτίκα... οἰχήσεται... ὁ διδάσκαλος, οὐκέτι δυνάμενος ἀντέχειν πρὸς τὸν πολυχρόνιον ἐκεῖνον λιμόν... μὴ δύνασθαι μέχρις αὐτῆς (sc. τῆς ἡμέρας) τὸ τοῦ διδασκάλου σῶμα ἀποχρήσειν αὐτῷ, ἅτε τῆς ἀσιτίας ἤδη τὸ πλεῖστον αὐτῷ κατηναλωκυίας.

posto secondario [1], si tradisce per un rimaneggiamento della versione originaria.

Un rimaneggiamento di notizia più antica stimo che si debba pure riconoscere nella scena dell' udienza. Ivi è detto che Massimino ascoltò il santo da dietro un velo e per mezzo di un terzo, μέσῳ τῷ τῶν λόγων διακόνῳ, temendo non la sola vista di Luciano lo convertisse al cristianesimo [2]. Tale solenne precauzione suggerita all' imperatore dalla paura di diventar cristiano, è puerile e ridicola; ma il solo fatto di presenziare l' interrogatorio dietro ad un velo non offre di per sè nulla di strano, in questa forma appunto solendo gl' imperatori tenere udienza ed assistere ai giudizj [3]. È quindi verosimile che la fonte dell' agiografo notasse solo il particolare, che Massimino ascoltò il nostro martire *intra velum* [4]. In questo fatto semplicissimo il compilatore della Pas-

[1] Tanto secondario, che il compendio nel Menologio di Basilio non ne dice nulla e fa consistere la condanna pronunziata da Massimino esclusivamente nella fame: καταδικάζει αὐτὸν λιμοκτονηθῆναι (M. *P. G.* CXVII 109). Secondario parve anche a chi nel cod. Angel. soppresse tutto il passo relativo, lasciando solo qualche espressione generica: ποικίλας ἐπῆγον αὐτῷ καὶ πολυτρόπους αἰκίας (qui dovrebbe seguire la descrizione della ποδοκάκη etc.), καὶ ἄλλοτε (così erroneamente il cod. Angel.; gli altri ἄλλα τε) δὴ πλεῖστα ἐνύβριζον αὐτῷ.

[2] Il compendio inserito nel Menologio di Basilio adduce una diversa ragione del provvedimento preso dall' imperatore e cioè la tema di rimanere confuso: μήποτε παρ' αὐτοῦ ἐλεγχθῇ. Esso riporta inoltre una mirabile notizia intorno al nostro martire. Non solo egli è capace di render cristiano con la maestà veneranda del suo volto un Massimino, ma τοσοῦτον... γέγονε δι' ἀρετῆς θεῷ ὅμοιος, ὥστε τὴν πόλιν περιέρχεσθαι, καὶ παρ' ὧν μὲν θέλειν βλέπεσθαι, παρ' ὧν δὲ μὴ θέλειν μὴ ὁρᾶσθαι.

[3] Mi basti citare Lamprid. in *A. Severo* (*Script. hist. Aug.* I 249 sq. Peter): *cum amicis tam familiariter vixit, ut... salutaretur quasi unus ex senatoribus patente velo.* Lucifer Calaritan. *Moriendum esse pro Dei filio* p. 285, 29 Hartel: *in tuo palatio intra velum... stans* (si parla all' imperatore Costanzo) *tulisti responsum a me.* Cf. p. 291, 20: *dixisse me iudicibus, te velo misso audiente.* L' uso, d' origine orientale, si vede già adottato, in qualche caso, da Alessandro Magno. Plut. *Alex.* 49: Ἐκ τούτου δὲ συλληφθεὶς ἀνεκρίνετο, τῶν ἑταίρων ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις, Ἀλεξάνδρου δὲ κατακούοντος ἔξωθεν αὐλαίας παρατεταμένης.

[4] Codeste parole potrebbero anche significare che Luciano fu interrogato privatamente nel *secretarium.* Sul *velum* dei *secretaria,* che si teneva aperto o tirato secondo le circostanze, v. Le Blant *Les persécuteurs et les martyrs* pp. 220. 221, dove in nota sono raccolti molti testi in proposito. Aggiungi *Cod. Theod.* XIII 9, 6 con la nota del Godefroy. Una pisside di A. Nesbitt pubblicata dal Garrucci (in *Archeologia* XLIV, 1873, tav. 10; *Arte crist.* tav. 440, 3) e rappresentante il martirio di s. Menna, ci mostra forse il *secretarium* col *velum* tirato. Vediamo ivi il principe giudicante seduto dinanzi ad una tavola coperta di drappo e sopravi, non un' *arula,* come spiegava il Garrucci (VI 61), ma il calamaio (cf. la scena di giudizio del cod. Rossanense ap. Le Blant *Les persécuteurs* p. 273 e il dittico di Berlino edito dal Meyer *Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München* tav. II [in *Abhandl. d. philosoph. - philol. Classe d. bayer. Akad. d. Wissensch.* XV, 1879]), onde scrivere la sentenza (cf. *Opus imperf., in Matth.* 15 *hom.* 54 [Iohannis Chrysost. opp. in

sione, ignorante degli usi della corte e tutto pieno della virtù straordinaria di Luciano, ravvisò un provvedimento speciale per il giudizio di lui, nè seppe spiegarlo altrimenti che con la curiosa trovata della paura [1].

Degno di esame parmi l'episodio della celebrazione dell'Eucaristia. Io non starò a discutere s'esso possa o no ritenersi per istorico [2]. Certo, sembra che il Crisostomo non ne avesse contezza, altrimenti come mai non dirne parola nell'omelia, là dove in bel modo egli allude alla sacra mensa, il cui ricordo fu potente, come sopra vedemmo, a rattenere il martire, fra gli eccitamenti della fame, dal gustare i cibi nefandi della mensa del diavolo? Ma se l'episodio non fu a conoscenza del Crisostomo, sacerdote della stessa città di Luciano ed a lui non molto posteriore, dall'altra parte vediamo asserito nella Passione, che del medesimo fatto parlava Luciano stesso nell'ultima lettera, scritta, aggiunge il cod. Angelico, di pugno del suo migliore discepolo, Antonino [3]. Vero è che codesta lettera potè bene essere una falsificazione degli ariani, diretta a render più belle e commoventi le ultime ore di colui che, quantunque morto senza alcun dubbio nel seno della chiesa cattolica, essi proseguirono pur sempre a riguardare come loro maestro, esaltandone la santità anche con qualche altro racconto (che poi studieremo) certamente inventato. Quello su cui voglio richiamare l'attenzione del lettore, è che la notizia relativa ad Antonino ci vien data dal cod. Angel. in un posto diverso da quello che essa occupa nella redazione

Migne *P. G.* LVI 941]; *ante conspectum suum* (*sc. iudex*) *ponit super mensam calliculam* [corr. *calliculum*] *unde tribus digitis mortem hominum scribat.* Cassiodor. *Var.* XI 36, 6: *praefuit cornibus secretarii praetoriani... eo ministrante caliculum scripsimus.* Lido p. 179. 20 Bonn. chiama questo calamaio καλλίκλειον. Cf. Meyer *l. c.* pp. 38-39. Non bene il Sophocles deriva questo termine greco, che si trova anche scritto κανίκλειον [cf. Du Cange s. v.], dal latino *canniculu*). Dietro il giudice sta una guardia; alla sinistra, accanto alla mensa, evidentemente il *notarius* che ha scritto il processo, con le *tavolette* in mano, non, come voleva il Garrucci, con la scatola dell'incenso (cf. il dittico sopra citato). Dinanzi, il carnefice alza la spada per colpire il martire. Fra il *notarius* ed il carnefice si scorge in fondo una porta, chiusa, per quanto a me pare, da una tenda; il *velum*. La pisside rimonta al VI secolo.

[1] Nella *Vita ss. Epicteti et Astionis* § 20 (*Acta ss. Bolland* II iul. p. 544) leggiamo qualche cosa di somigliante. Il giudice, scorgendo i due santi, *a pavore nimio totus obriguit; non enim poterat intendere in sanctos, eo quod instar solis prae nimia gratia... fulgebant facies eorum.*

[2] Tillemont *Mémoires* V p. 479 inclina a ritenerlo inventato.

[3] Ἀντωνίνῳ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἀρίστῳ γενομένῳ πρὸς τὴν ὑπογραφὴν ταύτης χρησάμενος.

del Metafraste. In questa si parla d'Antonino subito dopo l'arrivo del martire a Nicomedia (III 10, M. col. 408) [1] ed insieme con gli altri discepoli e seguaci, de' quali nella epitome Angel. non rimane più alcun vestigio. La soppressione non può credersi, come altre, opera irriflessiva d'un amanuense, perchè in tal caso non avremmo il trasporto della notizia d'Antonino d'uno in altro luogo. Essa si deve certamente a quella mano che redasse in forma più compendiosa il principio del Martirio. Quale ne sarà stato il motivo? Solo amore di brevità, o perchè tra i discepoli figuravano nomi di eretici troppo noti, quali Eusebio di Nicomedia, Mari di Calcedonia, Teognide di Nicea, Leonzio d'Antiochia? L'uno e l'altro insieme potrebbe darsi, quando però fosse certo quel che congettura il Batiffol, e cioè dire che il testo di Metafraste mostra sicuri indizj d'essere stato dal revisore bizantino mutilato de' nomi degli eretici anzidetti. Ora a me pare che se la soppressione è innegabile nel passo: τῶν δὲ ἀπόντων, ἀνδρῶν μὲν πλείους ἐτύγχανον (come non nominare alcuno de' tanti?), γυναικῶν δὲ Εὐστόλια καὶ Δωροθέα κτλ. [2], non è altrettanto certo ch'essa si debba ad un revisore, anzichè al compilatore stesso degli Atti.

Quanto all'episodio eucaristico, importerebbe ancora poter dimostrare se l'autore degli Atti l'abbia preso da Filostorgio o viceversa Filostorgio dagli Atti, o se ambedue da una fonte comune. Ma la cosa riesce impossibile, non possedendo noi di Filostorgio che il sunto del male accurato Fozio [3]. Alla prima ipotesi

[1] Ἀντωνῖνος ἦν τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ὁ ἀγαπητότατος, καὶ διακόνῳ γε τούτῳ, ἐπειδὴ ἀφίκετο, πρὸς τὴν τῶν ἐπιστολῶν ἐχρήσατο γραφήν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Λουκιανὸς ἐν μιᾷ ἐπιστολῇ τοῦτο δεδήλωκεν. Su questo Antonino od Antonio cf. Philostorg. *H. e.* III 15; Niceph. VIII 31; IX 17.

[2] La Passione dice anche (III 9) che *alcuni* dei discepoli cedettero alla violenza dei persecutori, ma poi ritornarono nella chiesa, convertiti da Luciano: ὧν τινες προβαλόντων αὐτοῖς τῶν ἑλληνίσαι βιασαμένων ἐνέδοσαν μὲν τὰ πρῶτα, μὴ δυνηθέντες ἀρκέσαι πρὸς βασάνους· ἔπειτα μέντοι Λουκιανὸς ὁ θεῖος (ἔτι γὰρ ἔζη) προσκαλεσάμενος αὐτοὺς καὶ... ἀνορθώσας τὰς γνώμας... εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπανήγαγεν αὖθις. Quel τινές ha rimpiazzato i nomi di Alessandro ed Asterio (divenuti poi eretici), come risulta da Filostorgio II 14 (M. LXV 477 A): Ἀλέξανδρον καὶ Ἀστέριον τὸν Καππαδόκην· οὓς καὶ ἑλληνίσαι φησὶν ἐνδόντας τῇ τῶν τυράννων βίᾳ· ὕστερον δὲ ἀνακαλέσασθαι τὴν ἧτταν, συμβαλλομένου αὐτοῖς πρὸς τὴν μετάνοιαν τοῦ διδασκάλου.

[3] Ecco una osservazioncella che rivela la poca diligenza messa da Fozio nel compilare i suoi *excerpta*, e che può aggiungersi a quelle già fatte da altri. Nel passo di Filostorgio, in cui si descrive appunto la celebrazione dell'Eucaristia nel carcere, si legge: ἐτελέσθη δὲ ἡ ἱερουργία... κυκλώσαντος αὐτὸν ἱεροῦ χοροῦ ὡς ἤδη ἀποβιοῦντα. Questa espressione: i fedeli circondando il martire, come già presso a morire, riesce difficile ed oscura.

si direbbe star contro il fatto che nel Martirio l'altare portatile vedesi chiamato, con vocabolo poco comune semplicemente, τράπεζα [1], mentre in Filostorgio, col termine più in corso, θυσιαστήριον; e dove nei primi ai pagani si dà il nome di ἄθεοι [2], nel secondo si dà quello più usuale di δυσσεβοῦντες [3]. Ora che Filostorgio abbia sostituito due vocaboli più comuni a due meno comuni si comprende di leggieri; l'opposto, invece, sembra molto duro ad ammettersi. Ma come dimostrare che la sostituzione risalga proprio a Filostorgio e non derivi piuttosto da Fozio?

La morte di Luciano è così dipinta brevemente, ma non senza efficacia, nel Martirio: ἀνειπών· « Χριστιανός εἰμι », τῇ τελευταίᾳ φωνῇ συναφῆκε τὸ πνεῦμα. Si direbbe che con queste parole dovesse aver termine la narrazione; ma invece continua: Εἰσί γε μὲν οἱ φάσκοντες αὐτὸν ἔτ' ἔμπνουν ὑπάρχοντα τοῖς τῆς θαλάττης ἐμβληθῆναι κύμασι [4]. Il martire viene dunque gettato in mare con una grossa pietra legatagli al braccio destro, onde la spoglia non venga per avventura rigettata dai flutti sul lido e riceva

Ma la dilucida il passo corrispondente del Martirio: Ἐτελεῖτο ταῦτα (ivi abbiamo) τόνδε (cod. Ang. τοῦτον) τὸν τρόπον· ἤδη γὰρ ὡς ἐπ' ἐξόδῳ (Metaphr. ἐπὶ τελετῆς ο τέλει τῆς) τῆς ζωῆς ὄντος τοῦ μάρτυρος, οἵ τε φύλακες ἀνεῖντο... πάντας γὰρ ὁ μάρτυς κύκλῳ αὐτοὺς περιστησάμενος κτλ. Fozio adunque è corso con l'occhio, nel buttar giù il compendio, dall' ὡς ἐπ' ἐξόδῳ al περιστησάμενος, ed ha unito insieme goffamente le due idee della vicina morte di Luciano e dei fedeli che lo circondano; mentre la vicina morte era nella sua fonte il motivo addotto per ispiegare la poca vigilanza delle guardie.

[1] Rarissime volte s'incontra dato all'altare il nome di τράπεζα, senza l'aggiunta di qualche epiteto che ne indichi il sacro ufficio; tanto che il Martigny nel suo *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* s. v. *Autel* (p. 68a ed. Paris 1889) affermava non darsene esempj. Cf. nondimeno Greg. Nazianz. *or.* XVIII 12 (M. P. G. XXXV 980 B) e Kraus *Real-Encyclopädie d. Christ. Alterth.* I 34b *s. v. Altar.* Degli antichi altari portatili, veri e proprj deschetti, ci forniscono un'idea alcune pitture delle catacombe romane (Garrucci *Arte crist.* tavv. 4, 3; 7, 4. Non cito ancora la tav. 19, 4, perchè codesta rappresentazione, ritenuta eucaristica dal de Rossi, dal Garrucci, dal Kraus, non è forse tale, come mi fa avvertire il ch. Mr. Wilpert).

[2] Ἄθεοι venivano chiamati dai gentili i cristiani, che alla lor volta facevano ripiombare l'ingiusta accusa sui primi. V. *Martyr. Polyc.* cc. 3. 9 (Funk *Opp. PP. apostolic.* I pp. 287. 295); *Acta s. Phil. ap.* c. 26 (p. 86 ed. Tischendorf); Iustin. *Apol.* I 6; Clem. Alex. *Strom.* VII 1, 1; *Protrept.* II 23.

[3] In realtà il testo filostorgiano porta ora εὐσεβούντων, lezione avuta già sott'occhio da Niceforo VIII 31 (M. *P. G.* CXLVI 120 C). Ma si tratta manifestamente d'un errore d'amanuense. Alla forma ἀσεβούντων notata in margine al suo cod. da Luca Holste (v. H. de Valois *ad loc.*), ho preferito δυσσεβούντων, come quella che, scritta con un solo σ, spiega forse meglio, paleograficamente, l'equivoco.

[4] Così il cod. Angel.; il Metafraste: Εἰσὶ δέ τινες οἳ λέγουσιν αὐτὸν ἔτι μᾶλλον ἔμπνουν ὑπάρχοντα τῷ τῆς θαλάττης ἐναπορριφῆναι βυθῷ.

dai cristiani l'onore della sepoltura. Se non che, dopo quindici giorni, ecco un delfino riportare il corpo incorrotto sul proprio dorso alla riva, presso quel luogo dove poi sorgeranno Elenopoli ed un grandioso tempio in onore del santo. Tale leggenda, ignota agli scrittori cattolici del IV secolo, che pur fanno menzione della sepoltura in Elenopoli [1], è d'origine ariana. Come s' ha ella a spiegare?

Secondo il Batiffol, essa riposa *interamente* sulle sculture che decoravano l'arca di s. Luciano. Si sa infatti, egli dice, che durante tutto il IV secolo il delfino venne spessissimo effigiato sopra i sarcofagi quale simbolo di Cristo Salvatore degli uomini dal naufragio del peccato, ἰχθὺς ἁλιφθόρων σωτήρ, come lesse il de Rossi in una svanita epigrafe della cripta di s. Cornelio [2]. Un tal delfino scolpito sull'arca del martire avrebbe fatto nascere la leggenda del miracoloso trasporto delle spoglie di lui per opera d'uno de' ripetuti cetacei. Vedremo fino a che punto sia accettabile questa ingegnosa spiegazione. Intanto cerchiamo di seguire la leggenda nel suo graduale sviluppo. Eusebio, s. Girolamo, Rufino (?) conoscono solo il fatto del seppellimento in Elenopoli. La stessa narrazione del Martirio offre sicuri indizj che il getto in mare venne immaginato più tardi. Esso, nel vero, è introdotto con un vago εἰσὶν οἱ φάσκοντες, e forma sgradito contrasto con l'antecedente narrazione della morte, dettata con tono così sicuro [3]. Anche l'incertezza che si afferma regnare su quanto si attiene alla sorte toccata al braccio destro del martire (εἰσὶ μὲν οἱ λέγοντες ὡς οὐδ' ὕστερον ἐξεπέμφθη τῆς θαλάττης... τινές γε μέντοι φασὶ μετ' οὐ πολὺ καὶ ταύτην [sc. τὴν χεῖρα] ἀναδοθῆναι), accenna ad un'epoca abbastanza discosta dai fatti narrati. A mio avviso, la circostanza che le ossa di Luciano martirizzato a Nicomedia riposavano ad Elenopoli, e non in Nicomedia stessa, è, con ogni verosimiglianza, quella che diede motivo a supporre il getto del corpo in mare ed il suo approdo presso Drepano. L'origine della leg-

[1] Eus. *Vita Constant.* IV 61; Hieron. *De viris inlustr.* c. 77 (p. 42 ed. Cushing Richardson) e in *Eusebii Chronicon* ad a. 331 (M. *P. G.* XIX 587); Rufin. (?) ap. *Acta SS. Bolland.* I ian. p. 363.

[2] De Rossi *Roma sotterranea* I p. 282. Cf. *Bullettino di archeol. crist.* 1870 p. 53. Quivi, cominciando da p. 49, si legge una bellissima dissertazione sul delfino simbolico. Cf. anche 1864 p. 91; 1868 p. 77; 1869 p. 16; 1887 p. 19.

[3] Senza dire che contrasta parimente con la narrazione del Crisostomo.

genda insomma sta, secondo me, nel bisogno di spiegare un fatto di cui s' ignorava la ragione. Che si pensasse proprio ad un sommergimento del cadavere nelle onde, è cosa tanto naturale (sia perchè Nicomedia ed Elenopoli sorgevano ambedue sulle rive dello stesso golfo, sia perchè con molti altri corpi di martiri s' era proceduto in egual forma, specie nella persecuzione di Massimino [1]), che non val la pena di spenderci parole sopra. Lo stesso si dica del ritorno alla riva, ciò che avvenne di molti altri corpi di martiri [2]. Più singolare è il dettaglio del delfino e merita d'essere studiato dappresso. Che esso sia entrato a far parte della leggenda, allorchè il fondo di questa erasi digià formato, parrebbe potersi arguire dal martirologio nicomediense, inserito nel Geronimiano, dove del delfino non se n' ha traccia: *in mare missus, alia die integer est inventus*. L' epiteto corrispondente ad *integer* nel testo originale è certo, dopo quanto abbiamo detto a dichiarazione delle parole *quattuor partibus fractus*, che non si riferiva ai quarti, in cui, secondo il latino, sarebbe stato tagliato Luciano, ma alla conservazione del cadavere non guasto dall'acqua nè dai pesci: esso insomma equivaleva al σῶος καὶ τὰ πάντα ἄρτιος degli Atti. Ma se da una parte il prodigio toccato dal martirologio si può identificare senza esitazione con quello descritto nel Martirio, dall'altra non oserei trarre alcuna conclusione dal suo silenzio quanto al delfino. Checchè sia di ciò, convien riconoscere che alla graziosa e poetica invenzione, narrata forse dapprima in una poesia, quella per avventura di cui il Martirio ci ha serbato la fine: δελφὶς δ' ἐπὶ νῶτα κομίζων | ἐξέπνευσε φέρων ἐπὶ γαίην, è assai probabile che abbiano dato appiglio le sculture della tomba, sia che questa portasse un delfino simbolico, sia che andasse decorata de' soliti delfini ornamentali [3].

[1] Cf. p. es. Eus. *De mart. Pal.* IV 13; V 1. 3; VI 7; VII 2.

[2] Vedi in ispecie quello che racconta Eusebio del corpo di Affiano, *De mart. Pal.* IV 14. Cf. Prudent. *Peristeph.* V 493 sqq. (p. 368 ed. Dressel) e Bosio *Roma sotterranea* p. 8.

[3] Citerò un esempio analogo. S. Menna fu sepolto nove miglia fuori d'Alessandria (dove aveva subito il martirio), nel suo luogo nativo (Sophron. *SS. Cyri et Ioh. mirac.* c. 46 [Mai *Spicil. rom.* III p. 487]; *Passiones* in *Anal. Bolland.* III p. 270, 8 sq. e ap. Θεόφιλος Ἰωάννου, Μνημεῖα ἁγιολογικά p. 289, 9). Ma poichè sul suo sarcofago (v. l'anonimo scrittore arabo ap. E. Quatremère *Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte*, Paris 1811, I p. 489; Garrucci *Arte cristiana* VI tav. 440, 3; cf. p. 53) e nelle ampolle destinate a contenere l'olio delle lampane arse nel santuario, vedevansi effigiati accanto all'immagine del martire due camelli, come simbolo dei deserti della Libia da lui specialmente protetta (de

Ma non bene il Batiffol nega al Gwatkin ogni influenza del mito classico nella formazione della leggenda lucianea. I delfini scolpiti sull'arca difficilmente avrebbero suggerito il trasporto del sacro corpo sul dorso d'uno di codesti svelti cetacei, se non fosse stata conosciuta la favola classica. E questa conoscenza non può recare alcuna sorpresa. Il mito d'Arione fu ancora popolarissimo, non solo nel primo secolo di Cristo [1], ma ne' seguenti. Come tale lo citano p. es. s. Agostino [2] e s. Gregorio Nazianzeno [3]. Nè era unica la favola del poeta mitileneo. Parecchie altre simili se ne narravano, come quelle di Cerano [4] e di Falanto o Taras [5]. Nè si può opporre che il caso di Luciano è diverso, trattandosi del trasporto d'un cadavere; poichè eziandio di simili trasporti non mancano esempj classici. Così è un delfino che reca all'istmo di Corinto il cadavere di Melicerta, il quale vi ha la tomba ed i giuochi istmici istituiti in proprio onore [6]: è da delfini che vien

Rossi *Bullettino di archeol. crist.* 1872 p. 28), si venne col tempo a mettere in relazione l'animale simbolico col trasporto del corpo da Alessandria, e ne nacque la leggenda, aver il martire lasciato detto a' suoi che, dopo morto, ponessero il suo cadavere sur un camello e lo lasciassero andare da sè; dove esso si fermerebbe, quivi ergessero la tomba. So che il Garrucci (in *Archaeologia* XLIV p. 326; *Arte crist.* VI p. 62) ed il Le Blant (*Révue archéologique* XXXV, 1878, p. 304 sq.; *Les Actes des martyrs* p. 216 sqq.), seguiti da E. Michon (*La collection d'ampoules à eulogies du Musée du Louvre* in *Mélanges G. B. de Rossi de l'École française de Rome*, 1892, p. 187), ritengono invece derivata la rappresentazione delle ampolle dagli Atti. Ma ciò mi sembra meno probabile, perchè, come ho notato, i camelli furono probabilmente scolpiti sulla tomba del martire, e perchè la leggenda è ancora affatto ignota alle diverse Passioni greche di s. Menna. Essa forse si deve a chi più non conoscea la vera cagione dell'essere stato sepolto s. Menna così lungi dal luogo del martirio. Anche altre leggende consimili devono, del resto, la loro origine a rappresentazioni simboliche, come quella p. es. della colomba che si narra essere stata veduta spiegare il volo verso il cielo dalla aperta ferita d'alcun martire (v. *Prudent. Peristeph.* III 161-165; altri esempj in Döllinger *Hippolytus u. Kallistus,* Regensburg 1853, p. 63). Essa deriva, come vide il Döllinger, dall'uso de' cristiani antichi di rappresentare su' sepolcri, sotto la graziosa immagine di colombe, le anime sciolte dal corporeo velo, *in pace et in Christo quiescentes.*

[1] Quando Ovidio scriveva (*Fast.* II 83): *Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?*

[2] *De civ. Dei* I 14: *prophetam non deseruit nec in visceribus belluae. Haec quoque illi, cum quibus agimus, malunt irridere quam credere: qui tamen in suis litteris credunt Arionem Methymnaeum, nobilissimum citharistam... exceptum delphini dorso et ad terram esse pervectum.*

[3] *Carm.* II *hist.* 2, v. 234 sqq. (M. *P. G.* XXXVII 1538): δελφὶς δ' εὐδιόωσαν ὑπεὶρ ἅλα νῶτα φαεινοῖς | γυροῖς εὐγνάμπτοισιν ἑλισσόμενος πυμάτοισι, | σκιρτώη κατὰ κῦμα τεὸν βίον ἡγεμονεύων, | ὥς ποτε καὶ νώτοισιν ἀοίδιμον ἤγαγ' ἀοιδόν.

[4] Phylarch. ap. Athen. XIII 606 E (*F. H. G.* I p. 340); Aelian. *H. A.* VIII 3.

[5] Paus. X 13, 10. Cf. Studnitzka *Kyrene* p. 175 sqq.

[6] Paus. I 44, 8: II 1, 3.

riportato a terra il corpo di Esiodo tre giorni dopo essere stato sommerso in mare [1]. Del resto la descrizione stessa degli Atti, che ora vengo a prendere in esame, accusa nello scrittore la conoscenza del mito classico. Noterò in primo luogo alcune differenze fra la versione metafrastica ed il testo Angelico, le quali confermano l'anteriorità di quest'ultimo. Luciano comparisce adunque in sogno a Glicerio e gli dice: εἰς τόδε τὸ χωρίον ἄπιθι. Il Metafraste soggiunge fra parentesi, δηλώσας τὸν τόπον, senz'altro; il cod. Angel. con maggiore precisione: τῆς ἠϊόνος δηλώσας οἱ βαδιστέον ἦν αὐτῷ. Al destarsi, il discepolo vede, secondo il Logoteta, che ἡμέρα ἤδη ὑπηύγαζεν, secondo il nostro cod., che προύφαινεν ἠὼς ἤδη χαραττομένη [2]. Egli raduna immantinente τινὰς ἑτέρους τῶν φιλευσεβῶν, dice il Metafraste; πλείστους τῶν ὁμοσπονδούντων, ha il cod. Angel., dove si vuol notare che il vocabolo ὁμοσπουνδούντων, non solo molto meno ordinario di φιλευσεβῶν, ma addirittura rarissimo [3], offre sicura impronta d'originalità. Nella viva pittura dell'apparir del delfino il Metafraste dispone le prime parole in un ordine un poco diverso: ἐν τούτῳ... δελφίς, μέγιστόν τι χρῆμα, τῆς θαλάττης (ed. M. ἐκ τῆς θ.) ἀνήει, ἄρτι ταύτης ἀναδυόμενος. Molto meglio il cod. Angel. ὁ δελφὶν ἀνήει, τῆς θαλάττης ἀρτίως ἀναδυόμενος, μέγιστόν τι χρῆμα καὶ ξένον. E dico: molto meglio, perchè il Metafraste contiene una tautologia (in questo *usciva fuori dal mare* il delfino, appunto allora *emergendone*) che il cod. Angelico non ha (in questo spuntava il delfino, che proprio allora esciva dal mare). I flutti risuonano συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il Metafraste; βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, secondo il cod. Angel. Il βιαίως non è certamente ozioso. Anche la descrizione dell'approdo pare più efficace nel cod. An-

[1] Plut. *Sympos.* 19; Ioh. Tzetzes Γένος Ἡσιόδου *sub fin.* Tali racconti non erano giudicati impossibili dagli antichi, anche dotti. Plinio *H. N.* IX 8, Eliano *H. A.* VI 15, Pausania III 25, 7 prestano fede a racconti di fanciulli amicatisi con qualche delfino sino ad esserne portati a spasso per mare. Aristotele stesso *H. A.* IX 48 crede che i delfini portino a terra i loro morti con funebre pompa, onde non vengano divorati dai pesci. Del resto, per una piena raccolta de' luoghi di classici riferentisi alla pretesa filantropia dei delfini, v. Stephani *Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année 1864* (S. Petersbourg 1865) p. 204 sqq.

[2] Cf. per questa rara espressione Agathias p. 180, 10 sq. ed. Bonn.: τοῦ ὄρθρου χαρασσομένου.

[3] Nel *Thesaurus* s. v. ὁμοσπονδέω si rimanda solo a Polluce I 34. Il Du Cange, il Sophocles non citano alcun esempio.

gelico: ἄραν αὐτὸν τὸ κῦμα μετέωρον ἀπέβαλεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, di quello che in Simeone: μετέωρος ἤρθη τῷ κύματι καὶ γέγονεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. Nel rimanente tutto il passo: καὶ ἐπειδὴ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕδατος ἦν ἀπλωθεὶς ἐφύσα τε μέγα καὶ πρὸς τὴν χέρσον ἐχώρει, καὶ πολὺς περὶ αὐτὸν ἀφρός τε καὶ ῥοῖζος ἦν, τῶν κυμάτων αὐτῶν [1] ἠχουμένων [2] βιαίως τε καὶ συνεχῶς ἐπισχιζομένων, ricorda la descrizione dell'approdo di Arione presso Plutarco *Sympos.* 18: πόρρωθεν ἐφεωρᾶτο φρίκη κατιοῦσα παρὰ τὴν ἄκραν ἀφρόν τινα καὶ ψόφον ἄγουσα τῷ ῥοθίῳ παρ' αὐτὴν πολύν. Il particolare della morte del delfino sulla riva è un ricordo anch'esso della favola d'Arione, il quale dicevasi aver dimenticato di ricalare il benefico animale nell'acqua, cagionandogli così la morte [3]. Soltanto nella leggenda di Luciano si è voluto dare al dettaglio un carattere maraviglioso, facendo che il cetaceo spirasse appena toccata la terra. Un altro punto che la nostra leggenda sviluppa per mettere in maggiore evidenza la prodigiosità del fatto, è il modo onde il cadavere venne portato dal delfino: ἔφερε δὲ ἄρα τὸν νεκρὸν (sc. ὁ δελφὶς) ἐκτάδην, ὡς ἐπί τινος κλίνης κείμενον, καὶ θέαμα παράδοξον ἦν ἐφ' οὕτως ὀλισθηροῦ σώματος καὶ περιφεροῦς μένων ἀτρέμας ὁ νεκρὸς καὶ μηθ' ὑπὸ οἰκείου βάρους, μηδ' ὑπὸ τῆς τῶν κυμάτων βίας τοῦ φέροντος αὐτὸν ὀχήματος περικυλινδούμενος. È impossibile non riconoscere qui l'intento, se non d'impedire un confronto col mito di Arione, o con alcun altro de' sopra menzionati, che a molti apparivano naturalmente possibili, almeno di far sì che esso risulti a grande vantaggio del racconto relativo a Luciano. Il salvamento del poeta di Metimna, il trasporto della salma di Esiodo ecc. potevano spiegarsi senza un intervento superiore, nel trasporto di Luciano era innegabile il miracolo. Questa idea si svela benissimo al principio del § 19, nel quale lo scrittore insiste sulla prodigiosità del fatto, sebbene non alluda apertamente al mito: Οὐ γὰρ ἂν ἀπὸ ταυτομάτου νομίσειέν τις τὸν νεκρὸν ὑπὸ τοῦ δελφίνου ἐκκομισθῆναι, οὐδὲ τινός αὐτῷ τύχης ἐργασαμένης. E le prime ragioni ch'egli reca in prova di ciò, sono il modo appunto del trasporto ed il fatto della morte subitanea del delfino [4].

[1] αὐτῷ Metafraste.

[2] om. Metafraste.

[3] V. *Pauly's Real-Encyclopädie d. klass. Altert.-Wissensch.* ed. G. Wissowa III, Stuttgart 1895, col. 838.

[4] Della favola classica dei delfini appariscono tracce innegabili anche in altri Martirj

È tempo di conchiudere. Il Martirio di s. Luciano non si può credere opera di Simeone Metafraste, al quale certamente è anteriore. Esso non si discosta dalla narrazione crisostomiana quanto sembrò ad altri (ciò che costituisce una conferma della sua antichità), ma è compilato su notizie ariane. Una tal cosa non deve recare maraviglia, essendo forse la Passione stata composta in Nicomedia, cittadella dell'arianesimo. Vi troviamo infatti inserito un lungo brano relativo al martirio di due fanciulli, che con Luciano hanno comune soltanto il luogo della passione, e l'agiografo conosce il μαρτύριον eretto sulla loro tomba (cf. Batiffol p. 185-86). L'agiografo conosce ancora un particolare del martirio d'Antimo, vescovo di Nicomedia, che le altre fonti taciono [1], e che non abbiamo però alcuna ragione di rifiutare come falso: Ἄνθιμον... ἀνελὼν ὁ Μαξιμῖνος πυρὶ παραδέδωκε [2]. Di più, il testo della *Passio Luciani* anteriore al Metafraste ci è serbato da uno scritto *forse* ancor esso (v. sopra p. 104 not. 3) composto in Nicomedia. Quanto al testo, esso offre delle tracce di un rimaneggiamento di notizie anteriori, dalle quali sembrano dipendere il commentatore ariano di Giobbe ed il martirologo nicomediense. Posto ciò, anzi che vedere nell'attuale Martirio la fonte di Filostorgio, sarà piuttosto da riconoscere in questo una delle fonti del Martirio, abbassando così il *terminus post quem* della compilazione del documento agiografico dalla prima metà del IV, come voleva il Batiffol, alla prima metà del secolo V (la Storia di Filostorgio uscì verso il 425). Quanto alla morte di Luciano, l'accordo del Crisostomo con la Passione nel dircelo spirato fra i tormenti, ci costringe a tener per fermo ch'egli non ebbe mozzo il capo, come molti credettero. Del taglio della testa, d'altronde,

e vite di santi. È abbastanza nota la leggenda di s. Martiniano, che essendosi, per isfuggire ad una grave tentazione, lanciato in mare, *statim... duo delphines exceperunt et in terra deposuerunt* (Surius 15 feb., vol. I, Coloniae Agrippinae 1576, p. 1008). Così di s. Ariano e compagni il Martirologio romano a dì 8 marzo riferisce: *Quos iudex submersos in mare necavit: sed delphinorum obsequio corpora eorum ad littus delata sunt.*

[1] V. Eus. *H. e.* VIII 6, 6; 13, 1. Metaphr. ap. Migne *P. G.* CXV 184 B.

[2] Il Tillemont (*Memoires* V p. 601) intendeva questo luogo come se si dicesse che Massimino abbruciò vivo Antimo. Ma il greco si rifiuta in modo assoluto a tale spiegazione. D'altra parte va ricordato l'abborrimento sommo in che i cristiani ebbero sempre il rogo (Minuc. Fel. XI 4: *execrantur rogos et damnant ignium sepulturas*), e la somma cura in conservare le spoglie de' defunti, specie de' martiri. Onde le minacce de' magistrati, tante volte messe in atto, di bruciare e sperdere gli avanzi de' cristiani.

Eusebio non fa parola, e il passo di Rufino in cui tal supplizio è espressamente asserito, si vuol ritenere non senza motivo per interpolato. Le divergenze fra il Crisostomo e la Passione vengono spiegate, almeno in parte, dal fatto che Luciano morì in carcere, non essendo forse presenti i suoi fratelli nella fede.

Pio Franchi de' Cavalieri

USI E REGOLAMENTI
PER GLI SCAVI DI ANTICHITÀ IN ROMA
NEI SECOLI XV E XVI.

Si è spesso ripetuto, ed è invalsa l'opinione comune, che i Papi del rinascimento in genere, ed alcuni del secolo XV e XVI in specie, abbiano prestato mano e favorito l'opera di distruzione degli antichi monumenti di Roma repubblicana ed imperiale, demolendoli o permettendo che fossero abbattuti, perchè i materiali potessero essere impiegati nella costruzione di nuove fabbriche, quali il palazzo della Cancelleria, il palazzo Farnese, quello dei Barberini, etc. Ma dall' esame di copiosi documenti relativi agli scavi di antichità operati in Roma nel secolo XV e nel XVI, chiaramente risulta il contrario: che cioè dai Papi fu sempre protetta e difesa la conservazione degli antichi monumenti, e che furono adoperati nelle moderne fabbriche soltanto i materiali che erano già caduti, e specialmente dal Colosseo, per ragione di tempo, o di terremoti o di guerre civili, etc.: nè mai si è trovata notizia alcuna relativa a concessioni di distruggere detti antichi avanzi per costruire nuovi edifici.

Dagli indicati documenti, alcuni dei quali vengono qui appresso trascritti per intiero e sono quasi tutti desunti dai Registri Camerali conservati nell' Archivio Vaticano, sono pure messe in chiaro le condizioni diverse imposte ai concessionari di dette escavazioni; le norme prescritte per eseguirle; a chi spettasse accordarne il permesso; quali persone sorvegliassero l'esecuzione; e quale uso doveva farsi, in alcuni casi, dei materiali rinvenuti. A complemento poi di queste notizie di scavi nella città di Roma, riporterò pure alcuni permessi accordati nel secolo XVI per eseguire ricerche di antichità fuori di Roma.

Ed innanzi tutto risulta l'azione protezionista dei Papi per le antichità nelle escavazioni permesse a privati. Il primo documento che presento per intiero è del 1426; ed è la concessione di prendere alcuni trävertini " *ex fundamentis templi Canapare..... ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri* " (Docum. n. I).

In un altro permesso del 17 Novembre 1484 si dice, che viene concessa " *Bartholomeo alias il matto....... facultas effodiendi lapides subterraneos in urbe, dummodo super eos aedificia publica non existant* [1] ".

[1] Arch. Segr. Vat. *Div. Cam.* Vol. 44, fol. 24.

Il 29 Luglio 1523 si dà permesso a Maria Maddalena Brugmans di scavare al Colosseo, ed in altri luoghi " *sine alicuius aedificiorum publicorum praeiudicio vel deterioratione* „ (Docum. n. II).

Altro esempio si ha nella " *licentia effodiendi* „ data il 6 Novembre 1545 " *Gaspari de Amodeis ci: ro: in tua vinea prope Montem Aventinum..... dummodo aedificia aliqua antiqua vel moderna ab huiusmodi effossione non devastentur* [1] „.

Nè basta: in data del 14 Giugno 1570 fu data " *licentia effodiendi D. Horatio della Mora layco Neapolitano in vinea sua extra portam s. Sebastiani, dummodo ab antiquitatibus, si quae extant, X cannarum spatio distet* [2] „.

Di grande importanza è la concessione dell'8 Maggio 1571: " *Patentes litterae effodiendi Ippolito Card. de Ferraria in alma Urbe iuxta Trophea Marij ac in principio viae quae incipit ab hostio vinee D. Iulij Gualterij usque ad finem eiusdem vie........* „ purchè però lo scavo sia fatto " *alla distanza di XX canne dai monumenti* [3] „.

E similmente " 12 Gennaio 1571. *Patentes litterae effodiendi D. Cassandra de Grassis in sua vinea posita intra moenia Urbis prope Ecclesiam s. Crucis in Ierusalem....... dummodo ab antiquitatibus XX cannarum spatio distet* [4] „.

A tali licenze si aggiungano quelle relative agli scavi vicino l'arco di Costantino da eseguirsi distanti 20 canne dal monumento (Doc. n. VI); agli scavi presso s. Susanna (Docum. n. IX), ed altri in Trastevere (Docum. n. X), tutti con i medesimi obblighi, che dimostrano il fatto della tutela dei monumenti di Roma da parte dei Papi.

A quali condizioni si concedevano le licenze degli scavi? Molte erano e diverse, secondo i luoghi e le persone; cito le principali.

Se si trattava di scavare o raccogliere sassi per farne calce, la Camera Apostolica si riservava la metà del prodotto, come fece con i calcarari nel 1426 (Docum. n. I), obbligandoli a cedere metà della calce fatta a Giacomo Isolani Cardinale di s. Eustachio.

Però il metodo più generale seguito nel concedere licenza di scavi era il seguente: " *Volumus autem quod de his quae in dictis locis sive aurum sive argentum aut statuae lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem Camere et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini* „ (Docum. n. II).

Così dicesi anche nel permesso dato ad Arcione degli Arcioni nel 1558. Con la sola aggiunta che " *omnia frusta seu scaglie pro calce*

[1] A. S. V. *Div.* 141, fol. 17.
[2] A. S. V. *Div.* 237, fol. 68.
[3] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.
[4] A. S. V. *Div.* 245, fol. 78.

ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre pertineant „ (Docum. n. V).

Tale concessione peraltro fu gravata da altri obblighi, come risulta dal documento medesimo.

Con le istesse condizioni, cioè di cedere alla Camera metà degli oggetti rinvenuti nei luoghi pubblici, ed un terzo di quelli trovati nei luoghi privati, fu conceduta il 9 Maggio 1551 licenza di scavare, ad Andrea di Giovanni da Siena “ *in pertinentiis Ecclesiae s. Sebastiani extra muros*[1] „. Ed il 28 Maggio 1555, al Vescovo di Chiusi Filiuccio fu concesso di scavare alle stesse condizioni “ *circum circa vineam quam habet in Monte Aventino* „, ma con la clausola che degli oggetti che avrebbe rinvenuto nella sua proprietà sarebbe stato padrone assoluto[2].

Così pure il 5 Decembre 1562 fu concessa dal papa Pio IV licenza di scavare “ *Mag.co D. Fulvio Amodeo ci: ro: Regionis Pontis familiari nostro intimo, in Monte Aventino in loco publici iuris, vulgo nuncupato* – L'arco delle sette vespe – *circum circa vineam tuam* „ con la condizione che degli oggetti rinvenuti due parti spettassero ad esso ed un terzo alla Camera[3].

Con l'obbligo di dare un terzo del rinvenuto alla Camera ebbe pure licenza di scavare “ *in Marmorata* (Aprile 1569), *prope flumen Tyberis* „ Camillo Costa di Macerata[4].

Alle medesime condizioni nel Maggio 1569 ebbe permesso di scavare il Card. Giulio Feltre della Rovere avanti il proprio palazzo[5].

Invece il 29 Maggio 1563, Giovanni Battista Margano ebbe licenza di scavare “ *in urbe et extra in locis publicis* „ con l'obbligo di dare alla Camera la metà degli oggetti che avrebbe rinvenuto[6].

Molte volte il permesso era dato a condizioni più favorevoli, le quali facevano lo scavatore padrone assoluto degli oggetti rinvenuti, senza l'obbligo di dar nulla alla Rev. Camera. Ne porgo alcuni esempi:

31 Gennaio 1550. “ *Licentia effodiendi Dño Hieronimo Sauli Archiepiscopo Barensi in platea existente ante domum habitationis tuae quam bo. me. Ascanius*[7] *Card. Ariminensis inhabitabat.... et quoscumque lapides etiam pretiosos, nec non statuas etiam aeneas retinere per te libere et licite possis*[8] „.

10 Giugno 1562. “ *Licentia effodiendi D. Iulio Gallo ci. ro. Regione Parionis..... ante domus tuas sitas in Urbe prope Ecclesiam s. Laurentii*

[1] A. S. V. *Div.* 168, fol. 160.
[2] A. S. V. *Div.* 182, fol. 55.
[3] A. S. V. *Div.* 209, fol. 147.
[4] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91.
[5] A. S. V. *Div.* 242, fol. 91,
[6] A. S, V. *Div.* 215, fol. 20.
[7] Ascanio Parisiani di Tolentino.
[8] A. S. V. *Div.* 159, fol. 187.

in Damaso, in via publica qua ex dextero angulo dictae Ecclesiae et domo tua maiore quam nunc habitas, recte ducit ad viam maiorem Parionis et plateam Pasquini...... „. Tutti gli oggetti rinvenuti furono lasciati in sua libera proprietà [1].

10 Gennaio 1566. “ *Patentes effodiendi in domo propria Innocentii de Nazzano in Regione Transtiberina libere et impune* [2] „.

1 Aprile 1566. “ *Iustino Mandosio Notario licentia effodiendi in sua vinea sita intra moenia portae Salariae, iuxta vineas filiarum quond. Francisci Sibille et Dñe Iulie Pache et viam publicam.... et quicquid ibi inventum cuiuscumque speciei et precii fuerit in tuos usus convertendi* [3] „.

6 Luglio 1568. “ *Licentia effodiendi D. Marcantonio Card. Columne in platea sanctorum Apostolorum et prope palatium tuum, libere et licite* „, riponendo poi il tutto nel primitivo stato [4].

Altre volte i permessi erano condizionati in quanto al tempo. Così quello conceduto l'Agosto 1552 a Vittoria Arrivabene di Mantova, era di potere scavare dovunque in Roma, ma nel termine di venti giorni [5].

A Paolo del fu Matteo di Città di Castello, nel Settembre 1568, fu conceduta licenza di scavare per un solo mese “ *in alma Urbe in quibusvis viis et locis publicis ac etiam privatis, de consensu tamen dominorum.....* „ distante 10 canne dalle antichità, e ritenendo per sè un terzo degli oggetti rinvenuti, e dando gli altri due terzi alla Camera [6].

Oltre i patti ed obblighi sul modo di dividere gli oggetti rinvenuti si imponeva, alle volte, di denunziare alla Camera gli oggetti ritrovati sotto pena di ammenda, come nei documenti V e VI, e nella licenza del 20 Marzo 1565, conceduta *Pompeio de Bentivoliis alias Corso* [7].

Si davano altresì speciali prescrizioni circa il modo di scavare, cioè a cavo aperto e non a grotte, come è detto nel Doc. VII, e nelle seguenti licenze.

10 Febbraio 1565. “ *Licentia effodiendi D. Francisco De Leonibus layco Romano..... ut foveam iampridem incoeptam a te intus Palatium Maiorem nuncupatum, prope vineam Ioh. Bapte Puritane coeptam prosequi, et dummodo fovea in criptae modum non fiat, et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis* [8] „. Ed al concessionario fu pure imposto l'ob-

[1] A. S. V. *Div.* 209, fol. 74.
[2] A. S. V. *Div.* 219, fol. 143.
[3] A. S. V. *Div.* 222, fol. 122.
[4] A. S. V. *Div.* 232, fol. 184.
[5] A. S. V. *Div.* 171, fol. 120.
[6] A. S. V. *Div.* 292, fol. 198.
[7] A. S. V. *Div.* 218, fol. 14.
[8] A. S. V. *Div.* 217, fol. 164.

bligo di rimettere il tutto nel pristino stato, e denunziare alla Camera, sotto pena di scudi 100, tutte le statue ed iscrizioni che fossero state trovate negli scavi.

26 Aprile 1566. " *Iohanni Bapte de Comitibus licentia effodiendi in horto suo seu viridario prope Turrim Militie, dummodo fovea in criptae modum non fiat qua in vias publicas et viciniores domus penetrari possit* [1] ".

4 Decembre 1566. " *Mag. viris Primicerio et Guardianis Xenodochii seu hospitalis pauperum advenarum et stultorum B. Mariae Pietatis in Urbe in Reg. Columne, licentia effodiendi in via prope dictum hospitale versus Ecclesiam s. Stephani de Trullo...... dummodo fovea damnum non afferat, libere et licite* [2] ".

Agli scavi erano preposti quali sopraintendenti per le loro proprie attribuzioni i *Magistri Stratarum.* Ed altre volte vi si aggiungevano deputati speciali, come dai seguenti documenti risulta.

3 Gennaio 1506. " *Ven. viris D. Canonicis et Capitulo Ecclesiae s. Nicolai in carcere Tulliano licentia effodiendi marmora et lapides tiburtinos in quibuslibet locis dicte Ecclesie, pro amplianda via ante dictam Ecclesiam.......* ". Per l'esecuzione di questi lavori si dà ordine " *Magistris stratarum Iacobo de Alberinis et Hieronimo de Pichijs* " di farli liberamente eseguire [3].

20 Dicembre 1556. " *Deputatio in suprastantem et conservatorem antiquitatum et statuarum pro dño Mario de Frangipanibus* ". Motuproprio del papa Paolo IV, nel quale si rammentano e confermano gli ordini protezionisti circa le antichità, emanati dal pontefice Eugenio IV a norma degli Statuti di Roma [4], cioè " quod nullus audeat aliquod antiquum aedificium diruere ac dirui facere ad poenam c. lib. provisinorum [5] ".

29 Giugno 1570. " *Litterae patentes effodiendi in alma Urbe in pertinentiis et iurisdictionibus Monasterii s. Petri in Vincula cum interventu et scientia D. Petri de Thedalinis ad id per nos deputati* [6] ".

Lo stesso fu disposto per lo scavo fatto dal Card. di Ferrara, nel Maggio 1571, ai Trofei di Mario [7].

Chi dava il permesso di queste escavazioni in Roma e fuori? Come chiaro apparisce da tutti i documenti, alla direzione di tutte queste licenze era preposto il Card. Camerlengo. Nelle concessioni però di esse alle

[1] A. S. V. *Div.* 225, fol. 55.
[2] A. S. V. *Div.* 214, fol. 129.
[3] A. S. V. *Div.* 57, fol. 203.
[4] Re C. *Statuti di Roma,* p. 188, cap. *CXCXI.*
[5] A. S. V. Armad. LII, vol. I, p. 127.
[6] A. S. V. *Div.* 237, fol. 134.
[7] A. S. V. *Div.* 245, fol. 150.

volte interveniva il Magistrato Romano, e l'autorità comunale. Così il 22 Settembre 1520 il Consiglio Comunale in publica adunanza concedeva al Senatore Pietro Squarcialupi di scavare pietre accanto l'arco di Settimio Severo [1].

Altre volte il permesso era pur dato dai Conservatori di Roma, come nella licenza concessa a Sicinio Capizucchi, dove è detto...... " *permissu magnificorum dominorum tunc existentium alme Urbis Conservatorum coeptam foveam etc.* „ (Docum. n. VI).

Ugualmente davasi il permesso di scavare, ma tassativamente, cioè per impiegare i materiali rinvenuti in indicate costruzioni, come si prescrisse agli Aromatari nel 1546, quando ebbero permesso di scavare in Campo Vaccino per i restauri delle loro case (Docum. n. III). E ciò fu specialmente prescritto, quando si dette la facoltà di trovare pietre ed altro per la fabbrica del palazzo Farnese nel 1546 (Docum. n. IV). Con le istesse condizioni fu concesso di scavare nel 1566 al vescovo Antonio Maria Salviati, cioè per fabbricazioni diverse ad esso spettanti (Docum. n. VIII).

Il 12 Marzo 1567 fu dato il permesso di scavare " *Iulio quond. Ioh. Baptae Florentino in domo tua existente in Urbe in Regione Pontis iuxta Ecclesiam B. Mariae de Pace.....* „, affinchè di ciò che rinverrà di travertini ed altre pietre possa liberamente servirsi nella costruzione della sua casa [2].

Ed in data 21 Gennaio 1569. " *Licentia Cipriano de Neapoli Generali Congregationis Montis-Oliveti, conducendi Neapolim centum carrectatas lapidum Tiburtinorum in ripa Tyberis loco Marmorata nuncupata conductae, et in usum fabricae Congregationis convertere* „.

Finalmente con atto o decreto del Consiglio Comunale di Roma del 1574 fu stabilito di potere scavare e prendere le pietre del Colosseo per i restauri del Ponte s. Maria [4].

Ed anche questa volta i travertini del Colosseo, che servirono ai restauri del Ponte s. Maria, furono di quelli già caduti, dandosi la licenza di scavare e non abbattere o diroccare. Così pure si operò quando grande danno sofferse lo stesso Colosseo pel terremoto del 3 Febbraio 1703. Allora, nell'Aprile, fu fatta al Consiglio dimanda dallo scalpellino Francesco Maria Perini per l'acquisto dei travertini caduti dal Colosseo, offrendo scudi 2 e baiocchi 30 la carrettata [5]. Vennero pure in seguito altre offerte [6], e buona parte dei detti travertini caduti fu venduta alle predette condizioni.

[1] Arch. St. Not. Capit. *Atti di Consiglio,* Vol. 36, p. 83.
[2] A. S. V. *Div.* 226, fol. 172.
[3] A. S. V. *Div.* 242, fol. 23.
[4] Arch. St. Not. Capitol. *Atti di Consiglio* Vol. 38, p. 548.
[5] Arch. St. Not. Capit. l. c. Vol. 41, fol. 157.
[6] Arch. St. Cap. l. c. fol. 158, 160, 161, 164.

Dallo stesso Clemente XI altre disposizioni furono date nel 1703 circa il mantenimento del Colosseo; e con autografo diretto al Cardinal Camerlengo [1] ordinò che faccia visitare gli archi e le altre parti dell'insigne monumento, arrecandovi poscia adequati rimedi ed estirpandovi le piante, acciò si conservino tali antichità.

Nel 1712 con autografo dello stesso Camerlengo [2] viene ordinato che si diano alcuni travertini del Colosseo a Mons. Del Giudice.

Si hanno infine alcuni esempi di permessi di scavo anche fuori di Roma, dati col titolo altisonante di trovare tesori. Tali notizie hanno importanza anche per la cognizione dei luoghi, ove in altri tempi furono eseguiti scavi di antichità.

29 Marzo 1489. *Licentia effodiendi Thesauros eximio artium et medicinae doctori Mag.ro Catallo de Catallis de Civita Ducali, et domino Cherubino Fosco civi et canonico s. Iuvenalis de Narnia, et Iohanni Mattheo Leonis veneto et ser Evangelistae de Venturellis de Amelia in locis aut districtibus tam alme Urbis quam aliarum civitatum et locorum S. Rom. Eccl. mediate vel immediate subiectorum* [3]. Anche di questi *tesori* da rinvenirsi, la terza parte doveva essere della Rev. Camera.

29 Novembre 1523. *Catherine Albanensi habitatrici Urbis licentia effodiendi in propria vinea extra portam Salariam etc...*, ritenendo per sè cinque parti degli oggetti rinvenuti, il sesto alla Rev. Camera [4].

21 Marzo 1531. *Licentia effodiendi Dominico Thome quond. Baptiste Baptilane romano ubicumque locorum Urbis et Agro Romano..........*„. dando degli oggetti rinvenuti un terzo alla Camera [5].

12 Febbraio 1540. *Licentia effodiendi Thesauros Mag.ro Thome de Castro Serrarum s. Chirici per totam Provinciam Marchiae Anconitane......*„, lasciando degli oggetti rinvenuti un terzo “*dominis locorum* [6]„.

1 Gennaio 1546. *Licentia effodiendi D. Iohanni Dominico Leonino de Tibure, Bas. princ. Apostolorum Canonico......... in quibusdem locis alme Urbis ac illius suburbii.....* Gli oggetti rinvenuti siano un terzo della Camera [7].

23 Maggio 1553. *Licentia perquirendi thesauros D. Ioh. Bapte Cole Vannetti layco Anagnino et effodiendi in civitatibus Anagnina et Tusculana, ac terra Gabiniani provincie Campanie, eorumque territoriis et subterraneis......*„ A condizione di dare alla Camera metà degli oggetti rinvenuti in suolo publico, ed un terzo di quelli rinvenuti in luoghi pri-

[1] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VII (senza pag.).
[2] A. S. V. *Miscellanee* Clemente XI, Vol. VI, p. 262.
[3] A. S. V. *Div.* 46, fol. 258.
[4] A. S. V. *Div.* 74, fol. 42.
[5] A. S. V. *Div.* 90, fol. 46.
[6] A. S. V. *Div.* 116, fol. 123.
[7] A. S. V. *Div.* 145, fol. 4.

vati; degli altri due terzi, uno allo scavatore medesimo, ed un altro al padrone del terreno [1].

20 Aprili 1562. *Licentia effodiendi in territorio Oppidi Piverni Terracinensis diocesis Mariano Maialocio layco Terracinensi....* „ Degli oggetti rinvenuti, un terzo era devoluto alla Camera [2].

4 Decembre 1566. *Patentes effodiendi in quovis loco extra Romanae Urbis moenia Illmo Dño Iurto Russilionis Comiti, ac Christianissime Maiestatis apud S. D. N. Oratori....... libere et licite* „, cioè senza obbligo veruno di dare alla Camera parte degli oggetti che rinverrebbe [3].

5 Gennaio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dño Ieronimo Ferretto ci. Anconitano...........* „ in tutte le città e territorio delle Marche, consegnando alla Camera la quarta parte degli oggetti rinvenuti [4].

15 Luglio 1568. *Licentia effodiendi thesauros Dño Petro Paulo de Villa Turrite Comitatus terre Montisfalchi in quibusdam locis territorii dicte terre .....* „ dando il terzo alla Camera [5].

2 Marzo 1575. “ *Licentia effodiendi Andree de Civitate Veliterna in territorio s. Gennari et Conche ac Civitatis Veliterne* [6] „.

F. Cerasoli

---

[1] A. S. V. *Div.* 177, fol. 114.
[2] A. S. V. *Div.* 209, fol. 51.
[3] A. S. V. *Div.* 224, fol. 69.
[4] A. S. V. *Div.* 214, fol. 172.
[5] A. S. V. *Div.* 232, fol. 189.
[6] A. S. V. *Div.* 244, fol. 8.

DOCUMENTO I.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 9, f. 245).

Benedictus etc. Providis viris Cole Machabeo, Paulo Mentebona, Iacobo Prolantis et Iacobo Thome civibus calcarensibus romanis de Regione Pinee. Salutem. Etc. etc.

De mandato SSmi D. N. Martini V, super hoc vive vocis oraculo nobis facto vobis et cuilibet vestrum frangendi et extrahendi lapides maxime ex fundamento Templi Canaparie lapides Tiburtinos non apparentes, ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi Templum ipsum ad ruinam devenire non possit et etiam demoliri. Et ex dictis lapidibus calcem per vos vel alios faciendi, et medietatem calcis huiusmodi per vos fiende tradendi et concedendi Rmo in Christo Patri D. Cardinali s. Eustachij [1] tenore presentium concedimus facultatem etc.

Datum apud SS. Apostolos 1 Iulii 1426.

DOCUMENTO II.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Camer. vol. 73, f. 103).

F. Armellinus.

Dilecte nobis in Christo Marie Madalene Brugmans bremens. salutem. Etc. etc.

Supplicatum fuit pro parte tua in Cam. Ap. quod cum tu una cum nonnullis sociis tuis desideretis effodere in aliquibus locis scilicet in Coliseo et prope Eccm. S. Crucis in Hierusalem ac in quadam via publica qua itur a Sancto Sixto ad Sanctum Sebastianum, unde speratis non parvam et nobis et Cam. Ap. utilitatem allaturos, licentiam effodiendi in dictis locis sine alicuius etiam edificiorum publicorum preiudicio vel deterioratione concedere dignaremur. Nos ad ea per que proventus eiusdem Camere sine alicuius prejudicio augeri posse videntur libenter attendentes, vestrisque in hac parte supplicationibus moti, de mandato etc. tibi et sociis tuis in dictis locis effodere libere et licite possitis licentiam ac facultatem concedimus, per presentes inhibentes Magistris stratarum Urbis ne te et socios tuos aut ministros vestros in effodiendo ut premittitur impediant quovis modo vel molestent, sub excommunicationis et mille ducatorum Cam. Ap. applicandarum penis, fratribus dictae ecclesie S. Crucis mandantes ut te una cum sociis tuis in quibuscumque locis ad eandem Eccl. pertinentibus effodere permittant sub dictis penis; volumus autem

[1] Iacobus Insulanus Bononiensis.

quod de hiis que in dictis locis, sive aurum sive argentum aut statue lapidis pretiosi vel marmora nobilia effodientur, medietatem si in locis publicis, in locis vero privatis tertiam partem eidem Cam. et alteram tertiam patronis locorum respondere teneamini. Volumus autem quod unum deputandum per Cameram super effosionibus huiusmodi, sumptibus tuis teneatis. In quorum fidem etc.

Dat. Rome XXVIIII Iulii MDXXIII. Anno I.

(Adriano VI).

DOCUMENTO III.

(Arch. Segr. Vatic. Divers. Cam. vol. 145, f. 156).

Magnificis viris D. Conservatoribus Cam. Alme Urbis ac D. Mario de Maccaronibus civi Ro. nec non barisello, capitaneis, marescallis, executoribus ceterisque officialibus et iusticie ministris quovis nomine nuncupatis aliisque tam publicis quam privatis personis ac quos spectat et quibus presentes ostense fuerint harum serie significamus, ac de mandato etc. Et auctoritate etc. sub censuris ecclesiasticis et mille duc: auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque vestri arbitrii penis districtius inhibemus ne Societatem s. Laurentii in Miranda Aromatariorum Urbis aut illius Guardianos et Camerarium vel eorum operarios et mercenarios in excavatione quam in Foro boario faciunt lapidumque aliorumque inde effosione et extractione realiter vel personaliter aut alio quovis modo molestare neve lapides aut quasvis alias res inde effossas aut de cetero effodiendas amovere vel exportare per se vel alios respective audeant vel praesumant. Alioquin etc. Attento quod pro parte Societatis, Guardianorum et Camerarii predictarum in suo ipsius Societatis solo et non alieno facere, effossaque sua esse prout si et dum opus fuerit se iustificaturos obtulerunt. Et si quid etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XXI mensis Augusti 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO IV.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 147, fol. 17).

Dilecto nobis in Christo Dño Mario de Maccaronibus Civi Romano salutem in Domino. Cum sicut accepimus lapides tiburtini ad fabricam palatii Farnesii prope Campum Flore que pre manibus est advehi soliti ob impedimenta quedam modo advehi comode non possint. Cupiatque SS. Dñs Noster Papa eamdem fabricam sine intermissione continuari quo

citius ipsum palatium absolvatur. Nos cupientes ut Santitas Sua voti compos fiat quantum in nobis est oportune providere, de speciali etiam et expresso Sue Santitatis mandato, nostra auctoritate etc. tibi qui ut etiam accepimus curam prosecutionis dicte fabrice petis ut in quibuscumque alme Urbis et illius districtus publicis subterraneis locis Tyburtinos marmoreos et alias cuiusvis generis lapides dicte fabrice oportunos nec non lapideas figuras quaslibet per te seu quosvis alios ad id a te destinatos effodere, effossosque ad opus fabrice predicte applicandos conducere libere licite et impune possis et valeas, licentiam et facultatem per presentes concedimus et impartimur districtius inhibentes propterea Rev. Dñis Collegio Fabrice Basilice Principis Apostolorum nec non Dominis Magistris viarum eiusdem Urbis eorumque et cuiuslibet ipsorum agentibus et aliis tam publicis quam privatis personis quas huiusmodi tangit negotium sub censuris ecclesiasticis et duorum millium ducatorum auri Cam. Ap. applicand. aliisque nostri arbitrii penis ne te aut tuos predictos in premissis quoquo modo vel colore etiam pretextu cuiusvis asserte portionis sibi ex lapidibus extractis obvenientis per se vel alias impediant removentur vel molestent. Alioquin etc. Irritum nihilominus decernentes quicquid secus fiet. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Ap. die sexta Novembris 1546.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO V.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 188, fol. 20).

Dilecto nobis in Christo Arctio de Arcionibus civi Romano. Salutem etc. Humilibus nomine tuo nuper porrectis precibus moti volentes tibi quoad sine Camere Ap. damno possumus gratificari. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi ut in Ripa marmorata prope tyberim usque ad eiusdem Tiberis sinum qui extra moenia alme urbis existit "la volta di s. Paulo vulgo appellatum quoscumque, cuiuscumque speciei marmoreas, mischias, tiburtinos, peperinos aliosque hiusmodi generis quomodolibet nuncupatos, lapides ac columnas et plumbum tam detecta quam coperta per quosvis ad id a te quandocumque tibi placuerit destinandos et deputandos effodere et extrahere libere et licite possis et valeas concedimus ac liberam et plenam facultatem impartimur, ita tamen quod tertia pars ad vos relique vero due tertie partes omnium reperiendorum ad cameram apostolicam, omnia autem frusta seu omnes scaglie pro calce ac alii lapides pro murorum constructione apti ad te solum integre respective spectent et pertineant, cum his conditionibus cumque hoc onere videlicet quod tu tuis sumptibus et expensis omnia reperienda tam tuam quam Camere

prefate partes tangentia in loco unde illorum in barchas vel alia naviglia impositio et in eandem Urbem invectio commode fieri possit collocare et reponere tenearis quodque ex eis inde nihil iniussu eiusdem Camere exportes aut facias exportari, et quod in excavatione et extractione tu seu a te deputandi ita se gerant ut ripis dicti fluminis nullum damnum inferatur et qualibet hebdomada Camere predicte denuntiare tenearis quantitatem et qualitatem lapidum a te tuisque deputatis inveniendorum seu discoperiendorum Nos enim te et a te ad id pro tempore deputatos quo premissa exequi possis tueri et defendere promissimus strictius inhibendo mandantes omnibus et singulis cuiuscumque qualitatis existentibus eiusdem Urbis magistratibus et officialibus ceterisque ad quos spectat seu in futurum spectabit sub censuris ecclesiasticis et mille ducatorum auri partim tibi et partim Camere prefate applicandis poenis eo ipso si contrafactum fuerint incurrendis ne te aut deputandos hiusmodi in premissis ullo modo impediant remorentur seu molestent, immo suo et illorum nomine requisiti tibi et illis faveant et assistant. Alioquin etc. irritum et inane quicquid secus factum fuerit decernentes. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Dat. Rome in Cam. Apostolica die XVI Martii 1558, pontificatus anno tertio.

G. Asc. Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 142).

Dilecto nobis in Christo nobili viro d. Sicinio Capisucco civi Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis petitionibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. et auctoritate etc. tibi tenore harum nostrarum quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te in via publica quae ad aedem sanctorum Iohannis et Pauli ducit, *permissu magnificorum dominorum tunc existentium alme Urbis Consevatorum coeptam,* et ad vineas tuas tendentem iuxta tenore litterarum desuper a dictis magnificis dominis Conservatoribus ut asseris emanatarum prosequi ac circum circa dictas vineas tuas etiam contra arcum Constantini per spatium XX cannarum longe a dictis tuis vineis etiamsi propterea contingeret te de solo publico tangere dummodo fovea in cripte modum non fiat, nec eminentibus antiquitatibus a quibus quindecim cannarum spatio distare debeat neque vicinis ullo modo obsit effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget, sub mille ducato-

rum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostris arbitrii poenis, ne te aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod statim perfecto opere foveam in publico solo factam replere, locumque in pristinum statum reducere, et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiare omnino tenearis ut ubi S. D. N. mandaverit locari possint sub centum ducatorum auri et quorumcumque inveniendorum amissionis poenis Cam. Ap. seu eiusdem SS. vel nos censuerimus applicandis. In quorum fidem presentes fieri et per infrascriptum nostrum dictique Camere Notarium subscribi sigillique nostri quo in talibus utimur iussimus impressione muniri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die quarta Ianuarii MDLXV. Pontif. Pii pape IV anno quinto.

Vitellotius Card. Camerarius.

A. de Torres. Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 217, fol. 164).

Dilecto nobis in Christo Domino Francisco de Leonibus layco Romano, salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti, volentes tibi specialem gratiam facere, de mandato etc. et auctoritate etc. Tibi tenore harum nostrarum, quas ad beneplacitum nostrum durare volumus ut foveam iampridem a te intus Palatium maiorem nuncupatum prope vineam D. Iohannis Bapte Puritanae coeptam prosequi et inibi dummodo fovea in criptae modum non fiat et vicinis non obsit, nec damnum aliquod inferat propinquis antiquitatibus, effodere libere et impune possis et valeas concedimus et indulgemus, stricte inhibentes propterea omnibus ad quos spectat et quibus has nostras ostendi continget sub mille ducatorum auri Cam. Ap. inferendorum aliisque nostri arbitrii poenis, ne te, aut a te operi eiusmodi pro tempore ascriptos operarios desuper ullo modo impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod de statim perfecto opere foveam factam replendo locumque in pristinum statum reducendo et quicquid statuarum seu inscriptionum sic effodiendo inveniri continget, quum primum id erutum fuerit nobis citra fraudem denuntiando sub poena centum ducatorum auri Cam. Ap. seu cui SS. D. N. pp. vel nos censuerimus applicanda apud acta Notarii nostri infrascripti idonee cavere tenearis. In quorum fidem. Etc.

Dat. Romae in Cam. Ap. die X Februarii 1565.

Vitellotius Card. Camerarius.

Hieronimus de Tarano.

DOCUMENTO VIII.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 230, fol. 181).

Illm̃o et Rm̃o Dño Antonio Mariae de Salviatis Episc. s. Papuli salutem in Domino sempiternam. Nuper nobis expositum fuit pro parte tua quod cum pro tua commoditate in tua vinea intermedia Ecclesiae Beatae Mariae Maioris offodere etiam inde domino concedente excavare et excavari facere saxa, lapides travertinos et alia ibi subterranea abscondita bona illasque et illa in usum umanum convertere cupias ideoque debita cum instantia postulari fecisti ut tibi licentiam et facultatem in eadem tua vinea offendi (sic) et excavandi ac effodi et excavari faciendi dare et concedere dignaremur, nos autem dignum ac potius debitum censentes tue commoditati annuere huiusmodi supplicationibus inclinati de mandato etc. et auctoritate etc. prefato Illm̃o D. Antonio Mariae de Salviatis licentiam et facultatem in dictam tuam vineam effodiendi et excavandi ac effodi et excavari faciendi ac inde quecumque saxa lapides travertinos et piperignos extraendi illorumque et illa in tui Illm̃i Dñi Antonii usus et utilitatem convertendi et in quibus vis fabricis et edificiis parendi et collocandi itaque de illis ad tui libitum et voluntatem libere et licite disponere possis et valeas tenore presentium concedimus et impartimur mandantes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Senatori, Conservatoribus et Magistris Stratarum, iudicibus et officialibus nec non barisellis, marescalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iusticiae ministris ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub excommunicationis et mille auri ducatorum Cam. Ap. applicand. et aliis nostro arbitrio poenis ne visis presentibus prefatum D. Antonium tuosque agentes, laboratores, effodientes et excavatores molestare, perturbare, impedire aut inquietare audeant vel presumant quinimo ab omni molestia desistant ac effodi et excavari sinant et permittant. Irritum etc. constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque in contrarium facientibus, non obstantibus.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 17 Aprilis 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

Iacobus Antonius Riccobonus.

DOCUMENTO IX.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 224, fol. 57).

Venerabilibus Priori et fratribus Monasterii Beatae Mariae de Populo salutem in Domino. Humilibus nomine vestro nuper nobis porrectis precibus moti volentes vobis specialem gratiam facere, de mandato etc.

Et auctoritate etc. Vobis ut in via sive platea etiam circuitu s. Susanne intra moenia Urbis in strata Pia nuncupata dummodo fovea vicinis dammnum non afferat in gripte modum non fiat et antiquitatibus si quae sunt impedimento non sit effodere libere et licite possitis et valeatis tenore presentium concedimus et indulgemus, mandantes propterea omnibus ad quos spectat et quibus presentes ostense fuerint sub quingentorum ducatorum auri Cam. Ap. inferend. aliisque arbitrii nostri penis ne vos aut vestros operi huiusmodi operarios, pro tempore, deputatos ullo modo vel obtentu impediant, remorentur vel molestent. Alioquin etc. Volumus autem quod omnes statuas et inscriptiones tam integras quam confractas quum primum illas erui continget, Nobis citra fraudem denuntiare et successive consignare, ac de reliquorum inveniendorum parte iuxta solitum danda, et de replenda fovea, locoque in pristinum statum reducendo apud acta infrascripti nostri et Cam. Ap. Notarii pro summa scutorum centum ydonea cavere teneamini. In quorum fidem etc.

Dat. Rome in Cam. Ap. die XX Novembris 1566.

Vitellotius Card. Camerarius.

M. A. Peregrinus.

Ed in margine: Die 7 Februarii 1562. Magister Bapta Sollatius de Monteflascone aromatarius in Parione prope s. Thomam eius sponte promisit quod introscripti Prior et fratres sub introscripta poena scutorum centum omnia in introscriptis litteris patentibus contenta adimplebunt alias teneri voluit de suo proprio ut principalis et in solidum. Itaque alias de quibus etc. quem Magistrum Baptam presentem, frater Antonius de Crema eiusdem ordinis nominare totius Monasterii indemnem conservare promisit itaque etc. pro quibus etc. obligarunt se in Cam. Ap. iuramentum etc. presentibus in officio D. Hieronimo, Rugerio et Ascanio Moricone testibus.

DOCUMENTO X.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 232, fol. 189).

Dilecto nobis in Christo D. Sancte de Vitellensibus salutem in Domino. Humilibus nomine tuo nuper nobis porrectis precibus moti volentes tibi specialem gratiam facere. De mandato etc. Et auctoritate etc. Tibi ut in omnibus locis publicis Regionis Trastiberina et privatis de consensu Dominorum, dummodo fovea vicinis et antiquitatibus, si que sint, damnum non afferat effodere possis et valeas harum serie concedimus et indulgemus stricte propterea inhibendo mandantes omnibus ad quos spectat et quibus hec nostre ostense fuerint sub quingentorum ducati auri Cam. Ap. applicandorum, aliisque nostri arbitrii poenis ne te aut a te operi

huiusmodi addictos operarios ullo modo impediant vel molestent. Volumus autem quod quartam partem omnium inveniendorum Cam. Ap. tradere et foveam replere in pristinum statum reducere tenearis. In quorum fidem etc.
Dat. Rome in Cam. Ap. die XIIII Iulii 1568.

Pro Illmo. D. Camerario Hieron. Maceratensis.

Andreas Martini.

DOCUMENTO XI.

(Arch. Segr. Vatic. Div. Cam. vol. 251, fol. 205).

Dilecto nobis in Christo Mag. viro D. Augustino Palonio Camere alme Urbis Camerario salutem in Domino sempiternam. Exponi curasti nuper nobis in Cam. Ap. quod in Amphiteatro et circuitu Colisei alme Vrbis excavare et effodere seu effodi facere cupis, indeque domino concedente lapides marmoreas et travertinos et forsan immagines antiquas et columnas extrahere et ad usum humanum convertere. Verum quia id absque Sedis Ap. seu nostra licentia fieri non potest, ad nos in eadem Camera recursum habuisti Nobisque debita cum reverentia postulasti ut tibi desuper licentiam concedere dignaremur. Nos intelligentes quod per computa tui offici Camerariatus Populi in Camera Apostolica ultimo data a prima die octobris anni 1574 per totum annum 1575 propter emolumenta per te officialibus Populi tradita, es certus creditor R. C. A. in summa scutorum trecentorum in circa, et cupientes ut tibi de dicto credito satisfiat, propterea iuste et honeste, petitioni tue libenter annuentes de mandato SS. D. N. pape vive vocis oraculo super hoc expresse nobis facto et auctoritate etc. Tibi in Amphiteatro et circuitu dicti Colisei ubicumque tibi placuerit *effodiendi et effodi faciendi* (sic) quodcumque genus marmorum, travertinorum, lapidum, columnarum et statuarum antiquarum que ibi reperientur *effodiendi et extrahendi ac effodi* faciendi cum hac tamen condictione quod medietatem lucri ex dictis materiis provenientis Rev. Cam. Ap. ex dicto tuo credito excomputare et de dicta medietate bonum et fidele computum Rev. Cam. Ap. reddere tenearis. Aliam vero partem pro laboribus et expensis in dicto exercitio faciendis tibi concedentes licentiam et facultatem, tenore presentium concedimus et gratiose impartimur. Dummodo tamen ex edifitio et illius fundamentis seu petrea (sic) aliquod genus travertinorum, lapidum marmoreum, columnarum seu statuarum effodi minime facias. Mandantes et inhibentes insuper universis et singulis alme Urbis Gubernatori, Cam. Ap. generali Auditori, Senatori, Conservatoribus statuarum Magistris et aliis iudicibus et officialibus, nec non Barisellis, Mareschalchis, executoribus et sub executoribus ceterisque iustitie ministris nunc et pro tempore existentibus sub mille ducatorum auri Cam. Ap. applicandorum et in subsidium excomuni-

cationis aliisque Ecclesiasticis censuris penis ut te tuos agentes ministros laborantes et excavatores quoquomodo impedire molestare vel alias retardare audeant vel presumant, quinimo ab omni molestia et impedimento cessent et tibi excavare et effodere ac excavari et effodi facere sinant et permittant. Prohibentes sub dictis penis omnibus et quibuscumque personis ne donec tu vel tui predicti in dicto loco effodiunt, effodere minime possint. In quorum omnium et singulorum fidem presentes litteras fieri et per infrascriptum nostrum et Cam. Ap. Notarium subscribi sigillique nostri iussimus et fecimus impressione communiri.

Dat. Rome in Cam. Ap. die 8 Augusti pontif. S. D. N. Gregorii pp. XIII ann. V. (1576).

Visa. *Hier. Maceratensis*
Cam. Ap. Clericus Presidens Decanus.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Storia del Diritto Romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano, di LANDO LANDUCCI, prof. ordinario di Diritto Romano nella R. Università di Padova — Seconda Edizione — Padova, Tip. Sacchetto, 1895-96.

Segnaliamo con vero piacere a quanti amano la coltura, ed il progresso degli Studi romanistici questo dotto ed accurato lavoro storico del chiarissimo Prof. Landucci.

L'opera, a quanto avverte l'éditore, verrà pubblicata, in questa seconda edizione, in due volumi. Il primo, del quale sono state pubblicate le prime due parti, oltre l'Introduzione comprende la *Storia delle fonti,* la *Storia del Diritto pubblico,* e la *Storia del Diritto penale.* Il secondo che si promette vendibile per il 1898, conterrà la *Storia del Diritto privato*, la *Storia della procedura* e la *Storia sintetica del Diritto romano.*

Le ragioni di una tale partizione dell' intero corso storico sono rese dall' erudito professore nella *Introduzione,* e noi per conto nostro non possiamo che sottoscrivervi.

Per un nome come quello del Prof. Landucci è superfluo rilevare la molta competenza dello scrittore; il lucido e perspicuo testo è sempre arricchito di copiose note, nelle quali si trovano condensate notizie bibliografiche ed erudizioni preziosissime.

Gli studiosi del Diritto romano sapranno grado all'autore di un'opera così utile e pregevole.

A. M.

Rivista storica Italiana — Nuova serie.

La Rivista storica italiana iniziata nel 1884 per cura della Casa editrice Fratelli Bocca, sotto la direzione del prof. Costanzo Rinaudo e con la collaborazione di A. Fabretti, G. de Leva, P. Villari e di molti altri cultori di storia patria ha chiuso la prima Serie col 1895.

Nel dodicennio 1884-95 in dodici volumi di pagine 10,600 si pubblicarono 90 *Memorie* originali di svariato argomento; si diede la *Recensione* di oltre 900 opere; si annunziarono parecchie migliaia di libri

ed opuscoli con *Note bibliografiche;* si rilevarono circa 30 mila articoli riflettenti la storia italiana con lo *Spoglio* di 540 Periodici italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnuoli, e in altre lingue; si fornì un elenco di oltre dodici mila volumi ed opuscoli di storia italiana; si comunicarono numerose *Notizie* attinenti al programma della Rivista.

Ricordiamo, che il suo intento è quello di fornire informazioni pronte ed esatte di tutte le publicazioni nazionali e forestiere riguardanti la storia d'Italia, costituendo così un centro, che raggruppa e fa conoscere tutto il movimento storico attorno all'Italia. Nella *Nuova serie*, per meglio raggiungere lo scopo essenziale, sono state lasciate da parte le *Memorie,* convertendo la *Rivista* in un *Bollettino* bimestrale di 80 pagine per puntata.

La direzione è sempre affidata al comm. prof. C. Rinaudo, coadiuvato da oltre un centinaio de' più insigni cultori della storia italiana.